



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

TEOLOGIA MORALE
OSSIA
COMPENDIO
D' ETICA CRISTIANA

TRATTO DALLE DIVINE SCRITTURE, DAI CONGILI,
DAI SS. PADRI, E DAI MIGLIORI TEOLOGI

Dal Reverendo Padre Lettore

F. FAUSTINO SCARPAZZA

DELL' ORDINE DEI PREDICATORI

*Professore di Sacra Teologia nel Collegio del SS. Rosario
di Venezia*

EDIZIONE SESTA

*Riveduta ed espurgata da errori da un Religioso dello stesso
Convento, ed accresciuta dell' Elogio dell' Autore.*

T O M O IV.



IN VENEZIA 1826
PRESSO GIO: BATTISTA MISSIAGLIA ED.

TIPOGRAFIA MOLINARI.

STANDARD BOOKS

NEW EDITION

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

BY CHARLES A. BEAMAN

IN THREE VOLUMES

THE HISTORY OF THE UNITED STATES
BY CHARLES A. BEAMAN
IN THREE VOLUMES

T R A T T A T O VI.

DEI COMANDAMENTI DELLA CHIESA.

Dopo aver dichiarato le cose tutte riguardanti i precetti del Decalogo, passiamo ad ispiegare quelle, che sono state dalla Chiesa comandate. I comandamenti della Chiesa, che obbligano generalmente tutt' i fedeli, de' quali qui unicamente siam per parlare, e non già degl' imposti a qualche particolar genere o ceto di persone, sono sei, cioè 1. l'assistenza al divin Sacrificio ne' giorni di festa: 2. l'astinenza dalle carni in tutt' i venerdì e sabbati, ed il digiuno nella quarésima, e in altri giorni determinati: 3. l'annua Sacramental Confessione: 4. la Comunione nella Pasqua: 5. il pagamento delle decime: e 6. la solennità delle nozze vietate in certi tempi dell'anno. Parleremo di tutti fuorchè dell'ultimo, di cui si dirà nel trattato del Sacramento del Matrimonio.

Del primo comandamento, ch' è di ascoltare la Messa ne' giorni di festa.

Obbliga la Chiesa con questo primo suo precetto tutti i fedeli ad ascoltare divotamente la S. Messa ne' giorni di festa. Altre cose oltre a questa santa opera far debbono i fedeli per santificare la festa come si deve. Ma avendo già noi diffusamente trattato della santificazione delle feste nella dichiarazione del terzo precetto del Decalogo, qui non parliamo che dell'obbligo di santificarla coll' ascoltare con pietà e divozione la santa Messa.

C A P I T O L O I.

Della obbligazione di questo precetto, e delle persone, che ad esso son sottoposte.

I. Questo primo comandamento della Chiesa, e così pure tutti gli altri, obbligano i fedeli sotto peccato mortale; in guisa che chiunque senza legittima causa gli trasgredisce, benchè lo faccia una sola volta e per fragilità, pecca mortalmente. Questa proposi-

I Precetti della Chiesa obbligano sub mortali.

zione è contro la dottrina d'alcuni Teologi, i quali hanno affermato, che allora soltanto si pecca mortalmente, quando si violano per disprezzo, o con iscandalo; la qual dottrina però è stata condannata da Innocenzo XI. nella proposizione n. 52., che diceva: *Præceptum servandi festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, & si absit contemptus.* E da Alessandro VII. la seguente n. 22. *Frangens jejunium Ecclesiæ, ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex contemptu, vel inobedientia hoc faciat, puta quia non vult se subijcere præcepto.* E sebbene queste due proposizioni riguardino unicamente l'osservanza di due precetti della Chiesa, cioè delle feste e del digiuno, è però cosa affatto chiara, che ciò si dice di questi due precetti, debb'estendersi anche agli altri; poichè per tutti corre la stessa ragione, cioè la podestà legislativa, che ha la Chiesa di obbligare i suoi figliuoli alla osservanza ed all'adempimento d'alcune cose. Quanto alla Messa ne' giorni di festa molti Concilj, come l'Aquense del 1585, dichiarano, *Missam sine gravissimi peccati culpa prætermitti non posse.* Ma è inutile il trattenersi più a lungo sul punto di tale obbligo, che di presente viene ammesso pienamente non solo dai Teologi, ma pur anche da tutti i fedeli.

Il precetto della Messa quali persone comprenda.

II. Comprende questo precetto di ascoltare la Messa, ed obbliga tutti i fedeli si maschi che femmine giunti che sieno agli anni della discrezione: e sebbene nel Can. *Missam de Consecrat. dist. 1.,* e nel Can. *Omnes fideles,* ove questo precetto trovasi inserito, si parli dei soli Laici, egli è però certo per comune interpretazione e consuetudine, che anche i Chierici e Sacerdoti non celebranti ci sono compresi; giacchè quando celebrano, assistono al divin Sacrificio in una maniera più eccellente e più perfetta; e quindi se in giorno di festa non c'è altro sacerdote, che celebri, ed al cui Sacrificio essi assistano, tenuti sono a celebrare eglino stessi, onde soddisfare a questo precetto. I fanciulli, compiuti i sette anni di loro età, sono tenuti ancor essi ad ascoltare la Messa, sebbene forse non per anco comprendano la sublimità d'un tanto mistero. Gli eretici, e gli scomunicati, quando sta in loro libertà l'impetrare lo scioglimento de' loro vincoli, peccano allorchè non assistono alla Messa in giorno di festa; perchè tenuti sono a togliere ciocchè osta all'adempimento del precetto. Se poi non è per colpa loro, che non ottengano l'assoluzione, ma questa loro viene per giusto rigore di disciplina differita, in tal caso possono e debbono astener-

si dall'assistere alla Messa, sottoponendosi umilmente ai voleri della Chiesa. All'adempimento di questo precetto non son obbligati nè gl'infedeli, che non son soggetti alle leggi della Chiesa, nè i catecumeni, i quali non ancora pel Battesimo sono divenuti membri e sudditi della Chiesa; anzi nemmeno sono tenuti a quella parte della Messa, alla quale si permette sieno presenti. Chi è insieme cieco e sordo, e conseguentemente muto, è tenuto anch'egli ad assistere alla Messa, perchè può egli pure assistere, ai divini misterj con interno senso di pietà: e quindi molto più a ciò è obbligato chi è privo soltanto o della vista o dell'udito.

III. Per precetto della Chiesa i fedeli ne' giorni di festa non sono tenuti che ad una sola Messa. Lo accordano di unanime consenso tutti i Teologi, ed è cosa del tutto certa; e però nel giorno stesso di Natale, sebbene i Sacerdoti celebrino tre Messe, o possano celebrarle, i fedeli però non sono tenuti ad ascoltarne che una sola. Non basta però l'assistenza ad una sola Messa per santificare la festa, come ab-
biam dimostrato nel terzo precetto del Decalogo cap.

I fedeli sono tenuti ad una sola Messa.

5. num. 2. Per adempiere poi il precetto d'ascoltare la Messa ne' giorni di festa debb'essere intera; il che chiarissimamente viene comandato nel cap. *Missas*, ove leggonsi queste parole: *Missas in die dominico secularibus totas audiri speciali ordine precipimus*. Non ricercasi che sia solenne; ma o sia cantata o sia bassa, o sia propria di qualche Santo, o sia di feria, o sia votiva, purchè sia intera, si soddisfa al precetto in qualsivoglia rito dalla Chiesa approvato, ed in qualsivoglia idioma venga celebrata. Basta pertanto che il Sacerdote celebrante sia cattolico, purchè non sia scomunicato, o degradato, o notorio percussore di Chierico. Quindi se non v'ha altro Sacerdote, che celebri, ha piuttosto ad ommettersi la Messa che comunicare nelle cose divine con un Sacerdote di tal fatta. E' però lecito ascoltare la Messa d'un Sacerdote scomunicato tollerato; mentre non è vietato il comunicare cogli scomunicati tollerati, non dinunziati, anche nelle cose divine. A niuno nondimeno è lecito indurre tal sorta di Sacerdoti, o esortarli alla celebrazione; anzi se v'ha altro Sacerdote, alla Messa di questo deve assistere ognuno, e da esso è tenuto ricevere i Sacramenti, onde non esser partecipe degli altrui peccati.

Che debb' essere intera.

La Messa debb' essere ascoltata tutta da uno stesso Sacerdote.

IV. Per soddisfare a questo precetto è necessario ascoltare tutta la Messa da uno stesso e solo Sacer-

dote celebrante; cosicchè non lo adempie chi nel tempo stesso ascolta due o più parti di Messa da diversi Sacerdoti celebranti, come consta chiaramente dalla condanna della proposizione 53. fatta da Innocenzo XI, che diceva: *Satisfacit præcepto Ecclesie de audiendo sacro qui duasejus partes, immo quatuor simul a diversis celebratas audit.* E neppure lo adempie chi ascolta la metà della Messa da un Sacerdote, e l'altra metà successivamente da un altro. Può ciò accadere in due diverse maniere, cioè primamente coll'osservarsi il dovuto ordine, come sarebbe, se taluno dopo aver ascoltata la Messa da un Sacerdote fino alla consecrazione, l'ascoltasse poi da un altro dalla consecrazione fino al termine: 2. coll'invertirne l'ordine, come quando taluno entrando in Chiesa nel tempo dell'elevazione di una Messa l'ascoltasse fino al termine, poi ne ascoltasse un'altra dal principio fino alla elevazione. La prima può avvenire necessariamente nel caso rarissimo di un Sacerdote, che sen muoja nell'atto stesso della celebrazione; ed in tal caso l'assistere al rimanente della Messa celebrata da altro Sacerdote, che supplisce per il primo, è una cosa che non può se non lodarsi perchè assisterebbe ad un intero, anzi ad un medesimo Sacrificio. Prescindendo poi da questo accidentalissimo caso, ciò non può accadere che per un puro capriccio, quando cioè taluno arbitrariamente, dopo aver ascoltato la metà della Messa da un Sacerdote, si volge ad un altro Altare, ed ascolta l'altra metà da un altro. La seconda maniera, per cui con ordine inverso si ascolta la seconda parte della Messa da un Sacerdote, e quindi la prima parte da un altro, avviene in pratica più frequentemente.

Non adempie il precetto chi ne ascolta la metà da un altro.

No, io ripeto, non adempie il precetto chi ascolta la metà della Messa da uno, e l'altra metà da un altro successivamente, non solo se ciò fa con ordine inverso, ma nemmeno se con retto ordine. La ragione ottima ed efficacissima si è questa, perchè non ascolta la Messa tutta ed intera chi l'ascolta per frammenti, e per parti, chi la interrompe e divide, chi lascia una Messa incominciata, e se ne va ad ascoltarne una parte di un'altra. Vuole difatti la Chiesa e comanda l'assistenza ad uno ed intero divino Sacrificio, che consta di parti col debito ordine disposte, che succedonsi a vicenda: ora, questi pezzi di due Messe non costituiscono nè possono costituire un intero ed uno Sacrificio. Sono due pezzi, ossia due parti fra sè indipendenti, che non han fra di loro nè unione, nè

correlazione. Come potran dunque un Sacrificio uno ed intero costituire? Certamente non mai. Adunque chi così opera non adempie il precetto, e però pecca mortalmente.

V. Chi poi omette di ascoltare una parte notevole della Messa, non soddisfa al precetto; perchè nemmeno egli ascolta una Messa intera. Ma quale sarà parte notevole di una Messa? Su questo punto non convengono i Teologi, anzi sono assai divisi. Per procedere con chiarezza convien distinguere parti da parti; e considerarne non la quantità sola, ma eziandio la qualità ed eccellenza. Fra le parti, che compongono la Messa altre sono principali, ed altre preparatorie ed integranti. Sono del primo genere la consecrazione, e la consumazione. Quantunque queste due parti durino pochissimo tempo, chi omettesse di assistere o all'una o all'altra, quando pure assistesse a tutte le altre, ometterebbe una parte notevole, non adempirebbe il precetto, e peccerebbe mortalmente, se non rimediasse con ascoltare un'altra Messa; perchè desse sono parti essenziali, intrinseche, principali, e che costituiscono il divin Sacrificio. Così pure non soddisfarebbe al precetto chi non assistesse alla Messa dalla consecrazione già fatta fino al *Pater noster* esclusivamente, perchè ancor questa è una parte grave e notevole non tanto per la sua quantità, quanto per la sua dignità e ragione della sua vicinanza alla sostanza del Sacrificio.

Non adempie il precetto chi omette una parte notevole della Messa.

La consecrazione e consumazione sono parti notabili.

VI. Venendo alle altre parti preparatorie, integranti, e meno principali, e prendendo una strada di mezzo fra il troppo rigore ed il lassismo, dico, che l'omettere l'assistenza alla Messa dall'incominciamento dell'Introito fino all'Epistola esclusivamente non è materia grave, come neppure il non assistere all'ultimo Vangelo. Concordano gli eruditi, che San Pio V. si fu quegli, che stabilì la regola di dover recitare nel fine della Messa il Vangelo di S. Giovanni, mentre prima di lui alcuni lo recitavano, ed altri no; anzi nemmeno di presente leggesi dai PP. Certosini. Quindi è chiaro, che quest'ultimo Vangelo non è parte nè essenziale, nè principale, e quindi nemmeno notevole. Chi poi incomincia ad ascoltare la Messa dopo l'Epistola, e molto più dopo il Vangelo, non soddisfa al precetto. La ragione è, perchè la Confessione, l'Introito, con tutto il rimanente fino all'Epistola inclusivamente formano una parte notevole della Messa, e più notevole ancora se aggiungasi anche il Vangelo. Quindi il Giovenino appella molto

Quale sia materia leggiera.

Quale grave.

giustamente scandalosa la dottrina di alcuni, i quali insegnano, che adempie il precetto chi incomincia ad ascoltare la Messa dall' Offertorio. L' Epistola ed il Vangelo sono cose anche in se stesse, che non possono dirsi parte leggiera della Messa, mentre sono parola di Dio, e contengono la cristiana legge, e che sogliono cantarsi nella Chiesa con particolare rito e solennità.

Chi non può ascoltare la Messa intera deve ascoltare la parte che può.

VII. Chi o da giusta causa impedito, o per sua negligenza e torpore giunge alla Chiesa mentre la Messa è già non solo incominciata, ma anche molto avanzata, se altra Messa in quel giorno non può avere, è tenuto ad ascoltare tutto il rimanente, onde soddisfare così, per quanto può, al precetto della Chiesa. Nè punto hanno ad ascoltarsi que' Teologi, che insegnano, non essere tenuto assistere al rimanente della Messa chi arriva in tempo; in cui si dice il Prefazio: imperciocchè le parti, che vengono dopo il Prefazio comprendono le cose della Messa più sostanziali, cioè la consecrazione e la comunione, rispetto alle quali le precedenti sono preparatorie, e meno principali. Anzi penso, che nemmeno possa essere sicuro in coscienza chi arrivato dopo la consecrazione ommettesse assistere al rimanente della Messa, mentre la parte, che rimane, è per anco assai notabile, siccome quella che contiene fra l'altre cose la comunione. Adunque non deve ommettersi per verun modo, nè può ommettersi senza grave peccato, nè deve ascoltarsi fino al fine, onde adempiere per quanto è possibile il precetto.

CAPITOLO II.

Della conveniente maniera d' ascoltare la Messa per soddisfare al precetto.

Per soddisfare al precetto ricercasi la presenza morale.

I. Per ascoltare la Messa con frutto, ed adempiere il precetto è necessario assistervi con maniera religiosa e pia, e colla dovuta riverenza sì esterna che interna. E quanto alla riverenza esteriore ricercasi in primo luogo la presenza morale: ed in allora la persona è moralmente presente, quando trovasi o entro la Chiesa, o in luogo ad essa sì contiguo, che possa dirsi essere in unione e società cogli altri assistenti, che sono nella Chiesa, sebbene non veggano nè oda il Sacerdote sacrificante, purchè però comprenda in qualche maniera ciò che fa il celebrante almeno dai segni degli altri assistenti, che sono in

più vicinanza dell' Altare. Quindi sono moralmente presenti quelle persone, che ascoltano Messa negli Oratorietti situati ai lati dell' Altare, nel Coro, nella Sagrestia, purchè questa abbia la porta, che mette immediatamente in Chiesa, e che sia aperta, oppure finestre pure aperte, che guardino in Chiesa; come pure quelle che non potendo entrare in Chiesa per la gran copia degli assistenti se ne stanno nell' atrio esteriore o fuori di Chiesa nella piazza, o nel tempo situato fuori della porta, purchè però uniscansi cogli altri, e con essi costituiscano un corpo morale. Per lo contrario non sarebbe moralmente presente chi trovandosi in un gran Tempio si ponesse in un angolo o sito di esso assai discosto dall' Altare, in cui si celebra, e separato dalla moltitudine, ed ivi intendesse di ascoltare la Messa; e quindi non soddisferebbe al precetto, perchè nè è moralmente presente al Sacerdote celebrante, nè con esso moralmente si unisce mediante l' unione cogli altri fedeli, che assistono al divin Sacrificio.

II. Richiedesi adunque per soddisfare al precetto la presenza morale della persona; la quale nondimeno non basta che sia puramente materiale, ma debb' essere anche esteriormente religiosa e pia, come ha decretato il Concilio di Trento nella sess. *in observ. & evitand. in Missa*, comandando ai Vescovi di non permettere sia offerto il divin sacrificio, se prima gli astanti colla divota compostezza del corpo non abbiano dichiarato di voler assistervi non solo col corpo, ma eziandio con interno religioso affetto del cuore. Chi adunque assiste alla Messa ossia cantata, ossia bassa, quando non lo scusi l' infermità, non ha ascoltarela sedente, o in altre positure in composte o irriverenti, ma ginocchioni, ed a capo scoperto. Ma la religiosa pietà di chi assiste al divin Sacrificio debb' essere principalmente nell' interno dell' animo e del cuore, la quale consiste nella pia intenzione ed attenzione della mente all' opera sagrosanta. Per intenzione s' intende una volontà deliberata d' adempiere il precetto della Chiesa, e di esercitare un atto di religione e di divin culto; la quale però non è necessario sia diretta o riflessa, ma basta che sia virtuale contenuta nella divota esecuzione della santa opera. Chi pertanto in giorno di festa va alla Chiesa, aspetta la Messa, ad essa assiste piamente, divotamente, e riverentemente, questi già vuole senza meno adempiere il precetto della Chiesa. Quindi questa intenzione non si esclude che con altra o contra-

Chè sia anche esteriormente pia e religiosa.

Richiedesi la pietà interna.

In che consista.

L' intenzione cosa sia.

Come resti esclusa.

ria, o prava, o col mezzo d'una violenza esteriore, e però chi assistesse alla Messa o con animo espresso e positivo di non voler soddisfare al precetto, o ci assistesse per pura curiosità, o stesse alla Messa costretto e violentato dall'altrui forza, non adempirebbe il precetto. Chi va alla Chiesa e sta alla Messa col pravo fine di mirare impudicamente persone di altro sesso, non ha la necessaria intenzione, e quindi non soddisfa il precetto: e lo stesso si dica di chi non ci va e non ci sta se non se puramente per far onore ad altri col suo accompagnamento, o per decorare l'ecclesiastica funzione colla sua presenza. La ragion'è perchè questa loro assistenza alla Messa non è nè pia, nè divota, come la vuole la Chiesa precipiente. Se nondimeno chi va a Messa coll'anzidetto pravo animo, o altra vana e profana intenzione, pentendosene poi sul fatto, o cangiando la sua intenzione, vi assiste con animo attento e divoto, adempie il precetto.

Quando
sia pre-
sente alla
Messa chi
se n' al-
lontana.

III. Presenti sono al Sacrificio, e soddisfano al precetto que', che mentre servono il Sacerdote celebrante partono dall'Altare per andar a prendere in Sagrestia alcuna cosa al Sacrificio necessaria, come vino, acqua, incenso, o in campanile a suonare le campane; purchè l'allontanamento e l'assenza sia di pochissimo tempo, e non mai senza necessità e senza fermarsi più del bisogno, e purchè la Sagrestia ed il campanile congiunti sieno colla Chiesa. Poste queste condizioni, la loro assenza non impedisce che soddisfino il precetto; perchè sebbene corporalmente e fisicamente non sieno presenti, lo sono però moralmente, e servono anche assenti allo stesso Sacrificio.

Quale at-
tenzione
sia neces-
saria.

IV. Oltre alla intenzione per soddisfare al precetto della Messa ne' giorni di festa è pure necessaria l'attenzione si esterna come interna. La esterna si è quella che esclude ogni occupazione esteriore valevole ad impedire l'attenzione della mente e del cuore. E' di tal fatta lo scrivere, il giuocare, il leggere libri profani, il trattar de'negozj, il confabulare, e simili cose. Chi le fa in tempo di Messa, non ascolta Messa come si conviene, e non adempie il precetto; e lo stesso si dica di chi passeggia per la Chiesa, di chi altro non fa che guardare qua e là, o che va e chi viene, di chi si occupa per tempo notabile in cercar per Chiesa gli amici, in saluti, ed in complimenti; poichè tali cose non solo impediscono l'attenzione interna, ma nemmeno possono comporsi colla esterna. L'attenzione interna poi si è l'applica-

Attenzio-
ne esteri-
na cosa
sia.

Cosa si
opponga
all'atten-
zione e-
sterna.

zione della mente al gran Mistero, che si sta celebrando. Fra le varie maniere d'ascoltare la Messa con attenzione interna l'ottima migliore di tutte si è quella, per cui tacitamente e mentalmente si sieguono passo passo le azioni, le cerimonie, e l'orazioni del Celebrante, congiungendosi ad esso lui in tutto quello che opera nel gran Mistero. Quest'attenzione e questa maniera di assistere alla Messa non ha a credersi sì difficile, che anche le persone volgari e plebee non possano porla in pratica. No, neppur esse ne sono incapaci. E' egli forse troppo difficile, che mentre il Sacerdote umilmente ai piedi dell'Altare fa la confessione de' suoi peccati, chi assiste alla Messa detesti ancor egli con sincero dolore i suoi? Che mentre quegli desidera gloria a Dio negli Eccelsi, e pace in terra agli uomini di buona volontà; questi al divin nome dia lode, e gli renda grazie pei benefizj ricevuti? Che mentre quegli legge l'Epistola ed il Vangelo; questi chiegga, che la parola di Dio non ritorni vacua dal suo cuore? Che mentre offre quegli i doni; questi procuri d'offerire tutto se stesso, il corpo, l'anima, e gli affetti ad immolarsi nella guisa che a Dio più sia per piacere? E così dal principio al fine vada accompagnando le azioni del sacerdote, ed entrando nello spirito delle medesime della Vittima sacrificata? Quelle persone poi, che o di tanto non son capaci, o hanno un'immaginazione troppo volante, dovrebbero, sapendo leggere, aver in pronto un libricciuolo, che gli dirigesse in questo spirituale divoto accompagnamento, ed insieme ferma tenesse la loro mente in tali sante considerazioni. Quelle finalmente, che o non han libro, o non san leggere, o non possono per altra qualsivoglia cagione seguir questo metodo, attendano nel tempo della Messa a far atti di fede, di speranza, e di carità ed a dar culto a Dio e a lodarlo con pie preci, col dire il Rosario e colla recita d'altre orazioni; senza però mancare di far attenzione anche alle azioni del Sacerdote celebrante. E' questa, che fra le attenzioni è la minima, assai facile, ed a portata di tutti, è affatto necessaria per soddisfar al precetto. Quindi non ascoltano Messa nella conveniente maniera, e non soddisfano al precetto non solamente que', che in tempo della Messa dormono, ciarlano, ridono, guardano chi va e chi viene, ed altre cose fanno, che distraggono la mente dalle cose divine; ma altresì quei, che lasciano vagare la loro mente in cose vane ed inutili, ed in pensieri alieni da Dio e dal gran Mistero,

Costa sia
l'interna.

Ottima
maniera
d'ascoltare la Messa con attenzione.

Quale attenzione per lo meno sia necessaria per soddisfare al precetto.

a cui assistono, nè la richiamano con prontezza. Imperciocchè la Chiesa non richiede soltanto la corporale presenza, e la riverenza esteriore, ma vuole altresì la presenza interna, religiosa, e pia, che riondi in divino onore e culto, e quale certamente non è quella che prestasi col solo corpo, e non collamente.

Se chi V. Cercasi qui dai Teologi, se soddisfano al precetto que', che alla Messa solenne cantano, suonano o l'organo o altri musicali stromenti dalla Chiesa ne' giorni più solenni permessi o tollerati. Alcuni rispondono assolutamente che no; perchè pensano, che l'attenzione al canto, al suono, alle note necessaria impedisca l'attenzione dovuta alla Messa. Altri assolutamente che sì, e tacciano di soverchia rigidità la sentenza de' primi; perchè credono, che possa benissimo comporsi l'applicazione al canto, al suono ed alle note colla conveniente attenzione alla Messa. Un moderno Autore risponde distinguendo: se, dice, i cantori o gli organisti sono nella loro arte in guisa periti, e pel lungo esercizio di suonare e cantare sì pratici ed esperti, che con poca attenzione cantino e suonino, credo possano unir insieme il loro esercizio colla dovuta attenzione al divin Sacrificio, e quindi soddisfare al precetto; ma se i canti ed i suoni sono difficili, e ricercano ne' cantanti e sonatori una grande attenzione, chi non vede, esclama, che aver non possono alla Messa la debita pia attenzione. In tanta varietà d'opinioni che dirò io? Dirò primamente, che questo moderno Scrittore s'inganna, quando pensa, che chi suona l'organo (lo stesso si dica di chi canta musicalmente o suona altri stromenti) per quanto esperto sia e pratico nell'arte sua, possa insieme e suonare e attendere alla Messa. In su questo punto ho interrogato a bella posta un bravissimo, espertissimo, e praticissimo Organista, ed egli mi ha assicurato, non essere per verun modo possibile in pratica il suonare ed insieme attendere alla Messa, perchè, mi diceva, l'applicazione al suono necessaria, o si suoni a capriccio, o sulla parte, trasporta in guisa la fantasia ed il pensiero, che non si può badare, nè attendere ad altro. Ecco adunque che l'anzidetta distinzione non può sussistere; e quindi bisogna dire che o tutti i cantanti e sonatori soddisfano, o niuno. Quanto a me io direi, rimettendomi al giudizio de' sapienti, che purchè i canti ed i suoni sieno sodi, convenienti alla Chiesa, non teatrali, non molli, ed effeminati, e purchè ne' tempi intermedj in cui non

Se chi
canta e chi
suona a-
dempisca
il precetto.

si canta o non si suona, si attenda alla Messa; direi che tutei soddisfano al precetto. La ragione mia si è, perchè il loro canto, il loro suono è ordinato al divin culto, ed alla più solenne e più decorosa celebrazione de' divini Misterj; e perchè servono pur essi la Messa, cantando gli uni, accompagnando col suono gli altri certe date parti della stessa Messa, cui il Sacerdote recita sotto voce; come la serve, ma colla dovuta proporzione, il Soddiacono nel cantare l'Epistola, ed il Diacono col cantare il Vangelo, cui parimente il Celebrante legge con voce bassa; e come la servono que' Canonici o Religiosi, che cantano in Coro Messa in canto fermo e Gregoriano. Anco questi certamente, e più di tutti i Maestri e Direttori di Coro debbono attendere al canto ed alle note, onde non nascano sconcerti; eppure chi dirà mai, che non ascoltino a dovere la Messa, e non soddisfino al precetto? Lo stesso parmi si debba dire di chi canta in canto figurato, o il canto col suono ne accompagna.

VI. Cercasi pure, se chi assiste al divin Sacrificio in peccato abituale senza verun sentimento di dolore o non soddisfai al precetto, oppur anche commetta un nuovo peccato. Per andare alle corte, il mio sentimento si è, che non solo non commetta un nuovo peccato, ma che anche sostanzialmente adempisca l' ecclesiastico precetto. La ragion'è, perchè, come insegna S. Tommaso nella 2. 2. q. 44. a. 1. al 1., non ricercasi lo stato di grazia per adempiere qualsivoglia precetto, che sia di altre virtù dalla carità distinte: *Non requiritur status gratiæ ad præceptum implendum de aliis virtutibus ab ipsa caritate distinctis.* Egli è però vero, che per adempiere il precetto secondo lo spirito e la mente della Chiesa deve chi trovasi in abituale peccato far qualche atto di dolore, od almeno concepire un pio desiderio d'ottenere da Dio la grazia di risorgere dal miserabile suo stato e di ritornare in grazia di Dio: imperciocchè quantunque l' abituale affetto al peccato, conciossiachè non importi atto, possa congiungersi con atti di pietà, e con attenzione e mente pia e divota, onde il peccatore abituale soddisfi materialmente e letteralmente al precetto; non giunge però ad adempirlo secondo lo spirito del precetto, e la mente della Chiesa precipiente; e quindi per giugnere a tanto è almeno necessario qualche senso di dolore e detestazione de' propri peccati.

Se chi ascolta Messa in abituale peccato soddisfi al precetto.

CAPITOLO III.

Del luogo e tempo di ascoltar la Messa.

La Chiesa è il luogo d'ascoltare la Messa. I. La Chiesa è il luogo, in cui i fedeli debbono ascoltare la Messa, cosicchè, quando non abbiano un privilegio speciale, sono tenuti ad ascoltarla in qualche Tempio o Chiesa, altramente non soddisfano al precetto. Teologi non mancano, i quali hanno insegnato, che possono i fedeli adempiere il precetto col'ascoltar la Messa in quasivoglia luogo; perchè nel precetto della Chiesa non c'è parola intorno al luogo, ma in esso unicamente si comanda l'assistenza alla Messa: e quindi poi ne inferivano, che chiunque ascolta Messa negli Oratorj anche privati soddisfa al precetto. Ma come mai, dirà taluno, può ciò asserirsi, mentre nei Brevi, in cui concedonsi gli Oratorj privati, si dice espressamente, non esser liberi dall'obbligo di ascoltar Messa in Chiesa quei, che non sono della famiglia? Ciò punto non osta, rispondon essi; poichè tal clausola è stata aggiunta puramente per non pregiudicare al gius, o consuetudine, o precetto se c'è in qualche luogo, di ascoltare la Messa nella propria Parrocchia; e quindi non ci essendo nella presente disciplina della Chiesa verun precetto d'ascoltar la Messa nella propria Parrocchia, sta in libertà di chicchessia l'ascoltarla ovunque viene celebrata. Ma è falsissima questa sentenza. La ragione è, perchè il Pontefice ne' suoi Brevi con parole chiare, nette, e precise eccettua tutte quelle persone, che non sono della famiglia. Ecco la clausola, che in siffatti Brevi suole inserirsi: *Volumus autem, ut alii, qui non sunt de familia, non censeantur liberi ab obligatione audiendi Missam in Ecclesia.* Nè può in conto alcuno ammettersi la loro risposta, ossia interpretazione, mentre è priva di ogni fondamento. E' legge comune, che la Messa si ascolti nella Chiesa. Da questa legge generale per un privilegio particolare alcuni vengono esentati. In tal concessione il Pontefice non solamente non esenta quelle persone, che non sono della famiglia privilegiata, ma espressamente le dichiara sottoposte alla legge. Adunque senza verun fondamento i predetti Teologi estendono a tutti universalmente il privilegio accordato ad una privata famiglia.

II. Tutti pertanto i fedeli, che non hanno un privilegio particolare, sono tenuti ad ascoltar Messa in

qualche Chiesa, altramente non soddisfano al precetto. Sotto nome però di Chiesa non vengono soltanto i Templi, ne' quali si fanno le sagre ecclesiastiche funzioni, o le Chiese Parrocchiali, ma eziandio le non Parrocchiali, le Chiese dei Regolari, ed i pubblici Oratorj. Il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. nella sua egregia Opera *de Synodo*, lib. 11. cap. 14. n. 10. dimostra, che nella presente disciplina della Chiesa sta in libertà di ognuno l'ascoltar Messa in quasivoglia Chiesa, purchè non sia Cappella o Oratorio privato. E' adunque sicura la sentenza, che insegna, non esser necessario l'ascoltar Messa nella Parrocchiale per soddisfar al precetto, ma poter tutti i fedeli adempierlo coll' ascoltarla in qualunque Chiesa, Oratorio, o Cappella pubblica; nè, come ha dichiarato Alessandro VII. nel suo Decreto su di ciò emanato l'anno 1669. ai 3. di Gennajo, meritarsi veruna censura quei, che insegnano, che niuno nel foro della coscienza è tenuto andare ne' giorni di festa ad ascoltar Messa nella sua Parrocchia.

Cosa s'intenda sotto nome di Chiesa.

III. Col nome poi di Oratorj o Cappelle pubbliche intendonsi quelle, che sono situate in luogo pubblico aperte a tutti, erette con autorità Vescovile, che hanno la porta nella pubblica strada, e campana per convocare il popolo, ed in cui possono più Messe, non una sola, celebrarsi: Sono parimenti Oratorj pubblici le Cappelle stabili che hanno i Vescovi ed i Cardinali ne' loro palazzi e case di campagna. Tali sono pure le Cappelle e gli Oratorj de' Regolari eretti in qualsivoglia luogo del Monastero. E' per recente concessione di Benedetto XIV. nella sua costituzione dei 22. Giugno 1755., che incomincia, *Exponi nobis*, inserita tutta intera negli Atti del Capitolo generale del 1756 celebrato in Roma, hanno ad aversi per Oratorj pubblici gli Oratorj de' Frati Predicatori, e così:

„ xistentia in domibus, possessionibus, & membris ad
 „ Conventus Ordinis nunc & pro tempore spectantibus
 „ & pertinentibus, quæ ab Ordinariis locorum juxta
 „ jus visitari & approbari soleant, debeantque, licet
 „ ab illis nec visitata, nec approbata fuerint, nihilominus
 „ Sacrosanctum Missæ Sacrificium tam per
 „ Regulares sive ejusdem sive alterius Ordinis, quam
 „ seculares Presbyteros tuto celebrari possit, Missamque
 „ ibi audientes in diebus festis præcepto Ecclesiæ
 „ hæc de re edito satisfacere intelligantur, absque
 „ tamen ullo jurium Parochialium præjudicio“.

Quali sieno gli Oratorj pubblici.

IV. In tutti gli anzidetti Oratorj, che o sono pubblici, o come pubblici per privilegio debbon aversi, pos-

Avviso, che debbono dare i Confessori ai loro penitenti. sono i fedeli ascoltare la Messa ne' giorni di festa, e soddisfar al precetto. Ma pur nondimeno debbono i Confessori ammonir tutti, e massimamente i contadini, che vadano alla Messa Parrocchiale nelle Domeniche, e nelle feste principali, sì per dare questo attestato di rispetto ai lor Pastori, sì affinchè intervengano al Catechismo ed alla Pastorale istruzione, e sì finalmente affinchè sieno informati dei Matrimonj, che vengono pubblicati, e possano manifestare quegli impedimenti, di cui han cognizione.

Quali sieno gli Oratorj privati.

V. Oratorj privati diconsi e sono quei che vengono eretti nelle case particolari per la sola podestà delle persone secolari, i quali a tutti sono permessi per gius comune, ma soltanto per farvi orazione, e non già per celebrarvi la Messa, quando ciò non sia per ispeciale privilegio, che si concede dal solo Sommo Pontefice, come consta dal cap. de Consecr. dist. 1. cap. 33. ove si legge : *Unicuique fidelium in domo sua Oratorium licet habere et ibi orare, Missas autem ibi celebrare non licet.* Se concede il Sommo Pontefice la facoltà di celebrare la Messa nell' Oratorio privato o già eretto o da erigersi, debbon osservarsi tutte le condizioni nel Breve di concessione espresse ; e però debbon essere ben ponderate tutte le clausole in esso Breve apposte. Chi ha il privilegio dell' Oratorio domestico, dell' Altare portatile, che pure talvolta si concede dal Sommo Pontefice: se in giorno di festa non può portarsi alla Chiesa ad ascoltare la Messa, è tenuto secondo la più probabile sentenza a far celebrare la Messa nell' Oratorio domestico, e nell' Altare portatile, onde poterla ascoltare e soddisfar al precetto ; sebbene con qualche suo incomodo per dover dare la limosina al Sacerdote celebrante. La ragion' è perchè il privilegio dell' Oratorio e dell' altare portatile viene concesso principalmente affinchè la persona possa e soddisfare con maggiore facilità la sua divozione, e adempiere più prontamente e comodamente i divini ed ecclesiastici precetti. Può un infermo, un gottoso, un impedito dall' uscire di casa senza incomodo e con tutta facilità ascoltare la Messa celebrata nel suo privato Oratorio o Altare portatile: adunque è tenuto a farlo, e ad adempiere il precetto, mentre anche a tal fine gli è stato concesso il privilegio : adunque è tenuto a procurarsi la Messa : e conseguentemente a sottostare al peso di dare al Sacerdote per suo sostentamento il congruo stipendio ; mentre è cosa cotanto tenue e leggiera, che il lasciar d' ascoltar Messa in giorno di festa per tal mo-

tivo, altro non può essere che l'effetto d'una sordida avarizia, che punto non lo scusa, ma vieppiù lo accusa d'avarizia e d'irreligione; e ciò tanto più quanto che tal fatta di privilegi non ci concede se non se a persone nobili e ricche, alle quali lo sborso di tale miserabile stipendio non può essere che facile e leggiere. E ciò sia detto quanto al luogo di ascoltar Messa.

VI. Quanto poi al tempo, l'assistenza alla Messa è di precetto in tutti e ciascun giorno di festa dalla Chiesa comandata, o sieno feste della Chiesa universale, o sieno feste di qualche Diocesi particolare, o di alcuna Città, o Provincia, o Regno; e non già nelle feste di divozione, di voto, o da podestà laica istituite. La festa dell' Annunziazione, che è universale in tutta la Chiesa, e che nella soppressione delle feste in questi nostri tempi avvenuta non è stata abolita, ma conservata, se cade nel Venerdì Santo, o nel seguente Sabato, viene trasportata insieme coll' Ufficio nel Lunedì dopo l' Ottava di Pasqua, ed in esso Lunedì viene altresì trasferito l' obbligo dell' assistenza alla Messa, e dell' astinenza dall' opere servili. Ma se viene in altri giorni della settimana santa, trasportasi bensì l' Ufficio, ma si fa la festa, in cui deve ascoltarsi la Messa, quantunque questa non sia della solennità, ma della feria: Per ascoltare la Messa non è prescritta nessuna ora; e quindi basta che venga ascoltata entro quello spazio di tempo, che passa fra i due punti dalla Chiesa prescritti, dell' incominciare e del terminare la celebrazione: quali sono un terzo d' ora innanzi l' aurora, ed un terzo d' ora dopo il mezzo giorno; prescindendo però da privilegi particolari conceduti a certe Chiese, a certi luoghi, ed a certe persone di poter celebrare o più tardi dopo il mezzo giorno, o più presto innanzi l' aurora.

VII. Insegnano comunemente i Teologi che chi ascolta la Messa, che celebrasi solennemente dopo la mezza notte, che precede il giorno solennissimo di Natale, soddisfi al precetto. Ma siccome in varie Chiese per ispeciale privilegio celebrasi la sera innanzi, prima della mezza notte, così cercasi dai Teologi in questo luogo, se chi l' ascolta soddisfi parimenti al precetto pel giorno susseguente. Io nel Tom. 12. de' Casi dell' ultima edizione, stampato l' anno 1789. eccitato da un degno e dotto Ecclesiastico esaminò di proposito e decido questo punto alla parola Natale pag. 194. La mia decisione è negativa; e le mie ragioni son le seguenti. 1. L'Opera di Religione

Se si soddisfi al precetto coll' ascoltare la prima Messa di Natale celebrata la sera innanzi.

consistente nell'assistere al divin Sacrificio è comandata dalla Chiesa nel giorno di festa : adunque chi ascolta Messa la sera precedente prima che incominci il giorno di festa, non soddisfa al precetto della Chiesa, che comanda d'ascoltar Messa la festa; siccome non soddisfa all'obbligo dell' Ufficio di domani (a riserva del solo Mattutino) chi lo recita questa sera prima della mezza notte : e siccome non soddisfa al digiuno prescritto in domani chi digiuna in oggi in luogo di domani . E la ragion' è , perchè quando una data opera è comandata in un dato giorno , o in un dato tempo, non si adempie il precetto se non se facendo tal opera nel tempo prescritto, il che non avviene ognorachè se ne anticipa l'adempimento. 2. La Messa del Sabato Santo, che dai Latini si celebra la mattina, e dagli Armeni la sera, si è appunto quella che anticamente celebravasi dopo la mezza notte della notte di Pasqua; il che facevasi in memoria della Risurrezione del Salvatore certamente risorto al principio di quel giorno, che corrisponde alla nostra Domenica. Eppure nessuno mai pensò, nessuno disse mai, che coll'ascoltare la Messa della notte Pasquale di presente trasportata alla vigilia ed anche alla sera di essa, si possa soddisfare all'obbligo d'ascoltare la Messa il giorno di Pasqua. Adunque neppure si può pensare, che si soddisfi all'obbligo d'ascoltar Messa il giorno di Natale coll'assistere alla Messa notturna Natalizia, trasportata in alcune Chiese alla sera innanzi. Sfido chicchessia a ritrovarmi la disparità .

Aggiungo a queste due ragioni un argomento preso dagli assurdi, che nascono necessariamente dalla contraria affermativa sentenza, e che ben ponderato sembrami molto forte e concludente. Due sono le opinioni riguardo alla santificazione della festa. La prima è di quegli Autori, i quali distinguendo il divino dall'ecclesiastico precetto di santificare la festa, insegnano doversi ascoltare la Messa per adempiere il secondo, e doversi fare altre opere di religione e di pietà per soddisfar al primo. Altri poi dei due precetti facendone uno solo, sostengono che basti (sentenza, cui non posso approvare) ascoltare la Messa per adempierlo. E' facile il vedere gli assurdi, che nascono nell' ipotesi che siasi soddisfatto nel caso nostro all'obbligo d'ascoltare la Messa il giorno di Natale, in ognuna di tali opinioni. Nella prima sentenza essendosi già soddisfatto al precetto ecclesiastico colla Messa del giorno innanzi, soddisfarebbesi al precetto della santificazione del giorno proprio solennissimo di

Natale con altre opere di religione e di pietà bensì, ma che paragonate col S. Sacrificio della Messa sono infinitamente minori e di dignità e di merito: e ciò è un rovesciare le rette e giuste idee della Chiesa, per cui il giorno della solennità è infinitamente maggiore di quello della di lei vigilia: esi supporrebbe inoltre, che nel giorno di Natale, che è il primo della nostra Redenzione, potesse il fedele astenersi senza colpa dall'esser presente all'incruento Sacrificio della Redenzione medesima; cose troppo ripugnanti certamente allo spirito di santa Chiesa. Nella seconda opinione poi resterebbe il fedele nella piena libertà di non fare atto veruno di religione di pietà in quel gran giorno, che certamente debb'essere in modo particolare santificato con atti di pietà e di religione. Adunque si santificherebbe una tal festa senza fare verun atto dalla santificazione richiesta: e quindi si santificherebbe e non si santificherebbe: e il sì ed il no sarebbero in uguaglianza perfetta. Qual maggiore absurdità?

Le ragioni della contraria sentenza, addotte dal Ferrari v. *Missa* art. 3. n. 47. e adottate dagli altri, sono manifestamente fondate sul falso. La prima si è, perchè *eo ipso* che il Papa dispensa, onde si possa anticipatamente celebrare la Messa di tale solennità, dispensa altresì, onde il celebrante medesimo e gli astanti soddisfino anticipatamente al precetto. Ma è falso questo principio. No, dal primo privilegio non siegue il secondo, non ci essendo fra l'uno e l'altro veruna necessaria connessione. Veggasi il Caso già citato alla pag. 199. ove fo ciò vedere colla dottrina di Benedetto XIV. La seconda ragione sta fondata su d'una decisione o concessione della Congregazione del Concilio portata dal Ferrari medesimo come esistente nel Tesoro delle di lei decisioni. Ma il punto sta, che essendomi io preso la briga di consultare co' proprij occhi il luogo da lui citato, che è il Tom. I. sotto il dì 13. Luglio 1720. *In una Veneta*, non ci ha ritrovato con mia somma meraviglia neppure ombra di decisione, e neppure un jota, che favorisca o punto o poco tale opinione. Il fatto è, ch'egli o non ha consultato il luogo, cui cita; o ha preso per parole della Congregazione le parole d'una supplica ad essa presentata, ed alla quale la Congregazione ha risposto *Negative*. Leggasi il suddetto Caso alla pag. 200. ove si troverà diffusamente esposto ciò che in due parole ho qui accennato, insieme con alcun'altra cosa degna d'essere saputa.

CAPITOLO IV.

Delle cagioni e motivi, che possono scusare dall' adempimento di questo precetto.

I. Vengono dai Teologi assegnati tre motivi o cause, che possono scusare dall' adempimento del precetto d' ascoltare la Messa ne' giorni di Festa; cioè l' impotenza ossia fisica, ossia morale, la carità, e l' uffizio. A cagione di fisica impotenza sono scusati dall' ascoltar Messa gl' infermi, i prigionieri, quei che sono o giustamente o ingiustamente sequestrati in casa; quel, che navigano in mare, o dimorano in paesi d' infedeli, oppure ove non v' han Sacerdoti, o manca la possibilità o libertà di celebrare. Ma se ai carcerati viene concesso di trasferirsi alla Cappella, o di assistere alla Messa dalla finestra della prigione, tenuti sono ad adempiere il precetto; come pure que' naviganti, i quali hanno e Sacerdote e privilegio di far celebrare la Messa nella lor nave. Sono anche scusati dall' assistere al divin Sacrificio gl' interdetti; e que' che dimorano in luogo interdetto, come pure gli Scomunicati, perchè meritamente si dice impossibile ciocchè non può prestarsi senza peccato; purchè però non sieno essi stessi la cagione di stare legati dall' interdetto o scomunica, da cui, se volessero, potrebbero farsi assolvere. Per impotenza poi morale, quale si è quella che non può vincersi senza grave difficoltà o detrimento, ossia danno, si hanno per iscusati que' convalescenti, i quali senza pericolo non possono uscir di casa; ed altri di simil fatta. Siccome però alla impotenza morale sogliono ridursi certe ragioni, impedimenti, usanze, delle quali si può dubitare, se sieno o no titoli legittimi, che scusino dall' adempimento di questo precetto; così per procedere con ogni chiarezza esamineremo tali cose ad una ad una colla possibile brevità.

II. E' primamente sarà egli un giusto titolo di non andare a Messa il pericolo della propria infamia? Una zitella, a cagione di esempio, rimasta gravida d' illecito commercio, teme, che esponendosi al pubblico, il turgido ventre renda manifesta agli occhi altrui la sua turpezza. E' ella scusata dall' andare alla Chiesa ad ascoltare la Messa? Dico che sì, poste due condizioni, cioè 1. che non possa fuggire il pericolo dell' infamia o coll' andarci la mattina per tempissimo, o coll' ascoltarla in qualche rimota e solitaria chiesuola,

Tre generi di cause, che scusano.

Chi sia scusato per impotenza fisica.

Chi per impotenza morale.

Se pel pericolo di infamia si possa omettere d' ascoltar Messa.

6 Cappella: e 2. che per lo stesso motivo guardi la casa in guisa che non si faccia punto vedere in pubblico; poichè vano sarebbe il di lei timore di perdere la fama in Chiesa, quando niuno timore avesse di perderla nelle strade, nelle piazze, o in altri pubblici luoghi. La ragion' è, perchè la Chiesa pia Madre non obbliga all' adempimento de' suoi precetti con grave danno, quale appunto si è quello, a cui si esporrebbe la indicata fanciulla, cioè di manifestare agli occhi altrui la propria infamia. In una parola qui si avvera l' impotenza morale, la quale, come s' è detto, scusa dal debito d' ascoltar Messa, ed il quale ha luogo, quando non può adempirsi il precetto senza grave nocumento.

III. Riguardo al debil sesso corrono in alcuni paesi certe pratiche e costumanze sul punto dell' assistenza alla Messa, eziandio ne' giorni di festa, cui è necessario separatamente esaminare per vedere quali scusino, e quali non iscusino dall' ascoltarla. Una si è quella di non lasciar andare alla Chiesa le donzelle nubili, allorchè sono prossime alle loro nozze, onde non esponansi agli altrui sguardi in quel tempo in cui sono vicine al loro matrimonio. E' egli poi questo un giusto titolo, che scusi dalla trasgression del precetto? Dico, che no; anzi dico, che questa si è una costumanza, che non può se non se condannarsi, perchè è del tutto irragionevole, ed un puro e vero abuso. Imperciocchè a qual fine? Per custodir le figliuole ed allontanarle dai pericoli? No certamente: Imperciocchè una madre assai più sicuramente custodirebbe una figliuola, che sta per maritarsi col condurla seco alla Chiesa, che col lasciarla in casa sotto la custodia di gente venale, quali sono comunemente i servi e le ancelle: Per sottrarle agli occhi altrui? Motivo frivolo e pazzo; e riguardo affatto inutile e vano. E come no? Tengonsi lontane dalle Chiese, affinchè non sieno vedute, e poscia non si ha difficoltà di permettere, che ornate di tutto punto sieno vedute dalle finestre, a cui si espongono; ne' giuochi, alle danze, agli spettacoli, e ne' teatri a cui sono condotte. Le madri adunque in luogo di condurle in siffatti pubblici luoghi pieni di pericoli e d' inciampi le conducano alla Chiesa; vestite propriamente sì, ma coll' ultimo della modestia; altramente mancano al lor dovere, e peccano gravemente. Le donzelle poi, che ritenute vengono in casa, nè possono sole uscirne senza pericolo per portarsi alla Chiesa, e cui la madre non vuole seco condur-

Se per la
prossimi-
tà della
nozze:

re quando va a Messa, saranno scusate da ogni colpa per la loro involontaria omissione, quando ad andarvi sieno disposte, ed il difetto non venga dal canto loro. Tale si è il sentimento di S. Antonino P. 2. tit. 9. c. 10 §. 2. ove scrive: „ Puellæ nubiles, quæ non
 „ exeunt domo, quia non permittuntur a parentibus,
 „ videntur excusari, si nesciunt præceptum, vel scientes,
 „ irent si permitterentur. Non enim fas esset so-
 „ las exire clam ut audirent, quia magna pericula pos-
 „ sent inde contingere. Sed parentes earum, qui non
 „ permittunt accedere, innitentes consuetudini patri-
 „ triæ, non videntur posse excusari, si permittant
 „ eas exire ad choreas, vel alia loca, vel stare ad
 „ ostium domus, vel fenestras, ut videantur ab ho-
 „ minibus. Nam in eo casu dici non potest consuetudo,
 „ quæ in ratione fundatur... sed corruptela. “

Se per la
morte del
marito.

IV. Un' altra costumanza si è quella di starsene le fresche vedove per alcun tempo nascoste nelle loro case, senza neppure andare a Messa ne' giorni di festa. Può egli ciò permettersi? S. Antonino dice che pare possa tollerarsi purchè questo tempo sia breve, e la consuetudine dal comune uso consolidata. Ecco le sue parole nel luogo testè citato: „ Quod viduæ
 „ aliquibus diebus, vel hebdomadis in morte virorum
 „ maneant domi, videtur tolerandum, si est de more
 „ patriæ “. Ma immediatamente soggiugne, che se la cosa va in lungo è un grande abuso, *magna abusia est*. Io adunque non condannerei di peccato mortale una vedova, la quale conformandosi alla consuetudine del paese, se ne sta rinchiusa nella sua casa per alcuni giorni, o per una o due settimane senza uscirne nè per andare alla Chiesa, nè per andare altrove, e quindi ommettesse per qualche festa d' ascoltar Messa; purchè ciò abbia fatto con buona fede pensando potersi senza colpa uniformare all' uso della sua patria. Lo stesso penso debba dirsi delle femmine dopo il parto. Se in qualche luogo v' ha la consuetudine di non andare alla Chiesa se non se alcune settimane dopo il parto, oppure non prima di ricevere la benedizione del Sacerdote: se ciò si pratica comunemente, senza che i Vescovi ed i Parrochi, che ciò sanno contraddicano, o si oppongano; quelle donne, che dopo il parto sieguono tal costumanza per quel dato tempo, non debbono, per quanto mi sembra condannarsi come ree di grave peccato, se in quel frattempo ommettono d' ascoltare la Messa.

Se per difetto di veste conveniente.

V. Riguardo alle persone nobili, cercasi, se la mancanza di vestimento in qualche modo conveniente al

loro stato possa ridursi alla impotenza morale d'ascoltar Messa ne' giorni di festa a cagione del rossore e confusione, cui dovrebbero soffrire andando in Chiesa in arnese troppo disdicevole al loro stato. Per verità, a dirla com'io la sento, sembra a me essere non un leggiero, ma un grave e gravissimo incomodo per una nobile matrona, e per una civile fanciulla il comparire in una Chiesa pubblica e frequentata con una meschina, sordida, lacera vesticciuola. Qual rossore e vergogna non dovrebbe essa provare? Quindi io mi unisco ben volentieri a que' Teologi anche di sana dottrina, i quali scusano tali persone dall'adempimento di questo precetto. Per conoscere nondimeno, se la mancanza d'un abito decente sia in esse una legittima causa di tralasciare d'andar a Messa, convien osservare, se a cagione di siffatta mancanza escano mai dalla loro casa, ed espongersi mai al pubblico, ossia per agire i loro interessi, ossia per cercare sovvenimento alla loro indigenza. Se astengonsi da ogni uscita, se nemmeno per questi fini, e motivi lasciansi vedere fuori delle loro case, può veramente credersi, che prive sieno in realtà di veste conveniente, e gran rossore, vergogna, e confusione soffrir dovrebbero andando alla Chiesa; e quindi saranno in tal caso scusate dall'adempiere il precetto. Ma se all'opposto questa carenza non le impedisce, che almeno in certe ore più silenziose e intempestive se n'escano a procacciarsi temporali emolumenti, già non possono più scusarsi dall'uscire ad ascoltare la Messa almeno in quelle ore, ed in quelle Chiese o Oratorj più solitarij, in cui minore si è il concorso di gente e di assistenti. Aggiugnerò col dottissimo Franzoja, che quand'anco si trattasse di dover provare alcun po' di rossore per adempiere il precetto della Chiesa, non deve nè può il Cristiano ricusare di soffrirlo; mentre non iscusano dall'osservanza delle leggi della Chiesa se non se gl'incomodi veramente gravi.

VI. Anche la distanza di una persona dalla Chiesa può esser tanta, che per morale impotenza sia scusata dall'adempiere il precetto. Ma quale dovrà essere questa distanza? Il Bonacina richiede sei miglia italiane, altri insegnano, che bastan tre. Ma a me sembra che per la sola misura della distanza, o del viaggio nulla si possa stabilire. Un viaggio di tre miglia, di due, e fors'anche di un solo può bastare per iscusare una persona, e non per iscusarne legittimamente un'altra. Il sesso, l'età, la debolezza o robustezza delle persone, la qualità de' tempi e delle

Se per la
distanza
dalla
Chiesa.

strade, la pratica delle persone dabbene, ed altre circostanze debbono considerarsi per determinar questo punto; avendo sempre innanzi agli occhi, che l'impotenza morale atta ad iscusare dall'adempimento di tal precetto si è quella soltanto, che non può superarsi senza grave incomodo e nocumento. Quando si dubita, se ci sia, per motivo della lontananza della Chiesa, della propria debolezza, o d'altra qualsivoglia cagione o circostanza, una legittima causa di non andare a Messa, hanno a consultarsi il Parroco, il Medico, il Superiore, i quali soli possono giudicare e decidere quello si debba fare.

VII. Chi si mette in viaggio, o intraprende altra cosa con pericolo, cui già prevede, di perdere la Messa in giorno di festa; se la necessità, o altro giusto motivo non lo seusa, opera illecitamente, nè è punto esente dal peccato per non averla poi potuta ascoltare. La ragion'è, perchè quando c'è il precetto di fare qualche azione, ciascuno è tenuto a toglierne gl'impedimenti; mentre chi è tenuto al fine, è altresì tenuto ai mezzi prossimamente necessarij per conseguire il fine medesimo: adunque molto più sarà ciascuno tenuto a non frapporre volontariamente, e senza giusta causa impedimenti, che ostino all'osservanza del precetto. Quindi chi v. g. sta per intraprendere un viaggio di mare, e potendo ugualmente indugiare a mettersi in viaggio dopo la Domenica, od altra festa senza notabile suo incomodo, pecca, e non è scusato nella sua ommissione. Per lo contrario chi con motivo giusto, v. g. perchè o non c'è altra barca, o dovrebbe aspettar troppo perdendo la presente occasione, o è poco sicuro il navigare con altro legno, si mette in barca e intraprende il viaggio anche in giorno o la sera stessa innanzi la festa, sebbene prevegga, che il giorno seguente perderà la Messa, non pecca, ed è scusato nella ommissione, perchè ha giusta ragione di così operare. Quindi altresì il solo titolo di onesto divertimento non è, nè può mai essere un legittimo motivo di omettere l'adempimento del precetto: v. g. andare alla caccia in luoghi lontani, e montuosi, ove non ci sono Chiese, e però con pericolo già preveduto di perdere la Messa nel giorno o giorni di festa, non può farsi senza peccato, e senza rendersi reo della trasgression del precetto a cagione del volontario impedimento senza giusto motivo frapposto all'osservanza del medesimo. Che se non è lecito frapporre impedimenti all'adempimento della legge con opere altronde lecite, o di onesto diver-

Se sia lecito intraprendere un'opera, che è per impedire l'assistenza alla Messa.

timentó ; illecito sarà molto più il metterci impedimento con opere illecite, v. g. coll'ubbricarsi ; e più ancora sarà peccaminoso il frapporre o le lecite o le illecite a bella posta per esimersi dalla osservanza della legge, com'è manifesto.

VIII. Nemmeno la perdita d'un notevole lucro sperato, è o può mai essere un giusto titolo di omettere l'adempimento di questo precetto. La ragion è, perchè è cosa molto diversa il patir danno e il non lucrare. L'evitare un grave danno ci scusa dall'adempimento d'un ecclesiastico precetto, perchè esige, che lo si eviti una giusta e prudente cura delle cose nostre ; ma non già il perdere un guadagno sperato, che non è nostro. Così è lecito pure il lavorare in giorno di festa per isfuggire un grave danno ; ma non è unquam lecito il lavorare in tal giorno per far acquisto d'un grosso guadagno. La sentenza del Gobat e d'altri Probabilisti suoi pari, cioè che un uomo, non già povero e miserabile, ma soltanto di poche fortune, *tenuis fortuna*, vale a dire nè povero nè ricco, possa lecitamente col prezzo sperato di due Ducati perdere la Messa, cioè trasandare l'azione massima di nostra Religione, a cui per precetto è tenuto ; e se è veramente povero anche di un sol Ducato, è troppo ributtante, offensiva delle pie orecchie, e scandalosa. Come ? L'atto principale della cattolica Religione ha a posarsi al luero vile di due, di un Ducato ? Più. I ricchi sono pochi ; gli uomini per la maggiore, anzi massima parte sono poveri o di poche fortune, *tenuis fortuna*. Potranno adunque tutt' i Cristiani ad eccezione dei soli ricchi per un po' di guadagno v. g. di uno o due Ducati omettere di assistere alla Messa in giorno di festa ? Recca orrore questa troppo lassa opinione. Né rivolta meno lo stomaco de' buoni Cristiani l'opinione di questo Autore intorno alla Fantasca, che viene da lui medesimo dispensata dall'ascoltare la Messa di precetto, quando per soddisfare a questo suo dovere debba rubare a' suoi occhi alcun poco del sonno ordinario : e quell'altra pure generale sua dottrina, che basti cioè ad iscusare dall'obbligo di ascoltarla un incomodo almeno mediocre. Chi può dire senza scandalizzarsi tali dottrine, poste le quali, come ognuno vede, quasi tutt' i Cristiani sarebbero scusati, o potrebbero scusarsi dall' adempiere il precetto della Messa ne' giorni di festa ?

Se sia giusto titolo di perdere la Messa il lucro sperato.

IX. Venendo ora al capo o titolo della carità, sono per tal ragione scusati dall'ascoltare la Messa

Per titolo
di carità
quali per-
sone sie-
no scusa-
te dall'as-
coltar
Messa.

Due av-
vertimen-
ti.

Quali per
titolo di
uffizio.

primamente quelle persone, le quali trovandosi all'assistenza d'infermi oppressi da grave e pericolosa male, che han bisogno di attuale assistenza, non possono abbandonarli senza pericolo di qualche grave pregiudizio, o sconcerto. 2. Quelle madri, che non possono lasciare in casa le figliuole senza grave pericolo, nè seco menarle alla Chiesa; come pure quelle nutrici o fantesche, le quali nè possono abbandonare i lor bambini, nè alla Chiesa seco condurli. 3. Finalmente ed in corto dire quelle persone tutte sono scusate, che non possono adempiere questo precetto senza mancare ai doveri di carità, che le obbligano ad impiegarsi per impedire qualunque grave male del loro prossimo ossia spirituale, ossia anche temporale. Debbonsi però qui due cose avvertire. La prima si è, che quando si può, debbonsi osservare ambi i precetti, cioè e quello della carità e quello della Messa. Se poi non si può comporre l'una cosa coll'altra, onde o l'uno o l'altro precetto debba trasandarsi, quello deve ommettersi, che obbliga meno, ed obbliga più strettamente il precetto della carità che il precetto d'ascoltar Messa nei giorni di festa; poichè questo secondo è precetto ecclesiastico, e quel primo è precetto divino. Ma che avrà a farsi in caso di dubbio del pericolo, che si teme, o coll'abbandonare il malato, o col lasciare in casa i pargoletti, e simili cose? Questo si è appunto ciò che in secondo luogo si deve avvertire; cioè che in caso di dubbio ha a consultarsi, se si può, il Parroco, il Confessore, il Medico, oppure altra persona saggia e discreta; se poi ciò non può farsi, penso abbia a preferirsi, come virtù più eccellente, la carità. Quindi una donna, che trovasi all'assistenza del marito gravemente infermo, e teme di abbandonarlo pel pericolo di qualche rimarchevole sconcerto, nè sa a qual partito appigliarsi se di soddisfare al precetto della Messa, o di ommetterne l'adempimento per assistere al malato, senza avere con chi consigliarsi; traslasci pure d'andare a Messa, e continui la sua assistenza al marito.

X. Pel terzo caso finalmente, o titolo, che è l'uffizio, sono scusate dall'ascoltar Messa quelle persone, le quali non possono unir insieme l'esercizio del loro uffizio coll'osservanza di tal precetto, come sono i soldati e loro Duci, i quali in tempo di guerra viva, e d'imminente zuffa nè i primi possono abbandonare la loro stazione, nè i secondi lasciar dell'esercito la cura per assistere alla Messa a cagione

del grave danno, che ne potrebbe avvenire: così pure i custodi degli armenti, che non possono abbandonare la greggia senza pericolo di grave danno: ed i servi altresì, che sono tenuti da' lor padroni occupati in guisa al lor servizio, che non han tempo d'andare a Messa. Ma qui è necessario osservare, che a tutti questi non si permette tal omissione, se non se a titolo puramente di morale impotenza. Quindi se possono tanto i soldati quanto i pastori in guisa disporre le cose, dandosi vicendevolmente il cambio, onde non omettere l'osservanza del precetto, tenuti sono a farlo. Quanto poi ai servi, ai quali dai padroni non è lasciato il tempo di portarsi nei giorni di festa alla Chiesa ad ascoltare la Messa, quando non sieno pressati da una grave necessità, sono tenuti ad allontanarsi da siffatti ingiusti ed irreligiosi padroni quanto più presto sia loro possibile, ed accomodarsi a servirne altri più pii e più discreti, anche se sia mestieri, con uno stipendio minore.

XI. Che poi chi è impedito d'ascoltare la Messa in giorno di festa, o per qualche anche legittima ragione omette di ascoltarla, sia strettamente obbligato a supplire a tal difetto con altri atti anco esterni di culto di Dio e di pietà, lo abbiám dimostrato nel Trattato V, Par. III. cap. 3., in cui spiegando il terzo precetto del Decalogo, e parlando dell'obbligo di santificare le feste con opere di pietà, al n. 8, si è ventilato questo punto; al qual luogo rimettiamo il Lettore.

Chi è impedito d'ascoltare la Messa, è tenuto a supplire con altre opere di pietà.

T R A T T A T O VI.

DEI COMANDAMENTI DELLA CHIESA.

P A R T E II.

Del secondo Comandamento, che è del Digiuno.

La parola Digiuno significa l'astinenza dal cibo e dalle vivande; poichè digiuno si dice quegli, che non ha preso cibo di sorta alcuna. Il digiuno generalmente considerato è di quattro generi, cioè spirituale, naturale, morale, ed ecclesiastico. Il digiuno spiri-

tuale, ossia mistico si è l'astinenza da' vizj e dai peccati: e lo abbiamo espressamente nel Cap. *jejunium* 24. dist. 5. de consecr., ove colle parole di S. Agostino si dice: *Jejunium autem magnum & generale est abstinere ab iniquitatibus, & ab illicitis voluptatibus seculi, quod est perfectum jejunium.* Così nelle divine Scritture, ove nel cap. 58. d' Isaià dice il Signore: *Nonne hoc est magis jejunium, quod elegi? Dissolve colligationes impietatis.* Il naturale è l'astinenza totale da ogni e qualunque cibo e bevanda; il quale non è comandato se non se quando dalle persone sane ha a riceversi la SS. Eucaristia. Il morale è un atto della virtù della temperanza, che modera l'appetito nel mangiare e nel bere secondo la regola della retta ragione. Finalmente il digno ecclesiastico si è quello, che per legge della Chiesa in certi tempi e modi viene comandato. E questo è quel digiuno, di cui in questo luogo dobbiamo dire, esponendone in varj Capitoli e colla possibile brevità, l'origine, il soggetto, l'oggetto, il modo, il tempo, ed altre circostanze.

G A P I T O L O I

Della origine, e natura di questo precetto: delle parti del digiuno; e de' tempi; in cui obbliga.

Origine del precetto del digiuno.

È fondato nella legge di natura, da cui nasce.

In qual senso si dica precetto della Chiesa.

I. Trae questo precetto sua origine dalla legge di natura. Da essa procede e nasce, e non già da veruna legge positiva ossia divina ossia umana; e ne procede non solo inquanto è negativo, e quello vieta, che è contro la virtù della temperanza, ma eziandio in quanto è positivo, e comanda quella quantità o qualità di cibi; il cui uso non sarebbe alla virtù contrario. Ciascuno (dice S. Tommaso nella 2. 2. q. 147. art. 3.) è tenuto per ragion naturale a praticare il digiuno quanto gli è necessario a scancellare la colpa, a raffrenare gli appetiti, che alla colpa lo traggono, e ad innalzare la mente alle cose spirituali: e quindi il digiuno, considerato assolutamente ed in comune, cade sotto precetto di legge naturale: *cadit sub precepto legis naturalis.* Dal che molto a proposito ne inferisce, che il precetto del digiuno, da osservarsi in certi giorni e modi, ecclesiastico si appella, non perchè dalla Chiesa quasi di propria volontà, e ad arbitrio venga comandato; ma sibbene perchè ad essa appartiene il determinare quelle cose, che in comune soltanto dalla legge naturale prescrivonsi. Si dice

per tanto digiuno della Chiesa, perchè la Chiesa ha determinato il tempo ed il modo del digiuno; cioè di quel digiuno stesso, che in comune è di precetto e legge naturale.

II. Il precetto di digiunare, e di astenersi da certi cibi in tali giorni e tempi induce da sè un obbligo rigoroso e grave; e quindi pecca mortalmente chi lo trasgredisce o per gola, o per non sentire l'incomodo inseparabile dal digiuno, per qualsivoglia altro titolo illegittimo, e prescindendo da qualunque disprezzo. La cosa è certissima; mentre la contraria dottrina è stata dannata da Alessandro VII. nell' anno 1666. nella propos. 23. che diceva: *Frangens jejunium Ecclesie, ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex contemptu vel inobedientia hoc faciat, puta quia non vult se subijcere precepto.*

Il precetto del digiuno da sè obbliga sub gravi.

III. Col precetto ecclesiastico del digiuno tre cose comandate vengono ai Fedeli, cioè 1. che si astengano da certi cibi, vale a dire di carne e di latticini; 2. che non mangino se non se una sol volta al giorno, non facendo che un' unica refezione: 3. che quest' unica refezione non la pratichino se non se nel tempo ed ora stabilita. L' ora di prendere il cibo, o di fare l' unico pasto era anticamente la vespertina, cioè dopo il tramontar del Sole, come ne fan fede i Padri, e massimamente S. Basilio nell' Omel. 1. de jejuniis: *Vesperas expectas ad sumendum cibum*. Durò tal metodo fino al secolo XII., come chiaramente si raccoglie dal Serm. III. de Quadragesima di S. Bernardo, in cui così parlava a' suoi Monaci: *Hactenus usque ad Nonam jejunavimus soli, nunc usque ad Vesperam jejunabunt nobiscum universi Reges & principes, Clerus & populus, nobiles & ignobiles, simul in unum dives et pauper*. Il che però non praticavasi che nel digiuno quaresimale, mentre negli altri digiuni fra l' anno dopo Nona dai Fedeli prendevasi il cibo. Ma questo rigore del digiuno quaresimale di non mangiare che al tramontar del sole poco dopo il secolo di S. Bernardo incominciò a diminuirsi; poichè nel secolo XIII. per testimonianza di Alessandro di Ales, e di S. Tommaso era già introdotta la consuetudine di sciogliere il digiuno e di prendere la refezione all' ora di Nona, cioè tre ore dopo il mezzo giorno. E ciò dice S. Tommaso nel luogo cit. q. 157. art. 7., si faceva, affinchè, essendo in allora il tempo solito di pranzare, anche fra i secolari, l' ora di Sesta, cioè il mezzo giorno, il digiunatore aspettando a mangiare fino all' ora di Nona,

Questo precetto comprende tre cose.

Ora della refezione secondo l' antica disciplina.

Cangiamento quando avvenuto.

Altro cam-
giamento.

provasse qualche po'di pena afflittiva: „ Et ideo ut „ jejunans aliquam afflictionem sentiat pro culpæ sa- „ tisfactione, conveniens hora comedendi taxatur je- „ junantibus circa horam nonam “. Ma venne poi in seguito mitigato anche questo rigore del digiuno quaresimale; poichè ne' secoli susseguenti prevalse la consuetudine dalla Chiesa non già introdotta; ma tollerata di sciogliere il digiuno, e prendere la refezione all'ora di Sesta, cioè a mezzo giorno, la quale però pare non sia stata introdotta se non se o sul terminare del secolo XV. o sul cominciare del XVI., mentre, come ce ne fa fede S. Antonino nella Somma P. 2. tit. 6. cap. 2. §. 10., a suo tempo protraevasi il quaresimale digiuno fino all'ora di Nona. Benchè però consti da questa varia disciplina della Chiesa, che non appartiene tanto alla sostanza del digiuno l'ora del mangiare, quanto all'astinenza dei cibi vietati, e l'unica refezione; niuno però da ciò ne inferisca, esser lecito a ciascuno il prendere la refezione prima del mezzo giorno, e quando più gli piace, come dirassi a suo luogo, ma si deve stare onninamente alla consuetudine introdotta, e dalla Chiesa tollerata.

Quale sia
del digiuno
no la parte
essenziale.

IV. Sono adunque del digiuno le principali e più sostanziali parti l'astinenza da certi cibi, e l'unico pasto o refezione. Ma quale poi di queste due parti sarà la essenziale al digiuno in guisa che mancando questa cessar debba altresì il precetto di digiunare? Questione si è questa, che sebbene a primo aspetto sembri soltanto speculativa e metafisica, ha nondimeno ne' passati tempi a noi vicini influito moltissimo nella osservanza e nella pratica del digiuno. Ecco il perchè. Quegli Autori, che determinavano consistere l'essenza del digiuno nell'astinenza dalle carni, e non già nell'unica refezione, tosto francamente ne inferivano, che le persone da tale astinenza dispensate, dovevano credersi e tenersi dispensate altresì ed esserli dall'altra parte del digiuno, cioè dall'obbligo di un'unica refezione; perchè il digiuno non può sussistere, quando manca del medesimo la essenza. All'opposto gli altri, che stabilivano l'essenza del digiuno nell'unica refezione, indi ne deducevano, che le persone dall'astinenza delle carni dispensate sono non per tanto tenute alla legge del digiuno, cui debbono osservare facendo ne' giorni di digiuno un solo pasto, o unica refezione. Ma questo in adesso è un punto cui nulla monta il decidere, essendo divenuto affatto inutile e di niun uso nella pratica del digiuno, dapochè il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. con

Questione
in adesso
inutile
per la
pratica.

due sue Bolle, delle quali in seguito ci converrà forse più fiate far menzione, ha diffinito e dichiarato, che le persone dispensate dall'astinenza dei cibi di carne non sono per verun modo sciolte, esenti, o libere dalla legge del digiuno, ma tenute sono ad osservarlo quanto all'unico pasto o refezione, ossia che l'unica refezione abbiassi come parte essenziale del digiuno, o abbiassi come parte meno principale: e ciò per questa giustissima ragione, cioè affinchè chi non può osservare interamente il digiuno, lo osservi almeno inquanto può osservarlo.

V. Obbliga il precetto di digiunare primamente in tutto il tempo di quaresima, cioè dal Mercoledì delle ceneri, eccettuate le Domeniche, fino a Pasqua. Benchè il digiuno quaresimale sia antichissimo nella Chiesa, pure per quello spetta al tempo d'incominciarlo, ed alla sua durata non è sempre stata uniforme la di lei disciplina e consuetudine. Ciocchè stette sempre fermo si fu, che uno solo in tutto l'anno fosse il quaresimale digiuno, e che comprendesse circa quaranta giorni. Quindi è, che non digiunandosi nella Chiesa Greca nei Sabbati e nelle Domeniche, il loro digiuno quaresimale comprendeva sette settimane; ma nella Chiesa latina, in cui anche nei sabbati osservasi il digiuno, non comprende che sei settimane intere, alle quali si aggiungono i quattro giorni dopo la Domenica di Quinquagesima, affinchè sia intero il numero quadragenario. Oltre il digiuno quaresimale, che è il principale, solenni pur sono nella Chiesa i digiuni de' quattro tempi, o, come si suol dire, delle quattro tempora, che parimenti sono nella Chiesa antichissimi. Cadono questi digiuni nelle quattro stagioni dell'anno, affinchè non ci sia parte alcuna dell'anno, che non venga santificata col digiuno. Di presente sono disposti questi digiuni in guisa, che il primo cada dopo la prima Domenica di quaresima, sebbene talvolta ciò sia nel mese di febbrajo; il secondo nella settimana delle Pentecoste, o venga in Maggio, o in Giugno; il terzo nella settimana dopo la festa dell'Esaltazione di Santa Croce; il quarto finalmente circa la metà di Dicembre. Si compie ognuno in tre giorni, cioè mercoledì, venerdì, e sabato, ed importa l'astinenza delle carni, ed in varj luoghi anco dei latticinj, un'unica refezione, e l'ora del meriggio per lo scioglimento del digiuno.

Digiuno quaresimale.

Digiuno delle quattro tempora.

VI. C'è altresì obbligo di digiunare nelle vigilie comandate. Appellansi vigilie, perchè i primi Cri-

Vigilie comandate.

stiani consumavano le notti precedenti di certe solennità ai sepolcri de' Santi Martiri, dopo aver digiunato il giorno precedente. Furono poi con prudente economia tolte totalmente di mezzo queste vigilie, e ritenuto unicamente il digiuno del giorno precedente. In questi ultimi tempi, ove sono state soppresse per autorità Pontificia, le feste sì degli Apostoli ad eccezione di quella di S. Pietro e S. Paolo, e sì ancora d' altri Santi, sono state pur anco levate le loro vigilie, in luogo delle quali è stato prescritto il digiuno nel mercoledì e venerdì di tutte le settimane di Avvento. La Chiesa siccome può istituire i giorni, in cui si debba digiunare; così può anche cambiarli, e in altro tempo trasportarli; il che può fare colla sua suprema autorità il Romano Pontefice o per tutta la Chiesa, o per qualche Regno o Provincia, come lo ha fatto ultimamente regnando il Pontefice Pio VI. per tutto il Veneto Dominio, e per altri Regni e Stati. In tutte queste vigilie, come pure in quelle particolari di qualche Provincia, Città, e Diocesi, v. g. del Santo Protettor principale, deve osservarsi l' astinenza, l' unica refezione, e l' ora meridiana per isciogliere il digiuno. Passeremo ora a parlare separatamente di ciascuna parte del digiuno, e prima dell' astinenza dalla carne, e dai latticinj.

CAPITOLO II.

Dell'astinenza dalla carne e dai latticinj; e delle cause, che scusano dall' osservarla.

I. L' astinenza dalla carne, che è la prima parte dell' ecclesiastico digiuno, deve osservarsi ogni qual volta viene comandata l' unica refezione; ed oltracciò in tutti pur anco i venerdì e sabbati dell' anno sotto precetto e colpa grave deve osservarsi tale astinenza, separata però dal digiuno, che non viene per verun modo comandato. Sotto il nome di carne si comprende altresì il brodo di carne e le minestre fatte con esso brodo; e molto più comprendonsi le interiora degli animali, e le loro estremità, come pure, il sangue, il grasso, il lardo, che parti sono degli animali medesimi. Quindi chi in giorno di digiuno dalla Chiesa comandato mangia o carne, o alcuna delle cose indicate pecca secondo tutti mortalmente, quando non lo scusi la parvità della materia; perchè dassi anche in questo precetto parvità di materia, come si dà nel precetto naturale di non rubare, ed in al-

Ne' giorni di digiuno è vietato il mangiar carne.

Sotto nome di carne cosa s'intenda.

Come peccchi chi trasgredisce questo precetto.

tri, lo accordano tutti i Teologi. Fra gli animali poi, delle cui carni è vietato ne giorni di digiuno il mangiare, comunemente viene computata la folaga con altri simili uccelli acquatici, i quali sebbene si procaccino l'alimento dall'acqua, e pascansi di pesci, ed amino anche di starsene nell'acqua, possono però vivere lungo tempo fubri dell'acqua. Per lo contrario fra i pesci vengono annoverati la testuggine sì terrestre che marina, la lumaca, le rane, e la lotra.

Se fra gli animali vietati ci sia la folaga, ed altri simili uccelli acquatici.

II. Nella quaresima, ed in alcuni luoghi anche negli altri digiuni fra l'anno o delle quattro tempora o delle vigilie, sono vietate eziandio l'uova, ed i latticinj. Di ciò ne abbiamo la testimonianza del Pontefice S. Gregorio il grande, il quale nella sua lettera a S. Agostino Vescovo nell'Inghilterra, come viene riferito nella 1. p. delle Decretali dist. 4. cap. *Denique*, scrive così: „ Par autem est, ut nos, „ qui his diebus a carnibus animalium abstinemus, „ ab omnibus quoque, quæ sementinam carnis trahunt „ originem, jejunemus, a lacte videlicet, caseo, & „ ovis, quæ quidem sunt fructus & fœtus eorum, a „ quibus abstinemus“. Quest'astinenza dalle ova, e dai latticini nei digiuni massimamente della quaresima (quando non ci sia o la contraria consuetudine, o la dispensa) è comandata ed obbliga sotto peccato mortale, come manifestamente si raccoglie dalla Proposizione proscritta da Alessandro VII., che diceva: *Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova & lactinia in Quadragesima obliget*. E' questa astinenza obbliga anche nelle Domeniche di quaresima, sebbene in esse non si digiuni, e si possano fare più refezioni. Dall'astinenza poi sì dalla carne come dai latticini de' tempi dalla Chiesa stabiliti sono dispensati, o piuttosto immuni i fanciulli prima dell'uso di ragione, come pure i pazzi perpetui; i primi perchè non per anche per difetto di ragione alle leggi della Chiesa sottoposti; ed i secondi, perchè questi pazzi pareggiati vengono agli infanti, per mancanza o perdimento dell'uso di ragione.

Sono vietati anche l'uova ed i latticini.

Anche nelle Domeniche di quaresima.

Gli infanti sono dispensati da tale astinenza.

III. Si ammette comunemente nella trasgressione di questo precetto parvità di materia. E' certamente se la parvità di materia si ammette in quelle cose, che sono di legge naturale e divina, come nel furto, ogni ragion vuole, che si ammetta pure nella trasgressione di questo precetto: e siccome il furto può essere sì picciolo e sì leggiero, che non giunga a peccato mortale, così pure la quantità della car-

In questo precetto si dà parvità di materia.

ne, o del cacio può essere sì tenue e sì minuta; che scusi chi ne mangia dalla colpa mortale. Ma quanta esser dovrà quella materia, che possa dirsi picciola e leggiera, ed iscusare dal peccato mortale? Quest'è quel punto, in cui i Teologi non convengono. Chi dice una cosa, e chi un'altra; ed a me pare, che nulla di preciso si possa stabilire. Ciochè si può dire si è, che il peso di una dramma, cioè dell'ottava parte di un'oncia, è certamente materia leggiera; e sebbene io non nieghi, che anche più d'una dramma possa essere parvità di materia, non saprei però a quanto di più possa estendersi precisamente.

In che debba consistere questa parvità.

Se sia lecito in quaresima mangiar ciambelle fatte col burro, uova ec.

IV. Non è lecito il mangiare in quaresima ciambelle, ed altre siffatte cose con qualsivoglia nome si appellino, nella cui composizione entrino uova, latte, butirro, lardo, o grasso. La ragion'è, perchè non è meno vietato il far uso della sostanza dell'uovo, del latte, del lardo, del grasso fframmischiata con altre cose, che il far uso della medesima in se stessa e dall'altre cose separata; imperciocchè il uovo ovunque entri è sempre uovo, il latte è sempre latte, sempre butirro il butirro; e sempre lardo e grasso il lardo ed il grasso: nè perdon mai la loro essenza e la loro nutritiva virtù. Egli è bensì vero che la farina meschiata colle uova, o col burro, o col lardo, o col grasso non appellasi più uovo ec. ma ciambella, torta, focaccia, o altro; ma è altresì vero e sempre vero, che sussiste e sussiste sempre in tali composti la sostanza del cibo vietato quantunque meschiata con altre cose, la quale conserva mai sempre, ovunque si trovi, la nutritiva virtù. Quindi essendo di tali cose, cioè delle uova, e del burro assolutamente vietato l'uso, non è lecito il cibarsene nemmeno quando sono meschiate con altre cose. Qui però può facilmente aver luogo la parvità della materia in chi mangia di tali composti, onde sia scusato per tal cagione da colpa mortale. Il mangiare a cagione di esempio una ciambelletta, nella cui composizione entra una tenuissima porzione di uovo, o un picciolissimo pezzetto di burro, o di grasso, che nemmeno preso separatamente verrebbe a frangere gravemente il digiuno, non è peccato mortale. Ma non può dirsi il medesimo dei venditori e fabbricatori di tali cose. No, non assolve costoro da peccato mortale l'anzidetta ragione: imperciocchè sebbene niuno di que' particolari, che comprano o mangiano alcuno di siffatti composti non violi forse gra-

Come peccchino i fabbricatori e venditori di tali cose.

Vemente per la parvità della materia la comandata astinenza, dessi però, i fabbricatori cioè e venditori, sono la cagione che dalla comunità non si osservi l'astinenza dalla Chiesa comandata. Quindi debbono loro vietare i Confessori; nè mai permettere, che nei giorni di astinenza compongano o vendano cose di tal fatta, in cui ci entrino uova; butirro; latte; o grasso; debbon anzi essere ripresi e corretti se ciò han fatto per lo passato: e se non promettono di emendarsi; debb' essere loro negata l'assoluzione:

V. Chi in giorno di digiuno mangia carne, oppur anche uova e latticinj ove l'uso n'è vietato, peccante tante volte quante ne mangia. La sentono così comunemente i Teologi, i quali tutti asseriscono, che il precetto, che vieta il mangiar carne e latticinj è negativo; ed obbliga sempre tutto il giorno del digiuno, e quindi tante volte si trasgredisce, quante volte si fa uso di tali vietati cibi: e sebbene scusi da peccato mortale la parvità della materia, se però più volte in uno stesso giorno si mangi una piccola cosa delle vietate; in allora si giugne al peccato mortale, quando si arriva a materia grave: Ed è falsa certamente la contraria dottrina; perchè non è punto diversa dalla dottrina condannata da Alessandro VII. che diceva: *Qui in die jejunii modicum quid comedit, etsi notabilem quantitatem in fine comederit, non frangit jejunium.* Impertiocchè siccome il mangiare in più volte una piccola porzione di qualunque cibo rompe il digiuno in quanto la legge vieta più d'una refezione: così pure il mangiare in più volte cibi vietati in picciole porzioni, quando si arrivi a quantità notabile, si oppone gravemente alla medesima legge; in quanto l'astinenza prescrive da certi cibi:

Quando peccati mortalmente chi più volte in giorno di digiuno mangia carne:

VI. Dall'osservare l'astinenza varie sono le cause, che possono scusare. La prima è principale si è la necessità sì interna, che esterna. Per necessità interna scusate sono quelle persone, le quali senza grave nocumento di lor salute non possono astenersi dal mangiar carne; uova, e latticinj; e quindi sono primamente da essa dispensati i malati attuali, come sono i febbricitanti: 2. i convalescenti; i quali col far uso di cibi quaresimali si porrebbero in pericolo di ricadere o d'incontrare altro male, ed anche perchè han bisogno di cibi nutritivi, onde ricuperare le forze abbattute: 3. quelle persone; le quali dall'uso de' cibi quaresimali ne riportano un grave

Scusa dall'astinenza la necessità interna.

nocumento. Dissi *grave* appostatamente, perchè certamente non basta qualsivoglia pregiudizio o incomodo, ma ricercasi che sia grave: imperciocchè egli è certo, che il cibarsi per lo spazio di quarantasei giorni continui di vivande quaresimali non può a meno di non debilitare alcun poco, di non produrre dei flati, delle gonfiagioni di ventre, ed altri incomodi non gravi, i quali al certo non iscusano dall'astinenza; perchè appunto il digiuno è stato istituito affine di frenare la concupiscenza, di debilitare le forze, e di soddisfare pe' peccati alla divina giustizia, il che non può farsi senza qualche incomodo e patimento. Quanto poi a quelle persone, le quali non possono praticarla senza grave nocumento, nemmeno queste sono onninamente da questa astinenza scusate, ma a misura soltanto della esigenza e della necessità. Chi adunque può senza incomodo grave praticarla alcuni giorni, deve farlo, e contentarsi di far uso di carne in alcuni giorni solamente.

E la esterna.

VII. La necessità poi esterna si è o la mancanza d'altre vivande, o il timore d'un grave male, se l'astinenza si osservi. Quindi pel primo capo di necessità que' poverelli, i quali van cercando il loro vitto di porta in porta per non poterlo altronde procacciare, se non altro che carne ricevessero in limosina (il che per altro in paesi cattolici massimamente in tempo di quaresima, ed ove non v'ha dispensa, molto di rado può avvenire) potrebbero cibarsene. Altresì il timore d'un grave male da causa estrinseca procedente scusa da tale astinenza; poichè le leggi ecclesiastiche non obbligano con tanto peso e pericolo. Quindi è lecito il mangiar carne ne' giorni di astinenza a chi passa per paesi di eretici per isfuggire il pericolo della vita, o la prigione, o la perdita de' beni; purchè però con ciò non si dia indizio d'aver abbandonata, o di separarsi dalla Romana Comunione. Ma questa è una cosa, che non deve sì facilmente presumersi, perchè sanno molto bene anche gli stessi eretici esserci dei cattolici, i quali o mangian carne illecitamente e per gola, o la mangiano per ischifar i pericoli, o finalmente perchè sono dispensati da questo precetto per motivo di salute; e quindi dal vederli a mangiar carne in quaresima o in altro giorno di digiuno o di astinenza non possono inferirne, che sieno alieni dalla cattolica comunione.

scusa la dispensa della Chiesa.

VIII. La seconda cagione, che scusa dall'astinenza, si è la dispensa della Chiesa. Questa può essere

6 generale per tutto un Regno, Provincia, o Città, o particolare, cioè conceduta per questa o quella persona particolare e privata. Per l'una e per l'altra ricercasi un motivo grave ed urgente. E quanto alle dispense particolari ecco quali persone secondo la diffinizione del Concilio Toletano VIII, can. 9. possono essere dispensate: *Illi, dice, quos aut ætas incurvat, aut languor extenuat, aut necessitas arctat.* Ma siamo in tempi, in cui con somma facilità, e per ogni leggiera cagionè si domanda e si ottiene la dispensa, cosicchè si può dire non esserci più astinenza dalla carne in quaresima salvochè presso i ceti regolari, i poveri, e pochi artefici; il che deplora a gran ragione nella sua Bolla *Non ambigimus* il sapientissimo Pontefice Bonedetto XIV. *Nos sane, dic' egli, lacrymis deplorare non possumus, augustissimam quadragesimalis jejunii observantiam ob nimiam, nullis legitimis urgentibus causis, ubique indiscriminatim dispensandi facilitatem, plane sublatam esse.* Ma ondè ciò? Non v'ha dubbio che la gran mollezza, la somma delicatezza, il poco spirito di penitenza degli odierni Cristiani, per cui non volendo soffrire neppure qualche leggiero incomodo, cercano per ogni via d'essere dall'astinenza dispensati, sia la prima infesta origine di tal disordine. Ma il male poi si è, che trovan medici, che con somma facilità gli secondano; e colla loro troppa indulgenza e benignità sono cagione, che pochi facciano quaresima, e direi quasi que' soli timorati, che ad essi non ricorrono per la fede, onde impetrar la dispensa.

IX. Que' Medici (ed il fatto mostra che non son pochi), i quali sono estremamente facili ad accordare gli attestati d' indigenza e di bisogno della dispensa, e che anche offrono la fede e la danno ultroneamente a chi neppure loro la domanda, odano ciocchè dice uno della loro professione, ed uno de' più dotti uomini del secolo XVII. cioè Paolo Zacchia Medico di Papa Innocenzo X. nella sua Opera intitolata *Quæstiones Medico Legales* lib. 3. tit. 1. q. 3. „ Admonendum: non omne sanitatis incommodum a „ jejunio proveniens illico hominem a jejunio excusat, nam vix dici potest jejunare, qui ex jejunio „ nullum perceperit incommodum, idcirco enim jejunium definitur, *maceratio, seu afflictio carnis*; nec „ quilibet morbus a jejunio excusare potest; neque „ etiam idem morbus, qui ab una obligatione solvit, „ ab omnibus absolvere potest“. Quindi poi ne inferisce: „ Ex quibus discant tam Medici quam eo-

Avvertimento ai Medici d' un celebre Medico.

„ rum consultores, non esse petendam absolutionem
 „ a jejunii obligatione illico atque læsum quis se sen-
 „ tiat a jejunio, sed potius quærendum, an aliqua
 „ jejunandi ratio sit, quæ sit magis salubris, quam
 „ præterita. Sunt enim qui ab aliquo cibo particula-
 „ ri in jejuniis consueto noxam percipiunt, hi si hunc
 „ abusum omiserint, jejunium de cetero commodissi-
 „ me servare potuissent “. Bellissimi e prudentissimi
 documenti son questi, degni perciò d'essere scolpiti
 nella mente di tutti i Medici, e seriamente innanzi
 a Dio considerati, allorchè trattasi di accordare ai
 ricorrenti gli attestati d' indigenza delle dispense. Se
 così faranno, non saran sì facili a lor concederli, ma
 piuttosto non mancheranno di esortarli all' osservanza
 del salutare digiuno; e non saran essi la cagione
 (come lo sono di fatti fra di loro non pochi), onde
 da tanto picciol numero di Cristiani la quaresimale
 astinenza venga osservata.

Avvertimenti da darsi ai fedeli in ordine alla dispensa dai Parrochi e Confessori.

X. I Parrochi poi ed i Confessori debbono avvertire i fedeli alla lor cura o direzione commessi, 1. che non vadano in cerca di Medici benigni e facili ad accordare gli attestati di necessità di dispensa. 2. Che non esagerino i loro mali, incomodi, pericoli, e timori di perdere la salute, e d' incontrar malattie; altramente punto non gioverà loro la dispensa innanzi a Dio in tal maniera impetrata. 3. Che prima di domandare la dispensa tenuti sono a far prova ed isperimentare, se almeno col non far uso di certe cose più nocive, possono senza grave pregiudizio osservare l' astinenza. Io ho conosciuto una Dama veramente cristiana, passata già pochi giorni a miglior vita, la quale ad onta degl' incomodi non indifferenti, cui andava soggetta, e della insistenza dei Medici, che non volevano permetterle l' uso de' cibi quaresimali, coll' astenersi da' pesci salati, dal frittume, e da altre cose nocive, osservava puntualmente l' astinenza quaresimale, senza far uso neppure delle uova e dei latticinj, e nel tempo stesso senza risentirne verun pregiudizio nella salute. Chi ha una santa premura dell' eterna sua salvezza non cerca ogni mezzo per esentarsi dalla quaresimale astinenza, ma all' opposto tenta ogni strada per praticarla. 4. Debbon essere seriamente avvertiti, che per quante dispense abbiano ottenuto, se non hanno un motivo giusto, ed un bisogno vero e reale, innanzi a Dio non saranno scusati. 5. Finalmente che se basta per rimediare al loro bisogno e provvedere alla loro sanità l' uso de' latticinj, non è loro lecito il farsi dispensa-

re dall'astinenza della carne. La cosa parla da sè, In una legge universale non si può concedere nè prevalersi di maggior dispensa di quella è necessaria al bisogno ed alla salute. E Benedetto XIV. nel suo editto quaresimale comanda ai Medici di non concedere per verun modo l'uso della carne a chi può sufficientemente provvedere alla sua indigenza colle uova e co' latticinj.

XI. Lo stesso gran Pontefice sulla materia del digiuno ha deciso alcuni punti, su de' quali i Teologi non convenivano. Il primo si era, se le persone, alle quali era per dispensa conceduto l'uso della carne, fossero conseguentemente dispensate dall'altra legge del digiuno, cioè dall'unica refezione; il che affermavano non pochi, negandolo parecchi altri. Egli ha deciso perentoriamente la quistione con due sue Bolle, colle quali ha dichiarato, comandato, e definito, che la dispensa dall'astinenza o ad una intera comunità, o ad una persona particolare accordata seco non porta in conseguenza la dispensa dall'unica refezione, ma che si deve unire coll'uso delle carni il digiuno. E noi veggiamo, che anche nelle dispense dall'astinenza delle carni concesse in questi ultimi anni dal regnante Sommo Pontefice Pio VI. ad intere Città e Provincie, c'è questa clausola o condizione, che dai dispensati debba osservarsi il digiuno quanto all'unica refezione. E ciò con ogni ragione, mentre il lume stesso naturale detta, che quando le leggi non possono osservarsi interamente, si osservino per quanto si può.

Se i dispensati dall'astinenza tenuti sono all'unica refezione.

XII. L'altra si era, se a chi è conceduto l'uso della carne, potesse insieme mangiare carne e pesce. Parecchi Teologi sostenevano che sì. Ma il Sapientissimo Pontefice nel suo Breve *ad postulata Archiepiscopi Compostellani*, ed in altra Bolla *ad universos Episcopos* ha deciso, che no, dichiarando: *nequaquam licere mensam eandem carne & piscibus instruere.*

Se possano mangiare insieme carne e pesce.

Ha egli pure nella stessa Bolla deciso un altro punto, intorno alla colazione della sera, dichiarando essere sempre vietato alle persone, che han la licenza di mangiar carne, il servirsi di questa dispensa nell'anzidetta picciola colazione, in cui ad esse non è lecito il far uso di altri cibi salvochè di quei, de' quali è lecito il cibarsi agli altri non dispensati. E quindi nemmeno è lecito far uso de' latticinj in essa colazione a quelle persone, che per dispensa o per consuetudine ne possono mangiare, ma unicamente nella meridiana refezione. La cosa stessa venne po-

Se possano nella colazione della sera far uso di carne o di latticinj.

scia dichiarata e confermata da Clemente XIII. nella sua Bolla *Appetente* dell' anno 1759. ove al divieto di Bened. XIV. suo predecessore aggiugne: *Propterea tantummodo ad unicam comestionem posse carnem, vel quæ ex carne trahunt originem adhibere.*

Chi per dispensa mangia latticinj, può far uso insieme anche de' pesci.

XIII. Nell'unico pasto però, e non mai nella colazione della sera, alle persone, alle quali è concesso l'uso delle uova e de' latticinj, è lecito anche l'uso de' pesci, e quindi possono insieme cibarsi e di latticinj, e di pesci. Ciò è certissimo, perchè ne abbiamo intorno a questo punto la decisione chiara di Benedetto XIV. nelle sue già mentovate risposte alle richieste dell' Arcivescovo di Compostella, ove ad 4. *Postulatum*, dopo aver detto, che sotto nome d'interdette vivande per quelle persone, che hanno la facoltà di mangiar carne, s'intendono i pesci, e sotto nome delle permesse s'intende la carne stessa, soggiugne tosto, non essere vietato a que', che hanno la licenza di far uso de' latticinj, il cibarsi nello stesso unico pasto anche di pesci insieme co' latticinj e colle uova: *Piscibus tamen edendis non interduntur ii, quibus datur tantum facultas adhibendi ova & lactinia.* Cosa certa è adunque, che a chi è concesso l'uso dei latticinj è lecito cibarsi pure di pesci nello stesso pasto.

Se chi mangia carne possa far insieme uso anche dei latticinj.

XIV. Ma sarà egli poi altresì lecito a chi è accordato l'uso della carne l'unir insieme colla carne anche i latticinj e le uova? Rispondo, che qui la cosa non è, almeno interamente, certa; perchè questa parte non è stata dal medesimo Pontefice difinita. Io penso per altro, che lecita sia questa unione. Ecco le mie ragioni. 1. Il Sommo Pontefice Benedetto ha dichiarato, come vedemmo, che i cibi leciti per quelle persone, alle quali è concesso l'uso della carne, sono la stessa carne, e gl' illeciti il pesce. Ma quando poi ha detto, che a chi ha la facoltà di far uso de' latticinj, è concesso l'uso de' pesci congiuntamente ai latticinj ed alle uova, non ha in conto alcuno dichiarato essere vietato il congiungimento della carne co' latticinj, il che per altro poteva facilmente aggiugnere, ed anche il doveva, se creduto avesse non esser lecita tale unione: e tanto più farlo doveva, quanto che poco innanzi aveva dichiarato, annoverarsi fra i cibi vietati a chi per dispensa mangia carne, soltanto i pesci. Dal che con ogni fondamento si raccoglie, non essere vietato il congiungimento simultaneo della carne e dei latticinj. 2. Lo stesso deve dirsi se abbiassi riguardo al fin della leg-

ge. Quale si è mai questo fine? Non altro al certo che frenare la gola ed il lusso delle vivande. Ma chi dirà mai, che imbandisca una splendida mensa chi oltre alle vivande di carne sorbe uno o due uova, o mangia un po' di ricotta, oppur di cacio? 3. Non sono poi mica fra di sè cotanto distanti questi due generi di cibo, cioè carne e latticinj, come lo sono fra di loro la carne ed il pesce. Sono anzi in certa maniera propinqui ed affini; mentre i latticinj *ex carne trahunt originem*. Quindi sembra bensì cosa irragionevole, che si uniscano insieme in giorno di digiuno carne e pesce nello stesso pasto, ma non già se congiungansi carne e latticinj. Ed oltracciò quelle persone, che hanno la facultà di mangiar carne, non sempre possono cibarsi di sola carne, o perchè se ne annojano, o perchè presa in sufficiente quantità troppo gli aggrava; e affine di prendere tanto cibo, quanto ne abbisognano per loro sostentamento, piuttosto diminuiscono nella quantità i cibi di carne, ed aggiungono o cacio o ricotta, o qualche uovo. Chi dirà mai che in così operando faccian laute mense, e troppo contentino la gola? 4. Finalmente tale e non altra infatti essere stata la mente di Benedetto, chiaro sembra apparire dalle parole dell'immediato di lui successore Clemente XIII. di felice memoria nella sua già lodata Bolla, che incomincia *Appetente* dei 20. Dicembre 1759. in cui appunto dichiara quale sia stato il sentimento di Benedetto suo antecessore intorno l'uso dei latticinj per chi ha la facultà di cibarsi di carne; ove dice: „ *Quum nova infringendis*
 „ *jejunii legibus vel opinionum commenta, vel a vera*
 „ *jejunii vi & natura abhorrentes consuetudines hu-*
 „ *mani pravitae ingenii sint inventæ, ea omnia ra-*
 „ *dicitus convellenda curetis: In quibus profecto a-*
 „ *busum illum censemus omnino numerandum, quum*
 „ *nonnulli, quibus ob justas & legitimas causas ab*
 „ *abstinentia carniū dispensatum fuerit, licere sibi*
 „ *putant poriones lacte permistas sumere: contra*
 „ *quem prædictus Prædecessor noster censuit, tam*
 „ *dispensatos a carniū abstinentia, quam quovis*
 „ *modo jejunantes, unica excepta comestione, in om-*
 „ *nibus æquiparandos iis esse, quibuscum nulla est*
 „ *dispensatio; ac propterea tantummodo ad UNICAM*
 „ *COMESTIONEM posse carnem; vel QUÆ EX*
 „ *CARNE TRAHUNT ORIGINEM, adhibere*“. Ma quali sono quelle cose, che *ex carne trahunt originem*? Lo abbiamo nel Can. *Denique* dist. 4., ove si dice: *Quæ trahunt originem sementinam a carnibus,*

ut sunt Ova, & Lacticinia. E' lecito adunque a chi è dispensato dall'astinenza della carne nell'unica refezione, e non già fuori di essa, il mangiare insieme colla carne anche uova e latticinj. Questa si è su tal punto la mia opinione, che mi sembra assai più probabile della opposta sostenuta con impegno dal dottissimo Franzoja, cui nondimeno sottopongo ad un giudizio migliore, e massimamente a quello della Chiesa.

Nella colazione della sera è vietato l'uso della carne e dei latticinj ai dispensati.

XV. Chi per causa legittima ha ottenuto la facoltà di mangiar carne o latticinj in tempo di Quaresima, non può far uso di tali cose nella colazione della sera, come han diffinito i due mentovati Sommi Pontefici; il primo cioè nella risposta *ad secundum postulatam* dell'Arcivescovo di Compostella, ove alla ricerca, *an illi, quibus concessum est vesci carnibus, possint in vespertina refectiuuncula vesci ea quantitate carnis, quæ jejunantibus permittitur*: risponde, *Non licere*: e soggiunge tosto: *sed opus habere eo cibo, eaque uti portione, quibus utuntur homines jejunantes recte meticolosæ conscientiæ*. Il secondo poi nelle parole nell'antecedente numero riferite. Più. Narra il Ferrari nell'ultime Aggiunte alla sua Biblioteca V. *Jejunium*, che certo Confessore pregò Benedetto XIV. a degnarsi di dichiarare: se sia lecito a chi ha la dispensa de'latticinj il mangiare un po'di cacio nella colazione della sera nella quaresima e nelle vigilie; e che rimessa la supplica alla Sagra Penitenzieria, essa rispose colle seguenti parole: *Sacra Penitentiaria optime conscia mentis Sanctitatis suæ ex speciali auctoritate ejusdem respondet, non licere*. La cosa è affatto chiara.

Se lo sia anche nella cena delle Domeniche di quaresima.

XVI. Ma sarà egli almeno lecito il mangiar carne e latticinj a chi n'ha la dispensa nella cena delle Domeniche di quaresima? Io rispondo francamente che sì. Ecco in poche parole la mia ragione. Nelle Domeniche di quaresima, non obbligando la legge dell'unica refezione, egli è manifesto, che altro non rimane salvochè quella parte, che consiste nell'astinenza: questa astinenza è stata tolta di mezzo in forza della conceduta dispensa: adunque non obbliga. Non urge il precetto dell'astinenza, non urge il precetto dell'unica refezione; qual è adunque quel precetto, che obbliga ad un unico mangiamento ossia di carne, ossia di latticinj in tali giorni? Quando non si voglia fingere un nuovo precetto, non ve n'ha certamente nella Chiesa veruno che a ciò obblighi. Quindi è, che sapientissimamente Clemente XIII. nella

sua più volte lodata Costituzione *Appetente*, ove stabilisce, non esser lecito far uso della licenza concessa di cibarsi di uova e di latticinj salvochè nell' unico pasto o refezione, aggiugne da quei, che *quovis modo jejulant*, cioè che tenuti sono alla legge dell' unica refezione, e ciò per indicare 1. che questi non possono far uso nè di latticinj nella colazione della sera, nè di latte nelle altre pozioni, che prendono fra giorno, e cui credono o prudentemente o imprudentemente essere concesse, 2. Che gli esenti dalla legge dell' unica refezione non sono vincolati dal precetto di astenersi da tali cose, mentre non digiunano per verun modo; non per la parte dell' astinenza, da cui son dispensati, non per l' altra dell' unica refezione, alla cui osservanza non sono astretti da veruna legge.

Deve dirsi lo stesso di que' giovanetti, che non sono per anco giunti al terzo settennio, cioè all' anno ventunesimo di loro età. Questi non sono tenuti a digiunare, cioè all' unica refezione, e possono e cenare la sera, e mangiare fra giorno: ma sono tenuti ad astenersi ancor essi nei giorni di digiuno dalla carne e dai latticinj dal punto, in cui sono arrivati all' uso di ragione. Questi adunque, posto che sieno dispensati dall' astinenza della carne, o de' latticinj, possono lecitamente mangiare carne, uova, e cose di latte in tutti i giorni di digiuno anche nella cena, ossia nella seconda refezione, anzi eziandio nella colazione della mattina. E se si vorrà ben considerare la cosa, intollerabile senza meno sarebbe il precetto di non far uso della dispensa se non se in un pasto solo quanto a quelle persone, che non sono vincolate dalla legge dell' unica refezione. In parecchie Città, intere Diocesi, ed anche Provincie (il che in questi nostri tempi è pur troppo frequente) viene concessa la dispensa dell' astinenza, ed accordata universalmente la licenza di mangiar carne, ad eccezione d' alcuni giorni, tutta la quaresima; e ciò per la penuria di pesci; di olio, e d' altri cibi quaresimali. Domando io, come faranno i Rettori dei Seminarj e dei Collegi, ne quali sono molti giovani non obbligati alla legge dell' unica refezione, a provvedere alla loro indigenza per la seconda refezione? Come i Padri di famiglia pei loro figliuoli non per anco giunti all' età pel digiuno stabilita? Daran loro a mangiare de' pesci? No, perchè ve n' ha penuria, e perciò è stata concessa la dispensa. Uova e latticinj? Posto il divieto per la seconda refezione, nemmeno, perchè in

tal caso non sarebbe lecito il cibarsene salvochè nell' unica refezione. Saranno dunque obbligati a digiunare per forza? Niuno, che sia saggio, lo dirà mai. Adunque anche per questo l' opinione alla nostra contraria non può ammettersi, sebbene sostenuta da qualche anche assai dotto Teologo di questi ultimi tempi.

Ma dirà talunò col Teologo testè mentovato: Il Pontefice Benedetto XIV. nella sua celebre Bolla, *In suprema* diffinisce, che la dispensa della carne e de' latticinj è limitata per tutti, niuno eccettuato, all' unica refezione: *ab omnibus omnino, nemine excepto, unicam comestionem servandam*, e ripete un' altra volta, *firma manente lege unicæ comestionis*. Ma di grazia, di qual legge parla qui il Pontefice, d' una nuova legge, cui egli fa in adesso, oppure dell' antica nella Chiesa già vigente? Non certamente d' una legge nuova; perchè come osserva il Concina sì nella sua Opera latina scritta sul digiuno, sì nell' Italiana, e sì ancora in tutta la sua Teologia Morale, il Pontefice non ha fatto veruna legge nuova sul punto del digiuno, ma ha puramente confermato e munito, contro le corrottele de' fedeli e le lasse opinioni de' Teologi l' antica legge, e vigente fino dalla nascita del Cristianesimo nella Chiesa. Parla dunque dell' antica. Ma non ci fu mai nella Chiesa la legge dell' unica refezione nella Domenica. Adunque converrebbe dire essere stata fatta questa legge da Benedetto, il che è un assurdo; e se non l'ha egli fatta, dunque nemmeno c'è l'obbligo nei dispensati di astenersi dalla carne o dai latticinj nella seconda refezione della Domenica.

Chi possa dispensare dall'astinenza quaresimale.

XVII. Per compimento di questa materia restaci ad esaminare chi abbia autorità di dispensare dall'astinenza quaresimale. Convien distinguere. O parlasi di dispensa per tutta una Provincia, una Città, una Diocesi, una Parrocchia, una Comunità; oppure di una dispensa per una persona particolare che n'ha bisogno. Se parlasi del primo genere di dispensa, cioè della generale per una intera comunità, convien ricorrere al supremo Pastore, come insegna il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. in più luoghi, ma distintamente nella sua Opera de Synodo lib. 9. cap. 1. ove dice espressamente, *non esse Episcopis concessum nec in sua Diœcesi dispensare contra legem universalem Ecclesiæ, Concilii generalis & Summorum Pontificum*. Ora la legge dell'astinenza quaresimale è antichissima nella Chiesa, e praticata in tutto il

Per le dispense per tutta una Città o Diocesi si deve ricorrere al Papa.

mondo, e confermata non meno da molti Concilj, che da molti Sommi Pontefici; dunque senza l' autorità della Sede Apostolica non possono i Vescovi dalla medesima dispensare per tutta la Diocesi, o per una intera Città; il che certamente osservasi e praticasi in Italia ove i Vescovj eziandio per la sola dispensa dell'uova, e dei latticinj ricorrono al Papa, o a' suoi Legati, se hanno tal facoltà.

Se poi parlasi di dispensa per persone particolari pe' lor bisogni e necessità, la possono accordare i Vescovi ai loro Diocesani, i Parrochi ai loro Parrocchiani, ed i Superiori regolari ai loro Religiosi, quando ci sia di concederla un giusto motivo. Ma e come mai possono e con quale podestà dispensare i Parrochi, non che i Vescovi ed i Superiori regolari, in una legge della Chiesa fatta con autorità dei Concilj e de' Sommi Pontefici cotanto alla loro superiore? La ragion' è, perchè i medesimi Concilj e Canoni, che diffiniscono essere tenuti tutti i fedeli all' astinenza quaresimale, aggiungono altresì, che in caso di urgente bisogno e per giusto motivo possano cibarsi delle vivande vietate *Sacerdotis permissione*, ossia *de consilio utriusque medici*. Ora egli è certo, che sotto il nome di Sacerdote e di medico spirituale principalmente i Vescovi vengono indicati. Hanno adunque i Vescovi la facoltà di dispensare le persone particolari. E ciocchè si dice de' Vescovi ha a dirsi pure dei Prelati e Superiori regolari, mentre ancor essi hanno sovra i loro sudditi giurisdizione quasi Vescovile; della qual giurisdizione non essendo capaci le Priore, e le Badesse, non possono dispensare le loro Monache; le quali se abbisognano di dispensa hanno a ricorrere o al Vescovo o al Confessore secondo la facoltà ad esso dal Vescovo medesimo accordata. Finalmente quanto ai Parrochi, checchessia se in vigore del gius comune possano dispensare, ella è sentenza comunissima dei Teologi e dei Canonisti, che possono almeno in forza e per diritto di consuetudine dispensare per giusta cagione i loro Parrocchiani. Imperciocchè tale si è appunto la pratica e consuetudine universale; pratica e consuetudine non disapprovata, non contraddetta da' Superiori e dai Prelati, e pratica e consuetudine del tutto ragionevole, per non dire anche necessaria; poichè non è sempre facile il ricorso al Vescovo, e troppo gravosa cosa al certo sarebbe, se i Fedeli da luoghi lontani e rimoti dovessero andare al Vescovo per chiedergli la dispensa, la cui necessità può occorrere giornalmente.

Quelle pot per persone particolari la possono dare i Vescovi, i Parrochi, i Superiori.

CAPITOLO III.

Dell' unica refezione.

Il precetto dell' unica refezione è puramente negativo.

I. L' altra parte dell' ecclesiastico digiuno si è, come già detto lo abbiamo, l' unica refezione: ed il precetto, che ciò prescrive è puramente negativo. Si vieta con esso la pluralità delle refezioni; e per verun modo non si comanda di farne una; altramente chi per maggior mortificazione e penitenza si astenesse anche dal farne neppur una; o dopo essersi astenuto tutto il giorno da ogni cibo; la sera poi non prendesse che la picciola colazione permessa eziandio a chi verso mezzodi ha fatto una conveniente refezione; non digiunerebbe; e molto meno chi non si cibasse se non se ogni due o tre giorni una sol volta. Varj e molto diversi essendo degli uomini le complessioni ed i temperamenti; non può per veruna maniera determinarsi quanto cibo possa prendere chi digiuna in quest' unica refezione. Quella quantità, che può bastare ad uno, può non bastare ad un altro. Così S. Tommaso nella 2. 2. q. 147. art. 6. al 1. *Quantitas cibi non potuit eadem omnibus taxari propter diversas corporum complexiones, ex quibus contingit, quod unus majori, alter minori cibo indiget.* Può adunque ciascuno in quest' unica refezione mangiare a misura del suo bisogno e della esigenza della sua complessione, sempre però moderatamente e frugalmente onde non solo adempiere il precetto col fare un unico pasto; ma eziandio non perdere il merito della sua astinenza e non peccare d' intemperanza. Quindi chi in giorno di digiuno imbandisce una lauta mensa; moltiplica i piatti e le vivande; e queste vuole sieno le più squisite e delicate, e quindi ne mangia a pieno ventre; questi servilmente a guisa de' Giudei ubbidisce al precetto della Chiesa; e conseguentemente non pecca contro la legge ecclesiastica del digiuno; ma del suo digiuno verun frutto non ne riporta, ne perde tutto il merito; non placa il Signore; anzi lo offende col peccato; cui commette; d' intemperanza.

L' unica refezione debb' esser continua e non interrotta.

II. Questa refezione, affinché sia unica; deve avere due condizioni; cioè e che non sia interrotta, e che non sia troppo lunga. E quanto alla prima egli è chiaro, che se non è continua (se è interrotta) moltiplicansi le refezioni. S' interrompe poi col cessar di mangiare con animo di finire la refezione:

Quindi chi interrompe il pranzo per accudire a qualche interesse con animo di poscia continuare, purchè la cosa non vada troppo in lungo; fa moralmente un' unica refezione: Dissi; con animo di poscia continuar a mangiare; perchè se taluno levasi da tavola per agire qualche negozio con animo di terminare il pranzo, o di non ritornar a mangiare; se poi ci ritorna, moltiplica le refezioni: Se poi sorge dalla mensa e senz' animo di ritornarci; e senz' animo di terminare; in tal caso convien considerare il tempo della interruzione, il quale, se è breve, moralmente non moltiplica le refezioni; ma se è lungo; le moltiplica, perchè il lasciar di mangiare per lungo tempo dimostra l' animo e la volontà di non ripetere il pranzo. Chi; credendo che il pranzo sia terminato e che null' altro abbiasi a portar in tavola; si leva d' attorno la salvietta; la piega; o la depone; se vede poscia a portarsi una nuova pietanza; ne mangia, non moltiplica le refezioni; perchè non ha avuto l' animo di terminare che sulla falsa supposizione; che niun' altra cosa fosse per comparire in tavola, e che il pranzo fosse finito.

III. Quanto poi alla seconda condizione, egli parimenti è chiaro, che il pasto, affinchè possa dirsi veramente unico; non ha ad essere protratto troppo a lungo; perchè per quello riguarda il nutrimento del corpo è lo stesso onnitamente il prendere più refezioni, e il protrarne una a lungo tempo. Deride molto giustamente Teofilo Rainaudotom. 10. de Ros. Med. can. 7: certo Teologo; che insegnava esser lecito a chi digiuna prolungare il pranzo quanto gli pare e piace; secondo la costumanza di molti della Germania; i quali andando a tavola verso il meriggio ci stanno fino a notte incominciata; oppur anche avanzata; perchè; diceva quel Teologo; anche in tal caso si avvera l' unica refezione prescritta dalla legge del digiuno: Dal che certamente ne seguirebbe; che se taluno continuasse a mangiare un giorno intero, cosicchè il punto del meriggio del seguente giorno lo ritrovasse per anco alla tavola assiso; pur nondimeno costui digiunerebbe, perchè sarebbe un pasto solo, un' unica refezione. Che paradosso! Ma quanto tempo adunque potrà durare un pranzo; onde la refezione sia unica in realtà; e non virtualmente moltiplicata? Non sono d' accordo i Teologi nel diffinirlo; nè credo possa nemmeno precisamente diffinirsi; mentre quest' è una cosa; che dipende dalla varietà delle persone, degli stati, dei temperamenti, e da ab-

Non deb-
b' essere
protratta
troppo a
lungo.

tre circostanze. Quello si può dire si è, che il pranzo può durare quello spazio di tempo, che è necessario e congruo, dal più al meno, per una conveniente refezione. Sarebb' egli eccedente la durazione di due ore intere? I Teologi più benigni accordano appunto questo spazio di due ore: ma aggiungono che per verun modo non si deve oltrepassare questa misura. A me però pare, che ciò possa tollerarsi in qualche caso, cioè d' un pranzo più solenne del solito in occasione v. g. di trattar qualche ospite, ma sembrami poi eccedente per conto dei pranzi ordinarij e comuni. Il certo si è, che anche secondo i citati Autori l' eccedere per qualunque incontro lo spazio di due ore non va esente da colpa.

Quatta il digiuno chi picciola cosa mangia più volte.

IV. Non solo trasgredisce la legge del digiuno che moltiplica i pasti, ma eziandio chi di quando in quando e più fiato mangia fuori del pasto alcuna cosa, anche in picciola quantità, cosicchè arrivando ad una quantità notevole, pecca mortalmente, perchè la notevole quantità di cibo, o presa tutta in una sola volta, o divisamente in più volte si oppone al precetto del digiuno. Diffatti il cibo non nutrisce meno preso in più volte, che preso in una sola volta, ed oltracciò chi va mangiando fra giorno tratto tratto qualche coserella più forse si nutrisce, e sente meno il peso del digiuno di chi mangia tutt' in un colpo. Quindi meritamente Alessandro VII. ha condannato l' opposta dottrina nella seguente proposizione. *In die jejunii qui modicum quid comedit, etsi notabilem quantitatem in fine comederit, non frangit jejunium.* Dal che è facile l' inferire, che que', che bevono soventi volte, e che acciò il bere non apportì loro nocumento, mangiano ogni volta qualche coserella, v. g. alcune mandorle o poche fettucce di pane, violano il digiuno; e se giungono a quantità notevole, peccano mortalmente. Lo stesso ha a dirsi di quelle persone nobili e ricche, le quali, terminato il pranzo, se ne stanno buona pezza, e talvolta anche lo spazio di più ore, assise a tavole fornita di licori di vario genere, o giuocando, o ciarlando, e frattanto tratto tratto van sorbendo delle tazze di tai licori: ed affinchè le replicate beviture non rechin loro nocumento, mangiano ogni volta o un pugno di mandorle, o una fettuccia di pane, o un po' di ciambella: come pure d'altre, le quali dopo il loro pranzo passano di taverna in taverna, oppure dalla casa d' un amico a quella di un altro, sempre sorbendo ovunque sen vanno qualche tazza di vino, e sempre alcuna cosa pre-

viamente mangiando, affine o d'impedire ogni nocu-
mento, o di bere con maggior gusto e diletto. Im-
perciocchè chi non vede, che tutte queste persone
si burlano del cristiano digiuno, ed in vano si lusinga-
no di osservarne la sagra legge, cui in verità non
solo trasgrediscono, ma dileggiano e calpestano? Non
manchino quindi i Confessori di sgridar fortemente
tal fatta di digiunatori, e non gli assolvano, se non
si emendano.

V. Cercano qui gli Autori, se le cose liquide fran-
gano il digiuno. I più recenti Probabilisti non vo-
gliono neppur soffrire che su di ciò facciasi quistio-
ne. Tengono per onninamente e universalmente cer-
to ed indubitato, che col prendere cose liquide non
si violi il digiuno, in guisa che han fermato quel pro-
verbio, *liquida non frangunt*, e lo hanno stabilito co-
me incontrastabile assioma in fatto di morale. Ma con
loro buona pace io dico, che per non errare a pre-
giudizio della verità o delle coscienze debbon distin-
guersi tre generi di liquidi: liquidi cioè, che da sè atti
sono a nutrire, come il latte ed il brodo di carne; li-
quidi, che sebbene di sua natura inetti sieno a nutri-
re, atti però divengono a nutrire meschiati con altre
cose, com'è l'acqua per virtù del cioccolate in essa
infuso, bollito, e stemprato: e liquidi finalmente, i
quali di altra cosa non contengono la sostanza, ma
soltanto il sapore ed il colore come il tè, il caffè, la
salviata, e simili cose. I liquidi del primo genere fran-
gono certamente il digiuno, perchè nutriscono molto
bene, anzi assaissimo, cosicchè posson dirsi, e sono
diffatti piuttosto cibi liquidi che bevande. Il vino ha
ancor esso virtù di nutrire; ma nondimeno, essendo
ordinato, come dice S. Tommaso nella 2. 2. q. 147.
art. 6. al 2., alla digestione de' cibi già presi piut-
tosto che alla nutrizione, quando si beva anche fuori
di pasto per estinguere la sete, e non già per nu-
trimento, l'uso dalla Chiesa n'è permesso. Chi però
credesse esser lecito il bere vino fuori di pasto
quante volte gli pare e piace anche affine di garan-
tarsi dalla fame, e di nutrire il corpo, s'ingannereb-
be a partito; mentre ciò sarebbe in frode del digiuno:
Legem violat, dice altrove S. Tommaso, *qui in
fraudem legis aliquid facit*. Che il vino atto sia a
nutrire e nutrisca realmente, lo dimostra la sperienza
nei solenni bevitori, i quali mangiano pochissimo,
perchè nutrisconsi col vino, e quindi contenti di te-
nue cibo ad altro non badano che a trangugiare gran-
di e piene tazze di vino. Costoro non hanno mai fa-

Se i liquidi frangano il digiuno.

Tre generi di liquidi.

Quei del primo genere frangono il digiuno.

Se il bere vino fra pasto franga il digiuno.

me. Il vino gli nutre, gli sazia, gli sostiene. Chi dirà mai, che osservino il digiuno? Niuno al certo, che sia saggio.

Se il cioccolate violi il digiuno.

VI. Vengo ora alla dilettevole pozione del cioccolato, che in adesso può dirsi il liquido principale del secondo genere massimamente dappoichè sono iti in disuso gli elettuarj, che usavansi, e prendevansi la mattina ai tempi di S. Tommaso. Dopo di quanto ha scritto su tal punto il P. Concina e nella sua Morale e in altre Opere, è inutile ed anche stucchevole sarebbe il trattarne lungamente; e quindi io mi spiccierò con tutta brevità. E' cosa certa, ed anco manifesta, anzi di presente non più contrastata, che il cioccolato è un composto di cose di sua natura nutritive e commestibili, cioè di cacao, cannella, zucchero, e vaniglia, quali cose certamente se si prendessero nella propria loro specie, sarebbero materia di cibo e non di bevanda; e quindi che la pozione del cioccolato, cioè di tal composto sciolto, incorporato, e stemprato nell' acqua bollente, & da sè certamente nutritiva, e però senz'alcun dubbio contraria e ripugnante al precetto del digiuno. No, questo grazioso composto per essere stato ridotto con arte fina in forma di liquida pozione, non perde perciò la sua natura di cibo, e la sua forza e virtù di nutrire. Prendesi forse il cioccolato per estinguere la sete? Chi è mai, che la prenda a questo fine? come se vuol prendersi anzi una buona tazza di acqua prima di accostare alla bocca la chicchera di cioccolato? L' adunque cosa manifesta, che la pozione del cioccolato di sua natura si oppone al digiuno; e quindi che certamente è falsissima l'opinione di alcuni Autori, che si possa prenderne quante chicchere si vuole senza frangere il digiuno. Ma e non si potrà prenderne almeno una sola chicchera nel mattino per confortare un po' lo stomaco? Quando si tratti d'una picciola chicchera contenente una porzione di cioccolato, che sia meno d'un'oncia, o al più al più un'oncia una sola volta al giorno, io non condannerò chi la prende, di peccato almeno grave, e massimamente se ciò fa per motivo di età assai grave, di debolezza di temperamento, di uffizio, di ministero, di applicazione ec. Questo si è il sentimento del Cardinal Brancaccio nella sua Dissertazione sul cioccolato: *Hac, dice, valde mihi arridet conclusio, quod scilicet chocolatis potus unius uncie non excedens quantitatem, cum quinque unciis simplicis aut distillatæ aquæ non inferat jejuniu inju-*

riam; grave cioè per la tenuità della materia. E tale anche parmi sia il parere del sapientissimo Lambertini nella sua Notificazione XV. num. 10. ove parlando su questo punto dice chiaramente non potersi scusare „ chi in giorno di digiuno ne prendesse „ se una tazza più grande del solito; descritta da „ S. Girolamo nella lettera a Nepoziano. *Sorbitiunculas delicatas, & contrita olera, betarumque succum non calice sorbere, sed concha* “. Dissi, che io non condannerò di peccato grave e mortale chi ne prende al più al più un'oncia. Non è però onninamente certo, che un'oncia sia tenue materia. Quindi chi non vuole porsi a pericolo di trasgredire fors'anche gravemente il digiuno, se non ha qualche motivo particolare, o deve astenersene totalmente; o ha a stare al di sotto di un'oncia, cioè al più tre quarti d'oncia; il che per altro è quanto basta per confortare un po' lo stomaco; ed io conosco certa persona, la quale fuori anche dei giorni di digiuno non ne prende più di tre quarti d'oncia; e nondimeno sente sufficientemente confortata la debolezza del suo stomaco.

VII. Finalmente, i liquidi del terzo genere, vale a dire le pozioni di Tè, di Caffè, di salviata, di Limonéa, ossia Limonata, penso non si oppongano assolutamente al digiuno; perchè poco o nulla in essi di sostanza si contiene, la quale dopo la decozione va a fondo e vi rimane, nè altro resta nel liquido, che si sorbe, salvo che il colore, l'odore, ed il sapore. Quindi possono dirsi e sono in realtà vere pozioni, che prendonsi per riscaldare lo stomaco, o per reprimere le flatulenze, o per promuovere dopo il pranzo la digestione, o per rinfrescarsi, o per estinguere la sete. E se al tempo di S. Tommaso e secondo la sua dottrina 2. 2. q. 147. art. 6. al 3. potevano lecitamente prendersi in giorno di digiuno gli elettuarj quantunque alquanto nutritivi, come quei, che contenevano la sostanza di cose atte a nutrire, cioè di zuccaro, di prugne, di mela granate, di persiche, d'uve, e d'altre frutta; di cui erano composti, perchè non prendevansi principalmente per lo fine della nutrizione, ma bensì per promuovere de' cibi la digestione: *Electuaria*, dice, *etiamsi aliquo modo nutriant, non tamen principaliter assumuntur ad nutrimentum, sed ad digestionem ciborum; unde non solvunt jejunium*; molto più certamente potranno prendersi i liquidi; di cui parliamo, mentre non contengono di veruna cosa solida e nutritiva la sostanza; ma solamente le qualità del co-

I liquidi del terzo genere non frangono il digiuno.

lore, sapore, ed odore, di cui s'investono, e s'imbog-
vono. Ciò però che aggiugne ivi il S. Dottore in pro-
posito degli elettuarj, cioè purchè non prendansi in
gran copia in frode del digiuno, *nisi forte aliquis in
fraudem electuaria in magna quantitate assumat*,
dir si deve a proporzione anche dei liquidi, di cui si
tratta; perchè sebbene assai meno nutriscano degli
elettuarj, nutriscono però alcun poco.

Quanti
peccati
commetta
chi in
giorno di
digiuno
mangia
più volte.

Sentenza
di chi vo-
le si pec-
chi una
volta.

Si confu-
ta, e si
stabilisce
la vera
dottrina.

VIII. Cercasi qui dai Teologi, quanti peccati com-
metta chi in giorno di digiuno mangia più volte oltre
alla conceduta unica refezione. Alcuni Autori son di
parere, che pecchi la prima volta, in cui frange il
digiuno, ma non già quando torna a mangiare e una
e più volte; 1. perchè violato il digiuno la prima vol-
ta, non può più sussistere, siccome il precetto di non
rompere un vaso, violato col primo rompimento del
vaso stesso, sebbene rompasì poi ancora in quante si
vuole più minute parti, non più si viola il precetto,
sì ancora perchè violato una volta il digiuno con una
seconda refezione, non può più conseguirsi il fine del
precetto, che consiste nell'affliggere e macerare il
corpo, il che non ha più luogo in una persona, che
ha già mangiato due volte a sazietà. Ridicoli argo-
menti, o piuttosto miserabili e vergognosi sofismi,
che nulla provan. Il precetto del digiuno, come si
è detto, è negativo. Vieta fuorchè una tutte le ul-
teriori refezioni: comanda adunque di non mangiar
più volte: chi adunque più volte mangia, più volte vio-
la il precetto, e moltiplica i peccati. Dal che è fa-
cile il capire, essere falsissimo, che violato il digi-
no una volta, non possa più osservarsi il precetto.
Vietando il precetto il mangiar più volte, chi lo ha
violato col mangiare la prima volta, può ancora e de-
ve osservarlo, non mangiando verun'altra volta. Vio-
lato adunque la prima volta il precetto col mangiare
la seconda volta, può ancora e osservarsi con non
mangiare ulteriormente, e violarsi col mangiare altre
volte, mentre è ugualmente vietato in quel precetto
il mangiare la seconda, la terza, e la quarta volta.
La similitudine poi del rompimento del vaso nulla pro-
va, perchè prova troppo. Provverebbe, che violati una
volta i precetti ecclesiastici, anzi anche divini colla
prima trasgressione, che, essendo già resa impossibi-
le la loro osservanza, non pecca più chi ne moltiplica
i delitti. Provverebbe v. g., che violato una volta
il voto della castità colla fornicazione, indi poi colle
susseguenti fornicazioni od altre impudicizie, si mol-
tiplicherebbero bensì i peccati contro il precetto non

machaberis, ma non già contro la castità, la cui custodia è già divenuta impossibile. Il fine poi del precetto, benchè non possa più conseguirsi perfettamente e pienamente, può però ottenersi meno perfettamente coll' astenersi dalle molteplici refezioni, e dal mangiare veruna cosa ulteriormente. Lo scopo dell' ecclesiastico precetto qual è? Si è certamente l' affliggere il corpo, il domare la concupiscenza, il far opere di penitenza: e questo fine, e questo scopo si ottiene se non in tutto; almeno in parte, coll' astenersi dopo la prima violazione, dal mangiar più in tutto il giorno cosa veruna; e certamente i sostenitori della contraria opinione oppongono a questo scopo collo scusare dal peccato quelle persone, le quali rotto una volta il digiuno col mangiare una seconda volta, non cessano poi di replicare i mangiamenti, e quindi d' infiammare la concupiscenza, e di allontanare da sè ogn' atto di afflizione, di mortificazione, e di penitenza. Conchiudo pertanto, essere falsissima la lor sentenza, ed essere unicamente vera quella, che viene da altri Teologi insegnata, cioè che chi mangia più volte, oltre alla permessa unica refezione, tante volte pecca quante volte nuovamente mangia. Dal che anche ne viene in conseguenza, che chi ha rotto il digiuno per inavvertenza, deve osservarlo nella possibile miglior maniera, cioè coll' astenersi dal mangiare ulteriormente.

Chi ha rotto per inavvertenza il digiuno deve poi osservarlo come può.

CAPITOLO IV.

Dell' ora della refezione; e del tempo, in cui incomincia e termina il digiuno.

I. Oltre all' astinenza da certi cibi, e dalle replicate refezioni per l' intera osservanza del sacro digiuno, debb' anche custodirsi l' ora determinata per iscioglierlo coll' unica permessa refezione. Quest' ora di presente è la meridiana, cioè deve aspettarsi il mezzogiorno per prendere tal refezione. C'è precetto di questa cosa? C'è certamente, checchè ne dicano in contrario alcuni Probabilisti. Lo riconoscono non solo tutti i Teologi di sana morale, ma anche alcuni fra i Probabilisti, come il Sanchez, e P. Azorio; anzi tutti i Cristiani, i quali credono di non digiunare, se di molto prevengano l' ora dalla Chiesa stabilita per prendere la refezione, e se veggono taluno a pranzare nel mattino, tengono per cosa certa ch' ei non digiuna. Gli antichi Padri e Teologi poi, anzi anche i Concilj

C'è obbligato di aspettare l' ora meridiana per prendere la refezione.

han sempre tenuto, essere una parte del digiuno ecclesiastico la necessità d'aspettare l'ora determinata per prendere la refezione, in guisa che mai han rivocato in dubbio esserci di tal cosa una grave obbligazione. Quindi questa grave obbligazione fu stabilita e dichiarata nel Gius Canonico; mentre nel Cap. *Solent de Consecr. dist. 1.* si stabilisce: *Nullatenus jejunare credendi sunt, si ante manducaverit, quam vespertinum*, secondo la disciplina di que' tempi, *celebretur Officium*. Lo ha riconosciuto questo precetto anche S. Tommaso, scrivendo nella 2. 2. q. 147. art. 7. al 2. „ Ad jejunium requiritur hora determinata, non secundum subtilem existimationem ... Sufficit enim „ quod sit circa horam nonam“.

Obiezione,
e risposta.

II. Ma dicono i difensori della contraria sentenza, il tempo e l'ora della refezione non è nè di essenza, nè di sostanza del digiuno: dunque non c'è obbligo di aspettarla per mangiare. Rispondo, che o sia o non sia essenziale al digiuno, anche questa parte si deve osservare, perchè la Chiesa così comanda, e l'obbligo c'impone di osservarla. Ed oltracciò non è egli vero, che non ha guari tempo i Probabilisti insegnavano, che la sola astinenza dalla carne è di essenza del digiuno, e non già l'unica refezione, dal che poscia ne inferivano, e con sommo impegno sostenevano, che le persone dispensate dall'astinenza, erano altresì dispensate dall'unica refezione? Eppure Benedetto XIV. ha riprovato la loro opinione, ed ha diffinito, che o sia o non sia l'unica refezione di essenza del digiuno dai dispensati dall'astinenza l'unica refezione sotto obbligo grave debb'essere osservata. E perchè adunque non ci sarà una grave obbligazione anche di aspettare l'ora prescritta, quantunque non entri nell'essenza del digiuno; mentre la Chiesa comanda ancor questo, e mentre lo stesso Pontefice (vogliono di più?) ha deciso anche questo punto, dichiarando, che debbe osservarsi l'ora eziandio dai dispensati dall'astinenza? Ma quando ha ciò dichiarato? Nella sua risposta all'Arcivescovo di Compostella. Questi fra l'altre cose l'aveva appunto consultato, se le persone dispensate dall'astinenza della carne, erano tenute ad osservare l'ora consueta di prendere la refezione con gli altri digiunatori. Al che il Papa rispose, che tanto le persone dispensate, quanto le non dispensate tenute sono ad osservare l'ora dalla Chiesa stabilita.

Non si può
anticipare
notabilmente l'
ora del
pranzo
senza grave
colpa.

III. Da tal dottrina è facile l'inferire, che senza grave colpa non si può notabilmente anticipare l'ora del pranzo nei giorni di digiuno. Imperciocchè se per

precetto della Chiesa si deve osservare l'ora stabilita chi la previene notabilmente viola il digiuno, perchè non osserva la legge della Chiesa, che obbliga gravemente. Ed a dir vero, se tutti i Cristiani ne' passati tempi, cioè fino al secolo XV. erano tenuti ad aspettare o l'ora vespertina, o l'ora di nona, cioè la terza dopo il mezzo giorno, cosicchè peccava gravemente chi la preveniva notabilmente, come tutti confessano, perchè violavano la in allora vigente legge e consuetudine della Chiesa; come non pecceranno gravemente in adesso que' digiunatori, che prevengono notabilmente l'ora meridiana, giacchè violano pur essi la legge e consuetudine della Chiesa ora vigente? Debbon' anzi dirsi, che peccan essi più gravemente degli antichi fedeli, appunto perchè assai più mite è divenuto il digiuno nostro, potendo noi prendere la refezione tre ore innanzi quel tempo, che era in allora per essi stabilito.

IV. Per violare però gravemente il digiuno non basta qualunque anticipazione. Quale adunque e quanta si richiederà? Poste da parte le opinioni de' Teologi che sono molte e varie, dirò in poche parole ciocchè io ne sento. E primamente dico con San Tommaso nella 2. 2. q. 147. art. 7. al 2., che non occorre aspettare per prendere la refezione il punto astronomico del meriggio; *non secundum*, dice, *subtilem examinationem*; ma la cosa ha a prendersi moralmente, cosicchè prendasi la refezione circa, o verso il mezzo giorno. Dico poi che il prevenire questo tempo d'una mezz'ora non è peccato mortale, ma è però veniale, quando ciò facciasi senza giusto motivo. E la ragion' è, perchè ogni trasgressione di legge è sempre peccato, e quando questa trasgressione non è grave, come nel caso nostro, il peccato è soltanto veniale. Dico finalmente, che chi senza grave motivo previene il tempo stabilito d'un' intera ora, non credo possa scusarsi da grave peccato: *Integræ horæ anticipatio*, dice Natale Alessandro, *præsertim in præsentì disciplina, est notabilis anticipatio, quæ juxta D. Thomam solvit, idest violat graviter jejunium*. Dissi senza grave motivo; perchè non basta certamente qualsivoglia causa leggiera a scusar dalla colpa siccome nell'altre leggi ecclesiastiche, così nemmeno in questa, ma si richieda una grave cagione. Moltissimi Moralisti fanno menzione di certo privilegio concesso ai Regolari, che sorgon di notte a recitare il Mattutino di anticipare ne' giorni di digiuno il pranzo per lo spazio di un'ora. Ma il male si è,

Quale anticipazione sia grave.

che niuno di essi ci fa la buona grazia di portarlo fuori, od almeno di dirci ove si trovi. Veggano que' Regolari, che vanno a pranzo un'ora innanzi; se ci sia veramente questo privilegio; e se nol trovano, aspettino ancor essi l'ora consueta; mentre v'ha almeno gran motivo di dubitare della sua esistenza. Si può però anche notabilmente anticipare il pranzo per qualche vera e reale necessità.

Se sia lecito far colazione la mattina, e cenare poi la sera.

V. Siccome poi per qualche necessità si può prevenire anche notabilmente l'ora del pranzo, così si può pure per urgente bisogno, per infermità, o per altro giusto motivo e grave, prendere nel mattino la permessa solita colazione della sera, e differire il pranzo fino a sera. Ma non è lecito il far ciò nè per puro capriccio, nè per maggior proprio comodo, nè per un motivo giusto bensì, ma leggiero; no, ricercasi un motivo grave veramente ed urgente. La ragion'è, perchè qui un doppio disordine interviene, ed una doppia trasgressione della legge. Imperciocchè primieramente qui c'è la notabile anticipazione dell'ora di prender cibo; poichè la colazione in tal caso si prenderebbe, non già a mezzo giorno, che è il tempo prefisso a sciogliere il digiuno, ma la mattina, vale a dire le due, le tre, fors'anche le quattro e le cinque ore prima del mezzo giorno. E' vero, che chi così opera non prende tanta copia di cibo, quanto se pranzasse ne prenderebbe, ma è altresì vero, che ne prende tanta quantità, che basta da sè a frangere il digiuno, e la prende notabilissimamente innanzi l'ora a sciogliere il digiuno stabilito. Ecco il primo disordine. L'altro poi consiste nell'inversione appunto dell'ordine da osservarsi nel digiuno; poichè ciocchè si permette di prendere la sera, si prende la mattina. Nè si dica, che con questa inversione di ordine non si viola gravemente l'ecclesiastica legge, mentre è poi lo stesso o si prenda la colazione nel mattino, o si prenda la sera: imperciocchè ciò è bensì vero prendendo la cosa fisicamente, ma non già considerandola moralmente, cioè in ordine al digiuno dalla Chiesa prescritto; siccome fisicamente è lo stesso o si prenda il pranzo di buon mattino o si prenda di mezzo giorno: eppure chi così facesse violerebbe il digiuno, e peccerebbe mortalmente, perchè è lo stesso fisicamente, giacchè è sempre un pasto solo, ma non è lo stesso moralmente; così pure chi nel mattino prendesse la colazione della sera, e la sera pranzasse. E la ragion'è, perchè la legge del digiuno richiede, che prima del mezzo giorno non si mangi.

VI. Quindi meno pecca certamente, anzi se n'ha qualche giusto motivo non pecca per verun modo, chi prende la colazione, nel meriggio, e trasferisce alla sera il pranzo. Chi v. g. è dai suoi negozj impedito dal pranzare all'ora consueta, chi lo è dal viaggio, o da altre cagioni e circostanze, chi senza cenare non può dormire, non pecca facendo colazione a mezzo giorno e cenando la sera; perchè qui non interviene che una leggiera inversione di ordine, e per altro si osserva il tempo e l'ora stabilita per sciogliere il digiuno.

VII. Nella Cristiana Chiesa al punto della mezza notte incomincia il digiuno, e termina parimenti al punto della seguente mezza notte. Di presente quasi in tutte le città d'Italia, in cui si fa uso dell'Orologio comunemente detto *italiano*, che non dà a conoscere il punto della mezza notte, molto a proposito ed utilmente si è introdotto l'uso di fare con molti tocchi di campana il segno della mezza notte come pure del mezzo giorno. Ove adunque trovasi introdotta questa buona usanza è facile conoscere il punto non già matematico, che non è necessario, ma morale, in cui comincia e termina il digiuno, e perciò sarebbe desiderabile, che non solo in tutte le città, ma pur anco nei villaggi, ed in tutti que' luoghi, ove si fa uso dell'Orologio italiano tal cosa si praticasse per regola degli abitanti ne' giorni di digiuno. Ove poi si fa uso dell'Orologio oltramontano, o astronomico, che indica il mezzo giorno e la mezza notte col suonare dodici ore senza mai variare questi due punti non c'è bisogno d'altro segno: e quest'Orologio in adesso si va introducendo poco a poco come più utile anche nella città d'Italia. Ma ove per anco gli Orologi vanno all'italiana, i quali suonano l'ultima ora del giorno, cioè la ventesima quarta, mezz'ora dopo il tramontar del sole, e quindi secondo la varietà de' giorni e delle stagioni variano sempre e cambiano il punto del mezzodì e della mezza notte, si può facilmente prender abbaglio; e però è uopo per non errare osservare le tavolette, appunto istituite per indicare il mezzogiorno e la mezza notte, e che promettonsi agli ecclesiastici Calendarj ed agli Almanacchi. Quanto poi agli Orologi, i quali massimamente in Italia poco van d'accordo, e dall'ore dell'uno alle stesse ore dell'altro c'è talvolta non piccol divario e notevole differenza, credo si debba stare all'Orologio pubblico, quando non sia manifesto il difetto nel segnare le ore. In que' luoghi poi, ove mancano gli

Se il far-
la a mez-
zo giorno
riservando
il pranzo
per la se-
ra.

Quando in-
cominci e
termini il
digiuno.

Orologj pubblici, a quello fra gli Orologj privati si deve stare, che con buona fede esser si crede il più giusto e più certo.

Se possa mangiare chi dubita se sia o no la mezza notte.

VIII. Chi dubita se sia o no giunta la mezza notte non può mangiare, o si tratti dell'incominciamento, o si tratti del termine del digiuno. La ragion'è perchè *in dubiis tutior pars est eligenda*; nè può chiechessia senza peccato esporsi al pericolo di peccare, Adunque se v. g. io ho digiunato in oggi, nè siegue in domani altro digiuno, se dubito se sia o no suonata o giunta e passata la mezza notte, non posso mangiare; perchè mi espongo al pericolo di violare la legge col mangiare in tempo, in cui per anco debbo digiunare. Così pure se in oggi non è digiuno, ma lo è domani, se dubito se sia o non sia la mezza notte, non posso mangiare per la stessa ragione, cioè per non espormi al pericolo di violare la legge del digiuno col mangiare dopo la mezza notte, e quindi in tempo, in cui tenuto sono a digiunare. Chi adunque dubita prudentemente, deve deporre il suo dubbio ed essere certo moralmente se vuol mangiare, che la legge del digiuno non lo stringe; e fino a che dura il dubbio deve astenersi dal mangiare. E per la ragione medesima deve astenersi dal mangiare carne sì chi nel giovedì, sì chi nel sabbato all'entrar della Domenica dubita, sia mezza notte, o per anco non lo sia.

Al segno della mezza notte chi cena deve cessare.

IX. Chi cena la sera del giovedì, o il giorno antecedente ad una vigilia, e mentre mangia ode il segno della mezza notte, dove tosto ai primi tocchi il primo cessar dal mangiar carne, ed il secondo astenersi da ogni cibo. Non solo adunque nè l'uno nè l'altro può continuare e terminare l'incominciata cena; ma nemmeno può l'uno continuare a mangiar carne, e l'altro a cibarsi di qualsivoglia cosa fino a tanto che continua la campana a dare col suono il segno della mezza notte. La ragion'è perchè non solo nel primo caso, ma anche in questo secondo si violerebbe la legge dell'astinenza, o del digiuno, che incominciar deve alla mezza notte, col cibarsi di carne, o col prendere qualunque cibo dopo la mezza notte. Che si voli anche in questo secondo caso è cosa chiara; perchè ai primi tocchi del segno della mezza notte incomincia tosto il giorno seguente, mentre gli Orologj non suonano nè l'ora, nè la mezza notte se non se quando l'ora è terminata, e compiuto è il giorno: adunque già tosto incomincia il seguente giorno. Da questa regola però convien eccettuare l'ultimo giorno di Carnovale. Nella notte, che precede il

primo giorno di quaresima l'uso, almeno certamente di questi paesi, porta che si dia colla campana un segno lungo, incominciando a suonare mezz'ora ed anche più prima della mezza notte, e terminando poi il suono al punto della mezza notte. Ed appunto si pratica così per dar tempo a chi cena di terminarla, ed insieme per avvertirlo a solleccitarne il finimento, onde terminarla col terminare della campana, e non intaccare nè punto nè poco il seguente giorno primo di quaresima. Ove adunque così si pratica si può continuar a mangiare tutto il tempo che dura il segno. Ma e non si potrà protrarre in tal giorno ed in altri antecedenti al giorno di digiuno alcun poco la cena, oppure alcun poco anticiparla nella notte, in cui spira la vigilia o il digiuno? Quest'è lo stesso che domandare, se si dia su di ciò parvità di materia. Sì, io dico colla più comune de' Teologi, trattandosi di digiuno ecclesiastico, e non già di digiuno naturale necessario per accostarsi alla SS. Comunione, si dà parvità di materia; e quindi l'anticipare o protrarre la cena per tre o quattro minuti o poco più; non sarà peccato mortale, ma sarà però colpa veniale, come lo è in tutti i precetti, che ammettono parvità di materia.

CAPITOLO V.

Della Colazion della sera.

I. La colazion vespertina, che certamente ne' tempi, in cui non si scioglieva il digiuno coll' unica refezione che o al tramontar del Sole, come ne' primi secoli, o all' ora terza dopo mezzo giorno ne' posteriori, non era lecita, è in adesso, cioè dopo il trasporto del pranzo al mezzo giorno, dalla Chiesa non solo tollerata, ma permessa. E' adunque lecito nei giorni di digiuno prendere la sera alcun poco di cibo. Ma quale, e quanto cibo? Generalmente si può rispondere a questo quesito ciocchè stabilisce Benedetto XIV. nel suo Breve responsivo ai Quesiti dell' Arcivescovo di Compostella quest. 2., cioè che ogni digiunatore deve nella colazion della sera contentarsi di quella qualità e quantità di cibo, di cui fan uso nelle loro vespertine colazioni nei giorni di digiuno le persone di retta e timorata coscienza. *Opus habere* (sono sue precise parole) *eo cibo, eaque uti portione, quibus utuntur homines jejunantes recte meticulosæ conscientia.* Parlando generalmente, miglior risposta di

La colazion della sera è di presente dalla Chiesa permessa.

Regola generale per la qualità e quantità del cibo nella colazione.

questa non si può dare. La pratica di tali persone può diffatti servir di regola per non errare nè intorno alla qualità, nè circa la quantità di cibo da prendersi lecitamente nella colazione della sera.

Nella colazione non è lecito far uso dei latticinj.

II. Discendendo ora più al particolare dico, che quanto alla qualità del cibo non è certamente lecito far uso in essa colazione di uova, di cacio, di ricotta, o d' altre cose fatte col latte, quando si abbia la licenza di cibarsi nella quaresima o in altri giorni di digiuno non che de' latticinj, ma anche di carne. Ciò è stato assolutamente vietato dal Sommo Pontefice Clemente XIII. nella sua Enciclica a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi del Mondo cattolico il dì 20. Dicembre dell' anno 1759 colle seguenti parole : ; In quibus profecto abusum illum censemus omnino numerandum, quem rumor quidam ad nos pertulit ; quum nonnulli, quibus ob justas & legitimas causas ab abstinentia carniū dispensatum fuerit, licere sibi putant portiones lacte permissas sumere, contra quam prædicto Prædecessori nostro (Benedetto XIV.) visum fuerit, qui censuit, tam dispensatos a carniū abstinentia, quam quovis modo jejunantes, unica excepta comestione, in omnibus æquiparandos iis esse, quibuscum nullā esset dispensatio ; ac propterea tantummodo ad unicam comestionem posse carnem, vel ea, quæ ex carne trahunt originem (quali appunto sono l' ova ed i latticinj) adhibere “. Nulla dunque di tali cose si può mangiare nella colazione della sera, eziandio da chi ha la licenza di far uso non solo de' latticinj, ma pur anco della carne ; non un uovo, non un po' di cacio o di ricotta, non latte, non torta od altra cosa fatta o meschiata col latte. Molto meno poi chi dall' astinenza della carne è dispensato può lecitamente in essa colazione prendere brodo di carne, o mangiar panè bagnato in esso brodo, che volgarmente zuppa si appella ; poichè se sono vietati i latticinj, molto più certamente è vietato il brodo di carne.

E nemmeno di pesci e di legumi cotti.

III. Non è poi neppur lecito nella colazione vespertina il cibarsi di pesci, e di legumi cotti. Di tali cose non fan uso le persone di retta e timorata coscienza ; perchè sono persuase, com' è infatti, che cibi di tal fatta sieno non poco nutritivi, e contrarj alla pratica e consuetudine de' fedeli, giusta la quale non sono mai stati introdotti nella colazione della sera i pesci massimamente freschi, ed i cotti legumi. Si contentano adunque di frutta o fresche o secche ; oppure d' erbaggi o crudi o cotti : e soltanto allorchè

mancano tali cose, o sono loro nocevoli, o ripugnanti alla debolezza del loro stomaco, fan uso di alcun poco di pesce secco o salato, v. g. d'un po' d'aringa. Così costumano nella colazione della sera, e così la intendono le timorate persone. E' certamente con ogni fondamento e ragione così costumano, e così la intendono: imperciocchè così appunto la sentono, e così insegnano i Teologi. Ma quai Teologi? I più stretti e più severi? Anche i Probabilisti più benigni. In prova di ciò ascoltiamone alcuni pochi.

IV. Venga primamente il benignissimo Diana, il quale Tom. 4. Concord. Tratt. 6. Resol. 126. scrive così: „ Afforo, in dicta collatione sub onere peccati mortalis quantitatem licitam non posse sumi IN PISCIBUS, ovis, & aliis lacticiis, sive cibis substantialibus in cœna manducari solitis. Et ratio est manifesta quia, ut dictum est, collatio est licita propter consuetudinem: sed consuetudo, quæ introduxit dictam collationem, non solum præscripsit, & præscribit quantitatem, sed etiam qualitatem ciborum; nunquam vero per consuetudinem in collatione introducti sunt cibi, qui communiter ordinantur ad sustentationem, & inter fercula apponuntur, ut PISCES, ova, & LEGUMINA &c. Ergo talia manducare illicitum & peccatum erit. Ascoltiamo ora il cortesissimo Leandro, il quale nel Tratt. 3. disp. 4. q. 41. dice: „ Tamquam certum mihi respondeo, quod in collatione non liceat uti PISCIBUS recentibus, 1. quia consuetudo omnium tam doctorum quam vulgarium hominum usque ad hæc nostra tempora oppositum tenuit, ut constat: ergo illam excedere non erit licitum sicut non est licitum legem excedere. 2. Quia collatio propter consuetudinem duntaxat est licita; sed sic est, quod nunquam sint introducti pro collatione pisces præcipue recentes, ergo illos manducare illicitum erit. 3. Quia sic tenent communiter Doctores “. Diffatti così l'Azorio, il Reginaldo, il Vivaldo, il Silvio, il Fagundez, il quale a quanto dicono gli altri in ordine alla consuetudine di non far uso de' pesci nella colazione, nel Tratt. 4. lib. 1. cap. n. 8., aggiugne: „ Et si aliqui non nihil piscis adhibere soleant, id quidem per corruptelam faciunt, non per consuetudinem legitimam: communis consuetudo est, ut fructus modici, & modicum panis in collatione adhibeatur, non PISCICULI parvi, nec TANTILLUM MAGNI PISCIS: non enim solum quantitas materiæ, sed materia prohibetur “. Lo

Sentimento del Diana?

Parere Leandro.

stesso insegnano Giuseppe Angelo Ledesma, e Natale Alessandro de jejun. Reg. 12.

Dottrina
degli Au-
tori più
recenti:

V. Gli Autori più recenti insegnano lo stesso appunto. L' Antoine nell' Appendice del digiuno quest. 3. scrive : „ Quoad qualitatem prohibentur ii cibi, qui valde nutriunt, qualia sunt ova, pisces; legumina cocta... Nam quum lex jejunii unicam refectioem permittat, inductaque sit consuetudine cœnula, in hac iis solum cibis licet uti, qui ipsa consuetudine sunt approbati, quia sunt leviores, ut fructus “. Il Cuniliati, Teologo non già rigido; ma dolce anzi che no, e discreto, nel Tratt. 12. cap. 1. §. 1. n. 7. dice : „ Ab ipsa (cœnula) juxta Doctores graves & probos excludendus est esus piscium, & pulmentorum... tum quia hujusmodi sunt vere cibi ad nutriendum producti, tum quia est contra consuetudinem timoratorum “. Il Boranga dice così : „ Quoad qualitatem ciborum prohibentur cibi, qui valde nutriunt, cujusmodi sunt OVA, PISCES, LEGUMINA COCTA : nam coctio reddit materiam nutritioni aptiorem, ita ut corruptela sit, ait Azorius, si sumantur legumina, & pisces “. Da tutto ciò si deve raccogliere, questa essere la dottrina certa; la vera; la sola probabile; ed in pratica sicura; mentre in essa conspirano gli Autori tanto di massima rigida quanto di benigna, sì antichi che moderni: e secondo la quale sempre si sono regolate e si regolano le persone di retra timorata coscienza. Non mangian pesci nella colazione vespertina nè grandi, nè piccioli: non mangian legumi cotti, ossia minestre di legumi; ma fan uso soltanto di frutta o fresche o secche e d'erbaggi, e soltanto in mancanza di tali cose, oppur anche se le frutta sono loro nocive, di qualche pochetto di pesce o secco o salato; si astengono anche dal cibarsi di pane cotto nell'acqua e condito con olio e sale, che appellasi volgarmente *pappa*, o *panata*, perchè sanno, che è un cibo non poco nutritivo. Diffatti la decozione del pane minutamente tagliato col condimento di sale ed olio rende la materia di esso pane molto più atta di quello siasi in se stessa alla nutrizione: e la sperienza ancor essa lo comprova; mentre veggiam tutto giorno, che i bambini, ai quali appena staccati dalle poppe materne, si dà a mangiare la pappa descritta, nutrisconsi mirabilmente; crescono, e s'impinguano. Nè si dica: il pane è sempre pane; ed il pane è permesso nella colazione della sera: adunque anche la pappa, che è pane. Imperciocchè è vero che il pane è sempre pane; ma

Che deb-
ba dirsi
della pap-
pa, ossia
panada.

niuno potrà negare, che il pane cotto con acqua, olio, e sale non sia incomparabilmente più nutritivo del semplice crudo pane; in guisa che un buon piatto di pappa ben preparata è egregiamente atta a saziare un mezzo affamato, non che chi ha ben pranzato a mezzo giorno. Io anzi fondato sulla sperienza son di parere, che tal fatta di vivanda atta sia a nutrire assai più che una minestra di legumi; cui per altro, come abbiamo veduto, niuno accorda, o fa lecita nella colazione della sera. Potrà nondimeno permettersi in poca quantità all'età senile, allo stomaco languido, debole, mal disposto, e difettoso. E ciò sia detto quanto alla qualità.

VI. Venendo ora alla quantità, dico, che su questo punto non si può fissare una regola certa e generale per tutti, primamente perchè le complessioni ed i temperamenti de' corpi umani, come dice S. Tommaso nella 2. 2. q. 147. art. 6., sono molto fra sè diversi; e secondamente perchè i cibi stessi nella vespertina colazione permessi non sono tutti d'ugual sostanza, nè tutti hanno la medesima forza in ordine alla nutrizione. Le frutta fresche v. g. pesano molto e nodriscono poco, a differenza delle secche, che pesando poco nodriscono più. V'ha anche fra l'una e l'altra specie d'esse frutta non picciola differenza quanto alla virtù nutritiva; poichè chi dirà mai che non nodriscano assai più le mandorle anco fresche, che le fresche mela, le persiche, le prugne? Lo stesso dicasi degli erbaggi crudi in confronto degli erbaggi cotti, i quali senza dubbio sono assai più nutritivi de' crudi. Adunque una regola certa, che vaglia per tutti e per ogni sorta di permessa vivanda, non può fissarsi. La prudenza cristiana, la buona fede, il sincero desiderio di non oltrepassare i limiti dalla consuetudine approvati o permessi; e più di tutto finalmente la pratica delle persone timorate e dabbene potranno piucchè altro dar norma per fare una colazione, che non oltrepassi siffatti limiti. Certa cosa è però, che per non oltrepassarli è necessario, che la colazione sia picciola, detta perciò *colatiuncula* dai Teologi, cioè *picciola colazione*, o *colazioneccella*, consistente cioè in poco pane accompagnato da poche frutta o erbaggi.

VII. Da ciò può il saggio Confessore raccorre, com'abbia a regolarsi, posto che qualche suo penitente gli richiegga una particolare direzione su questo punto per se medesimo, e saper voglia da esso lui per sua quiete quanto mangiar possa con sicura

Quantità di cibo nella colazione conceduta.

Come debba regolarsi un Confessore interrogato in tal punto da un penitente.

coscienza nella colazione della sera . Abbia egli dunque l'occhio al temperamento e complessione del suo penitente, ed all'altre di lui circostanze, alla qualità de' cibi più o meno nutritivi per una parte, e per l'altra alle opinioni de' Teologi su questo articolo, e poscia lo compiaccia e gli prescriva il quanto può egli francamente e senza scrupolo mangiare: imperciocchè quanto è difficile lo stabilire una regola generale, che serva per tutti; altrettanto è agevole, considerare le cose tutte, il fissare una regola particolare per una data persona. Dissi, che il saggio Confessore aver deve altresì l'occhio alle opinioni de' Teologi su questo articolo, onde rettamente regolarsi nella sua decisione; perchè ancor queste posson somministrargli de' lumi, e servirgli di scorta nel proferire la sua sentenza. Ma come, dirà taluno, potrà egli prevalersi delle dottrine de' Teologi su d'un punto in cui sono dessi cotanto varj e discordi ne' loro sentimenti? Diffatti chi di loro accorda francamente le oncie otto, come l' Enriquez, ed il Diana con altri; e chi per lo contrario non concede nulla più di due oncie di pane, con un' altra oncia di frutta, come il Concina: e chi poi quattro; e chi cinque ec. In tanta adunque varierà d'opinioni, atte piuttosto a generar confusione che a ben dirigere un Confessore, che dovrà egli fare, ed a quale di esse appigliarsi per diffinire in pratica qual quantità di cibi permessi possa prendere nella colazione il suo penitente?

Deve il Confessore nelle opinioni estreme fra se opposte tenere una strada di mezzo.

VIII. Ma rispondo e dico, che il saggio Ministro, guardandosi dai due estremi fra se opposti di troppo rigore, e di soverchia benignità e largura, potrà ben dirigersi, e rettamente diffinire coll' attenersi ad una strada di mezzo, che suole comunemente essere siccome la più discreta, così la più sicura. Abbia egli però sempre l'avvertenza di distinguere fra cibi e cibi, fra frutta e frutta; di non accordare a chi v. g. per debolezza di stomaco o per altre ragioni mangia colla sua permissione, in luogo di frutta, pane cotto con olio e sale, oppure pesce secco o salato, tanta quantità di siffatti cibi, quanta ne permetterebbe di frutta e di erbaggi, nè tanta di frutta secche, quanta di recenti; nè tanta di mandorle anco fresche, quanta di fresche uve e mele; nè tanta di erbaggi cotti, quanta di crudi. Deve pure distinguere età, temperamenti, complessioni, sanità più e meno consistente; forze maggiori e minori; poichè la prudenza e la discrezione gli detterà di permette-

re ad una persona ciocchè non può nè deve accordare ad un'altra. Debb'anche, per non errare, avere in considerazione la varietà de'paesi, i quali dappertutto non sono uguali. Le oncie veneziane delle quali più comunemente parlano gli Autori, allorchè dicono potersi mangiare nella colazione tante o tante oncie, superano di peso e non poco le oncie d'altri paesi, ciocchè oncie dodici di Venezia fanno intorno ad oncie diciotto o anche più d'altre città anche situate entro i confini dello Stato Veneto medesimo, come nelle Provincie Bresciana, Bergamasca, e Cremasca. Abbia pertanto il Confessore considerazione anche a questo punto secondo la varietà de'paesi, in cui si trova, nel determinare la quantità di cibo nella colazione della sera.

IX. Ma prescindendo da circostanze particolari di quella o di quell'altra persona, quante oncie veneziane presso a poco si può accordare di cibo per la colazione? Crederei, che comunemente quattr' oncie. La ragion'è, perchè questa mi sembra la quantità di mezzo fra le opposte estreme opinioni; e perchè questa mi sembra la pratica delle persone timorate e dabbene, che non eccedono tal quantità: *Viri timorati*, dice Morbesio nella Somma Trat. 10., *non excedunt tres, vel quatuor uncias*; e finalmente perchè per lo più è quasi comunemente questa quantità basta e per rifocillare il corpo, e per conciliare il sonno, e per altro non ammolisce di troppo il rigor del digiuno. Dissi quattr'oncie; non però (e si badi bene) di solo o tutto pane, poichè il pane è assai nutritivo; ma parte di pane, e parte di frutta o di erbaggi, mangiando due oncie di pane, e due o di mandorle o di frutta secche; poichè quanto alle frutta fresche, come mele, uve, persiche, prugne ec., le quali, come si disse, pesano molto e nutriscono poco, credo si possa mangiarne anche tre oncie con due di pane. Ecco quanto parmi in generale si possa dire.

Quante oncie di cibo comunemente possa permettersi nella colazione.

CAPITOLO VI.

Delle persone sottoposte o non sottoposte alla legge del digiuno.

I. Benchè la legge del digiuno sia universale, e tutti risguardi i Cristiani; in virtù però d'una disciplina generale, che già da molti secoli è in vigore nella Chiesa, ricercasi nelle persone, affinchè tenute sieno a digiunare, un'età consistente, a cui si giu-

Prima del 21 anno non obbliga la legge ecclesiastica del digiuno.

Tomo IV.

E

gne al compiere del terzo settennio. Quindi i giovanetti inferiori a siffatta età non son tenuti per legge ecclesiastica a digiunare. Eccone la ragione assegnata da S. Tommaso 2. 2. q. 147. art. 4. al 2. „ Nei „ fanciulli è manifesta la causa di non digiunare sì „ per la debolezza della natura, per cui abbisognano „ di cibo frequente, e di non prenderne in gran co- „ pia nel tempo stesso; e si pure perchè hanno uopo „ di molto nutrimento, onde poter crescere ed in- „ grandirsi, il che si fa col residuo dell'alimento. E „ quindi fino a tanto trovansi in istato di aumento „ che per lo più è fino al compimento del terzo set- „ tennio, non son tenuti agli ecclesiastici digiuni. „ Non sono adunque fino a tale età obbligati a digiunare per legge della Chiesa. Possono però talvolta essere tenuti a farlo per altro capo e precetto; cioè primamente per legge naturale, la quale come più sopra si disse, obbliga a digiunare anche indipendentemente dalla legge positiva della Chiesa: *Quia jejunium, dice il S. Dottore all'art. 3., utile est ad deletionem & cohibitionem culpæ, & elevationem mentis ad spiritualia, unusquisque ex naturali ratione TENU- TUR tantum jejuniis uti, quantum sibi necessarium est ad prædicta.* Badino bene a tale verissima dottrina i Confessori, onde ben dirigersi intorno que' giovani, i quali non per anco arrivati al compimento del terzo settennio sono vessati da' motti di concupiscenza, ai quali acconsentono, come pericolo anche di abituarsi nel vizio della libidine, e ne' più sozzi peccati. In tal caso adunque gli costringano a reprimere co' digiuni la carne ribelle, e la sfrenata concupiscenza. E' poi cosa affatto conveniente, come avverte all'art. 4. al 2. lo stesso S. Dottore, che anche in questo tempo si esercitino più o meno a misura della loro età nel digiuno: *Conveniens est, ut etiam in hoc tempore se ad jejunandum exerçant plus vel minus secundum modum suæ ætatis.* Debbono pertanto i Confessori, i Parrochi, ed i Parenti ammonire i giovanetti inferiori all'età prescritta, ed esortarli e stimolarli a digiunare alcune volte sì per frenare la concupiscenza, sì per soddisfare alla divina giustizia, e sì ancora per avvezzarsi a digiunare con minore difficoltà, quando tenuti saranno alla legge dell'ecclesiastico digiuno. 2. Quando in tempo di qualche grave necessità viene comandato anco a' fanciulli il digiuno, come insegna S. Tommaso nel luogo ultimamente citato. 3. Quando volontariamente in forza di qualche voto si sono a qualche digiuno obbligati. 4.

Prima di tale età c'è talvolta obbligo di digiunare.

Quando ciò sia, ed in quali casi.

Quando ha professato qualche Religioso Istituto, nel quale si prescrivono certi particolari digiuni, cui sono tenuti ad osservare secondo il modo e sotto quella qualità e gravità di colpa, che viene dalla Regola stabilita. Finalmente tutti sono tenuti all'astinenza dalla carne.

II. Compiuto poi il terzo settennio, ossia il ventunesimo anno incomincia tosto ad obbligare ed obbliga la legge ecclesiastica del digiuno, e il digiuno deve immediatamente senza veruna dilazione osservarsi. Quindi chi termina il ventunesimo anno l'ultimo giorno di carnovale, è tenuto a digiunare subito il primo giorno di quaresima e poi in seguito tutto il resto. Chi lo compie dopo già incominciata la quaresima, deve digiunare il rimanente de' giorni quaresimali. Finalmente chi termina questa età verso il mezzodì d'un giorno di digiuno, dopo aver pranzato deve astenersi da ogn'altra refezione, e contentarsi unicamente della picciola colazione vespertina permessa ai digiunatori. Così la sentono più universalmente i Teologi, fra' quali anche alcuni de' più benigni, come il Bonacina, i Salmaticensi, ed il Sanchez. Ma che avrà a farsi in caso di dubbio? Un Contadino v. g. al sopraggiugnere della quaresima dubita se abbia o no compiuto l'anno ventunesimo di sua età, e per quanta diligenza abbia egli usato non può per verun modo rilevarlo e certificarsene. Che ha egli a fare? Dico, che certamente deve digiunare. E la ragion' è, perchè altramente si esporrebbe al manifesto pericolo di peccare: siam tenuti per lume stesso naturale ad allontanare con tutte le nostre forze un tal pericolo; adunque è egli senza meno tenuto a digiunare per allontanarsene ed isfuggirlo: *In dubiis tutior pars est eligenda.*

III. E' certo il tempo, in cui incomincia ad obbligare la legge ecclesiastica del digiuno; non è però nemmeno per ombra ugualmente certo il tempo, in cui cessa tal legge di obbligare. Secondo la sentenza insegnata e sostenuta già da due secoli o poco più da parecchi moderni Teologi, i vecchi universalmente ed assolutamente tenuti non sono a digiunare. In ciò vanno d'accordo; ma non s'accordano poi nel fissare il punto di quella grave età o vecchiaja, in cui si fatta esenzione incomincia. Altri vogliono che ciò sia nell'anno cinquantesimo, altri nel cinquantesimo quinto ne' maschi, e cinquantesimo nelle femmine. Più comunemente però i Teologi probabilisti fissano per epoca di tal privilegio il sessantesimo anno; e

Compiuto l'anno, si il digiuno deve tosto osservarsi.

In caso di dubbio che abbia a farsi.

In che età termini l'obbligo di digiunare. Opinioni de' Teologi moderni.

quindi dichiarano francamente esenti dall'obbligo di digiunare tutti, quanti mai sono, i sessagenarj uomini e donne, sebbene sani, prosperosi, forti e robusti; perchè siccome tutti sono uguali nel contrarre l'obbligo di digiunare al compiere del terzo settennio, così secondo essi uguali pure esser debbono nella esenzione allorchè arrivano all'anno della loro età sessantesimo.

C'è ob-
bligo di
digiunare
in qualsi-
voglia
età, quan-
do si può.

IV. Ma io dico, che l'uom cristiano in qualunque età si trovi, se è sano e robusto, se ha forze di digiunare, non è per veruna maniera esente dall'obbligo di digiunare. Questa si è la dottrina unicamente vera ed in pratica da seguirsi. E per qual ragione? Perchè pel lungo corso di quindici secoli nè Padre alcuno, nè verun Concilio, nè i Sommi Pontefici, nè S. Tommaso, nè i Teologi hanno mai riconosciuto nei sessagenarj o settuagenarj questo privilegio od esenzione dal digiuno a cagione della loro vecchiezza; anzi all'opposto han sempre in essi riconosciuto o supposto l'obbligo di digiunare. Sentiamo S. Basilio: *Senibus*, dice nel secondo sermone del digiuno, *consuetudo & familiaritas jejunii levem facit laborem*. E l'Autore del Sermone attribuito a S. Ambrogio *de Sancta Quadrages.* 7. proponeva alla gioventù in esempio il digiuno de' vecchi e delle vecchie, dicendo: *Pudeat dicere, Senes, & Anicula quadragesima faciunt, juvenes & juvencula non faciunt*. E nei secoli a noi più vicini XIV. e XV. S. Vincenzo Ferreri nel Serm. 1. del giorno delle Ceneri, predicando, diceva ai suoi uditori: *Senes octoginta*, nonchè di sessanta, o settanta, *annorum vel amplius, qui semel bene possunt comedere, non excusantur, si sint fortes ad sufferendum jejunium, nec est determinata etas ab aliquo usque ad quos annos quisque teneatur jejunare*. S. Tommaso poi ha bensì con altri Santi e Teologi dichiarato essere i giovani prima del ventunesimo anno sciolti dalla legge del digiuno; ma nè il S. Dottore, nè niun altro Santo, o grave Teologo ha mai dichiarati esenti nè i sessagenarj, nè i settuagenarj, dall'obbligo di digiunare. Anzi S. Tommaso non riconosce e non assegna perpetuamente mai altra cagione d'una legittima dispensa o esenzione dal digiuno salvochè la pura e vera necessità; la quale avverasi bensì più frequentemente nei vecchi, i quali conseguentemente per tale capo sono scusati dal digiuno, ma in molti e molti non ha luogo, come vedremo fra poco. Quindi egregiamente S. Antonino Par. 2. tit. 6. cap. 11. §. 6. insegna: „ Senes si sunt multum debiles eo modo „ possunt excusari, sicut dictum est de infirmis. Ra-

3, *tione autem senectutis tantum non excusantur.*
 3, Non est determinata ætas ab aliquo usque ad quos
 3, annos quisque tenetur ad jejuniùm “. E dello stes-
 so sentimento sono il Pontas, il Medina, l'Azorio, il
 Lessio, il Valenza, il Laiman, il Toledo, il Lezana,
 il Filiuccio, il Bonacina, il Gaetano, il Silvestro; come
 pure tutti quegli Autori, che hanno scritto in que-
 sti ultimi tempi, cioè Vigandt, Antoine, Besombes,
 Borranga, Cuniliati, Franzoja, Vattolo, Concina, Pa-
 tuzzi, ossia il di lui Continuatore, e perfino il Fer-
 rari v. *jejuniùm* art. 2. n. 13. e 16.

V. Sentiamo in adesso i difensori della opposta
 sentenza, i quali argomentano così. I deboli e gl'in-
 fermi sono certamente esenti dall'obbligo di digiuna-
 re: tutti i vecchi sono deboli ed infermi per testi-
 monianza di Cicerone de Senect. ove dice, che *senec-
 ctus ipsa est morbus*: adunque tutt'i vecchi sono e-
 senti dall'obbligo di digiunare. Chi è sessagenario è
 già vecchio: adunque tutt'i sessagenarij, e molto più
 i settuagenarij sono esenti dal digiuno. Ecco il prin-
 cipale, ed anco in sostanza l'unico fondamento della
 loro sentenza.

Fonda-
 mento
 della op-
 posta sen-
 tenza.

Io però domando: quant'è che Marco Tullio ha
 detto essere la vecchiaja una infermità? Certamen-
 te più di diciotto secoli. Non è adunque ciò una
 cosa nuova, nè per verun modo particolare e pro-
 pria di questi ultimi tempi. Eppure abbiamo già ve-
 duto, che pel lungo spazio di quindici secoli a niun
 Padre, a niun Teologo è saltato mai in capo di di-
 chiarare esenti dall'obbligo di digiunare i sessagena-
 ri o settuagenarij. Sia dunque l'età grave una specie
 di malattia; ma è però una malattia, cui secondo i
 migliori Medici è necessario curare non coll'abbon-
 danza del cibo, ma bensì per opposto colla parsimonia
 e sobrietà: perocchè tutti han sempre e costantemente
 insegnato essere la sobrietà e la parcità del cibo a tutti
 salutevole, ma ai vecchi poi in particolare affatto
 necessaria. Ascoltiamone uno solo, cioè M. Ecquet, il
 quale dopo aver dimostrato nella part. 2. cap. 15. con
 argomenti presi dalla Fisica, e dall'arte medica, che
 debbono i vecchi far uso di parco cibo, e che le
 infermità da essi contratte sono d'ordinario
 soltanto originate dall'abbondanza del cibo, così
 conchiude al nostro proposito: „ Con qual fronte
 pertanto i Casisti (sono sue parole trasportate
 fedelmente nell'italiana favella) stabiliscono la
 sessagenaria età come terminè del digiuno; mentre
 io ho chiaramente dimostrato,

Risposta:

„ chè la vecchiaja può star benissimo, e combinar-
 „ si con una sanità anco perfetta, ed ammetter-
 „ forze più che bastevoli al digiuno? S. Tommaso
 „ dei vecchi nulla ha difinito, e col suo volontario
 „ silenzio abbastanza dimostra, che non gli piace
 „ questa opinione. Ipocrate, perito certamente e
 „ dotto al pari d'ogn' altro nel discernere e giudi-
 „ care della forza, della sanità, e delle malattie,
 „ altramente affatto sentiva dai moderni Casisti:
 „ imperciocchè teneva per certo, essere il digiuno
 „ assai opportuno agli attempati ed ai vecchi „
 Così egli.

Confer-
 masi la
 risposta
 colla spe-
 rienza.

VI. Ma consultiamo la stessa esperienza, la quale conferma a maraviglia la verità di tal risposta e di tal dottrina. Il Navarro, sebbene uomo affaticato negli studj, nè quali era di continuo applicato, confessò di se medesimo, che nella sua assai grave età d'anni ottanta digiunava ancora senza difficoltà: *Et quidem*, dice ingenuamente, (*gratias Deo*) *octuagesimum annum agens perinde possum jejunare, ac quum agerem sexagesimum, immo & quinquagesimum*. Giovanni Pontas, dopo aver riferita la testimonianza d'esso Navarro, aggiugne di se medesimo alla parola *jejunium* cas. 18. la cosa stessa, quantunque già in età di ottanta sette anni: *Idem*, dice, *de nobis affirmare possumus, qui octuagesimum septimum etatis nostrae annum mense januuario an. 1725. attingimus*. Il Concina ancor egli di se medesimo così attesta dopo riferite le due precedenti testimonianze: *Cum hæc scribo, sexagesimum annum ago, & felicius jejunium nunc, quam etate triginta vel quadraginta annorum observo*. Lo stesso possa ancor io affermare di me medesimo, che dai 19. d' Ottobre corro dell' età mia, lode a Dio, in buona salute l' anno settantesimo, mentre ho digiunato gli anni scorsi fino al presente 1790. senza difficoltà, come ho fatto nell'età migliore di cinquanta ed anche di quarant'anni. Qui poi nella religiosa Comunità, di cui sono inutile membro, ci sono più Religiosi, che passano non solo i sessanta, ma anche i settanta anni di loro età, e agli ottanta si accostano; eppure osservano esattamente ed interamente gli ecclesiastici digiuni: e conosco pure persone secolari d' ogni genere sovra sessagenarie e settuagenarie, le quali molto bene, e senza pregiudizio di lor salute osservano il digiuno. Adunque la opposta sentenza è falsa e ripugnante siccome alla dottrina de' Padri e de' Dottori, così pure alla esperienza. La legge del

digiuno obbliga generalmente tutti que', che sono capaci di digiunare; la sperienza dimostra, che parecchi sessagenarj, anzi anche settuagenarj e d' età ancor più avanzata possono digiunare senza grave incomodo e pregiudizio, anzi al pari comodamente degli uomini di cinquanta e quarant' anni: adunque questi tenuti sono a digiunare: adunque è falsissima la regola generale fissata dai Probabilisti, che i sessagenarj sono esenti dall' obbligo di digiunare.

VII. Ma che dovrà dirsi d'una persona, la quale nell'avvicinarsi della quaresima giunta ai sessant' anni dubita di poter digiunare senza suo grave pregiudizio, sarà dessa almeno in tal caso esente dal digiuno? Il P. Lucio Ferrari sebbene sia con noi nella massima generale in ordine alle persone sessagenarie e settuagenarie, pure è di parere, che nel caso di dubbio non sieno tenute a digiunare. Ecco le sue parole nel luogo cit. n. 14. *In dubio an sexagenarii sint robusti & habiles ad jejunandum non tenentur jejunare; quia stante tali dubio exponerent se periculo gravis incomodi.* Ma pian piano, io dico. Questa persona sessagenaria ha già provato in questa età a digiunare, o no. Se veramente ha provato, e ne ha già risentito grave incomodo e pregiudizio nella sua salute: in tal caso la cosa non è più dubbiosa, e il Confessore potrà dichiararla scusata dal digiunare. Ma se nello sperimento, che n' ha fatto, o niuno, o soltanto qualche leggiero incomodo n' ha riportato, dovrà dirle, che è tenuta a digiunare. La cosa fin qui è chiara; e parla da sè. Se poi non ha provato, come può mai sapere, che digiunando si espone al pericolo di risentirne un grave pregiudizio? Con qual fondamento può essa almeno dubitare di riportarne siffatto pregiudizio? Può anch' essere ugualmente, che il digiuno non sia per apportarle verun grave incomodo. Questo adunque piuttosto che un positivo e ragionevole dubbio è un dubbio puramente negativo, ossia una pura e vera nescienza. Ma o dubbio siasi o nescienza, ella è tenuta a provare ed isperimentarè se possa digiunare o non possa, e se non in tutto, almeno in parte; perchè *in dubiis tutior pars est eligenda.* Ha ella forse paura, che tostochè incomincia a digiunare, la sopraggiunga la morte, o la assalisca qualche gran male? Eh! questi sono vani e panici timori. Provi ella adunque. Che se poi o per qualche già fatto esperimento, ma non chiaro abbastanza, o per altri motivi giusti resti un positivo e ragionevole dubbio

Se debba digiunare chi dubita di poterlo fare senza grave pregiudizio.

d'incontrare qualche grave scapito di salute nella pratica del digiuno, in tal caso, secondo la dottrina di S. Tommaso, si deve ricorrere al Superiore, e chiederne la dispensa: *Si causa sit dubia, debet aliquis ad Superiorem recurrere, qui habet potestatem in talibus dispensandi.*

Dirà taluno: e non è forse la vecchiaja stessa un giusto e ragionevole motivo di dubitare? No, io dico, no certamente, perchè se anche la sola grave età fosse un giusto e ragionevole motivo di dubitare, siccome ciò si avvera in tutti i vecchi sessagenarj e settuagenarj ec. così tutti questi sarebbero ugualmente esenti dal digiuno, contro a ciò che stabilito abbiamo nel num. antecedente; anzi contro ciò pure, che insegna il Ferrari medesimo al n. 15. ove dice espressamente: *Alii e contra RECTIUS volunt sexagenarios teneri jejunate, si per presentes vires commode possint.* Adunque ciò non può dirsi per verun modo.

Se i Forastieri sieno tenuti ai digiuni de' luoghi per cui passano.

VIII. I Forastieri, i Pellegrini, i Vagabondi, i Viaggiatori sono eglino tenuti ad osservare i digiuni particolari (gli universali non v'ha dubbio) d'una Città, d'un Territorio, d'un Luogo, per cui passano, o in cui alcun poco si trattengono? Ecco ciocchè restaci ad esaminare intorno alle persone soggette alla legge del digiuno. Nel Tratt. 1. part. 2. delle Leggi cap. 10. n. 8. detto abbiamo cosa s'intenda per nome di Pellegrini, Forastieri, Vagabondi ec. Più al num. 9. detto abbiamo, che tali persone non son sottoposte alle leggi proprie della lor patria, quando ne sono fuori, e trovansi in luoghi, ove non obbligano; e finalmente nel num. 11. che sono tenute alle leggi di que' luoghi, in cui sono *moralmente*. In consonanza di tal dottrina un Forastiero, un Viaggiatore, un Passaggero è tenuto ad astenersi dal mangiar carne, se si trattiene a pranzare in luogo, in cui l'uso della carne in tal giorno è vietato: e se c'è digiuno nel territorio, in cui si trova, ogniqualvolta ivi si trattiene un giorno intero, è tenuto ancor egli a digiunare. Lo stesso deve dirsi e dei Pellegrini, e dei Vagabondi; e questi ultimi più di tutti tenuti sono alle leggi dei paesi in cui si trovano, altramente, non avendo eglino domicilio in verun luogo, sarebbero eslegi, cioè non soggetti alle leggi di qualsivoglia luogo. Il buon ordine poi e la tranquillità pubblica esige, che i Forastieri, i Vagabondi, ed i Pellegrini sieno sottoposti alle leggi de' luoghi non meno degli abitanti; onde sia tolta di mezzo ogn'occasione di confusione

è di sconcerzi, che ci sarebbe certamente, se altri con queste leggi, altri con altre e diverse viver possessero, mentre tutti sono nel luogo stesso. Dissi, che tenuti sono alle leggi di que' luoghi, ove sono moralmente, cioè ove trattengonsi un tempo congruo, onde poter adempierle comodamente; e quindi chi è di passaggio in un paese, non è tenuto a fermarsi a bella posta o per ascoltar Messa, se ivi è giorno di festa, o per digiunare, se è vigilia.

IX. Detto abbiamo nel num. precedente, che i Viaggiatori e Pellegrini, che trovansi fuori della loro patria, non sono tenuti ad osservare le leggi del proprio paese, le quali non han luogo nella Città o Territorio, in cui sono attualmente. A niuno però è lecito il partirsi dal luogo, ove corre il precetto o di ascoltar Messa, o di digiunare a bella posta per liberarsi da siffatta obbligazione. Questa verità l'abbiamo di proposito dimostrata nel Tratt. 1. part. 2. delle Leggi cap. 10. num. 13., ove abbiamo pure addotto l'autorità di Benedetto XIV., il quale nel Lib. 13. cap. 4. de Syn. prova e fa vedere non essere lecito allontanarsi da questa sentenza: *Neque hodie, fas esse videtur ab hac sententia recedere*. Non è quindi lecito agli abitanti di que' luoghi, ne' quali è comandato il digiuno, partirsene e trasferirsi ove non si digiuna; e però nel luogo testè citato verso il fine dello stesso num. 13. abbiain riprovato il costume di quelle persone, le quali appostatamente si trasferiscono a Milano pei primi giorni di quaresima per essentarsi dal digiuno, che ne' quattro primi giorni ivi non si osserva.

Non è lecito partire dal luogo, ove si digiuna a bella posta per essentarsene.

C A P I T O L O VII.

Delle cause che scusar possono dal digiuno.

I. Tre sono secondo tutti le cause, che scusar possono dall'osservanza del digiuno; cioè l'impotenza, la fatica, e la pietà. Adunque la impotenza ossia fisica o morale assolve certamente dall'obbligo di digiunare, perchè niuno è tenuto all'impossibile: il che ha luogo anche quando la impotenza ha avuto origine dalla propria colpa, e quindi se taluno nella rissa o nel duello è stato ferito, e però è gravemente malato, non è tenuto in tale stato a digiunare, sebbene sia stato egli stesso la cagion del suo male. Tutti gl' infermi pertanto, i deboli, i convalescenti sono scusati dal digiuno, ognorachè può impedire il loro ri-

Scusa dal digiunare l'impotenza fisica o morale.

I poveri
e mendici
quando
sieno scu-
sati.

stabilimento, o accrescerne il male, o quando anche nell' osservarlo si corre pericolo di qualche grave infermità. Scusati pur sono dall' osservanza del digiuno, come insegna S. Tommaso nella 2. 2. qu. 147. art. 4. al 4., que' poverelli, i quali aver non possono tutto insieme quel tanto è necessario e basta per un' unica refezione; ma non già quei, che l' hanno, sebbene sieno di quel genere di poveri, che van mendicando per le piazze, per le strade, e di porta in porta. Ecco le sue parole: „ Ad quartum dicendum, „ quod pauperes, qui possunt sufficienter habere quod „ eis sufficiat ad unam comestionem, non excusantur „ propter paupertatem a jejuniis Ecclesiæ; a quibus „ tamen excusari videntur, qui frustatim eleemosynas „ mendicant, qui non possunt simul habere, quod eis „ ad victum sufficiat “. Se adunque col loro mendicare qua e là conseguir possono poco a poco in molte volte ciocchè basta per una refezione sufficiente pel vitto di tutt' un giorno, non hanno a mangiare tosto di volta in volta ciocchè di volta in volta lor vien dato, ma debbon riservare il tutto per un' unica refezione, onde osservar il digiuno nella maniera loro possibile; purchè però non sieno debilitati dalla precedente inedia, e non abbisognino di presente sostentamento. Dice lo stesso ed anche più chiaramente nel 4. dist. 15. qu. 3. art. 2. questiuncula 4. al 2. „ Paupertas non semper excusat a jejunio, sed solum „ in illo casu, quando simul habere non potest tan- „ tum hora comestionis, quod ad victum totius diei „ sufficiat, sicut frequenter egenis contingit, qui fru- „ statim eleemosynas quærunt, etiam quando ex præ- „ cedenti inedia tantum debilitati sunt, quod jeju- „ nium sufferre non possint “. „

La diffi-
coltà di
digiunare
non è un'
impoten-
za, che
scusi dal
digiuno.

II. Da ciò è facile il capire, che la difficoltà, la molestia, e quel po' di patimento, che provasi nel digiunare non è una impotenza nè fisica nè morale, nè un motivo giusto, che scusi dall' osservanza del digiuno. E come mai? Non è egli vero, e certissimo, che il digiuno è stato istituito per frenare la concupiscenza, per soddisfare a Dio pe' peccati commessi, per implorare la sua misericordia, il che certamente non può farsi senza difficoltà, pena, molestia, e patimento? Altra non è diffatti la mente della Chiesa percipiente il digiuno salvochè appunto imporre l' esercizio di afflizione, di macerazione, di penitenza e di opera penale. Dichiarò altamente la Chiesa stessa questa sua intenzione in cento luoghi delle sue Orazioni e Collette quaresimali: *Præsta*, dice in una, 144

familia tua quæ se *AFFLIGENDO CARNEM* ab alimentis abstinet etc. Ed in un'altra, ut qui per abstinentiam *MACERANTUR* in corpore etc. Ma la cosa è per se stessa troppo chiara. Tenga pertanto il sagro Ministro innanzi agli occhi questa dottrina, onde non passi ai suoi penitenti per vera impotenza quella difficoltà, quell'incomodo, quella molestia, quel patimento, che è inseparabile dal digiuno, e per cui appunto è stato instituito.

III. Pel capo d'impotenza sono comunemente scusate dal digiuno sì le donne gravide, e sì ancor quelle che allattano la prole; perchè comunemente e per lo più hanno desse bisogno di cibo più abbondante e più frequente per sostentamento e di se stesse e della prole. S. Antonino 2. Part. tit. 6. cap. 2. §. 6. scrive di tali femmine così: *Prægnantes, & lactentes, si debilitas impediatur eas, vel si hoc timeatur de periculo earum vel abortus, vel defectus alimenti pueri* (delle quali due cose o l'una o l'altra per lo più si avvera) *excusantur a jejuniò, immo deberent dimittere jejunium.* Possono anzi e debbono anche essere dispensate dall'astinenza della carne, se ciò richieda o la loro debolezza e poca salute, o il ben della prole: e così pure alle donne incinte deve accordarsi carne di qualsivoglia genere o salutare o insalubre posto che grandemente la appetiscano; perchè se non soddisfano questo loro veemente desiderio, sta esposto il feto ad un manifesto pericolo, mentre possono soggiacere all'aborto, o ad altre pessime sconciature. Non pensi però veruno, che l'esenzione dall'astinenza e dal digiuno sia loro conceduta in forza di qualche legge, che ciò stabilisca, e le dispensi, ma soltanto in vigore dell'impotenza e necessità loro, che ciò esige; ed andrebbe molto lungi dal vero chi credesse, che da qualche positiva legge dall'osservanza del digiuno venissero dispensate. Pertio dice S. Antonino, *si debilitas impediatur eas, vel si ex hoc timeatur de periculo earum, vel abortus &c.* Dal che deve inferirsi, che se la donna o incinta o lattatrice è forte e robusta, se ha un pasto abbondante, se ha una certezza morale fondata sulla sperienza propria di poter digiunare senza pericolo di sconcerti, cessa per essa la impotenza e la necessità unica ragione, come abbiám detto, per cui comunemente le donne pregnantì ed allattatrici sono scusate dall'osservanza del digiuno: adunque la donna forte, di cui si tratta, deve digiunare, nè io saprei scusarla se nelle sue felici circostanze non digiunasse.

Se le donne gravide e lattanti sieno scusate dal digiuno.

La scusano nondimeno alcuni benigni Casisti, e perchè? Perchè, dicono, la legge riguarda ciocchè più comunemente avviene. Ma io rispondo, che questa legge, la quale esima siffatte donne dall'osservanza del digiuno, non c'è, no, non c'è per verun modo, ed è la sola impotenza e necessità, che le scusa. V'ha bensì la legge universale, che obbliga tutte quelle persone, che possono digiunare; ma niuna ve n'ha, che esenti il tale o tale genere di persone; e la dispensa viene ad alcune soltanto conceduta per giusti motivi, e per capo d'impotenza e necessità, i quali motivi se non sussistono, come nel caso nostro, non v'ha esenzione dalla legge. Ma dicono, moralmente parlando, dal digiuno di tali femmine esposta rimane a pericolo la salute del feto, o del bambino lattante. Rispondo. Se si teme ragionevolmente questo pericolo, tralascino in buon'ora di digiunare; mentre perciò appunto ho detto, che comunemente sono scusate. Ma nel caso nostro questo pericolo non si teme; nè può temersi: adunque cessa di esenzione ogni motivo, e non è punto esente dall'obbligo di digiunare la donna mentovata nelle circostanze descritte.

Se i conjugati sieno esenti dall'obbligo di digiunare per non rendersi men atti agli uffizj maritali.

IV. Per questo medesimo titolo quasi tutti i Probabilisti scusano le persone conjugate dal digiuno; onde non divengano men atte al rendimento del debito maritale. Ma con loro buona pace, io dico, che prescindendo da qualche caso e circostanza particolare, i conjugati non sono esenti dall'obbligo di digiunare pel motivo di non rendersi impotenti all'opera matrimoniale. Ecco come lo dimostro: Il diritto dei conjugati in ordine all'atto matrimoniale ha i suoi limiti e i suoi confini; cui non è loro lecito oltrepassare: adunque generalmente non è lecito l'esercitarlo, quando non si può senza violare alcun precetto; e siccome non è lecito esercitarlo quando è congiunto colla violazione di luogo sacro, così non lo sarà neppure, quando si unisce colla violazione della legge del digiuno. Ma ecco per S. Tommaso un'altra ragione, che distrugge appunto tutto il fondamento della opposta sentenza. Sono, dicono i difensori, i conjugati tenuti a rendersi vicendevolmente il debito: adunque sono tenuti a non rendersene meno atti col digiunare, e conseguentemente esenti sono dal digiuno. Il S. Dottore nel 4. delle Sent. dist. 25. q. unic. art. 1. obietta a se medesimo questo stessissimo argomento così: „ Chiunque renderesi impotente a fare ciò, a cui è per precetto tenuto, pecca. Se adunque taluno per necessità

„ di precetto è tenuto a rendere il debito, sembra
 „ che pecchi col digiunare, o col fare altra cosa,
 „ per cui infievolendo il proprio corpo rendasi impo-
 „ tente a tale ufficio“. Fig qui l'obbiezione, ascol-
 „ tiamone la risposta: „ Se, dice, alcuno rendasi im-
 „ potente all'ufficio matrimoniale per una causa, che
 „ sia lecita, non è tenuto, nè la consorte può esi-
 „ gerlo; se poi la causa è illecita, in allora pecca.“
 Secondo S. Tommaso adunque se l'uno de'conjugati
 inabile si rende all'ufficio matrimoniale per una *lecita*
 cagione, non ha l'altro più il diritto di esigerlo,
 nè d'impedire dell'altro conjuge le lecite azioni: a-
 dunque molto meno avrà gius di esigerlo, quando l'
 azione dell'altro, che lo rende impotente, non solo
 è lecita, ma è anche comandata; com'è nel caso
 nostro il digiunare. Ecco distrutto il fondamento de-
 gli avversari, e confermata la nostra sentenza. Quin-
 di mi pare non abbia torto Natale Alessandro, quan-
 do al cap. 5. a 7. Reg. 5. dice, essere l'opposta dot-
 trina falsa, erronea, ed offensiva degli animi pii, e
 delle caste orecchie.

Dissi però nella mia proposizione, *prescindendo da qualche caso o circostanza particolare*: perchè nel caso stretto, in cui una moglie vegga il marito in pericolo d'incontinenza, e tema con fondamento, che stia per commettere qualche grave peccato, se non lo soddisfa, posto che siffatto pericolo nasca dalla di lui fragilità, può, anzi per titolo di carità anche deve allontanare dal marito col compiacerlo un tal pericolo, che non viene da malizia ma da fragilità e debolezza, sebbene prevegga di non poter poi digiunare; perchè in tal caso è scusata dalla pietà e carità cristiana. Ma se poi l'accennato pericolo nasce dalla di lui malizia, in quanto cioè egli si è per tal modo trasportato da una sfrenata impotente libidine e colpevole intemperanza, che chiese con troppa frequenza; in tal caso è dessa obbligata ad ammonirlo della propria imbecillità, e della circostanza del sagra digiuno, affinchè moderi le sue richieste, e raffreni col digiuno la troppo ardente concupiscenza: e se nondimeno il marito, niun conto facendo delle sue esortazioni e niuna stima del sagra digiuno, sfogar pur vuole senza verun ritegno la sua passione, chiedendo smoderatamente; in tal caso siccome dessa non è tenuta a compiacerlo con iscapito grave di sua salute, così nemmeno è a ciò obbligata, anzi non deve nè può compiacerlo a pregiudizio del sagra digiuno; poichè in allora deve il marito imputare a

se medesimo ed alla sua malizia lo scandalo, che ne soffre perchè farisaico e malizioso, cui conseguentemente la moglie deve disprezzare osservando senza punto badarvi il precetto della Chiesa.

Que', che esercitano atti di gran fatica comunemente sono scusati dal digiuno.

V. Il secondo titolo di cagione, che scusa dal digiunare, come si disse, è la fatica. Ma quale fatica? Non certamente di qualunque sorta, ma grave. Quindi per questo capo que', che esercitano arti assai laboriosi e veramente gravi, come sono gli Agricoltori, i Legnajoli, i Fabbri, i Tagliapietra, i Facchini, i Remiganti, i Calcatori di torchi nelle stamperie, ed altri Artisti di simil fatta comunemente sono scusati dal digiunare; perchè comunemente non possono digiunare senza grave loro pregiudizio. Ma sono poi dessi esenti dal digiuno sempre ed in qualunque circostanza, cioè e quando possono benissimo col digiuno congiungere il lavoro, e quando possono fare a meno di lavorare, perchè hanno onde vivere altronde onestamente secondo il loro stato; e quando possono diminuir almeno il lor lavoro, ond' essere in istato di digiunare? Sì, rispondono alcuni Teologi troppo benigni. Tutti secondo essi que', che arti esercitano faticose, sono assolutamente esenti dal digiuno, sebbene possano insieme e lavorare, e digiunare, sebbene possano omettere o diminuir il lavoro, sebbene al lavoro attendano non per vivere, ma per lucrare.

Quei però solamente, che l'esercitano per necessità

VI. Ma S. Tommaso non la intende così. Egli insegna nella 2. 2. qu. 147. art. 4. al 3., che la fatica eziandio grave non esenta dal digiuno ognorachè non è assunta necessariamente, ma volontariamente; cioè non perchè la necessità costringe a faticare, onde vivere onestamente colla famiglia, ma perchè si vuole, o per maggiormente lucrare, o per altro qualsivoglia fine. Ecco le sue parole: „ Circa peregrinos, & OPERARIOS distinguendum videtur, quia si peregrinatio, & OPERIS LABOR commode differt, aut diminui possit absque detrimento corporalis salutis & exterioris status, qui requiritur ad conservationem corporalis vel spiritualis vitæ, non sunt propter hos jejunia prætermittenda “. Siegue poi a dire così: „ Si autem immineat NECESSITAS multum laborandi vel propter conservationem vitæ corporalis, vel propter aliquod NECESSARIUM ad vitam spiritualem, & simul cum hoc non possunt Ecclesiæ jejunia observari, non obligatur homo ad jejunandum “. Dello stesso sentimento è Sant' Antonino, il quale nella 2. Part.

tit. 6. cap. 2. §. 6. scrive: „ Multum laborantes,
 „ quibus (si noti bene) immineat NECESSITAS
 „ multum laborandi, si non possunt jejunium obser-
 „ vare, excusantur. Alias, si possunt utrumque
 „ facere commode, tenentur jejunare.“ E ancora:
 „ Si possunt differre aut subtrahere,
 „ aut diminuere laborem ita ut possint jejuna-
 „ re, & ex hoc non incurrant detrimentum sui sta-
 „ tus, tenentur ad jejunium “. Altra cosa non v'
 ha adunque, che scusi dal digiuno gli operaj salvo-
 chè la necessità di mantener se stessi e la famiglia
 giusta la condizione del proprio stato, e la morale
 impossibilità di congiugnere il faticoso lavoro coll'
 osservanza del digiuno. Que' che possono o ommet-
 tere il lavoro, o diminuirlo, o possono comporlo
 coll'osservanza del digiuno, non ne sono per verun
 modo esenti, e sono tenuti ad ubbidire al precetto
 della Chiesa:

VII. Altre arti vi sono non tanto laboriose come
 le sovraccennate, come quelle de' Testori, de' Sar-
 ti, de' Pistori, de' Barbieri, Argentieri, Scultori;
 Guochi, Stampatori, che compongono soltanto i carat-
 terti, ed altre di simil fatta. Di esse si può dubi-
 tare se possano o non possano combinarsi col digiuno.
 Quindi chi le esercita non è assolutamente scu-
 sato dal digiunare; nè ha ad esserne dispensato se
 prima non fa di se medesimo esperimento se possa
 senza suo grave detrimento unire coll'opera il di-
 giuno. La ragione n'è chiara, perchè esercitandosi
 tali arti o sedendo, o senza impiegare in esse tutto
 il giorno, o senza che la fatica nell'esercitarle sia
 sì dura e sì grave, che non possa comporsi col di-
 giuno, assolutamente seco non ne portano l'esenzia-
 ne. Così insegna S. Vincenzo Ferreri nel serm. 1. de
 jejunio: *Sutores autem & sartores, notarii & simi-
 les, qui sedendo faciunt opera sua, non excusantur a
 jejunio.* E questa si è fra gli antichi e più gravi
 Teologi la comune sentenza. Se chi la esercita è di
 debole costituzione, ed ha necessità di esercitarle
 per alimentare se stesso e la famiglia, nè può colla
 fatica unire l'osservanza del digiuno, sarà scusato
 dal digiunare non già tanto a cagione della fatica
 richiesta dall'arte, quanto per la debole disposizione
 del suo corpo. Non tutti que' che esercitano siffatte
 arti sono ugualmente o deboli o forti. Sebbene a-
 dunque l'arte per se stessa non esiga gran fatica di
 braccia, nè grande agitazione di corpo, il prudente
 Superiore, o Confessore, ben considerato il tutto,

Se anche
 chi eser-
 cita arti
 non dà
 molta fa-
 tica.

può dichiarare più d'uno di tali artefici esente dal digiuno. Se la cosa è dubbiosa, l'artefice è tenuto a provare. Per altro il P. Concina dice, che in tal materia con quegli artefici, i quali lavorano per la necessità di sostentar la famiglia, il Superiore ossia Confessore debb'esser facile e benigno.

Se chila-
vora più
colla
mente che
col corpo.

VIII. Finalmente, non iscusano dal digiuno quell'arti, nelle quali più del corpo affatica la mente. Gli Avvocati adunque, i Procuratori, gli Scrivani, i Giudici, i Pittori, i Musicisti, i Cantori, i Medici, i Chirurghi ed altri di simili professioni non sono esenti dall'obbligo di digiunare: La ragion'è perchè nell'esercizio di tali arti ed uffizj poco o nulla le forze del corpo restano debilitate. E neppure sono dal digiuno o esenti o scusati i Lettori, i Professori, i Precettori, i Confessori, e Predicatori. La ragione è la medesima, cioè perchè questi o Professori o Maestri non soffrono certamente tanto peso e fatica quanta ne sostengono certi artefici, come Sarti, Pittori, Scultori, i quali lavorano dalla mattina fino a notte molto avanzata, e nondimeno non sono esenti dal digiuno. Io certamente, che ho esercitato l'uffizio di Lettore più di trent'anni, non mi sono mai neppur sognato di esentarmi per questo titolo dall'ecclesiastico digiuno. L'uffizio poi di Confessore, benchè sia d'immenso tedio, e cagioni mille agitazioni ed angustie di spirito, richiede bensì fatica di mente, ma non apporta indebolimento di corpo, nè mancanza di forze, onde senza grande incomodo, e senza niun detrimento di salute può comporsi col digiuno. Quanto ai Predicatori quaresimali, sebbene l'Uffizio loro porti seco fatica e di corpo e di mente, la sperienza però fa vedere, che si può congiugnere la predicazione anche cotidiana coll'astinenza dalla carne e col digiuno. Veggoni diffatti e Cappuccini, e Minori osservanti, e Riformati, e Carmelitani scalzi, e altri d'altri Ordini a predicare anche ogni giorno nella quaresima con gran zelo e fervore di spirito senza punto pensare a violarne l'astinenza col mangiar carne, anzi se sapessero di non poter insieme predicare ed astenersene, tralascierebbero di predicare. E così debbono fare que', che o per ufficio o per ubbidienza non sono tenuti a predicare. Quindi nelle Costituzioni dell'Ordine de'Predicatori presso il Fontana tit. *de Prædicatoribus* si prescrive: *Concionatores, qui tempore quadragesimæ a carnibus abstinere non valent, per quadragesimam ad populum concionari non pos-*

sint; ne plus tanto scandalo offendant, quam verbis edificent. E come mai infatti possono i Predicatori esortare efficacemente ed indurre il popolo alla penitenza, mentr'essi la fuggono col mangiar carne nel tempo stesso in cui agli altri predicano il digiuno?

IX. Il terzo titolo, che scusa dal digiuno, titolo legittimo e giusto, si è la pietà, ossia la carità. Scusa dal digiuno la pietà e la carità. La ragion'è perchè il digiuno non ha da impedire un ben maggiore, quali sono massimamente gli atti di pietà, e di carità. E ciò è vero non solo quando le opere di pietà e di carità si esercitano per officio, per obbedienza, e per necessità, ma sì pure quando assumonsi di propria volontà; purchè però concorrano le tre seguenti condizioni, cioè e che non si possano differire fuori del tempo del digiuno; e che non si assumano in frode del digiuno, cioè a bella posta per liberarsene; e che finalmente opere sieno di maggior bontà e perfezione di quello sia lo stesso digiuno. Ma quando ciò sarà? Sarà quando l'opere nostre ridonderanno in maggiore onor di Dio, ed in utilità del nostro prossimo bisognoso in tal tempo dell'opra nostra. Nè osta punto, che il precepto debba preferirsi al consiglio, mentre l'intenzione della Chiesa, che comanda il digiuno, non è di escludere altre opere più pie, più caritatevoli, e più necessarie. Così S. Tommaso nel 4. delle Sent. dist. 15. qu. 3. art. 1. quæstiuncula 2. al 3. ove scrive: „ Nec obstat, quod præceptum debet præponi consilio, quia intentio præceptum hujusmodi dantis non est alias pias, & magis necessarias causas excludere “. Per questa ragione adunque è giusto titolo sono esenti dal digiuno quelle persone, che vegliar debbono tutta la notte ed il giorno operare per gl' infermi, quando sono molti, ossia nelle case particolari, ossia negli spedali, ossia nei Monasteri; e così pure quelle, che per istituto, per ufficio, per ubbidienza, per carità debbono esercitare pel bene del prossimo opere di misericordia sì spirituali che corporali.

C'è un altro titolo, che scusa dalla osservanza del digiuno, cioè la dispensa; ma di questa si è detto abbastanza più sopra nel Cap. 2. num. 8. 9. e 10. e più ancora nella par. 2. del Tratt. 1. delle Leggi al Cap. 3. ove parlasi di proposito della dispensa.

X. Parlano qui gli Autori di que', che cooperano alla violazione del digiuno. Da quanto abbiamo detto nel Tratt. 4. part. 3. dopo il cap. 8. nell'Appendice, in cui si tratta espressamente e diffusamente.

Come peccano quei, che cooperano alla violazione del digiuno.

della cooperazione al male, può facilmente rilevarsi, quando si peccchi cooperando alla violazione del digiuno. Dalle regole ivi stabilite si rileverà, che peccano que' padri di famiglia, i quali lasciano, che i figliuoli, i domestici, ed i servi violino il sagra digiuno, e molto più se loro somministrano i cibi per siffatta violazione. Che se i figliuoli sono in guisa protervi e petulanti, che, volendoli i parenti costringere a digiunare, non mancheranno di far nascere nella famiglia gravi scandali e sconcerti, potranno dissimulare; perchè in tal caso, purchè loro non somministrino la materia della violazione, non coopereranno alla loro iniquità, ma permetteranno soltanto la loro violazione affine di evitare mali maggiori, il che essere talora permesso abbiamo ivi dimostrato. Quanto poi ai servi, sebbene i padroni non abbiano la podestà di costringerli a digiunare, possono però e sono tenuti ad ammonirli, e correggerli, ed anche a discacciarli di casa se li trovano contumaci. Si rileverà altresì, che non è lecito ai servi ed alle serve il preparare e presentare ai padroni cibi vietati, se sanno di certo, non aver essi veruna legittima causa, che gli scusi dall'astinenza e dal digiuno; perchè in tal caso cooperano al lor peccato. Ho detto, se sanno di certo, perchè i servi di persone cattoliche, quando non hanno chiari ed evidenti fondamenti in contrario, possono ed anche debbono prudentemente presumere, che abbiano i padroni qualche legittimo motivo, che gli scusi dall'astinenza o dal digiuno, sebbene lor non siano. Si rileverà finalmente, che non è lecito agli Osti, e Tavernaj, il dar da cena o il somministrare cibi vietati ai loro ospiti, se san di certo, che violano l'astinenza ed il digiuno; perchè in tal caso certamente rendonsi partecipi della loro violazione e cooperano al lor peccato. Se poi ne dubitano prudentemente, debbono agli ospiti domandare con bella maniera se sieno o no dispensati, onde non esporri al pericolo di peccare col cooperare all'altrui violazione.

Avvertimento ai Confessori.

XI. Darò fine a questa materia coll' esortare i sagri Ministri del Sacramento della Penitenza a non essere sì facili ad assolvere i temerari violatori de' digiuni massimamente quaresimali coll' impor loro una leggiera soddisfazione: mentre in così facendo saranno essi la cagione, che gli violeranno con maggior coraggio anche negli anni avvenire. Impongano loro una penitenza sacramentale, che compensi presso a poco.

i digiuni violati. Odano ciocchè dice il piissimo B. Colombiere Tom. 2. nel Serm. 72. del Digiuno quaresimale: „ Io certamente credo sì falsa la penitenza, „ za di costoro, che non arderei d' impartir loro l' „ assoluzione per non profanare il Sangue di Cristo, „ quando non gli vedessi preparati e disposti a com- „ pensare la loro violazione col digiunare quaranta „ giorni; perchè a questa sola condizione potrei „ certificarmi, che avessero un vero pentimento d' „ aver violato il quaresimale digiuno. “ Impongano adunque a tal fatta di penitenti altrettanti digiuni fra l'anno, quanti rilevano essere stati da loro violati o col mangiar carne, o col moltiplicare le refezioni.

T R A T T A T O VI.

DEI COMANDAMENTI DELLA CHIESA.

P A R T E III.

Del terzo e quarto Comandamento, cioè dell'annua Confessione e Comunione Pasquale.

Diremo qui della Confessione e Comunione quel tanto solamente, che spetta all'osservanza dell'ecclesiastico precetto di confessarsi almeno una volta l'anno, e comunicarsi almeno la Pasqua; giacchè poi nel trattato de' Sacramenti parleremo di proposito e di quello della Penitenza, e di quello della Eucaristia. Ciocchè qui dir dobbiamo, lo diremo in due distinti Capitoli, cui per maggior chiarezza divideremo in più paragrafi.

C A P I T O L O I.

Del Precetto dell'annua Confessione.

§. I. *Esistenza e qualità di questo Precetto: Quali persone riguardi, e quali peccati.*

Canone del Concilio Lateranese che stabilisce questo precetto.

I. Questo precetto di confessarsi almeno una volta l'anno lo abbiamo netto e chiaro nel Concilio Lateranese, che si celebrò l'anno 1215 sotto Innocen-

zo III., confermato poi dal Tridentino. Ecco il Canone del primo: „ Omnis utriusque sexus fidelis ; „ postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia „ sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno &c. “ Ecco il Canone del Concilio di Trento, che lo conferma, nella sess. 14. can. 8. „ Si quis dixerit, Confessionem omnium peccatorum, qualem Ecclesia servat; esse impossibilem; & traditionem humanam a piis abolendam, aut ad eam non teneri omnes & singulos utriusque sexus Christifideles juxta magni Concilii Lateranensis Constitutionem, semel in anno, & ob id suadendum esse fidelibus, ut non confiteantur tempore Quadragesimæ; anathema sit “ Il precetto è chiaro; e quindi tutt' i Teologi cattolici di comune consenso insegnano, esserci precetto ecclesiastico, per cui tutt' i fedeli tenuti sono a confessare i lor peccati una volta l'anno ai Ministri della Chiesa; e chi insegnasse l'opposto, dovrebbe tenersi per eretico.

Canone del Tridentino che lo conferma.

Come sia divino, e come ecclesiastico.

Questo precetto è divino, se venga riguardato assolutamente e separato dalla determinazione di tempo; ed è ecclesiastico inquanto prescrive la confessione da farsi ogn'anno. Così la sentono tutt' i Teologi, e così ha dichiarato lo stesso Concilio di Trento nella citata sess. cap. 5. „ Neque enim (dice) „ per Lateranense Concilium Ecclesia statuit, ut „ Christifideles confiterentur quod jure divino necessarium & institutum esse intellexerat; sed ut „ præceptum Confessionis saltem semel in anno, „ ab omnibus & singulis, quum ad annos discretionis pervenissent, impleretur “.

Questo precetto obbliga tutt' i battezzati, maschi e femmine.

In che età incominci l'obbligo di confessarsi.

II. A questo ecclesiastico precetto son sottoposti tutt' i battezzati e maschi e femmine, tostochè giunti sieno all'uso di ragione, come ha decretato Innocenzo III, nella già lodata Costituzione; e quindi anche gli eretici, i quali nel ricevimento del Battesimo si assoggettano all'ecclesiastiche leggi. In allora poi deve credersi essere il fanciullo giunto all'uso di ragione, come dichiara il Catechismo del Tridentino; part. 2. Sacr. Pœnitent. num. 58., quando arriva a saper discernere il bene dal male, e ad essere di dolo capace, e sebbene l'età capace di dolo non sia determinata ad un certo numero di anni, più frequentemente però, e d'ordinario avviene dopo il settennio: che se in taluno il lume e l'uso di ragione previene questo tempo, cosicchè possa peccar mortalmente, questi anche innanzi all'età di sett'anni tenuto sarebbe ad adempiere il precetto della Confessione. Intor-

no a questo punto, bello e molto opportuno si è l'avvertimento che dà S. Carlo Borromeo nella sua Istruzione ai Confessori c. 9. „ Sarà (dice) cosa ottima „ e molto ben fatta il condurre e presentare al Confessore i fanciulli e le fanciulle anche nell'età loro di cinque o sei anni, onde incomincino poco a poco a prender l'uso di accostarsi a questo Sacramento. Guardinsi però i sagri Ministri d'impartire l'assoluzione a quei, nei quali non v'ha nè idonea materia, nè pienezza di ragione tale, onde possano con morale certezza giudicare, esse re dessi capaci di questo Sacramento “. V' ha poi dei ragazzi, i quali sebbene abbiano forse sufficiente discernimento per peccare, non ne hanno poi ugualmente al pentimento per non conoscere abbastanza la gravità dell'offesa di Dio. A questi adunque il saggio Confessore, se dubita del dolore necessario e del fermo proposito, non impartisca l'assoluzione, ma la differisca a tempo migliore.

Avvertimento di S. Carlo riguardo ai fanciulli.

III. Per adempire questo precetto non basta confessarsi in qualunque maniera; ma è necessario confessarsi validamente e sinceramente, cosicchè non si soddisfa a quest'obbligo con una invalida, e molto meno con una sacrilega Confessione; ed è ciò certissimo, perchè è stata da Alessandro VII. condannata la contraria opinione nella proposizione 19. che diceva: *Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit præcepto Ecclesiæ.* Chiunque fa una confessione volontariamente nulla o perchè manca nella contrizione o dolore, o perchè occulta e non confessa qualche grave peccato, o perchè non ha un vero proponimento di emendarsi, non adempie il precetto. Sebbene però per soddisfare al precetto con una valida confessione tenuti sieno i fedeli a confessare tutti i da sè commessi peccati mortali altra volta non confessati o non confessati a dovere e validamente; non sono tuttavia obbligati per lo stesso precetto a manifestare insieme anche i veniali: imperciocchè i peccati veniali non sono materia necessaria neppure del precetto divino della confessione; mentre può l'uomo cristiano conseguire la lor remissione anche fuori del Sacramento della Penitenza. Così appunto ha dichiarato il Tridentino nella sess. 14. cap. 5. colle seguenti parole: „ Venialia, quibus a gratia Dei non excludimur, & in quæ frequentius labimur, quamquam recte & utiliter, citraque omnem præsumptionem in confessione dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat; taceri tamen sine culpa, multisque

Con una Confessione ne invalida non si soddisfa al precetto.

Non è necessario per adempire questo precetto confessare anche i peccati veniali.

„ aliis remediis expiari possunt “. La ragione poi è chiara. Il precetto ecclesiastico dell'annua confessione altro non è che una determinazione del precetto divino, in quanto cioè stabilisca il tempo, in cui ha ad eseguirsi un tal precetto: il precetto divino non obbliga alla confession dei veniali: adunque nemmeno il precetto della Chiesa. Quindi è che la Chiesa non ha mai comandato con assoluto precetto e comune a tutt' i fedeli la confession de' veniali; cui nondimeno esige e comanda a chi vuole acquistare un' indulgenza, o giubileo, allorchè prescrive, che per conseguirlo debba premettersi la confessione.

A che sia tenuto chi non ha commesso che peccati veniali.

IV. Ma nel caso che taluno in tutto l'anno non abbia commesso neppure un solo peccato mortale, sarà egli tenuto per adempiere il precetto dell'annua confessione a confessarsi dei veniali? Il caso in pratica non può essere che molto raro. Come mai può darsi, che un Cristiano perseveri costantemente a stare in grazia di Dio per un anno intero senza i mezzi da Cristo stabiliti per la conservazione della grazia santificante, fra quali è forse il principale la frequenza de' Sacramenti, cosicchè in capo all' anno non si trovi avere qualche peccato grave o certo, o almen dubbio, di cui tenuto sia a confessarsi? Il caso dunque al certo non può non essere che molto raro. A me però è accaduto in una persona, la quale per assai più d'un anno non erasi confessata, non già per sua negligenza, ma perchè a cagione d'un suo viaggio necessario non aveva mai in quel frattempo potuto confessarsi per mancanza di sagro Ministro. Io non ritrovai in questa persona verun peccato mortale non solo certo, ma per quanto mi ricordo, nemmeno dubbioso. Può adunque, benchè di rado, il caso accadere, massimamente nelle persone, che viaggiano per mare, e trasferiscono pe' loro interessi in paesi assai lontani, ove non ci sono Sacerdoti Cattolici, le quali tosto che sono di ritorno si presentano al Confessore, come appunto fece la da me accennata. Ora in tal caso che dovrà dirsi?

Si risponde al quesito colla dottrina di S. Tommaso.

Dovrà dirsi ciocchè insegna S. Tommaso nel Suppl. q. 6. art. 3. al 3., ove spiegando l' istituzione della Chiesa nel Concilio di Laterano scrive così: „ In forza del Sacramento (cioè del precetto divino della Confessione) niuno è tenuto a confessarsi dei peccati veniali, ma bensì per istituzione della Chiesa, quando non ha altro da confessare. Oppure può dirsi secondo alcuni, che per la predetta Decretale (d'Innocenzo III.) non obbligansi se non se quei

„ che han mortalmente peccato ; il che manifesto si
 „ rende da quell' espressione, onde dice, che debbono
 „ confessare tutti i peccati ; il che non può intender-
 „ si dei veniali, perchè niuno può confessarli tutti.
 „ E quindi chi non ha peccati mortali, non è tenuto
 „ alla confession de' veniali ; ma basta per adempie-
 „ re il precetto della Chiesa , che si presenti al
 „ Sacerdote, e si faccia conoscere d'essere senza
 „ coscienza di peccato mortale ; e ciò gli sarà
 „ computato per la prescritta confessione “. Adun-
 que secondo questa dottrina ogni fedele ossia giusto
 ossia peccatore è tenuto a presentarsi al sagra Mini-
 stro o per confessarsi, se vuole, dei peccati veniali,
 od almeno per manifestargli lo stato di sua coscienza
 dicendogli e palesandogli di non conoscersi reo d'alcun
 peccato mortale ; e questa presentazione gli sarà com-
 putata per la comandata confessione. Partorirà que-
 sta presentazione due ottimi effetti, l'uno cioè di ac-
 costarsi alla SS. Eucaristia con maggior riverenza,
 ricevendo prima la benedizione del Confessore, insie-
 me colla recita delle orazioni, che precedono e sie-
 guono l'assoluzione, le quali sono sacramentali e gio-
 vano a scancellare i peccati veniali : e l'altro di to-
 glier di mezzo con questa presentazione lo scandalo,
 che potrebbe nascere dall'omissione dell'annua con-
 fessione. Così per quello spetta ai peccati veniali.

V. Ma quanto ai mortali è necessario confessarli
 tutti, cosicchè chi volontariamente ne omette an-
 che uno solo non più confessato, fa una confessione
 invalida, anzi anche sacrilega, con cui non soddisfa
 al precetto. Chi poi o per questo capo, o per man-
 canza di dolore e di proponimento fa una confes-
 sione di tal fatta, per cui non ha adempiuto il pre-
 cetto, è tenuto rimediare al male col confessarsi nelle
 dovute maniere un'altra volta. Ciò consta chiarissi-
 mamente dalla surriferita dannata proposizione. E-
 gli non ha adempiuto il precetto : adunque è tenuto
 ad adempirlo col farne un'altra, che sia valida e
 buona. Se di nuovo non la fa, pecca mortalmente,
 ed è anche sottoposto alla scomunica, se mai dal
 Vescovo venga fulminata contro i violatori di tal pre-
 cetto ; perchè sebbene il suo peccato sia occulto, e
 non possa esteriormente provarsi a cagione della si-
 mulata confessione, egli è però veracemente tras-
 gressore del precetto.

Chi ha fatto una Confessione invalida è tenuto a confessarsi di nuovo.

§. II. *A chi debba farsi l'annua confessione : in qual modo : in qual tempo dell'anno : motivi, che scusano dal farla.*

L'annua Confessione deve farsi al proprio Sacerdote.

I. Comanda il Concilio Lateranese di fare l'annua confessione al proprio Sacerdote : „ Omnis utriusque „ sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio Sacerdote “.

Chi sia il proprio Sacerdote.

Ma chi è questo proprio Sacerdote, presso di cui ha a farsi l'annua confessione? Ci furono Teologi ne' tempi andati i quali asserivano, altri non essere il proprio Sacerdote salvochè il solo Parroco, e potersi bensì concedere, che possano i fedeli fare la loro annua Confessione presso altri Confessori approvati, ma non concedersi, contro a' quali han valorosamente combattuto San Tommasò, San Bonaventura, ed altri. Anzi anche fra moderni Teologi è Canonisti ne mancano alcuni, che pensano, doversi onninamente fare l'annua confessione presso il proprio Parroco, come il Giuvenino, il Van-Espen, il Launojo, ed altri, contro de' quali ha combattuto il P. Natale Alessandro nell' Istoria Eccles. dist. 4. ad Sec. XIII. & XIV. Ma già è stata posta la cosa fuori d'ogni controversia da parecchi Sommi Pontefici, cioè da Clemente XIII. da Innocenzo X. e finalmente da Clemente X. nella sua Costituzione *Superna* 20. Giugno 1670., in cui ha chiaramente difinito, che soddisfano al precetto dell'annua confessione que' fedeli, che la fanno presso un Confessore approvato : „ Eos, qui Religiosis simpliciter approbati Paschali tempore confessi fuerint, Constitutioni, quæ incipit *Omnis utriusque sexus*, quoad confessionem duntaxat satisfecisse censendos “. La cosa dunque è decisa.

La confessione deve farsi per bocca del penitente.

II. Per soddisfare al precetto della Chiesa l'annua confessione deve farsi per bocca propria del penitente, e quando non possa farsi colla bocca e colle parole, almeno co' cenni, o con iscrittura, o anche per interprete, e non mai per via di lettere ad un Sacerdote assente. Quest'ultima parte di presente è certissima, mentre Clemente VIII. ha riprovato la sentenza di chi asseriva, *licere confiteri absentibus per litteras*, come diremo a suo luogo. E' ammessa da tutti anche la prima parte, cioè che chi può confessarsi colla bocca e col parlare, debba farlo; e chi non può parlare, debba confessarsi co' cenni; perchè, come insegna S. Tommaso nel Quodl. 1. artic. 1. in

corp. „ E' di necessità del Sacramento, che il peccante manifesti i suoi peccati, ma non è di necessità del Sacramento il manifestarli colle parole. Chi adunque ha impedita la loquela, deve supplire alla meglio che può, e confessarsi almeno co' cenni. Ma chi non può parlare e sa scrivere, dovrà egli confessarsi per iscrittura? Lo negano parecchi Teologi, ma S. Tommaso nel Suppl. q. 9. art. 3. al 2. chiaramente lo afferma col dire: „ In eo, qui usum linguæ non habet, sufficit, quod per scriptum, aut per nutum, aut per interpretem confiteatur: quia non exigitur ab homine plus quam possit. E poco dopo soggiugne: „ Quando non possumus uno modo, debemus secundum quod possumus confiteri. Secondo S. Tommaso adunque chi non può parlare e sa scrivere, è tenuto a confessarsi per iscrittura, perchè si deve adempiere il precetto nella miglior maniera che si può.

Chi non può parlare deve confessarsi co' cenni.

Chi non può parlare e sa scrivere deve confessarsi per iscrittura.

III. Restaci a parlare della confessione col mezzo d'un interprete. Taluno trovasi in un paese, ove non v'ha verun Confessore, che intenda la sua lingua. E' egli tenuto soddisfare al precetto della Chiesa col confessarsi per via d'interprete? Ecco il punto della quistione. Molti Teologi rispondono francamente che no; ma parmi, che S. Tommaso insegna chiaramente che si. Imperciocchè egli è sempre costante nella sua massima, che ognuno deve adempiere il precetto della confessione nella a se possibile miglior maniera, cioè, comè dice nel luogo e parole poc'anzi riferite, che non potendo farlo nel modo ordinario, cioè col parlare, basta che lo faccia, e deve farlo o per iscrittura, o per cenni o per interprete, aut per interpretem; perchè quando non possumus uno modo, debemus secundum quod possumus confiteri. Riconosce adunque S. Tommaso l'obbligo ed il debito di fare la confessione per via d'interprete; e non limitando egli questo debito al precetto divino, sembra, che insegni, esserci debito di confessarsi nella miglior maniera possibile, cioè se non colla bocca, almeno co' cenni, con iscrittura, o per via d'interprete ogni qual volta c'è l'obbligo di confessarsi. Pare, che anche la ragione militi a favore di questa sentenza; perchè quando si può adempiere il precetto quanto alla sostanza ed alla parte sua principale, niuno è esente dall'ademperlo per non poterne osservare il modo e la parte meno principale: adunque chi può confessarsi una volta l'anno, che è il principale in questo precetto e la sostanza, non è e'

Se anche per interprete.

sente dall'adempierlo, perchè non può osservare la parte minore, confessando immediatamente per se stesso i suoi peccati: è adunque tenuto ad adempiere il precetto come può. Nè quel po'di maggior difficoltà ed erubescenza, cui deve soffrire chi si confessa per interprete, ha a calcolarsi tanto che lo liberi dall'obbligo di adempiere un precetto tanto alla salute necessario, che non è poi altro finalmente che una determinazione del precetto divino della confessione da farsi da chi ha peccato. Per tutte queste cose pare a me, che questa sentenza debba in pratica abbracciarsi siccome quella, che mette in sicuro la salute dell'anima; e certamente anche secondo i difensori della opposta sentenza chi dovesse star più anni senza confessarsi per mancanza di Confessore che intendesse il suo linguaggio, e si sentisse reo di gravi peccati, tenuto sarebbe a confessarsi per interprete.

In qual
tempo
dell'anno
obbligati
questo
precetto.

IV. Vengo in adesso al tempo di adempiere questo precetto. La Chiesa veramente non ha determinato in qual tempo o parte dell'anno abbia ad effettuarsi la comandata annua confessione, e quindi basta adempiere questo precetto entro il giro dell'anno; più comunemente però per una lodevole consuetudine suole adempiersi in tempo di quaresima. Ciò però sebbene sia ben fatto, non è per verun modo necessario, non avendo la Chiesa stabilito o la quaresima o altro tempo dell'anno per la confessione, come ha stabilito il tempo di Pasqua per la comunione. Chi adunque fra il primo giorno e l'ultimo dell'anno, cioè fra il primo di Gennajo e l'ultimo di Dicembre si confessa di tutt'i suoi peccati soddisfa al precetto della Chiesa. Il sagro Concilio di Trento nella sess. 14. cap. 5. parlando del precetto dell'annua confessione dice così: „ Ecclesia statuit . . . ut præceptum confessionis saltem semel in anno ab omnibus impleatur; „ unde jam in universa Ecclesia cum ingenti animarum fructu observatur mos ille salutaris confitendi „ sacro illo, & maxime acceptabili tempore quadragesimæ: quem morem hæc sancta Synodus maxime „ probat, & amplectitur tanquam pium, & merito „ retinendum“. Il senso di queste parole non è già, che chi sul cominciamento dell'anno ha commesso dei peccati mortali, abbia a differire la confessione fino alla Pasqua, nè molto meno che chi dopo fatta nella Pasqua la confessione e ricevuta la comunione è caduto in qualche mortale peccato, possa lodevolmente aspettare a confessarsi fino all'altra Pasqua;

poichè questo non sarebbe in conto alcuno una pia costumanza, ma una pratica perversa: no, questo non è il senso di tali parole, ma con esse indicar si vuole soltanto, che quelle perone, le quali sono in peccato, sieguano almeno la consuetudine di tutt' i fedeli di convertirsi e di confessarsi in quaresima: e quanto a quelle, le quali si sono anche più volte confessate fra l'anno, non perciò omettano di accostarsi anco nella Pasqua a questo Sacramento.

V. Le riferite parole del Concilio indicano altresì (il che è molto da notarsi) che que' fedeli pure hanno a confessarsi in quaresima, i quali conosconi rei di qualche peccato mortale non confessato, quantunque siensi già entro l'anno confessati una o anche più volte. La consuetudine stessa ossia la pratica de' fedeli, che è un'ottima interprete della legge, dimostra, che i fedeli stessi sono intimamente persuasi d'essere tenuti a confessarsi in quaresima, ogni qualvolta sono conscj di qualche peccato mortale non confessato. E lo stesso si dica di chi dopo essersi confessato più volte fra l'anno di peccati veniali viene poi verso il fine dell' anno a cadere in peccato mortale. Perdono molto tempo i Teologi in quistionare, se tenuti sieno rigorosamente i fedeli per precetto della Chiesa a confessarsi nuovamente in questi due casi nella quaresima; sostenendo altri la parte affermativa, ed altri la negativa. Ma a me sembra inutile questa disputa per la pratica: imperciocchè egli è certo, che i fedeli, i quali conosconi rei di peccato mortale tenuti sono nella quaresima o alla Pasqua a confessarsi per ricevere la SS. Eucaristia: sebbene non solamente una volta, ma più e più fiate siensi confessati entro dell'anno ossia di peccati mortali, ossia di veniali. Anzi quegli stessi, ai quali non rimorde la coscienza di verun peccato mortale, sebbene siensi confessati anche più volte fra l'anno, non mancano nondimeno secondo la universale e pia consuetudine de' fedeli di confessarsi pure alla Pasqua prima di accostarsi alla S. Comunione. Chi è mai difatti, che, quantunque non conscio di peccato mortale, non si confessi o in quaresima o nella Pasqua? Perchè adunque tutt' i fedeli sì giusti che peccatori in fatto si confessano in tal tempo, perciò loda il Tridentino questa consuetudine, e dice doversi sostenere e praticare.

VI. Benchè non sia vietato per l' adempimento di questo precetto il computar l'anno dal primo giorno di Gennajo all'ultimo di Dicembre; attesa non-

Se obbli-
ghi a con-
fessarsi in
quaresima
chi si è
confessato
entro l'an-
no.

Come ab-
bia a com-
putarsi l' ^o
anno in
ordine al-
l' annua
confessio-
ne.

dimeno la consuetudine della Chiesa pare debba computarsi dalla Pasqua di Resurrezione ad un'altra simile Pasqua. E quindi è, che non si hanno per rei di violazione di questo precetto que' fedeli, i quali fatta la confessione e ricevuta la comunione nel Giovedì Santo che cadesse v. g. ai 20. di Marzo, nel seguente anno fa lo stesso ai 21. d'Aprile, in cui cade (come accaderà l'anno venturo 1791) il Giovedì Santo; sebbene sieno scorsi dalla prima all'ultima confessione più di tredici mesi: ed avviene per tal motivo, che quelle persone, le quali si confessano una sola volta all'anno in tempo di Pasqua talvolta si confessano due volte entro il giro di undici mesi, e tal altra una volta sola nello spazio di tredici mesi, a misura cioè che la Pasqua viene più presto o più tardi celebrata.

Chi entro l'anno non s'è confessato, è tenuto a farlo quanto prima.

VII. Chi nel corso d'un anno intiero o colpevolmente o incolpevolmente non s'è confessato, deve, quanto prima può comodamente, adempiere il precetto. Questa si è la dottrina su questo punto non solo più probabile, ma anche unicamente vera. La ragion'è, perchè quelle parole del Concilio, che comandano ai fedeli d'accostarsi al Sacramento della Penitenza *saltem semel in anno*, non sono state apposte per diffinire o terminare, ma per pressare l'obbligazione; ed il senso n'è, che la confessione oltre all'anno non si differisca: e quindi chi o per impedimento o per prava volontà non ha adempiuto il precetto entro l'anno, è tenuto, quanto prima può opportunamente, accostarsi a questo Sacramento: come appunto se taluno, il quale è obbligato a pagare ogn'anno un dato censo, non lo paga, libero dal debito non rimane, ma è più obbligato che mai a pagarlo quanto prima. L'uso poi e la pratica della Chiesa conferma questa dottrina in guisa, che la pone fuor d'ogni dubbio. Chi omette l'annua confessione può esser sottoposto all'anatema, e scomunicato che sia, non può conseguire da chicchessia l'assoluzione se prima non abbia soddisfatto al precetto, per la cui trasgressione è stato punito. Egli è adunque manifesto essere la mente della Chiesa, che scorso l'anno il violatore sciolto non sia dall'obbligo di adempiere il precetto, ma ad adempierlo sia pur anco obbligato. Nè punto giova la parità d'altri precetti affermativi, che suole addursi in contrario, come di digiunare, di recitare l'uffizio divino, d'ascoltare la Messa ne' giorni di festa, ed altri di simil fatta, ne' quali passato il giorno o il tempo prescritto,

non rimane l'obbligo di supplire. Imperciocchè in questi precetti chiara è la mente della Chiesa di legare quel peso precisamente ad un giorno determinato per particolari ragioni; perchè v. g. vuole che si assista in giorno di festa al divin Sacrificio, affinchè i fedeli santifichino la festa e dieno in tal giorno a Dio un culto speciale. Ma nel precetto dell'annua confessione non c'è veruna speciale relazione al tempo; e però parlando propriamente riguarda direttamente i fedeli stessi; e non già il tempo, se non se come termine, cui non hanno ad oltrepassare. Chi adunque non s'è confessato per un anno intero, è tenuto in guisa a confessarsi quanto prima, che secondo non solo i più rigidi, ma anche i più benigni Teologi, come il Delugo, ogni qual volta lascia scorrere l'opportuna occasione senza confessarsi, pecca, e pecca ogni volta; mentre poi secondo altri fa un peccato solo, ma tanto più grave quanto più tarda, e quanto più di opportunità ha avuto di soddisfare al precetto, il che penso sia poi in cosa morale lo stesso, tanto più che fra' cattolici non manca mai, ma c'è sempre l'opportunità di confessarsi; e quindi basta dire in confessione lo spazio di tempo, in cui s'è differita la confessione.

VIII. Mentre però nell'anno seguente soddisfa taluno al precetto della confessione per l'anno scorso, non soddisfa nè può soddisfare nel tempo stesso anche per l'anno stesso già incominciato; onde non può con una stessa confessione e supplire per l'anno scorso e adempiere il precetto per il presente. Ometto io qui tutte le ragioni a lungo apportate dagli Autori in prova di questa dottrina, mentre la verità di essa deve piuttosto ricavarasi, e chiara difatti si ricava dalla mente e dalla pratica della Chiesa. Punisce la Chiesa il violatore di questo precetto colla scomunica, e da questa non lo scioglie se non fatta la confessione, dopo della quale esige da esso lui sotto la stessa pena che di nuovo si confessi entro l'anno. Adunque è mente della Chiesa, che con un'unica confessione non si soddisfi nel tempo stesso e per lo scorso anno e pel presente. Nè da ciò ne siegue, che se taluno ha ommesso di confessarsi pel lungo spazio di venti anni sia tenuto a supplire col confessarsi venti volte in un solo anno. No, ciò non siegue; perchè questi con un'unica confessione, in cui tutti confessa i commessi peccati, fra' quali le stesse omissioni dell'annua confessione comprendonsi, supplisce a tutte le omesse. Ma però con questa confessione non sup-

Con una confessione non si adempie il precetto per due anni.

Chi non s'è confessato per venti anni, non è tenuto per supplire a confessarsi venti volte.

plisce se non se alle omessioni degli anni precedenti; e non adempie in conto alcuno il precetto pel corrente, ma entro il giro di esso è tenuto ad accostarsi di bel nuovo al tribunale della penitenza, onde soddisfare al precetto dell'annua confessione nel corrente anno.

Chi prevede non potrà confessarsi in fine o nel decorso dell'anno, è tenuto a farlo nel principio.

IX. Chi prevede, che sarà impedito di confessarsi nel fine o decorso dell'anno, è tenuto a prevenire il tempo e confessarsi anche nell'incominciamento dell'anno. La ragion'è, perchè la natura stessa del precetto lo esige. Come ciò? Eccoli: il precetto dell'annua confessione incomincia ad obbligare tosto che l'anno incomincia, e deve onninamente adempirsi entro il giro dell'anno: adunque chi dovendo intraprendere un lungo viaggio prevede, che o per mancanza di Confessore, o per altra cagione non potrà adempiere il precetto, è tenuto a confessarsi prima d'intraprenderlo; in quella guisa appunto che chi prevede che non ascolterà più Messa in giorno di festa, se non l'ascolta di buon mattino, è tenuto ad ascoltarla per tempissimo; e chi è tenuto a recitare l'Uffizio e prevede, che nel dopo pranzo sarà impedito dal recitarlo, è tenuto a prevenire il tempo col recitarlo la mattina, perchè anche in allora già lo strigne il precetto. E così pure è obbligato a prevenire il tempo chi teme prudentemente, che dilazionando la confessione al termine dell'anno, si dimenticherà di qualche grave peccato. E come no? La confessione debb'essere intera: adunque quello stesso precetto, che ci prescrive la confessione, ci obbliga eziandio ad evitare il pericolo prudentemente temuto di dimenticarsi de' nostri peccati; e conseguentemente di prevenire il tempo col confessarsene, allorchè lo temiamo prudentemente. *Si quid*, insegna così il Catechismo del Tridentino par. 2. cap. 5. n. 45., *salutis nostræ ratio postulat, consideramus . . . toties confessio præmittenda omnino non est, quum veremur, ne nos alicujus culpæ, quam admiserimus, oblivio capiat*. E per verità se chi teme prudentemente di non potersi più confessare entro l'anno è tenuto a prevenire il tempo e confessarsi nel principio, non può non essere a ciò pure obbligato chi teme prudentemente di dimenticarsi d'alcun grave peccato; poichè non è già minore, ma è anzi maggiore l'obbligo della confessione intera di quello sia della confessione annua: perocchè il primo viene da un precetto divino, laddove il secondo viene da un precetto puramente ecclesiastico: Se adunque dobbiam prevenire il tempo per adempiere il precetto ecclesiastico, molto più dobbiam pre-

E così pure chi teme di dimenticarsi di qualche grave peccato.

venirlo per non esporsi al pericolo di violare il precetto divino dell' integrità della confessione.

X. Non iscusata dall' adempimento di questo precetto se non se la impotenza ossia fisica, ossia morale. Se taluno trovasi in luogo, ove non c'è verun Sacerdote, che abbia facoltà di confessare, se è in paesi, in cui non ci sono Sacerdoti cattolici, o per andare a ritrovarli ove sono deve fare un troppo lungo e laborioso viaggio, è scusato da fare la comandata annua confessione. Ma se il viaggio non è molto gravoso, benchè incomodo, sempre però a proporzione della condizione delle persone, non iscuserà. Ciò quanto alla impotenza fisica. Quanto poi alla morale, scusa il grave pericolo della fama, dell' onore, della vita, oppur anche d' un grave detrimento nei beni temporali. La ragion' è, perchè i precetti della Chiesa non obbligano con tanto peso, ma può il loro adempimento differirsi fino a tanto che cessi il pericolo prudentemente temuto di tali mali. Quindi può dirsi moralmente impotente chi non ha altri che un solo Sacerdote, e per altro se a lui confessa i proprj peccati è certo, o teme prudentemente, che o violerà il Sagramentale sigillo, o si abuserà della notizia avuta in confessione a grave danno o suo, cioè del penitente medesimo, o altrui. Ma veniamo al caso pratico. Una persona vorrebbe confessarsi per adempiere l' ecclesiastico precetto; ma che? il solo Confessore, che ha, a cui palesare i suoi peccati, è di tal fatta che se gli manifesta il tale determinato peccato, o ella stessa frange il sigillo della confessione, o si espone a pericolo di riportarne un grave danno ossia corporale ossia spirituale. Che ha ella a fare questa persona in tal frangente? differire dopo l' anno la confessione, onde poi confessarsi interamente, presso un altro sagro Ministro; oppure celare questo peccato, e confessarsi degli altri?

Alcuni sono di parere, che possa differire; poichè, come dicono, deve presumersi, che in tal caso la Chiesa conceda questa dilazione affine di preservare della confessione l' integrità, la quale è di gius divino. Ma io col Tornelli e con altri penso più probabilmente, che sia tenuto a confessarsi nella maniera che può, osservando se non la integrità materiale, almeno la formale. La ragion' è, perchè il precetto di confessarsi è certissimo, mentre la dilazione accordata è affatto incerta e puramente interpretativa; e quindi ha a tenersi il certo e lasciarsi l' incerto. Ma e se la detta persona altro peccato mortale

Cosa scusa dall' adempimento di questo precetto.

Si propone un caso praticato.

Si risponde e si scioglie.

non avesse che questo? Dico, che in tale supposizione deve confessarsi dei peccati veniali, e dei mortali almeno in generale altre volte commessi, onde ricevere indirettamente l'assoluzione anche d'esso peccato, e fare in tale guisa una valida e fruttuosa confessione, come vuole la Chiesa.

Avvertimento molto necessario.

E qui è necessario avvertire, che se il detrimento temuto nasce dalla confessione fatta al tal dato Sacerdote, presso di cui il penitente sta per riportarne scapito nella propria riputazione, fama, e buon concerto, può bensì per evitare tal pericolo presentarsi ad altro Sacerdote, se lo ha; ma se non lo può avere, non è in conto alcuno scusato dall'adempiere il precetto della Chiesa; poichè, questo detrimento della propria estimazione è una cosa intrinsecamente annessa al Sacramento della Penitenza, in cui debbonsi necessariamente palesare al Sacerdote le proprie turpezze, ed ha senza riparo a soffrirsi il rossore delle commesse nefandità, senza però che il Sacerdote possa prevalersi per verun modo di tal cognizione a scapito del penitente. Sono, com'è manifesto, tali cose inseparabili dalla confessione; e quindi non possono mai essere un motivo giusto, che scusi chicchessia dall'adempiere il precetto dell'annua confessione.

CAPITOLO II.

Del precetto della Comunione Pasquale.

§. I.

Esistenza di questo precetto; persone ad esso sottoposte, e tempo di adempierlo.

I. Che ci sia il precetto divino di ricevere, non solo in voto e desiderio, ma pur anco realmente ed in fatto la SS. Eucaristia, lo riconoscono tutt' i Ss. Padri e Teologi in quelle celebri parole del divin Redentore Jo. 6. *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, & biberitis ejus Sanguinem, non habebitis vitam in vobis.* E sì pure da quell' altre: *Hoc facite in meam commemorationem.* Ma secondo questo divino precetto indeterminato quanto al tempo, la Chiesa ha con suo precetto fissato con precisione il tempo di adempiere un tal precetto. Ne' tempi andati obbligava la Chiesa tutt' i fedeli ad accostarsi alla sagra Mensa almeno tre volte l'anno, cioè nella Pasqua, nella

Precetto di comunicarsi la Pasqua. Obbliga sotto grave peccato.

Pentecoste, e nel Natale. Ne' tempi posteriori, cioè nel secolo decimoterzo nel Concilio Lateranese è stato comandato, che almeno una volta l'anno nella Pasqua ricevano la SS. Eucaristia . „ Omnis utriusque „ sexus fidelis postquam ad annos discretionis pervenerit, saltem semel in anno confiteatur, suscipiens „ reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ Sacramentum, nisi forte de proprii Sacerdotis consilio „ ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujusmodi perceptione duxerit abstinendum “. Che questo precetto obblighi sotto grave peccato non v'ha chi ne dubiti ; e quindi pecca gravemente non solamente chi lo trasgredisce per disprezzo, ma pur anco chi per trascuratezza, per negligenza, per accidia, o per altro vizioso titolo non lo adempie . Il Concilio di Trento nella sess. 13. cap. 8. can. 9. profertisce l'anatema contro chi negasse essere tenuti i fedeli a comunicarsi almeno la Pasqua secondo il precetto della santa Madre Chiesa.

II. Ma quali persone riguarda questo precetto, e quali tenute sono ad adempierlo? Tutti e poi tutti i fedeli dell'uno e dell'altro sesso, *omnes utriusque sexus*, tostochè giunti sono agli anni della discrezione, *postquam ad annos discretionis pervenerint*. I ragazzi adunque quando saranno ad adempierlo tenuti? Non si può fissare su di ciò una regola generale e certa, perchè non tutti i ragazzi giungono nel tempo stesso al discernimento necessario per un tanto Mistero e Sacramento. Il Catechismo del Tridentino insegna, che di tal cosa il giudizio deve lasciarsi ai parenti ed ai Sacerdoti. Alcuni Teologi vogliono, che loro si differisca la Comunione fino all'anno dodicesimo di loro età ; ma non può piacere nè ammettersi questa opinione ; poichè egli è manifesto che parecchi giovanetti innanzi a tal tempo giungono a tale capacità, che possono molto bene discernere e capire la differenza del pane spirituale Eucaristico dal pane materiale, e concepire la dignità, maestà, ed utilità di questo Sacramento. La consuetudine e la pratica della Chiesa quasi universale, che è un'ottima interprete della legge, lo comprova a meraviglia. I Parrochi universalmente non ammettono alla partecipazione della SS. Eucaristia i fanciulli di sette, di otto, di nove anni. Difatti questi non sono d'ordinario capaci di discernere, come si conviene, e conseguentemente di ricevere un tanto Sacramento.

Quali persone riguardano ed obblighi.

Quando i ragazzi alla comunione sieno tenuti, e possano ammetter-

Non ha ad aspettarsi l'anno duodecimo di loro età.

Non pueris infra bis quinque manentibus annis
Tomo IV.

G.

*Des Corpus Domini, quamvis sint corpore pari
Quid sumant quum ignorant, ergo prohibentur.*

Così cantò l'antichissimo Autore del Poema MS. riferito dal Martene *De antiquis Ecclesie ritibus*. Ma quando giungono ad un decennio di loro età, od almeno quando già toccano o camminano l'anno undecimo, incominciano ad approvarli per la Comunione, e gli approvano infatti, se in essi scoprono bastevole discernimento, cognizione, e divozione di questo Sacramento. Tale si è lo stile, e la pratica universale del mondo cattolico, e tale altresì è il sentimento di S. Tommaso nel iv. delle Sent. dist. 9. qu. 1. art. 5. quæstiuncula 4. ove scrive: „ Pueris jam incipientibus habere discretionem etiam ante perfectam ætatem, quia quum sunt decem aut undecim annorum, aut circa, potest dari (la SS. Eucaristia), si in iis signa discretionis appareant & devotionis “. La intenderebbe male adunque chi si scostasse in pratica da tal dottrina col non voler accordare ai ragazzi prima dei dodici anni la Comunione ed errerebbe in un punto assai importante, mentre si esporrebbe al manifesto pericolo di rigettare dalla partecipazione de' divini Misterj que' giovanetti, che come dotati già di bastevole cognizione e però capaci di comunicarsi, venuti sono ad adempiere il precetto della Comunione Pasquale. Anzi bisogna ammetterli, quand'anco giunti non fossero a compiere il decimo anno, se in essi, o in taluno di essi la capacità, l'uso di ragione, ed il necessario discernimento previene l'età: e non solo conviene ammetterli, ma debbonsi anche obbligare a ricevere in tempo di Pasqua la SS. Eucaristia, affinché soddisfino ancor essi al precetto della Comunione Pasquale.

Tempo stabilito per adempiere questo precetto.

III. Il tempo di ricevere per precetto della Chiesa la SS. Eucaristia è quello spazio di quindici giorni, come ha dichiarato Eugenio IV., che si comprende fra la Domenica delle Palme inclusivamente e la Domenica in Albis, in cui appunto spirò il tempo Pasquale per la Comunione stabilito. In qualsivoglia di tali giorni ricevano i fedeli la Comunione soddisfino al precetto: e violatore di esso si è quegli, il quale sebbene più volte entro il giro dell'anno si sia comunicato, ha però tralasciato di comunicarsi entro i quindici giorni Pasquali. La ragion'è, perchè non è soltanto comandata l'annua Comunione, ma è altresì per essa stabilito il tempo Pasquale. Se

in qualche Diocesi trovasi stabilito un tempo più lungo, come dalla Domenica delle Palme fino alla festa dell'Ascensione, può ciascuno uniformarsi alla consuetudine .

IV. Chi o per cagione di qualche impedimento, o per colpevole sua negligenza ha ommesso di ricevere la Comunione nel tempo Pasquale è tenuto ad adempiere quanto prima il precetto della Chiesa . Questa dottrina, che di presente è la comune de' Teologi, è anche la unicamente vera . La ragione chiarissima si è, perchè questo ecclesiastico precetto contiene due cose, comanda cioè e il ricevimento della SS. Eucaristia, e il tempo di tale ricevimento: adunque quando taluno non ha potuto, o ha colpevolmente ommesso di adempiere il precetto quanto alla seconda parte, o quanto alla circostanza del tempo, è tenuto ad adempierlo almeno quanto all'altra parte, che può da lui essere adempiuta . Osservinsi le parole del Concilio di Trento della sess. 13. ove difinisce: *Si quis negaverit omnes fideles teneri singulis annis saltem in Paschate ad communicandum, anathema sit.* Dichiarò pertanto il sagrosanto Concilio essere i fedeli tenuti a comunicarsi ogni anno, *singulis annis*, e doversi adempiere questo precetto in tempo di Pasqua *in Paschate*: adunque chi nella Pasqua o non può o trascura di adempierlo, è nondimeno tenuto a comunicarsi ogn'anno . Sicchè il precetto di ricevere la Comunione è assoluto, la cui osservanza non ha a differirsi oltre l'anno, il tempo poi dalla Chiesa prescritto è la Pasqua: chi adunque non ha osservato il tempo, non è sciolto dall'obbligo di comunicarsi . Finalmente l'intendono così tutte le Chiese e tutt' i Vescovi del mondo cattolico, i quali non solo puniscono que', che non si comunicano nella Pasqua con penè ecclesiastiche o d'interdetto o di scomunica, ma gli obbligano altresì a ricevere la Comunione e ad adempiere il precetto, nè gli assolvono dall'interdetto o dalla scomunica, se non promettono di farlo . Questo è un argomento, che non ammette replica, e che deve bastar per tutti; e però altro non aggiungo .

V. Chi all'avvicinarsi della Domenica delle Palme prevede, che se non riceve la Comunione in essa Domenica, non potrà più comunicarsi a cagione di qualsivoglia impedimento entro i quindici giorni Pasquali, è tenuto ad adempiere il precetto nella stessa Domenica delle Palme: perocchè già il precetto obbliga, e il tempo di adempierlo è già incomincia-

Chi ha ommesso la Comunione nella Pasqua, è tenuto a supplire col farla dopo.

Deve prevedere il tempo chi prevede un impedimento.

to; in quella guisa appunto che assai per tempo è tenuto ad ascoltar Messa chi prevede, che per un futuro impedimento non potrà più ascoltarla. Chi poi dall' antecedente Pasqua non s'è più mai comunicato, se prevede, che sarà impedito dal ricevere la Comunione nella prossima futura Pasqua, è tenuto a prevenire il tempo: perchè se non lo previene, non adempie il precetto nè quanto alla sostanza dell' annua Comunione, nè quanto alla circostanza del tempo; poichè differendo la Comunione fino dopo i giorni Pasquali, già lascia scorrere tutto un anno senza comunicarsi, e così non adempie il precetto dell' annua Comunione, che è la sostanza del precetto. E' tenuto adunque a prevenire il tempo, onde osservare almeno il precetto quanto alla sostanza, se non può farlo quanto al tempo. Anzi, salvo un giudizio migliore, a me pare, che questi prevenendo il tempo a cagione del preveduto impedimento adempisca il precetto anche quanto alla circostanza del tempo. Ecco la mia ragione. Siccome questo precetto può adempiersi anche quanto alla circostanza del tempo, allorchè per motivo giusto la Comunione viene differita oltre al tempo assegnato, così si può adempiere quando per ragionevole cagione la Comunione si anticipa; e siccome chi trovasi nel primo caso fa la Comunione Pasquale e adempie il precetto ecclesiastico di comunicarsi la Pasqua, sebbene passati sieno i quindici giorni dalla Chiesa stabiliti, così fa pure la Comunione Pasquale, e adempie il precetto ecclesiastico di comunicarsi la Pasqua chi è nel secondo, avvegnachè non per anco sia giunto il tempo dalla Chiesa determinato. E' vero, che nel primo caso la legge lo dichiara, e nulla dice del secondo; ma quando i casi sono affatto simili, e le ragioni uguali, anzi le stesse, si può conchiudere il medesimo. La legge non può comprendere nè specificare tutt' i casi: ma collo scioglimento di uno dà la regola, onde e a norma della quale possiam noi sciorne degli altri: tanto più che è più conforme alla legge l' anticipazione che la dilazione. Dico adunque, che chi prevede un impedimento è tenuto a comunicarsi anticipatamente per adempiere il precetto della Comunione non solo an-

Chi prima del tempo Pasquale s'è comunicato, de-

VI. Prescindendo però da un impedimento prevenuto, a niuno è lecito prevenire il tempo dalla Chiesa per la Comunione Pasquale stabilito, cosicchè chi o sano o infermo avanti tal tempo riceve la Co-

Comunione, è tenuto a comunicarsi nuovamente entro il termine dei quindici giorni dalla Chiesa determinati; e ciò quand'anco si fosse alla sagra Mensa accostato il sabbato precedente alla Domenica delle Palme. La ragione è chiara, cioè perchè il tempo, in cui vuole la Chiesa, che si faccia la Comunione Pasquale non per anco era giunto. Quando si prevedesse un impedimento, s'interpreta, che la Chiesa permetta di anticipare a riceverla, come accorda di differirne per giusta causa il ricevimento. Ma fuori di questo caso niuno soddisfa al precetto col ricevimento anticipato.

ve nuovamente comunicarsi per adempiere il precetto.

VII. Siccome niuno può di proprio capriccio prevenire il tempo della Comunione Pasquale; così nemmeno può chicchessia, sebbene indisposto alla Comunione, di proprio arbitrio differirla oltre al tempo dalla Chiesa prescritto; lo può però per volontà e consiglio del Confessore. Chi adunque trovasi allacciato da abiti cattivi e da peccaminosa consuetudine, non può degnamente accostarsi alla sagra Mensa senza prima spogliarsi de' pravi abiti, e deporre la consuetudine malvagia: e però dover suo sarebbe di non aspettare a confessarsi la Pasqua, ma fino dai primi giorni di quaresima dovrebbe presentarsi ai piedi del Confessore, onde disporsi opportunamente a ricevere nella Pasqua la SS. Eucaristia. Ma se ha ommesso di ciò fare, giunta la Pasqua, non può di suo arbitrio differire ad altro tempo la Comunione, ma deve presentarsi al sagra Ministro, aprirgli con ingenuità lo stato suo, onde ottenere da esso lui un tempo congruo per emendarsi. Così ha disposto il Concilio stesso Lateranese comandando, che ognuno riceva la Comunione nella Pasqua, *nisi forte de consilio proprii Sacerdotis ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab ejus participatione duxerit abstinendum.*

Niuno può di proprio arbitrio differire oltre al tempo stabilito la comunione Pasquale.

§. II. *In quale Chiesa debba riceversi la Comunione Pasquale: in qual modo abbia a riceversi: chi sia scusato dall'adempire questo precetto: pene contro i violatori.*

I. La Comunione Pasquale non può riceversi in qualsivoglia Chiesa, ma soltanto nella propria Parrocchia, opput altrove colla licenza però del proprio Parroco. Così per consuetudine universale, da cui viene interpretato il Canone del Concilio Lateranese, e così secondo tutti i Rituali; cosicchè non adempie l' ecclesiastico precetto chi senza la permissione del

La Comunione Pasquale deve riceversi nella propria Parrocchia.

Parroco la riceve in altra Chiesa, quand'anco questa fosse la Cattedrale. Deve adunque ciascun fedele per soddisfare a questo precetto ricevere la Comunione dal proprio Parroco, sotto il cui nome s'intende anche il Vescovo, e il di lui Vicario Generale; come pure qualsivoglia altro Sacerdote deputato dallo stesso Parroco o in generale o in particolare. Ma è chiaro, che chi riceve la Comunione Pasquale nella propria Parrocchia, da qualunque Sacerdote in essa comunicante la riceva, soddisfa al precetto; perchè niuno, come ha a supporre, amministra in essa Chiesa questo od altro Sacramento senza la deputazione del Parroco o generale o particolare. Ma non adempie il precetto chi la riceve altrove senza licenza del proprio Parroco. Che poi nemmeno soddisfa al precetto chi la riceve nella Cattedrale, sebbene in altri tempi ci sia stata questione fra i Dottori, alcuni de' quali han sostenuto la parte affermativa, in adesso la cosa è certa. Odasi ciocchè scrive su questo punto il gran Lambertini nella sua Notif. 18. numer. 11. e 12.

„ Ciocchè passa essere stato scritto in tal proposito
 „ da alcuni, cosa certa si è, che dopo avere la S.
 „ M. d'Innocenzo XI, ai 15. Febb. 1682. determinato
 „ che chi in Roma si va a comunicare anche nelle
 „ Chiese Patriarcali di San Giovanni in Laterano, o
 „ di S. Pietro in Vaticano, non adempie il precetto
 „ Pasquale, come può vedersi nella consult. 89. num.
 „ 18. del Pignatello tom. 7., non può più ammetter-
 „ si il sentimento di quelli che credevano soddisfar-
 „ si al precetto di Pasqua coll'andare a comunicarsi
 „ nella Metropolitana o Cattedrale, quando non vi
 „ sia l'espressa licenza o del Vescovo o del Parroco “.

Soggiugne poi poco dopo sull'autorità del Card. de Lugo, che questo punto, „ fu discusso avanti il Papa „ e risoluto, che chi non si comunica la Pasqua nella sua Parrocchia, non soddisfa al precetto, ancorchè riceva la sagra Comunione nella Metropolitana, ossia Cattedrale; essendo distinti e separati i confini d'ogni Parrocchia, e non dovendo la Metropolitana, benchè Parrocchiale, estendersi fuori de' suoi “.

Cui ha differito la Comunione Pasquale fuori del tempo, deve farla nella sua Parrocchia.

II. Quest'obbligo di fare la Comunione Pasquale nella propria Parrocchia non cessa punto al terminare del tempo Pasquale in chi ha differito ossia per negligenza, ossia per malizia, ossia per qualsivoglia impedimento o ragione, di fare la sua Comunione Pasquale fuori del tempo dalla Chiesa determinato; ma sussiste ed obbliga a farla, benchè fuori di tal tem-

po, nella propria Parrocchia, cosicchè non adempie il precetto chi la fa in altra Chiesa. La Chiesa pertanto concede bensì per giusti motivi la dilazione della Comunione Pasquale; ma non scioglie nè dispensa dal precetto di comunicarsi nella propria Parrocchia. Nè si dica, che il Confessore differendo ad un Penitente la Comunione Pasquale, lo dispensi altresì virtualmente dal farla nella sua Parrocchia, in cui, passati i undici giorni Pasquali neppur si dispensano a chi si comunica i soliti segni o biglietti. Imperciocchè tanto ciò è lungi dal vero, che i Confessori (se si eccettui il solo Parroco) nemmeno hanno l'autorità di dispensare da un tal precetto. Più. Tanto è ciò lontano dal vero, che i Confessori saggi e diligenti, se dubitano, che i loro penitenti, ai quali per giusti motivi han differito la Comunione Pasquale, ignorino o non avvertano a questo lor dovere, gli avvisano e loro intimano di portarsi alla Parrocchiale lor Chiesa per ricevere in essa la Comunione, affine di soddisfare al precetto della Comunione Pasquale, che deve riceversi non altrove che nella propria Parrocchia.

III. Può qui da taluno ricercarsi, se almeno in qualche caso, in cui la fama del penitente resti esposta a grave pericolo, se dopo il tempo dalla Chiesa stabilito si lasci vedere nella sua Parrocchia, in cui non suole mai comunicarsi, a ricevere la Comunione, possa omettersi l'adempimento di questa legge, e riceversi la Comunione Pasquale in altra Chiesa. Al che io rispondo in primo luogo, che il penitente non può da se medesimo e di proprio arbitrio dispensarsi da un tal dovere; poichè niuno è o può essere buon giudice in causa propria, e l'innato amore di se medesimo lo può facilissimamente ingannare. Ma deve in tal caso esporre con ingenuità al suo Direttore i fondamenti del suo timore ed il pericolo, a cui rimarrebbe esposta la sua fama pel sospetto, che nascerebbe nella mente o del Parroco o d'altre persone, le quali potrebbero credere aver lui commesso qualche grave peccato, per cui gli sia stata dal Confessore differita la Comunione Pasquale; e dopo avergli sinceramente ciò esposto, deve acchetarsi alla di lui sentenza e decisione. Rispondo poi in secondo luogo, non poter accadere che rarissimo e forse non mai il caso, in cui resti esposta ad un vero e reale pericolo per l'accennato motivo la fama d'un penitente; poichè o sempre o quasi sempre altro non è il decantato pericolo salvochè un panico insussistente timo-

Se almeno in qualche caso possa riceverli altrove.

re esagerato ed ingrandito al sommo dall'amor proprio, e da una eccedente delicatezza. Imperciocchè o nel luogo in cui trovasi questo penitente, si usa dai Parrochi diligenza e si praticano precauzioni, onde saperè rilevare chi siasi nella Pasqua comunicato, e chi no, e perciò distribuisconsi i biglietti ad ognuno, che comunicasi entro i quindici giorni Pasquali, affinchè facciano testimonianza della ricevuta Comunione, o di ciò i Parrochi non si curano, nè quindi dispensano biglietti, nè altre usano diligenze e precauzioni. Nella prima ipotesi già il buon nome e la riputazione del penitente è andata; non già perchè è veduto dal Parroco e dalla gente ad accostarsi alla sagra Mensa dopo spirato il tempo Pasquale, ma bensì a cagione della omessione stessa, già nota, di accostarsi entro il tempo dalla Chiesa prescritto: nel qual caso perciò (nel che stieno bene avvertiti i Confessori) non solo non debb'essere dispensato questo penitente dal ricevere la Comunione nella Chiesa Parrocchiale, ma debb'anzi essere onnitamente obbligato a farlo, affine cioè di togliere lo scandalo, e di recuperare il buon nome coll'accostarsi alla sagra Mensa almeno dopo il tempo Pasquale. Che se poi non praticansi diligenze e precauzioni ad oggetto di conoscere chi vi si accosta e chi no; in tale ipotesi, siccome non fu conosciuta l'omessione della Comunione Pasquale, così neppure si rileverà tale omessione della Comunione ricevuta dopo il tempo Pasquale. Si dirà forse, che ciò non giova per mettere al coperto il penitente, di cui si tratta, perchè egli non mai in tutto il giro dell'anno si comunica nella sua Parrocchia, ma sempre poi sempre nelle Chiese de'Regolari; e però egli è anche troppo naturale, che vedgendolo accostarsi questa volta alla sagra Mensa nella sua Parrocchiale, nascano gravi sospetti contro la di lui riputazione. Ma sia pure come si vuole, cioè che questo penitente non mai fra l'anno si comunichi nella sua Parrocchia. E che perciò? Avran tosto a nascere nella mente del Parroco o d'altre persone contro di lui sinistri sospetti? Io dico di no. Anzi dico, che potrà senza meno, ed anche dovrà ciascuno pensare e credere, che non abbia ricevuto nella Pasqua la Comunione per qualsivoglia altro legittimo impedimento; poichè deve chicchessia di siffatto penitente qualunque altra cosa pensare piuttosto che formare sopra di lui un temerario giudizio. Ed ecco posto al coperto il buon nome e la riputazione del nostro penitente; il quale conseguentemente non ha ad essere

dispensato, ma bensì istruito dal saggio Confessore, togliendo dalla di lui mente questi panici timori, ed ammonito a fare il suo dovere coll'adempire fedelmente il precetto della Chiesa di comunicarsi alla Pasqua nella propria Parrocchia.

Ma se in qualche rarissimo caso ci fosse realmente un ben fondato timore di scandalo, o di grave danno per parte del penitente a motivo del ricevimento della SS. Eucaristia nella Parrocchia fuori del tempo Pasquale, che dovrà fare il sagra Ministro? Potrà egli, e dovrà sgravarlo dall'adempimento d'un tal precetto? Dico, che in tal caso, prima di dispensarlo, dovrà esaminare, se possa rimetterlo al Parroco senza che ne nascano inconvenienti. Quest'è il consiglio e ripiego migliore, quando possa moralmente, cioè senza sconcerti eseguirsi: *Consultius*, dice Natale Alessandro nel lib. 2. de Euch. cap. 1. art. 5. reg. 4., ove esamina questo punto, erit, si Confessarii hujusmodi homines ad proprium Sacerdotem remittant. Eccone le ragioni, 1. perchè la Chiesa ha diritto di sapere chi s'accosti alla sagra Mensa nella Pasquale solennità, e chi se ne tenga lontano; e perciò ha comandato a tutt'i Fedeli non solo di ricevere in essa la SS. Comunione, ma sì pure di riceverla dal proprio Pastore; come adunque può mai presumersi, che la Chiesa voglia permettere, che fuori della Parrocchia si riceva la Comunione Pasquale, onde stia nascosto al proprio Sacerdote ciocchè vuole gli sia manifesto? 2. Perchè il Parroco, a cui non è nota la Comunione di tal penitente comechè ricevuta in altra Chiesa senza sua saputa, potrebbe far uso del suo gius, dinunziarlo al Vescovo, e farlo sottoporre alle pene della Costituzione, *Omnis utriusque sexus &c.* Lo rimetta dunque, se può, al Parroco.

Se poi finalmente ciò non è moralmente possibile (il che per altro sarà al sommo difficile ad avvenire in pratica) potrà in allora sgravarlo dall'obbligo di andare a comunicarsi nella Chiesa Parrocchiale, e permettergli, che per quella sola volta riceva in altra Chiesa la Comunione Pasquale. Così a me ne pare, e la ragione, che me lo persuade si è, perchè i precetti della Chiesa non obbligano, quando la loro osservanza è moralmente impossibile, e quando non possono adempirsi senza pericolo di scandalo, o d'un grave danno.

In quale caso unicamente possa il confessore accordare ad un suo penitente di ricevere la Comunione Pasquale fuori della sua Parrocchia.

IV. Un altro quesito si può qui fare, ed è, se i Parrochi abbian diritto di non ammettere alla Comunione Pasquale i loro Parrocchiani, se prima non

Se i Parrochi abbiano gius di esigere la fede della confessione prima di ammettere alla Comunione.

gli esibiscono l'attestato della fatta Confessione. Quest'è un punto, cui l'Angelico Dottor S. Tommaso esamina diffusamente nel Quodl. 1. qu. 6. art. 12. Insegna egli adunque, che il penitente può e debb'essere considerato in due stati, cioè o come pubblico peccatore, v. g. pubblico usurajo, concubinario ec. o come peccator tale, quali sono gli uomini comunemente. Se trattasi d'un peccatore del primo genere, il Parroco ha ragione e diritto d'esigere la fede della di lui confessione; perchè chi pecca pubblicamente, debb'anche pubblicamente render nota la sua penitenza. Ma quanto ai peccatori della seconda classe non può un Parroco che ingiustamente rigettare dalla Comunione Pasquale que'suoi Parrocchiani, i quali non gli esibiscono l'attestato della da loro fatta confessione. La ragion'è, perchè, come dice l'Angelico Maestro, nel loro giudiziale esterno si crede all'uomo, che fa fede e testimonianza contro di sè, e non già quando la fa per se medesimo ed a proprio favore; ma nel foro della penitenza, l'uomo fa testimonianza, e gli si crede ugualmente ossia contro ossia a proprio favore. Si aggiunga, che non c'è precetto, che obblighi precisamente alla confessione in tempo di Pasqua, ma può in qualunque tempo dell'anno adempirsi il precetto dell'annua confessione, come consta dal Cap. *Omnis utriusque sexus* de pœnit. & remiss. Quale gius può adunque avere il Parroco (quando non si tratti d'un pubblico peccatore) di esigere nella Pasqua l'attestato della fatta confessione, se, assolutamente parlando, neppure sono tenuti i Parrocchiani a confessarsi in Pasqua?

È vero, che nel IV. Concilio Provinciale di Milano viene ai Parrochi prescritto di non amministrare nella Pasqua la Comunione se non se a quelle persone le quali o da loro stessi si sono confessate, o portano la fede in iscritto della da loro fatta confessione. Ma, come osserva il Morone nel Cap. *Responsis* resp. 21., questi Sinodali Decreti debbono intendersi soltanto dei scandalosi e pubblici peccatori; o di quelle persone, della cui fedeltà, costumi, e vita può e deve il Parroco prudentemente dubitare; come lo prova il Morone stesso dallo spirito di tali Sinodi, e dal contesto delle parole. Quindi il gran Lambertini, sebbene ottimamente informato di siffatti stabilimenti, e sopra tutto della già indicata Costituzione di S. Carlo, cui riferisce egli stesso nella sua Notif. 45. n. 15., pur nondimeno nel luogo stesso professa di abbracciare la sentenza di S. Tommaso; e conchiude così: „Final-

„ mente non prescriviam, che la fede della confessione si esiga da chiunque, ma ciò solamente restringiamo a chi non è pe' suoi portamenti e costumi in tal credito, che gli possa credere, quando dice d' essersi confessato. Sarà difficile il ritrovare chi ragionevolmente possa di ciò lamentarsi. Veggasi il Roncaglia al Consigl. 13. n. 20., ove così dice: *Item certum est, Parochum posse denegare Communionem non exhibenti schedulam confessionis, quoties prudenter credi non possit alicui asserenti se confessum esse: nam tunc, quum Parochianus fidem non mereatur, bene Parochus abstinet ab administranda eidem Communionem* “.

V. I Sacerdoti, che in tempo di Pasqua celebrano la Messa, soddisfano al precetto della Comunione Pasquale in qualunque Chiesa la celebrino, ma se non celebrano tenuti sono ancor essi a ricevere la Comunione nella loro Parrocchia. Quindi nel Sinodo Tuscolano (di Frascati) celebrato da sua Alt. Real Em. Enrico Card. Duca di York l' an. 1763. par. 3. cap. 9. *de Sacram. Euch.* art. 1. §. 14. leggesi: „ Sacerdotes, „ ubicunque Pasquali tempore Missam celebrent, Ecclesiarum præcepto faciunt satis. Quod si vel ob infirmitatem, vel alia de causa celebrare nequeant, ipsi quoque non minus ac Laici ad sacra recipienda Mysteria in sua Parocchia debent convenire “.

Nè questa Sinodale Costituzione stabilisce una nuova legge, ma soltanto egregiamente promulga la disciplina della Chiesa dalle antiche regole de' Padri a noi derivata, e fino a' giorni nostri conservata. Ma non ci essendo quasi veruna certa ed incontrastabile obbligazione, che da certuni non venga posta in dubbio, Benedetto XIV. decide la quistione, gastigando la negligenza di que' Sacerdoti, i quali e rade volte fra l'anno celebrano, e non celebrano punto nel tempo Pasquale; colle seguenti parole, che leggonsi nella Notif. 55. n. 9. „ Se i predetti Sacerdoti nemmeno „ nella Pasqua vorranno o potranno celebrare la Messa gli dichiariamo sottoposti al precetto di dover „ andare a comunicarsi nella Parrocchia, dovendo „ valutarsi come persone laiche nel caso di cui si „ tratta “.

Così egli.

I Sacerdoti celebrando nella Pasqua in qualunque Chiesa, soddisfano al precetto. Se poi non celebrano, tenuti sono alla Comunione nella loro Parrocchia.

VI. Chi ha il domicilio in due distinte Parrocchie, perchè ora abita in una, ora nell' altra, può e nell' una e nell' altra, ove gli piace fare la Comunione Pasquale; ma per altro cosa più conveniente sarebbe, che la facesse in quella Parrocchia, ove fa sua dimora in quel tempo, e dal cui Parroco, infermandosi a

Chi ha domicilio in due Parrocchie, può prendere la Pasqua e nell'una e nell'altra.

morte, chiedere e ricevere dovrebbe i Sacramenti. Dove dirsi lo stesso dei forestieri e dei Pellegrini, i quali non possono far ritorno a tempo opportuno alla loro Parrocchia, come pure de' vagabondi. Tutti questi debbono ricevere la Comunione Pasquale nel luogo e Parrocchia, ove attualmente si trovano. Così appunto viene prescritto nel Rituale Romano: „ Alienos „ vero a Parochia Fideles (Parochus) ad propriam „ Parochiam remittat præter Peregrinos & qui certum „ domicilium non habent: quibus ipse sacram præbebit „ Communionem“. Chi parimenti pe' suoi negozj trovasi in altra Parrocchia, e non può entro dei quindici giorni Pasquali ritornare alla propria Chiesa, adempira il precetto in quella Parrocchia comunicandosi, ove si trova, giusta la dichiarazione d' Eugenio IV. nè è tenuto per verun modo a differire la sua Comunione oltre al tempo Pasquale affine di comunicarsi nella sua Parrocchia.

i Forestieri e Pellegrini debbono prendere la Pasqua ove si trovano.

Quali persone possono fare la Comunione Pasquale presso i Regolari.

VII. Que' secolari, i quali in qualità di servi abitano nei Monasterj e convivono co' Religiosi e sotto la loro ubbidienza, oppure sebbene non sieno servi, sono però ascritti alla loro famiglia e consorzio, possono essere dai Regolari ammessi a ricevere nella propria Chiesa la Comunione Pasquale. Così ha stabilito il Tridentino nella sess. 24. cap. 11. *de Reform.* Quindi mancando ne' servi alcuna delle tre anzidette condizioni, non sono per verun modo esenti dalla giurisdizione Parrocchiale, ma debbono ricevere in Pasqua la SS. Eucaristia nella loro Parrocchia. Se adunque taluno serve anche cotidianamente una famiglia di Religiosi, ma non vive sotto la loro ubbidienza, nè abita con essi loro entro il loro monastero, non può soddisfare all' ecclesiastico precetto col fare la Comunione nella loro Chiesa. Ciò anche consta da molti Decreti della sagra Congregazione emanati su questo punto, e massimamente *in una Lauden.* 14 Aprile 1685, *in una Spolet.* 19. Aprile 1652, *in una Barcin.* 21 Gennaio 1715. e finalmente *in una Ulyssippon.* 22. Novembre 1721. Quindi fu anche deciso nella stessa Congregazione del Concilio, come riferisce il Lambertini nella Notif. 55. n. 8. che non sono esenti dalla Giurisdizione Parrocchiale que' servi e quelle serve, che abitano nelle case situate negli Atrj dei Monasterj, benchè circondati di muro e contigui ai Monasterj medesimi, e quand'anco abbiano tali Atrj una porta, che si chiude; perchè veramente non abitano entro i confini, e clausura del Monastero.

VIII. E' vietato ai Regolari l' amministrare nel gior-

no santo di Pasqua la S. Comunione ai secolari che ^{è vietato} vogliono riceverla per loro divozione quando non ci ^{ai Rego-} sia almeno il tacito consenso de' Vescovi e de' Parro- ^{lari il Co-} chi. Ciò consta primamente dalla Bolla di Leone X., ^{municare} il quale concedendo ai Regolari la facoltà di am- ^{i Secolari} ministrare i Sacramenti nelle loro Chiese anche ne' ^{nel gior-} quindici giorni Pasquali eccettua espressamente il gior- ^{no di Pa-} no di Pasqua, *diem Paschatis*, cioè la Domenica di ^{squa.} Risurrezione. 2. E' ciò manifesto dai Decreti spesse fiate rinnovati dalle Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi e Regolari. Possono vedersi tali Decreti presso il Cavalieri tom. 4. Comment. c. 2. dal Decreto 3. fino al 35. inclusivamente. Ne riferiremo alcuni pochi: „ Qui satisfacit in Paschate in Parochiali non „ tamen posset in ipso die Paschatis Eucharistiam su- „ mere in Ecclesiis Regularium non habentium cu- „ ram animarum “. Così la Congr. del Conc. sotto il di 25. Genn. 1586., e 14. Marzo 1715. Poi la stessa Congr. 8. Giugno 1619: „ Non possunt sæculares in „ ipso die Paschatis de manu Regularium sanctam com- „ munionem accipere, etiamsi in alia die satisfecerint „ Ecclesiæ præcepto “. E la Congr. de' Vescovi e Regolari 10. Settembre 1627. „ Prohibentur Regula- „ res administrare Secularibus Sacramentum Commu- „ nionis, etiam devotionis gratia, ipso die Paschatis; „ in aliis vero diebus Temporis Paschalis declaratur, „ eos qui Sacram Communionem receperint extra „ Parochiam præcepto Ecclesiæ non satisfacere “. Il quarto ed ultimo Decreto sia quello cui riferisce anche Benedetto XIV. de Synodo lib. 9. cap. 16. uscito *in causa Burdigal.* ai 19. Luglio 1644., che fu poscia confermato *in una Senonen.* il di 11. Giugno 1650 ne' seguenti termini espresso: „ Sacra Congregatio „ Concilii post maturam discussionem censuit, Archi- „ episcopum Burdigalensem non posse prohibere Re- „ gularibus habentibus privilegia Apostolica, ut a Do- „ minica Palmarum usque ad Dominicam in Albis in- „ clusive non valeant ministrare personis sæcularibus „ Sacramentum Communionis; posse tamen iisdem „ prohibere, ut personis sæcularibus die Paschatis non „ administrent dictum Eucharistiæ Sacramentum, et- „ iamsi dictæ personæ sæculares satisfecissent præ- „ cepto Ecclesiæ hac de re edito. “

Nè è qui da ammettersi in conto alcuno l'interpre-
tazione di chi pretende, che gli accennati Decreti e
proibizioni riguardino unicamente i Regolari, non già
i Sacerdoti secolari, i quali conseguentemente possan-
no, celebrando Messa fuori della Chiesa Parrocchia-

le, nella stessa Messa amministrare la SS. Eucaristia a chi la chiede per pura divozione. Imperciocchè se ciò far non possono i Regolari, i quali hanno dalla Sede Apostolica il privilegio d'amministrare per se medesimi o per mezzo d'altri Sacerdoti nelle loro Chiese questo Sacramento a quelle persone, che lo domandano; molto meno lo potranno i Sacerdoti secolari; quando non ne abbiano ottenuto la facoltà da chi può loro accordarlo. Conciossiachè è cosa certissima; che non possono mai i Sacerdoti secolari senza una licenza o espressa, o tacita, o almeno ragionevolmente presunta dell'Ordinario, o del Parroco nella Chiesa o parrocchiale o situata entro i confini della Parrocchia, amministrare la SS. Eucaristia; perchè questo è uffizio proprio de'Pastori, ossia di chi ha cura d'anime. E benchè tutt' i Sacerdoti nella loro Ordinazione abbiano ricevuto la podestà d'ordine di dare ai Fedeli la Eucaristia, non tutti però hanno la podestà di giurisdizione, ma quei solamente, che sono per uffizio Pastori dell'anime; dai quali può altresì questo ministero ad altri delegarsi o commettersi. Convengono in ciò comunemente i Teologi. Il dotto Suarez nella 3. par. di S. Tommaso disp. 62. sect. 2., ove ricerca: *Utrum omnibus Sacerdotibus liberum sit Eucharistiam administrare*, scrive: „ Dicendum est, præter potestatem Ordinis re- „ quiri etiam potestatem jurisdictionis; & ideo non „ esse liberum cuilibet Sacerdoti hoc Sacramentum „ ministrare, sed solum habenti jurisdictionem respe- „ ctu ejus, cui illud ministrat, vel facultatem ab „ eo, qui talem jurisdictionem habet. Conclusio est „ certa & recepta ab omnibus “

Adunque nel solenne giorno di Pasqua nè i Regolari nelle loro Chiese, nè gli altri semplici Sacerdoti possono nemmeno nel Sacrificio della Messa amministrare il Sacramento dell'Eucaristia. Dissi però fin da principio nella mia proposizione, *quando non ci sia almeno il tacito consenso de'Vescovi e de'Parrochi*. Quindi in quelle Città e luoghi, ove v'ha questo tacito consenso, il quale prudentemente si presume ogni qual volta i Vescovi a tale pubblica amministrazione già loro nota e manifesta e da molti anni introdotta e praticata non si oppongono nè co' loro Decreti, nè colle Sinodali Costituzioni; ove, dissi, v'ha questo tacito consenso, non sono degni di riprensione i Regolari, che in tal giorno lo amministrano nelle loro Chiese.

IX. Siccome non serve all' adempimento del pre-

retto la Comunione fatta in qualunque Chiesa, ma soltanto quella che fassi nella Parrocchiale, così pure per soddisfare all' ecclesiastico precetto non vale la Comunione fatta in qualsivoglia modo, ma quella solamente, che nel debito modo, cioè piamente e santamente; e quindi non adempie il precetto chi si comunica sacrilegamente. E' certissima in adesso questa dottrina, e unicamente vera; poichè da Innocenzo XI. è stata proscritta l'opposta sentenza nella proposizione 55., che diceva: *Præcepto Communionis annuæ satisfit per sacrilegam Domini manducationem.* La Chiesa diffatti comanda una sagra, pia e religiosa Comunione, una Comunione comanda, che ridondi ad onore di Dio, ed alla salute dell' anima. Nel Canone si comanda ai Fedeli, che riverentemente, *reverenter*, ricevano nella Pasqua questo Sacramento: Chi si comunica sacrilegamente, non già riverentemente, ma affatto profanamente ed empicamente riceve il Corpo di Cristo, e ricevendolo non l'onora già, ma lo oltraggia, lo calpesta, lo profana.

La Comunione Parrocchiale debb' esser fatta piamente. Non si adempie il precetto con una Comunione sacrilega.

X. Di due sole cose restaci a dire per compimento di questa materia, cioè dei motivi, che possono scusare dall' adempiere questo precetto, e delle pene dalla Chiesa stabilite contro i violatori. E quanto spetta alla prima dico, che nessuno è scusato dall' adempimento se non se chi ha qualche legittimo impedimento, che glielo vieta, ossia fisico, ossia morale, cosicchè o non possa assolutamente e per verun modo accostarsi alla sagra Mensa, o non lo possa senza grave danno, pericolo, detrimento. Gli scomunicati e gl' interdetti sono ancor essi di questo numero, mentre in forza di tali censure sono impediti dall' uso e ricevimento de' Sacramenti; purchè però non sieno essi medesimi cagione per la loro contumacia onde non vengano assolti da siffatte censure, ma sieno disposti ad ubbidire ai precetti della Chiesa, e facciano quant' è dal canto loro per riceverne l' assoluzione: se colla loro contumacia si mettono obice, certamente non sono nè punto nè poco scusati dall' adempire il precetto, ma debbono tenersi per rei di violazione.

Chi sia scusato dall' adempimento di questo precetto.

XI. Quanto poi all' altra, la stessa pena è stata dalla Chiesa stabilita per i violatori del precetto della Pasquale Comunione, che per chi omette colpevolmente l' annua Confessione; cioè che i trasgressori possano venir sottoposti all' ecclesiastico interdetto, e privati dell' ecclesiastica sepoltura. Dissi, che possono; perchè queste pene non s' incorrono col fatto

Pene contro i violatori.

stesso, non essendo *latæ sententiæ*. Adunque non ha luogo se non se per sentenza del Giudice ecclesiastico. I Vescovi posson anche scomunicare i contumaci violatori di questo precetto affinchè si ravveggano: se la sentenza di scomunica è fulminata nelle Costituzioni Sinodali, tutt' i violatori, anche le pubbliche meretrici la incorrono.

Come deb- XII. Ma come debbono contenersi i Parrochi con-
bano con- quelle persone, che non si sono nella Pasqua acco-
tenersi i state all' Eucaristica Mensa? Debbono primamente
Parrochi chiamarle segretamente ed ammonirle a quattr'occhi
co' viola- del lor dovere. Se dicon d'aver differita la Comu-
tori di nione per consiglio e volere del Confessore deve lo-
questo ro prestar fede, ma deve nel tempo stesso determinar
precetto. loro un tempo congruo, entro di cui tenuti sieno ad
adempiere il precetto. Se le trova pertinaci nella vio-
lazione, ed ostinate nel non voler adempiere il precet-
to, deve quando loro parla dall' Altare o dal pulpito
ammonire in comune tutti que', che non han fatto
la Comunione Pasquale, a togliere questo scandalo coll'
adempiere quanto prima il precetto, altramente sa-
ranno al Vescovo denunziati. E finalmente dopo aver
aspettato qualche altro po' di tempo congruo e discre-
to, deve riferire i contumaci al tribunale del Vesco-
vo, il quale, ponderata ben bene ogni cosa, non man-
cherà di venire contro costoro a quelle risoluzioni,
che gli detteranno la prudenza e la giustizia. Tali cose
sono tratte da varie notificazioni di Benedetto XIV.
emanate a questo proposito; ed io esorto tutti i Par-
rochi a leggere massimamente le Notificazioni 18,
45. e 55., le quali tutte versano sul punto dell' annua
Comunione Pasquale, e le quali non potranno non es-
ser loro di somma utilità.

T R A T T A T O VI.

DEI COMANDAMENTI DELLA CHIESA.

P A R T E IV.

Del quinto comandamento, che è pagar le decime secondo l'usanza.

Cosa sia la Decima. **P**er compimento di questo trattato dei Comandamenti della Chiesa restaci a dire del quinto precetto, cioè delle decime, che dal popolo cristiano deb-

bono pagarsi ai Ministri della Chiesa pel culto di Dio, pel loro sostentamento, e per sussidio de' poverelli. Tratteremo di esse con brevità, com' è costume dei Teologi Moralisti: perciocchè poche sono in questa materia le cose, che riguardano il foro interno del popolo cristiano; e per quelle poi che riguardano il foro esterno, rimetteremo con essi ancor noi chi brama saperle ai Canonisti.

CAPITOLO I.

Cosa sono le decime, e loro divisione: di qual sorta sia l'obbligo di pagarle: a quali persone di diritto debbano pagarsi.

I. La Decima si è quella porzione, qualunque sia, di frutti o di lucri, che deve pagarsi ogn'anno ai Ministri della Chiesa per onore e culto di Dio supremo padrone del tutto. Nella Legge Mosaica al cap. 27. del Levit. era stabilito: *Omnes Decimæ terræ, sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt, & illi sanctificantur* ... *Omnium decimarum bovis, ovis, & capræ quæ sub pastoris virga transeunt quidquid decimum venerit, sanctificabitur Domino.* Ho detto, essere la Decima quella porzione, qualunque siasi, che pagasi ai Ministri della Chiesa; perchè sebbene nel vecchio Testamento questa porzione fosse la vera decima parte; nel nuovo Testamento però non si procede con questo rigore, che abbia ad essere la parte decima, ma può essere anche la ventesima e quarantesima secondo gli statuti de' varj luoghi, secondo il costume e la consuetudine; e perciò la Chiesa comanda in questo precetto di pagare le decime *secondo l'usanza*. Ho aggiunto, *ad onor di Dio*; perchè colle decime, che vengono riscosse, si provvedono quelle cose, che al divin culto, e all'ornamento de' Templi sono necessarie.

II. Nelle Decime ,, due cose (dice S. Tommaso ,, nella 2. 2. q. 87. art. 4.) debbono distinguersi; cioè ,, il gius di ricevere le decime, e le cose stesse, che ,, sotto titolo di decima vengono contribute. Il gius ,, di ricevere le decime è cosa spirituale; perchè nasce ,, da quell'obbligo, per cui sono dovute ai Ministri ,, dell'Altare le spese del loro ministero, e per cui ,, a chi semina le cose spirituali sono dovute le tem- ,, porali Le cose poi, che vengono contribute ,, sotto nome di decime, sono cosa temporale. Que-

Decime di
due sorta,
reali e
personali.

H

ste decime sono di due sorta, cioè altre reali, ed altre personali. Sono del primo genere quelle che pagansi dai frutti de' campi, delle vigne, de' prati, degli orti, degli alberi, delle case, delle selve ec. al qual genere si riducono quelle pure, che alcuni Teologi e Canonisti chiamano miste, perchè pagansi dei frutti provenienti parte dalla natura e parte dalla industria dell'uomo, come sono il cacio, il mele, il latte ec. Del secondo genere poi sono quelle, che pagansi dei lucri acquistati colla propria fatica, arte, industria, negoziazione, mercatura, ufficio ec. Ma v' hanno due differenze fra le decime reali e le personali. La prima si è, che queste seconde in molti Regni non sono in uso; e l'altra che le reali pagansi senza detrarre le spese, faddove le personali pagansi, detratte prima le spese.

Maggiori
e Minori.

III. Dividonsi in secondo luogo le Decime in maggiori e minori. Le maggiori, le quali appellansi anche Grosse, sono quelle che traggonsi dai frutti maggiori e principali, come dal frumento, dal vino, dall'olio ec. Ed all'opposto le minori quelle che traggonsi dalle cose di minor conto e valore, come dai frutti, dagli orti, dagli alberi, dai legumi, dal fieno, dal cacio ec. dagli agnelli, vitelli, e polli ec. Queste decime chiamansi anche minute. Dividonsi 3 in antiche e nuove, che diconsi anche novali. Le prime sono quelle che esigonsi dalle terre, campi, fondi fino da' tempi antichi posti in coltura; e le seconde quelle di un terreno posto recentemente in coltura, e di cui non c'è memoria che sia stato per lo innanzi mai coltivato. 4. Finalmente delle decime altre sono ordinarie, nella cui classe debbono riporsi tutte le fin qui nominate; ed altre straordinarie, cioè quelle che per concessione o comandamento de' sommi pontefici raccolgonsi dai Benefizj a proporzione della quantità delle loro rendite; e le quali vengono accordate ai Principi sovrani a loro perfezione in sussidio di qualche loro necessità, e per un tempo determinato.

Antiche
e Nuove.

Ordinarie
e Straordinarie.

IV. S. Tommaso nel cit. luogo art. 1. per dimostrare e dichiarare la stretta obbligazione di pagar le decime, adduce il testo di S. Agostino riferito da Graziano nel 16. della quest. 1., preso dal Serm. 219. de tem. ove dice: *Decimæ ex debito requiruntur, & qui eas dare noluerint, res alienas invadunt.* Soggiugne poi tosto il S. Dottore, che il precetto delle decime „ era in parte morale (cioè naturale) impresso in noi „ dalla ragion naturale, ed in parte giudiziale avente „ forza di obbligare per divina istituzione. Impercioc-

Obbligazione di pagar le decime in parte morale ed in parte giudiziale.

„ chè che il popolo somministri le cose al vitto ne-
 „ cessarie a quelle persone , le quali attendono alle
 „ cose del divin culto per la salute di tutto il popo-
 „ lo, lo detta la ragion naturale: siccome dovuti sono
 „ siffatti stipendj a que' pure che invigilano all'utili-
 „ tà pubblica, come ai Principi , ai soldati, e ad al-
 „ tre persone di questo genere . . . Ma la determina-
 „ zione d'una tal data parte da contribuirsi ai Mini-
 „ stri del divin culto, non è di naturale diritto, ma
 „ è cosa introdotta per istituzione divina secondo la
 „ condizione di quel popolo, a cui davasi la legge...
 „ E quindi quanto alla determinazione della decima
 „ parte, era giudiziale. . . V' ha questa differenza fra
 „ i precetti della legge cerimoniali e giudiziali, che è
 „ cosa illecita l'osservare in tempo della nuova legge
 „ i precetti cerimoniali; ma quanto ai giudiziali, seb-
 „ bene non obblighino nella legge di grazia, possono
 „ però osservarsi senza peccato; anzi alla loro osser-
 „ vanza alcuni sono tenui, se vengano stabiliti per
 „ autorità di chi può fare le leggi . . . Così appunto
 „ la determinazione della decima da pagarsi è stata
 „ nella nuova legge stabilita per autorità della Chie-
 „ sa . . . Dal che è chiaro, che al pagamento delle
 „ decime tenuti sono gli uomini in parte per gius di
 „ natura, ed in parte per istituzion della Chiesa: la
 „ quale nondimeno secondo le varie circostanze de'
 „ tempi e delle persone potrebbe determinare altra
 „ porzione da pagarsi “.

V. Quindi non vanno punto lungi dal vero que' Teo-
 logi e Canonisti, sì antichi che moderni, i quali as-
 seriscono essere il pagamento delle decime di diritto
 divino e naturale, se per nome di decime intendansi
 gli stipendj, il sostentamento, i congrui alimenti da
 contribuirsi ai Ministri della Chiesa: imperciocchè
 quest'è appunto ciocchè l'Apostolo inculca e prova
 nella sua prima lettera a quei di Corinto cap. 9. di-
 cendo: *Quis militat suis stipendiis unquam? Quis*
plantat vineam, & de fructu ejus non edit? Quis pa-
scit gregem, & de lacte gregis non manducat? . . .
Si enim nos spiritualia seminavimus, magnum est, si
nos carnalia vestra metamus? . . . Nescitis, quoniam
qui in Sacrario operantur, quæ de Sacrario sunt, e-
dunt; & qui Altari deserviunt, cum Altari partici-
pant? Ita & Dominus ordinavit iis, qui Evangelium
annunciant, de Evangelio vivere. Adunque secondo l'
 Apostolo per gius divino e per volere di Cristo egli
 è, che ai Ministri del Vangelo sia concesso e dovu-
 to il vivere del Vangelo, *de Evangelio vivere*, e non

Il precetto
 delle de-
 cime è
 parte na-
 turale e
 parte ec-
 clesiasti-
 co.

già ricevere o esigere le decime. S'ingannano poi e vanno molto lungi dal vero, se pensano, che il gius divino della legge antica di pagare le decime, sussista pure nella nuova, mentre promulgato il Vangelo è cessato onninamente, e la Chiesa soltanto di sua autorità, come insegna S. Tommaso, lo ha rinnovato, comandando che per lo sustentamento de' sagri Ministri paghinsi dai Fedeli le decime, in guisa però che può anche altramente stabilire, e con altra determinata posizione ai suoi Ministri provvedere.

Il pagamento delle decime può patire accrescimento e diminuzione.

VI. Quindi è che il pagamento delle decime è sottoposto alla consuetudine ed alla prescrizione: e però può la loro quantità soffrire e accrescimento e diminuzione, anzi può anche cessare onninamente l'obbligo di pagarle. E certamente quanto all'aumento e diminuzione il fatto lo dimostra, poichè è cosa manifesta, che in moltissimi luoghi dell'Orbe cristiano in luogo della decima si paga la ventesima, la quarantesima, oppur anche la sola cinquantesima. Più difficilmente possono abrogarsi, anzi non possono per verun modo, se i Ministri della Chiesa non hanno altronde con che vivere e sostentarsi: mentre in tal caso le decime sono loro dovute per gius divino e naturale, e quindi non potrebbero essere loro negate che ingiustamente. Ma se i Parrochi ed i Pastori sono sufficientemente provveduti o con rendite certe loro assegnate, o per altra via, può darsi, che i fedeli sieno liberi e sciolti onninamente dal pagar le decime, perchè ad esse, ed al congruo sustentamento de' sagri Ministri, a cui le decime sono ordinate, è stato bastevolmente per altra maniera supplito. Dal che è facile il vedere, che il pagamento delle decime è in parte di gius divino e naturale, cioè per quello riguarda la sostanza delle medesime, che è di somministrare ai Ministri della Chiesa il congruo sustentamento; ed in parte di diritto ecclesiastico, cioè per quello spetta alla porzione o quantità di ciò che ha a pagarsi sotto titolo di decima.

Le decime debbono pagarsi per titolo di religione e di giustizia.

VII. Per due titoli hanno a pagarsi le decime, cioè di religione e di giustizia. Di religione, perchè sono ordinate al divino ossequio, culto ed onore. Questo e non altro è il fine per cui n'è comandato il pagamento. Perciò da S. Tommaso il pagamento delle decime viene annoverato fra gli esterni atti di religione. Per titolo altresì di giustizia, perchè sono stipendj della spirituale milizia, e cibo da somministrarsi agli Operaj Evangelici. Quindi que' che non pagano le decime non hanno ad assolversi se prima non

restituiscono ciocchè si ritengono ingiustamente, come ha dichiarato il Concilio di Trento nella sess. 25. cap. 12. *de Reform.* E quindi ancora ne viene, chè non sono esenti i fedeli dal pagarle per essere i Pastori o ricchi o malvagj; perchè siccome nè la loro ricchezza, nè la loro malvagità gli esenta dal peso e dall'esercizio del loro ministero, così neppure li priva di lor mercede. Perciò meritamente è stata condannata la contraria opinione nel Concilio di Costanza sess. 8. art. 16. contenuta nelle seguenti parole: *Decimæ sunt puræ eleemosinæ, & possunt Parochiani propter peccata suorum Prælatorum ad libitum suum eas auferre.* Tanto più ciò è vero, quanto che le decime, come dice S. Tommaso q. 86. art. 2., non si danno ai Ministri della Chiesa soltanto, affinchè le convertano a proprio loro uso; ma pur anco affinchè le dispensino fedelmente, spendendone parte nelle cose spettanti al divin culto; parte nelle cose che riguardano il loro sostentamento.... e parte altresì in sollievo de' poverelli, i quali, per quanto è possibile, hanno ad essere sostentati co' beni della Chiesa “.

Anche ai pastori ricchi, e malvagj.

VIII. Venendo ora alle persone, alle quali di diritto hanno a pagarsi le decime, è da sapersi, che anticamente, prima che si facesse la divisione delle Parrocchie e de' beni ecclesiastici, le decime pagavansi al Vescovo del luogo, affinchè egli poi le distribuisse ai Ministri della Chiesa nella sua Diocesi secondo il merito e l'esigenza di ciascheduno. Così nel Cap. *Decimas* t., caus. 16. q. 7. ove leggesi: „ *Decimas mas sub manu Episcopi fore censemus, ut ille, qui ceteris præest, omnibus juste distribuatur . . . quia inhonestum videtur, ut alii Sacerdotes habeant, & alii detrimentum patiantur* “. Ma dopo fatta la divisione delle Parrocchie, e de' beni ecclesiastici, le decime di diritto comune debbono pagarsi ai Parrochi. Quindi nel Cap. *Quum in tua* 30. de *Decimis* sta scritto: „ *Parochialibus Ecclesiis exsolvantur, ad quas de jure communi spectat perceptio decimarum* “. Siccome però le decime, come abbiám già detto, sono di due generi, cioè altre reali ed altre personali, così dir dobbiamo a chi le une debbano pagarsi, a chi le altre.

Le Decime anticamente pagavansi al Vescovo del luogo.

IX. Le decime reali, o piuttosto *prediali*, come i Canonisti le appellano, per gius comune debbono pagarsi al Parroco del luogo, non solamente dai propri Parrocchiani, ma eziandio dagli esteri, de' campi e poderi, che posseggono entro dei confini di tale Par-

Le decime reali debbono pagarsi al parroco del luogo.

rocchia, quando nel luogo non ci sia una legittima contraria consuetudine. E' la ragion'è, oltre alla disposizione del gius canonico in varj luoghi, per le decime prediali sono un peso reale e inerente alle cose medesime, cioè ai campi, ai prati, alle vigne; e nei pesi reali non si guarda la persona, ma il luogo, ove la cosa è situata. Ho detto, purchè nel luogo non ci sia una contraria legittima consuetudine, perchè se in qualche luogo c'è la consuetudine che i Parrocchiani paghino al proprio Parroco e non ad un altro anche le decime de'campi, e poderi situati in altra Parrocchia, deve osservarsi, come è stato espressamente difinito nel Cap. *Ad Apostolicæ* 20. tit. de decimis, colle seguenti parole: „Super decimis vero messium & fructuum arborum, si coluerint in alia Parrocchia, quam in ea, in qua habitant (quoniam a diversis diversa consuetudo tenetur) tu eligas in hoc casu, quod per consuetudinem diu obtentam ibidem noveris observatum “. Così insegna anche S. Tommaso nella q. 87. art. 5. al 2., ove scrive: „Decimæ prædiales rationabiliter magis videntur pertinere ad Ecclesiam, in cuius terminis prædia sita sunt. Tamen iura determinant, quod in hoc servetur consuetudo diu obtenta “. Soggiugne però, che quando un Pastore pasce le pecore in tempi diversi in due distinte Parrocchie, la decima di tali o altri animali deve dividersi e darsi a proporzione ad ambedue le Parrocchie: „Pastor autem, qui diversis temporibus in duabus Parochiis gregem pascit, debet proportionaliter utrique Ecclesiæ decimas solvere“.

Le decime personali sono dovute al solo proprio Parroco.

X. Quanto alle decime personali, queste quantunque non fossero prescritte agli Ebrei nel vecchio Testamento, lo sono però di presente, e lo sono giustamente, e si debbono pagare al solo proprio Parroco. Il perchè lo abbiamo da S. Tommaso nella cit. q. art. 1. al 2. „V'ha, dice, una ragione speciale, per cui nella legge antica non ci fu per le decime personali alcun precetto, appunto secondo la condizione di quel popolo, cioè perchè tutte le altre Tribù avevano possedimenti certi, per cui potevano sufficientemente provvedere al sostentamento dei Leviti, i quali erano privi d'ogni possessione, e non era interdetto ai Leviti il lucrare con altre loro opere e maniere oneste, come lo potevano gli altri Giudei. Ma il popolo della legge nuova è sparso pel mondo tutto; e moltissimi ci sono, che non hanno possedimenti, ma vivono col negoziare, i quali non somministrerebbero nulla per sussidio de' Ministri di Dio

„ se non pagassero le decime de' loro negozj. Di più
 „ ai Ministri della nuova legge è vietato più rigorosa-
 „ mente il meschiarsi in negozj lucrativi secondo
 „ quello della 2. a Timoteo 2. *Nemo militans Deo*
 „ *implicat se negotiis secularibus*. Ed ecco il perchè
 „ nella nuova legge gli uomini sono tenuti alle deci-
 „ me personali secondo la consuetudine della patria,
 „ e la indigenza de' Ministri. Quindi dice Agostino
 „ nel serm. 219. de Temp. *De militia, de negotio &*
 „ *artificio redde decimas* “. Che poi siffatte decime
 „ sieno dovute al solo proprio Parroco, sebbene la ne-
 „ goziazione facciasi altrove, e però anche il lucro al-
 „ trove si acquisti, è cosa affatto chiara; perchè le de-
 „ cime personali non riguardano le cose, ma le perso-
 „ ne, e sono per legge della Chiesa assegnate al Parro-
 „ co per suo sostentamento, e per mercede dell' opera
 „ spirituale prestata al Parrocchiano. Così trovasi sta-
 „ bilito nel Cap. *ad Apostolicæ* 20. tit. *de decimis*,
 „ *Noveris itaque quod æquum est, ut illi Ecclesiæ*
 „ *decimæ personales reddantur ab eis, in qua eccle-*
 „ *siastica recipiunt Sacramenta* “.

XI. Le decime debbono pure pagarsi ai Chierici be-
 nefiziati, quantunque senza cura d' anime, come ai
 Canonici delle Cattedrali, o Collegiate, e ad altri a-
 venti benefizj semplici, secondo però la porzione as-
 segnata alle loro mense o Benefizj per legittima ec-
 clesiastica podestà, massimamente se i loro benefizj
 riconoscono dalle decime la loro legittima fondazione.
 Questa porzione è stata assegnata al beneficiato per
 suo sostentamento; perchè sebbene non abbia cura d'
 anime, presta però altri servigj spirituali al popolo ed
 alla Chiesa, e quindi è meritevole di mercede. Per
 ragione del solo stato chiericale ai semplici Preti non
 sono le decime dovute. E così pure ai Regolari a ca-
 gione del loro stato non compete diritto di sorta di
 percepire le decime; poichè nè in forza del loro sta-
 to, nè per obbligo di spirituale uffizio servono il po-
 polo, o gli amministrano le cose spirituali. Possono
 però percepirle o per concession della Chiesa, o a ti-
 tolo di Benefizio con cura d' anime: mentre in tal ca-
 so siccome i Religiosi fanno le veci del Parroco, e
 ne portano il peso, così hanno il diritto ai proventi
 benefiziali, quali sono le decime: *Quibusdam Religio-*
sis, dice S. Tommaso nell' art. 3. al 3. *competit ac-*
cipere decimas ex eo quod habent curam animarum.

XII. Alle persone laiche non può convenire per ve-
 run modo il gius alle decime: ma possono ottenere e
 possedere le cose stesse, che pagansi per decima. In-

Le decime
 sono do-
 vute an-
 che al
 Chierici
 benefizia-
 ti.

Ai Rego-
 lari non
 compete
 gius alle
 decime.

Ai laici
 non può
 competere
 il gius al-
 le decime.

segna e dimostra S. Tommaso nell' art. 3. ambe le parti di questa proposizione, dicendo: „Intorno alle decime due cose hanno a distinguersi, cioè, e il gius di percepire le decime e le cose stesse che si danno sotto titolo di decime. Il gius di percepire le decime è cosa spirituale; perchè nasce da un debito per cui ai Ministri dell' Altare è dovuta la mercede del loro Ministero, e per cui a chi semina le cose spirituali sono dovute le temporali; il che spetta ai soli Chierici aventi cura d' anime; e quindi ad essi soli compete l' avere questo gius. Ma le cose poi, che si danno sotto titolo di decime, sono temporali, onde possono servire ad uso di chiesa, e quindi queste possono conseguirsi anche dai laici“. Essendo adunque le cose, che si pagano sotto titolo di decima, puramente temporali, possono anche dalle persone laiche percepirsi o per concessione del Sommo Pontefice, o in virtù di qualche contratto co' Ministri della Chiesa, i quali possono ad altri affittare, cedere, impegnare il percepimento delle decime loro dovute.

C A P I T O L O II.

Quando: in qual luogo: in quale stato: e da quali persone debbono pagarsi le decime.

Le decime prediali quando debbano pagarsi. I. Le decime dei poderi, ossia prediali, non hanno d' ordinario a pagarsi che una sola volta all' anno; perchè per lo più e ordinariamente i frutti della campagna non si maturano, e non si raccolgono se non se una sola volta all' anno. Quindi è, che se il fondo stesso più volte in un anno viene seminato e più volte rende frutto, più volte altresì debbono pagarsi le decime di tali frutti; il che debb' intendersi pur anche degli altri frutti o parti degli animali. Ma in che tempo dell' anno debbono pagarsi? Stando al gius comune debbono pagarsi tosto che i frutti sono dal suolo separati e raccolti. Che sia, se prima della raccolta i frutti vengano rubati, ci sarà egli nondimeno obbligo di pagarne la decima? Tratta questo punto S. Tommaso nella 2. 2. qu. 87. art. 2. al 4. e risponde, che „di quelle cose, che vengono tolte con furto o rapina quegli, a cui vengono involate, non è tenuto a pagarne le decime prima che le abbia ricuperate; purchè però non abbia egli stesso incontrato questo danno per sua colpa o negligenza, mentre la Chiesa in tal caso debb' essere indennizzata“. Adunque

Se si debba pagare le decime dei frutti rubati.

la colpa e la negligenza non esenta dal pagar le decime. Quindi chi per colpevole negligenza, o fors'anche per malizia non ha raccolto i frutti già maturi, ma gli ha lasciati perire, è tenuto a compensare la Chiesa del danno recatole. Ho detto doversi pagare la decima *tosto che i frutti sono separati e raccolti*: perchè pecca non solo chi non la paga per verun modo, ma anche chi tarda a pagarla, perchè trattiene ingiustamente la roba altrui; e perciò nell'Esodo 22. si comanda: *Decimas tuas & primitias non tardabis reddere*. Ho però aggiunto, *stando al gius comune*, perchè v'ha forse in qualche luogo la consuetudine che i frutti si portino nel proprio granajo del possessore, e scosso il grano egli stesso ne separi le decime da consegnarsi alla Chiesa a tempo opportuno; ed altresì perchè ci sono certe decime reali, le quali non possono subito pagarsi, come sono i parti degli animali, i quali non si consegnano se non se quando possono vivere comodamente senza la madre.

II. Circa il luogo, ove abbiansi a consegnare le decime, si deve stare alla consuetudine de' paesi. E' vero, che parecchi Canonisti insegnano, che per gius comune i parrocchiani e gli altri debitori delle decime tenuti sono a proprie spese trasferire le decime prediali alla casa del Parroco, o al pubblico e comune granajo, se ve n'ha, che sia destinato al collocamento delle decime; ma siccome almeno in molti luoghi è stato introdotto o di lasciare le decime nel campo, o di trasferire tutti i frutti nel granajo del padrone ed ivi poi separarne le decime, o che il Parroco stesso mandi un suo ministro, il quale assistendo alla raccolta, ne riceva le decime; e quindi che a sue spese in qualunque di queste maniere consegnate le trasferisca; così non si ha a scostarsi da questa consuetudine, nè si hanno ad aggravare più del dovere i debitori.

III. Le decime debbon pagarsi intere, non detratte le spese, i tributi, o gli aggravj. Così viene decretato nel gius canonico Cap. *Non est* 22. tit. de Decimis colle seguenti parole: *Præcipimus quatenus antequam ullas deducatis expensas, decimas Ecclesiis cum integritate debita persolvatis*. E così la sentono comunemente i Canonisti, Barbosa, Layman ed altri. S. Tommaso anch'egli insegna lo stesso nel luogo poc' anzi citato al 4. „ Le decime, dice, sono „ dovute dei prodotti della terta inquanto sono „ un dono di Dio. E però le decime non sono sottoposte a tributo, e nemmeno soggette alla mercede

In qual luogo debbano pagarsi.

In quale stato.

„ degli operaj. Quindi non hanno a detrarsi i tributî
 „ prima di pagare le decime; ma prima di tutto
 „ debbon pagarsi le decime de' frutti nella loro in-
 „ terezza “. Ciò per quello spetta alle decime rea-
 „ li, o prediali. Ma per quello riguarda le decime per-
 „ sonali, ove c'è la consuetudine di pagarle, queste
 all'opposto, come insegnano i Canonisti, non hanno
 a pagarsi se non se detratte prima le spese.

Debbon
 essere pa-
 gate da
 tutt' i fe-
 deli.

IV. Le decime tanto reali quanto personali debbon
 esser pagate da tutt' i fedeli, se per qualche titolo
 speciale, diritto, o privilegio non ne sieno esenti. Co-
 si è stabilito nel gius canonico Cap. *ex transmissa* 23.
de Decimis, ove era scritto: *Quivis fidelis homo de-*
cimas erogare tenetur. E nel Cap. *A nobis* 24. de
decimis: *Quilibet decimasolvere tenetur, nisi a pre-*
statione ipsarum specialiter sit exemptus. La ragio-
 ne non può essere nè più viva, nè più chiara. Il de-
 bito delle decime sta fondato su quel principio, che a
 quei che seminano le cose spirituali, sono dovute le
 temporali secondo quel detto dell' Apostolo 1. Cor. 9.
Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est,
si carnalia vestra metamus? Tutt' i fedeli abbiso-
 gnano del ministero spirituale, e debbon ricevere i
 beni spirituali dai Ministri della Chiesa. Adunque egli
 è giusto, che tutti contribuiscano le decime pel lo-
 ro sostentamento. Sono adunque tenute a pagare le
 decime tutte e poi tutte le persone cristiane di qua-
 lunque anche più sublime stato. Sono quindi ad esse-
 re tenuti anche gli eretici, mentre sono pur essi pel
 Battesimo sudditi della Chiesa per gius divino ed ec-
 clesiastico, dalla cui giurisdizione non divengono e-
 senti a cagione della loro contumacia. I Giudei poi
 e gl' infedeli tenuti sono a pagare le decime prediali
 di que' fondi ch'erano soggetti alle decime primachè
 giugnessero nelle loro mani. C 31 viene decretato nel
 cap. *de terris* 6. *de decimis* 16., *De terris quas Judæi*
 „ colunt tuæ prudentiæ respondemus, ut eos ad de-
 „ cimas persolvendas, vel possessiones penitus renun-
 „ tiandas cum omni districtione compellas, ne forte
 „ occasione in Ecclesiæ valeant suo jure fraudari “.
 Non sono però tenuti i Giudei e gl' infedeli a paga-
 re le decime di que' fondi e campi, cui posseggono
 nelle proprie provincie non soggetti ai Principi Cri-
 stiani; come neppure le decime personali, benchè
 abitino nelle Parrocchie de' Cristiani, mentre queste
 non sono dovute se non se a cagione del ministero
 spirituale dai Parrochi prestato, non ricevendo essi
 dalla Chiesa verun beneficio spirituale.

Anche da-
 gli eretici.

Se i Giu-
 dei e gl'
 infedeli.

V. I semplici Chierici, che non han cura d'anime, tenuti sono a pagare le decime tanto prediali quanto personali dei lucri, beni, e tutti conseguiti per secolare diritto. Così ha stabilito il gius Cap. *Novum* 2. de decimis; e così insegna S. Tommaso q. 87. art. 4. ove scrive: „ Clerici in quantum Clerici „ sunt, idest in quantum habent ecclesiasticas pos- „ sessiones, decimas solvere non tenentur. Ex alia „ vero causa, scilicet propter hoc quod possident pro- „ prio jure; vel ex successione parentum, vel exem- „ ptione vel quocumque hujusmodi modo, sunt ad de- „ cimas solvendas obligati “. La ragion è perchè quan- to a siffatti beni e fondi loro proprj, sono come gli altri fedeli, e della medesima condizione. Ma non sono poi obbligati a pagare le decime di que' beni ecclesiastici, cui godono a titolo di Benefizio, o d'altro titolo chiericale. Così insegna il S. Dottore nella prima parte del testo già riferito. Da questa regola però conviene eccettuare que' poderi, campi, e fondi, dai quali, prima che fossero assegnati in dote del Benefizio, pagavansi le decime. Ciò insegnano comunemente i Canonisti, e lo si raccoglie chiaramente da molti testi del gius, il quale non vuole, che le Chiese patiscano detrimento per le nuove fondazioni o di Benefizj o di Chiese. Che poi sieno tenuti anche alle decime personali, non già di que' lucri, cui acquistano con azioni spirituali, come cantando Messa, assistendo ai funerali ec., ma di que' solamente, cui conseguiscono colla propria industria e con titolo meramente temporale, come col dipingere, col far il Notajo e simili cose allo stato chiericale non indecenti, non se ne può dubitare. Imperciocchè essendo dovute siffatte decime pel ministero spirituale de' Parrochi, e ricevendo anche i Chierici dai Parrochi i Sacramenti, è cosa giusta, che ancor essi contribuiscano al sostentamento de' Parrochi le cose temporali.

Se i semplici Chierici.

VI. Anche i Chierici, che han cura d'anime, come i Vescovi, gli Abbati, e tutt' i Parrochi, con qualsivoglia nome si appellino, tenuti sono a pagare le decime prediali dei frutti de' beni acquistati con titolo temporale, ossia secolare. La ragion'è, perchè il fondo o la cosa passa a qualsivoglia possessore col suo peso e gravèzze; e conseguentemente se i Curati, i parrochi, i Vescovi per un titolo temporale acquistano poderi, o altri beni sottoposti già prima al peso delle decime, passa in essi insieme co' fondi anche questo peso. Ma non sono poi obbligati a pagare le decime prediali dei beni puramente ecclesiastici, e nemme-

Se i Curati.

no le decime personali. La ragion'è, perchè siffatte decime non sono dovute se non se al proprio Parroco, ma i Parrochi non riconoscono verun proprio Parroco mentre il Vescovo nella sua Diocesi è l'ordinario Parroco de' Parrochi, e ciascun Parroco è l'ordinario Pastore nella sua Parrocchia, e non altri: Aduaque al pagamento delle decime i Parrochi non son tenuti. E nemmeno tenuti sono a pagarle al Vescovo; sebbene sembri esserci un sufficiente fondamento, per cui i Parrochi a lui le paghino per esser lui l'ordinario Pastore e Parroco di tutt' i Parrochi della sua Diocesi; perchè nè il gius, nè la consuetudine impone loro quest' obbligo. Sono però i Parrochi tenuti a pagare le decime di que' beni situati o nella propria Parrocchia o in altra, i quali prima che passassero in dote della Parrocchia, eran sottoposti alla decima ad altro Parroco dovuta, come insegnano il Fagnano, il Barbosa ed altri Canonisti. E ciò a gran ragione, mentre non ha a spogliarsi un Altare per coprirne un altro, nè è giusto privare un Parroco del suo sostentamento, o defraudare i poveri per sostentare un altro Parroco, o per sovvenire altri poveri.

Se i Regolari.

VII. I Regolari tutti per gius comune non sono meno tenuti dei secolari a pagar le decime sì prediali che personali; e se di presente hanno dell' esenzioni, le hanno in forza di privilegi speciali o inseriti nel corpo del gius, o fuori di esso conceduti: *Ipsi*, dice San Tommaso nell' art. 4. al 2. parlando dei Regolari *tenentur de jure communi decimas dare; habent tamen aliquam immunitatem secundum diversas concessionem eis a Sede Apostolica factas*. Adunque per privilegi nel gius inseriti i Monaci ed i Regolari sono stati esentati primamente da tutte le decime personali, come consta dal Cap. *ad audientiam* 12. de decimis. In secondo luogo sono stati esentati anche dalle decime prediali, ma di que' campi però solamente, e di que' poderi, che o coltivano colle proprie mani o a proprie spese, massimamente se prima erano incolti; come pure delle decime dei novali e dei loro orti, come è chiaro dal Cap. *Ex parte* 10. tit. de Decimis, ove Alessandro III. concede ai Regolari, che *de Novalibus suis, quæ propriis manibus & sumptibus excolunt, & de nutrimentis animalium suorum, et de hortis suis decimas non persolvant*. Per nome poi di Novale s' intende un campo di recente ridotto a coltura, di cui non c'è memoria che sia stato mai coltivato, come viene diffinito nel Cap. *Quid per novale* 21. de verb. significat. Lo stesso però Ales-

Privilegi conceduti ai Regolari nel corpo del gius.

sandro III, dopo le riferite parole soggiugne tosto, che dell'altre cose debbano pagare le decime: *De aliis vero rebus decimas non possint subtrahere*. In terzo luogo nel Concilio Lateranense III. ha confermato bensì gli anzidetti privilegj riguardo ai poderi e campi per lo innanzi posseduti dagli stessi Regolari, ma insieme ha dichiarato, che debbano in avvenire pagare le decime de' campi, cui venissero in seguito ad acquistare, quand'anco gli coltivassero o colle proprie mani, o a proprie spese, e de' quali per lo innanzi pagavansi le decime alla Chiesa.

VIII. Dopo tal Decreto del Concilio Lateranense han ottenuto i Regolari altri privilegj, che trovansi fuori del corpo del gius in molte Bolle de' Pontefici. Primamente nelle Bolle de' Pontefici Paolo III. Pio IV. Gregorio XIII. Sisto IV. e di altri è stata confermata la esenzion dalle decime de' frutti degli orti loro, e dei campi, cui coltivano colle proprie o spese o fatiche. E' stata pure estesa siffatta esenzione ai campi e poderi acquistati anche dopo il Concilio Lateranense dell'anno 1206, purchè vengano da essi coltivati a proprie spese o fatiche, quantunque non sieno novali, e quantunque di essi prima si pagassero le decime, come consta dalle Bolle, cui ciascun Ordine per se medesimo ha impetrato, e vengono riferite dal Barbosa, dal Merenda, e da altri Canonisti; i quali però saggiamente avvisano, che i Regolari non godono tal esenzione, se nei loro privilegj non si deroghi al decreto del detto Concilio Generale, mentre non si deve mai supporre, che un Papa voglia derogare alla Costituzione d' un Concilio Generale, se non manifesta la mente sua coll' apporre nel suo diploma la clausola derogatoria, come insegnano il Barbosa ed il Fagnano; la qual deroga però si ha per sufficientemente espressa anche quando si dice nel privilegio *non obstante aliqua Constitutione etiam in Generali Concilio edita*.

Altri privilegj dai Pontefici loro accordati.

CAPITOLO III.

Di quali cose, ed in qual maniera debbano pagarsi le decime.

I. Di tutt' i frutti o proventi de' beni sì mobili che immobili per gius comune debbonsi pagare le decime reali; e le personali di tutt' i lucri e proventi acquistati colla industria dell' uomo. Questa si è la comune sentenza in varj testi chiarissimi del gius, come

Le decime debbon pagarsi di tutt' i proventi.

si è quello che leggesi nel Cap. *Ex transmissa* 23. de Decim. *Fidelis homo de omnibus, quæ licite potest acquirere, decimas erogare tenetur*: e quello altresì, per ommetterne tanti altri, che trovansi nel Cap. *Decimæ* 66. caus. 16. qu. 1. *De militia, de negotio, de artificio redde decimas*. Quindi soggetti sono alla decima, il Frumento, la Paglia, il Fieno, i Pascoli, il Vino, le Fave, e gli altri legumi, le Noci, le Mandorle, le Castagne, le Olive, le foglie de' Gelsi, i Pesci, le Api, o i loro frutti, il Latte, la Lana, i parti degli animali, la Caccia, l'Uccellazione, le Legna, il Lino, il Canape, e simili cose, la Mercatura, e l'Arte, i Stipendi de' soldati, l'Avvocazia, la Merce, il Salario, i Forni, le Miniere, i Molini, e simili cose, come si raccoglie dai testi del gius già citati ed altri. Dimostra S. Tommaso nella 2. 2. q. 87. a. 2. l'equità di tal legge; cioè perchè la radice delle decime si è quel dovere, per cui a chi semina le cose spirituali sono dovute le temporali, nel numero delle quali comprendonsi tutte le cose cui l'uomo possiede. Hanno nondimeno su tal punto a considerarsi, ed osservarsi le consuetudini de' luoghi, ed a norma delle medesime pagarsi le decime. Insegna poi il S. Dottore nell'art. 2. al 3. che delle cose più minute non hanno a pagarsi le decime, quando la consuetudine de' luoghi altramente non prescriva.

Se anche
dei No-
vali.

II. Debbon pagarsi le decime anche dei Novali. I Novali pel gius canonico altri sono propriamente tali, ed altri impropriamente. I Novali propriamente tali son que' poderi, de' quali non c'è memoria che per lo innanzi stati sieno coltivati, ma stati sono recentemente di selve, paludi, o altri sterili fondi, che erano, cangiati in campi, vigne, o prati: *Novale est ager, così nel gius si diffiniscono, de novo in culturam redactus, de quo non extat memoria, quod aliquando fuerit cultus*. Novale poi impropriamente tale dicesi quello, che è stato cangiato in altro genere di frutti, come quando di un campo si fa una vigna, d'una vigna un prato ec. Dei novali del primo genere per comune sentenza debbon pagarsi le decime, quando non si tratti di persone in questo punto privilegiate. La ragion'è perchè, come già dicemmo, le decime debbono pagarsi di tutt' i frutti: adunque sebbene queste terre prima che fossero a coltura ridotte nulla pagassero, rese però fruttifere dopo la coltura sono sottoposte alla decima non meno delle altre. E queste decime di comune diritto sono dovute al Parroco,

e non ad altri per quella regola universale, che viene stabilita nel c. *Quoniam* 13. ove dice: *Perceptio decimarum ad Parochiales Ecclesias spectat*. Quanto poi ai Novali impropriamente detti, se questi anche prima del cangiamento pagavano le decime, è certo presso tutti, che anche dopo hanno a pagarsi, non già però sempre al Parroco, ma a quelle persone, che in avanti le percepivano da tali fondi. Ma se prima del cangiamento non pagavan nulla? I Canonisti non si accordano nel diffinire, se dopo il cangiamento questi novali impropriamente tali soggetti sieno al pagamento. Io sarei propenso a dire, che essendo siffatto cangiamento non sostanziale, ma puramente accidentale, che non rende le terre di sterili fruttuose, ma soltanto di fruttifere d'una sorta di frutti, fruttifere d'altro genere di frutti, non divengano sottoposte alle decime nemmeno dopo tal cangiamento. Ma non voglio diffinire da me medesimo un punto, su di cui gli stessi Canonisti sono divisi.

III. Ma dovranno pagarsi le decime anche de' beni illecitamente acquistati? Ecco la risposta, che dà S. Tommaso nell'art. 2. al 2. a tal quesito, distinguendo due diverse maniere d'illeciti acquisti: 3, Alcune cose, dice, sono malamente acquistate, perchè la maniera stessa del loro conseguimento, e il conseguimento medesimo n'è ingiusto; come lo è in quelle cose, che si acquistano col furto, colla rapina, e coll'usura: tali cose è tenuto l'uomo a restituire; onde nè deve, nè può pagarne le decime. Se nondimeno fosse stato comprato un campo colucru usuraj, del frutto di esso campo tenuto l'usurajo sarebbe a pagar le decime; perchè i frutti del campo non provengono dall'usura, ma dalla divina munificenza. Altre cose poi diconsi malamente acquistate, perchè conseguonsi per una causa turpe, come sarebbe dal meretricio, dall'istrionato, e simili cose, cui non c'è obbligo di restituire. Quindi di tali cose c'è il debito di pagar le decime. Ma la Chiesa non ha a riceverle fino a tanto che le persone, che han fatto tali illeciti acquisti, vivono in peccato, onde non sembri partecipare de' loro peccati: ma dopo il loro ravvedimento possono riceversi le decime di tali cose.

IV. Non v'ha obbligo di pagare le decime personali se non se ove è in vigore la consuetudine di pagarle: nel qual caso sono dovute non ad altri che al proprio Parroco. S. Tommaso, come già abbiain veduto nel num. 10. del cap. 1., sebbene dica essere cosa

Se delle cose illecitamente acquistate.

Se debbonsi pagare le decime personali.

conveniente il pagare le decime personali nella nuova legge, quantunque non fossero nell'antica comandate: conchiude però, che debbonsi pagare unicamente *secondo la consuetudine del luogo, e l'indigenza de' Ministri*. Quindi essendovi in pochi paesi la consuetudine di pagare le decime personali, comunemente i fedeli a pagare siffatte decime non sono tenuti, quando però ciò non fosse onninamente necessario al sostentamento de' Ministri del Santuario. Ove poi v'ha la costumanza di pagarle, debbonsi pagare, e non ad altri che al Parroco, da cui ricevonsi i Sacramenti e gli altri beni spirituali. Quindi debbonsi pagare anche da que' Parrocchiani, che per lungo tempo stanno assenti dalla Parrocchia o pe' loro negozj, o per altre ragioni, purchè però non sia loro intenzione di trasferire altrove il domicilio; mentre chi ha cangiato domicilio, deve pagarle al suo nuovo Parroco; e se taluno ha il domicilio in due Parrocchie, abitando nell'una la metà dell'anno, e l'altra metà nell'altra deve dividere le decime a proporzione fra i due Parrochi.

Se debba-
no pagar-
si anche
quando
non sono
domanda-
te.

V. Hanno le decime a pagarsi quantunque il Parroco non le domandi. Eccone la ragione manifesta. Le decime debbono pagarsi per precetto della Chiesa, e non già perchè il Parroco le domanda; adunque o le domandi, o non le domandi, si debbono pagare. Pecca dunque chi non paga le decime, o sieno o non sieno richieste; perchè sono dovute non solo per precetto della Chiesa, ma eziandio, come abbiam già detto, per giustizia e per religione. Quindi chi non le ha pagate quest'anno non è per verun modo sciolto dall'obbligo di pagarle, ma è tenuto supplire l'anno seguente col pagarle doppiamente. La pazienza del Parroco, che non le domanda, che non insiste per averle, da un peso sì giusto non lo esenta. Dissi, che deve l'anno seguente doppiamente pagarle, il che però debb'intendersi in sano e retto senso. Le rendite ed i frutti dei campi non sono sempre uguali, e quindi non hanno a pagarsi sempre uguali decime, ma ora maggiori, ora minori a proporzione dei frutti e delle rendite. Perlochè chi l'anno passato doveva cinque per aver raccolto solamente cinquanta, non deve in quest'anno, in cui i frutti son giunti sino a cento, dare dieci per l'anno passato, dieci pel corrente; ma è tenuto a darquindici, cioè dieci pel presente anno più ubertoso, e cinque per lo scarso anno antecedente, in cui non ha pagato. Ed il fin qui detto basti e di questo delle decime, e degli altri precetti della Chiesa.

TRATTATO VII.

DEI PARTICOLARI DOVERI DI CERTI STATI E PROFESSIONI.

Oltre alla osservanza dei precetti del Decalogo, e dei comandamenti della Chiesa, al conseguimento della salvezza eterna ricercasi altresì in ogni fedele l' esatto adempimento dei doveri del proprio stato. Pur troppo molti Cristiani si dannano pei semplici peccati di omissione fatti appunto nel trascurare o non adempiere gli obblighi del proprio stato, intorno ai quali secondo S. Tommaso, e come già detto abbiamo nel Tratt. 1. par. 1. c. 5., non si dà ignoranza, che non sia sempre vincibile, e colpevole. Quindi dopo aver parlato nei due precedenti Trattati dei precetti di Dio e della Chiesa, imprendiamo nel presente a trattare con brevità di que' doveri, ovvero obbligazioni particolari, che stringono le persone di certi stati, di quelli cioè puramente, di cui nè abbiamo avuto finora, nè siamo per avere in seguito in altro luogo l' occasione, e l' opportunità di parlare. Pertanto avendo già detto nello spiegare il quarto precetto del Decalogo quanto basta dei doveri reciprochi dei padri e dei figliuoli; dei conjugi; dei fratelli e sorelle; dei Laici verso gli Ecclesiastici, e di questi verso dei Laici; dei maestri e precettori verso i loro discepoli; dei doveri comuni a tutti gli Ecclesiastici; delle obbligazioni ne' Parrochi; dei mutui uffizj de' padroni e de' servi; e finalmente dei doveri vicendevoli de' Principi e de' sudditi: diremo qui soltanto degli obblighi de' Medici, dei Chirurghi, e degli Speciali; quindi de' Giudici, degli Avvocati, e Causidici, e d'altre persone del foro; e finalmente degli accusatori, de' testimoni, e del reo: e ne diremo quanto è necessario colla possibile brevità.

CAPITOLO I.

Degli obblighi de' Medici, de' Chirurghi, e degli Speciali.

I. Convien premettere a quanto dir dobbiamo intorno agl' indicati varj stati, che per nome di stato s' intende propriamente secondo S. Tommaso 2. 2. q. 183. art. 1, *la condizione d' una persona, per cui con una specie d' immortalità deve operare secondo una certa regola e norma.* Lo stato adunque debb' essere

I

Tomo IV.

Cosa sia stato.

una cosa permanente ; e però dice ivi il S. Dottore, che quelle cose intorno alle quali gli uomini variano, non formano stato, *non constituunt statum*. Egli poi è evidente, che essendoci moltissimi stati sì nel corpo ecclesiastico come nel secolare ossia laico, ci sono parimenti molte particolari obbligazioni, le quali ciascuno è tenuto ad adempiere, e pecca omettendole : e quindi ciascheduno è tenuto sotto precetto ad informarsi, prima dei doveri dello stato, cui vuole assumere, e poi a fedelmente eseguirli. Ma prima di tutto è necessario, che niuno assuma uno stato, un uffizio, una professione, che non sia chiamato da Dio ; mentre così potrà da Dio sperare gli opportuni ajuti per ben adempiere le obbligazioni proprie del suo stato. Ciò posto.

Quali e quante sieno le obbligazioni del Medico.

II. Una delle professioni più nobili, più necessarie più utili, ma anche insieme più difficili si è quella de' Medici, i quali perciò, come si comanda nell' Ecclesiastico 38. debbon essere onorati : *Honora Medicum propter necessitatem : etenim illum creavit Altissimus ... disciplina Medici exaltavit caput illius; & in conspectu magnatorum, collaudabitur*, quando però eseguiscano come si conviene le ardue obbligazioni del loro uffizio. Ma quali sono queste loro obbligazioni? Sono la scienza non meno de' mali che de' rimedj, la diligenza e carità, il disinteresse, e la fedeltà. Spiegheremo separatamente tutte le parti di questa proposizione. Deve adunque primamente il Medico possedere la scienza ossia perizia non meno de' mali che de' rimedj e della loro attività ; perchè senza di ciò non potrà mai distinguere male da male, nè scegliere ed applicare i rimedj idonei rigettando gl' inutili, i nocivi, ed anche i meno efficaci. Lodovico Vives in una particolare sua Opera, in cui dopo aver parlato d' altri stati e professioni tratta altresì de' Medici, declama grandemente ed inveisce contro que' giovani imperiti, i quali appena conseguita la laurea del Dottorato nella Medicina in qualche Università, senza pratica, senza esperimenti, senza cognizioni imprendono ad esercitare l' arte medica. „ *Juvenes, dice, atque adolescentes Medici soli scho-*
 „ *læ spinis, & captiunculis instructi nulla periti-*
 „ *herbarum, animantium, elementorum, denique na-*
 „ *turæ hujus nullis experimentis, & cognitione*
 „ *rerum adjuti, nulla facti prudentia, judicio & con-*
 „ *silio per quam imbecillo, admittuntur ex Academiis*
 „ *in proxima Oppida & Vicos ad ponenda rudimenta*
 „ *artis, tanquam manus immittium carnificum : nec*

Prima obbligazione, la coscienza de' mali e de' rimedj.

33 universales noverunt canones, nec deductionem ar-
 33 tis viderunt ad ustum; nec ipsi ad opus moverunt
 33 manum: Juvenes calidi & confidentes omnia temeritatis
 33 casuum commendant ... Hinc nata est superba juniorum
 33 medicorum ostentatio, quæ veterem & vulgarem
 33 medendi viam fastidivit; novam insolitamve quæ-
 33 sivit, quæ admirationem excitaret, non sanitatem
 33 procuraret; nec propterea excusantur, quia juxta D.
 33 Thomam ibidem: *Quicumque negligit facere id, quod tenetur facere, peccat peccato omissionis.* “

III. Deve secondamente il Medico far uso d'una
 diligenza singolare ossia nell' esaminare e ricercare l'origine e la causa dei mali, i loro progressi, e la lor natura; ossia nel visitare gl' infermi, intorno a' quali non rade volte qualsivoglia dilazione può cagionare sconcerti funesti all'anima, ed al corpo. Pronto il Medico esser deve non meno del Sacerdote di giorno e di notte a qualunque ora quando vien chiamato all' assistenza di qualche infermo pericolante. Non ha mai ad abbandonare, ma debb' anzi continuamente applicarsi allo studio della medicina, perchè questa è un' arte, che non s' impara mai abbastanza, nè basta tutto il tempo della vita, per quanto siasi lunga per apprenderla perfettamente. „ Est (dice 33 il lodato Vives) in hac una satis superque, quod 33 agunt, (i Medici) in vita universa quatuordecim 33 diuturna ac longa, sciatque Medicus, quidquid 33 temporis huic studio subtraxerit, tantum subripere 33 ac furari sanitati suorum ægrotantium. Nihil ergo 33 charius aut potius habebit quam humanum corpus. Nullam omittat studendi occasionem, qua fiat 33 in arte peritior, ut monet Hippocrates: ars longa, 33 vita brevis “. Alla diligenza deve il Medico congiungere una carità grande sì verso tutt' i malati alla sua cura commessi, e sì pure verso di que' poveri, i quali a cagione della loro inopia e miseria dar altro non possono al Medico salvochè il loro buon animo memore del beneficio. Quindi peccano gravemente que' Medici, i quali avendo un' anima di bronzo ricusano di visitarli non per altro che perchè son poveri, contro quello insegna S. Antonino 3. part. tit. 8. c. 1. §. 1. ove dice: „ Medicus pauperibus non 33 valentibus solvere gratis mederi debet, & non se 33 ab eorum cura subtrahere: quia hoc esset indirecte 33 occidere. Mortem enim probatur languentibus inferre, qui hanc, quum potest, non excludit “. „

1. La diligenza.

E la carità.

3. Il disinteresse.

IV. Deve in terzo luogo il Medico essere disinte-

ressato, cioè non esser troppo avido del lucro, e de' proprj temporali comodi e vantaggi. Quindi nella Leg. 9. Cod. de Prof. sta scritto: „ Archiatri ... ho-
 „ neste obsequi tenurioribus malint, quam turpiter ser-
 „ vire divitibus “. Ascoltiamo anche su questo articolo il medesimo Vives, il quale inveisce con gran zelo contro l'avarizia e l'avidità de' Medici, e massimamente di que' che per la cupidigia d'un maggior lucro van protraendo ad arte la cura e la guarigione del malato, del che non v'ha cosa più crudele:
 „ Quæstuosissima facta est ars medicinæ: quid enim
 „ non largiatur homo liberatori suo? An vero sit ul-
 „ lus tam insanus, qui in vitæ periculo pecuniæ par-
 „ cat? Quid ergo de illis dicam, qui aviditate lucrû
 „ morbos differunt, quod nihil cogitari potest inhu-
 „ manius? Non privatim videntur isti admonendi, sed
 „ publica severitate puniendi, haud aliter quam con-
 „ victi facinorum capitalium ... Si autem per im-
 „ probitatem, inquit S. Thomas, aliquid immode-
 „ rate extorqueant, peccant contra justitiam, ac
 „ proinde tenentur ad restitutionem illius, quod
 „ injuste extorserunt. 2. 2. q. 71. art. 4. in corp. “.

Può però
 il Medico rice-
 vere la conve-
 niente
 mercede.

Ha nondimeno il Medico diritto di pretendere e di ricevere uno stipendio o mercede alla sua fatica proporzionata eziandio allorchè trattasi d'una infermità, cui sa essere incurabile. Così insegna S. Antonino nel luogo citato cap. 2. §. 6. ove dice: „ Medici non
 „ illicitè recipiunt salarium pro infirmitate, quam
 „ sciunt esse incurabilem. Ratio est, quia Medicus
 „ inventus est ad instrumentum naturæ: & tamdiu
 „ instrumentum medicinæ non est ex toto subtrahen-
 „ dum infirmo, quamdiu natura non succumbit. Ideo
 „ non peccat Medicus accipiendo stipendium de cura
 „ ægritudinis, quam per principia medicinæ credit
 „ esse incurabilem, nisi forte malitiose, non indicañ-
 „ do illis, qui illius curam habent, vel superfluos sum-
 „ ptus faciendos, vel eum curare omnino promittendo:
 „ sed indicata veritate, quam novit de ægritudinis
 „ cura, tamdiu juste potest accipere stipendium suum,
 „ quamdiu exhibet in cura fidele ministerium “.

4. Fedel-
 tà e se-
 gretezza.

IV. Finalmente in quarto luogo ricercasi nei Medici la fedeltà e segretezza, onde non manifestino i mali vergognosi dei loro infermi. Quante persone diffatti non ci sono, le quali amerebbero piuttosto di perire di quello che veder divulgati certi loro incomodi e malori? Quindi il Continuatore del Tornellì non ha difficoltà di asserire: „ Nisi aliud suadeant circumstan-
 „ tiæ admodum speciales, ne ipsum quidem venereæ

„ luis morbum delegi velim, ut innocens puella a nu-
 „ ptiis deterreatur; quia satius est unius dispendium
 „ permittere, quam publica scandala ciere, & fidu-
 „ ciam adimere multitudini “. Ecco le obbligazioni,
 o piuttosto le qualità, e le doti, di cui i Medici deb-
 bon essere forniti; le quali tutte debbono a propor-
 zione ritrovarsi anche nei chirurghi .

V. Pecca quindi il Medico (lo stesso dicasi del
 Chirurgo) primamente quando temerariamente si po-
 ne ad esercitare la medicina, ed a curare le malat-
 tie senza una sufficiente perizia de' mali e de' rime-
 dj . 2. Se non usa nel medicare un'attenzione e dili-
 genza alla qualità e gravezza del male proporzionata .

Quando
 peccano
 i Medici.

5. Se fa uso di medicamenti meno sicuri o meno proba-
 bili, lasciati da canto i più certi e più probabili ;
 e così pure medicamenti dubbiosi ed incerti per far-
 ne esperienza, come suol dirsi , ma molto male, *in*
anima vili . No, non è lecito applicare tal fatta di
 rimedj in qualsivoglia persona per quanto siasi di bas-
 sa e vile condizione; perchè con applicarglieli si può
 ucciderla, mentre forse guarirebbe, se non le fosse-
 ro applicati . Se il Medico non ha farmaco sicuro,
 debb'egli secondo tutti seguire onninamente nella sua
 scelta fra varj rimedj e fra le opinioni de' professori
 la più verisimile e più probabile; si perchè altramen-
 te operando porrebbe a rischio la salute del suo pros-
 simo; e si ancora perchè è tenuto a compiere l'uf-
 fizio suo nel modo che può migliore, e senza danno
 o pericolo dell'infermo. Se non ha altro rimedio, che
 uno dubbioso ed incerto, e si tratti d'un malato, di
 cui è disperata la salute, secondo l'opinione di gravi
 e dotti Autori, a qualunque evento può, anzi deve
 applicarlo, perchè è migliore la salute incerta, che
 una morte sicura. Sembra certamente, che in così
 operando faccia l'interesse dell'infermo, e faccia quel-
 lo stesso, cui vorrebbe fosse praticato con se mede-
 simo, se fosse nello stesso caso. Secondo molti pe-
 rò egli nemmeno in questo caso può farne uso senza
 il consenso dell'infermo, e dei consanguinei, mentre
 si tratta di praticare un rimedio, che può nuocere,
 e fors'anche accelerare la morte. Posto poi un tale
 assenso, essendo per una parte disperata la vita del
 malato, e per l'altra essendoci qualche speranza nell'
 uso di siffatto rimedio, può farne uso senza scrupolo
 o timore: se l'infermo morrà, la di lui morte non
 gli sarà imputata . 4. Se affine di maggiormente lu-
 crare va protraendo la curagione del malato, multi-
 plicando le visite inutilmente . 5. Se prescrive rime-

dj illeciti, come sarebbe la fornicazione, la mollizie, l'ubbrachezza, l'aborto: anzi anche se senza prescrivere o consigliare tal fatta di rimedj dica semplicemente all'infermo: *Io non ve lo consiglio, ma se faceste la tal cosa guarireste.* 6. Finalmente se non visita e non medica gratuitamente i poveri gravemente infermi, massimamente allorchè non v'ha altro Medico, che gli assista.

Obbligo de' Medici d' ammonire l' Infermo a confessarsi.

VI. Fin qui degli obblighi del Medico quanto al bene temporale de' loro infermi: ma un'altra obbligazione gravissima lo strigne, che riguarda il loro bene spirituale, cioè la salute della loro anima, cui non dobbiamo per verun modo passare sotto silenzio, ed è di avvertire il malato a dar ordine alle cose dell'anima sua. Nell' Epitome della *Dottrina Morale e Canonica* tratta dall' Opere del sapientiss. Pontefice Benedetto XIV. alla parola *Medicus* dichiarasi quest' obbligo così: „ I Medici tenuti sono sotto grave peccato ad ammonire l'infermo, quando alla di lui cura sono chiamati, che faccia chiamare il Confessore, „ affine di provvedere alla salute dell'anima sua, „ mentre così comanda il Concilio Lateranese nel „ Capo *Quum infirmitas* de Pœnit. & Remiss., e S. „ Pio V. nella sua Costit. 5. nel Bollar. Romano prescrive, che il Medico prima d'ogni altra cosa debba avvertire di ciò l'infermo; nè dopo il terzo „ giorno più lo visiti se ricusa di chiamare il Confessore. Che i Medici trasgressori incorrono nella „ pena dell'infamia, e nella privazione di tutti i privilegi della loro professione. Comanda altresì, che „ niuno possa d'ora innanzi ottenere la laurea di Medicina se prima non giura alla presenza d'un pubblico Notajo, e di Testimonj l'osservanza di essa „ Bolla. Nè sono i Medici punto scusati dall'osservarla per qualsivoglia consuetudine già da lungo „ tempo introdotta, perchè questa a cagione del giuramento fatto da ciascuno de' Medici non può valere: „ basta nondimeno, che il Medico ammonisca il „ malato col mezzo d'altra persona grave“. *Notif. 22.* Ove anche aggiugne, „ che non è nondimeno „ tenuto ad avvertirlo di ciò in qualunque malattia: „ ma allorchè solamente il male è di tal fatta, che, „ considerate tutte le circostanze, possa giudicare „ esserci pericolo, che divenga mortale“ ma dice poi, „ essere miglior consiglio l'avvertirlo ancorchè „ non si tema un tal pericolo“. Anzi insiste molto, „ affinchè i Medici ciò riducano alla pratica: e riferisce intorno tal punto il sentimento del Medico Ga-

sparsa da Rayies nelle sue gioconde Quistioni alla q. 55. num. 4. §. *Sed hæc opinio*; ove dice, „ essere „ questa opinione e la più utile e la più sicura tan- „ to pel Medico quanto per il malato “. Quindi scio- „ glie nel §. 19. l'obbietto della disperazione, in cui „ gittansi gl'infermi con dar loro, quando il male non „ è pericoloso, siffatto avvertimento: „ Ciascuno, di- „ ce, ben vede, che fissandosi la massima di non av- „ visare il malato se non se quando il male è vera- „ mente pericoloso, o quando tale non può divenire „ sempre avrà luogo l'inconveniente della disperazio- „ ne: e che questo inconveniente non avrà luogo al- „ lorchè si vegga darsi questo avviso per ubbidire al- „ le sagre Costituzioni, allorchè il male non sia pe- „ ricoloso “. Diffatti se tutt'i Medici ciò facessero „ per massima e per sistema, nessuno degli ammalati „ si metterebbe in apprensione, come appunto avviene „ negli Spedali, ne'quali s'intima a ciascheduno fino dal „ suo primo ingresso, che si confessi, senza che nes- „ suno perciò si abbandoni alla disperazione.

VII. Prescrive la Bolla al Medico di abbandonare e non più visitare il malato, dopo tre giorni, se avvertito di provvedere alle cose dell'anima sua col confessarsi, ostinatamente ricusa di farlo: *Neque tertia die ulterius eos visitent*. Questa si è la regola generale, la quale però, come insegnano i dotti e gravi Teologi, seguitati dal sapientissimo Lambertini nel luogo citato §. 17, patisce in qualche caso la sua giusta eccezione. Il caso sarebbe, quando il male fosse assai grave, e l'abbandonare il malato fosse cosa a lui troppo pericolosa e quanto alla salute del corpo, ed anche quanto a quella dell'anima. In tal caso il Medico non può, nè deve abbandonarlo per quanto ostinato egli siasi nel non voler confessarsi. La ragione di ciò manifesta si è, perchè la Costituzione debb'intendersi onninamente in questo senso, che si abbandoni il malato, ognorachè ciò può comporsi col precetto della carità e colla spirituale utilità dell'infermo, e non già quando l'una cosa non può combinarsi coll'altra. Siamo ora nel caso. Se il malato, che non vuol confessarsi, viene dal Medico abbandonato, il di lui male già grave diverrà probabilmente di giorno in giorno sempre maggiore, e quindi esposto rimane a tal pericolo e della morte temporale e della dannazione eterna: il che ognuno ben vede quanto si opponga al precetto della carità ed alla spirituale utilità del malato. Per lo contrario se il Medico nel tempo stesso, in cui lo minaccia di ab-

Come ab-
bia a re-
golarsi il
Medico
con un
infermo,
che non
vuol con-
fessarsi.

bandonarlo, se non si risolve a confessarsi, non si lascia la cura, ma continua a visitarlo, ed a prescrivergli gli opportuni rimedj, v'ha non picciola speranza, che alla fin fine ottengasi ciocchè si desidera, mediante anche l'esortazione d'uomini gravi e pii. Adunque il prudente Medico, riguardando nella Pontificia Costituzione piuttosto la mente e lo spirito del S. Padre che le parole, non ha ad abbandonare nel posto caso il suo malato, benchè questi non abbia voluto mondare la sua coscienza col mezzo della Sacramental Confessione.

Obblighi
particolari.

VIII. Abbiamo già detto, che spettano ai Chirurghi le stesse obbligazioni dei Medici, alle quali debbon aggiugnersi altre due. La prima si è, che trattandosi di recidere qualche membro, che reciso una volta non può ricuperarsi, procedano con grande anzi grandissima cautela e maturità. Guardino bene, che l'amore di operare nei Chirurghi assai dominante e quasi innato non gli faccia essere in una cosa di tanta importanza troppo precipitosi. L'altra, che nell'ispezione di certe parti dell'uman corpo abbiano cura di raffrenare virilmente e con ogni diligenza l'insorgente senso della prava voluttà, onde nel mentre curano le piaghe del corpo altrui non facciano nell'anima propria una piaga più profonda.

Obblighi
degli Speciali.

IX. Quanto finalmente agli Speciali, questi peccano primamente se senza una sufficiente notizia dell'erbe, de' semplici, de' medicamenti, e del modo di prepararli, e di manipolarli, esercitano la loro arte. 2. Se compongono rimedj a capriccio, o senza la necessaria diligenza. 3. Se non somministrano i rimedj dal Medico prescritti, quando non fosse troppo manifesto l'errore del Medico: nel qual caso debbon consultare i più periti. 4. Se danno rimedj, che a cagione della loro vetustà han già perduto o tutta o buona parte della loro forza e virtù. 5. Finalmente se rimedj manipolano e vendono, che sono contro i buoni costumi; de' quali nel cap. 5. de *Homic. volunt.* si dice: „ Si aliquis causa explendæ libidinis „ vel odii meditatione homini aut mulieri aliquid fecerit, aut dederit, ut non possit generare aut concipere, vel nasci soboles, ut homicida teneatur “.

C A P I T O L O II.

Degli obblighi de' Giudici.

Definizione del Giudice, e divisione.

I. Il Giudice, così detto o perchè *jus dicit*, o perchè il gius delle parti diffinisce, è una Persona

pubblica avente la podestà di conoscere le controversie e i delitti di que' che gli sono soggetti, e di diffinire con sua sentenza secondo il prescritto delle leggi le loro cause. Si divide in Ecclesiastico e Civile: quegli decide le liti ecclesiastiche, e questi le civili. Quindi in Giudice supremo ed inferiore. Il primo è quel Giudice, dalla cui sentenza non si può appellare; ed il secondo quello, da cui è lecito l'appellarsi. Poscia in Giudice ordinario e delegato. L'ordinario è quegli, che in forza del suo uffizio ha la podestà di giudicare; ed il delegato quegli, a cui compete la facoltà di giudicare per commissione altrui e non già per proprio diritto: e questi poi o è delegato per tutte le cause universalmente, o per alcuna causa particolare soltanto. Il Giudice delegato non può delegare se non è delegato d'un Principe supremo. Ciò premesso

II. Dalla dottrina, che ci dà intorno al Giudice San Tommaso 2. 2. qu. 67. si raccoglie quattro essere del Giudice le principali obbligazioni; cioè che abbia l'autorità di giudicare, la scienza di discernere le cose rette e giuste; volontà costante di dare a ciascheduno ciò che di diritto gli compete; e finalmente che nell'esercizio di giudicare fugga ogni, e qualunque venalità. E per quello spetta alla podestà di giudicare, che dessa sia nel Giudice onninamente necessaria, lo dimostra il S. Dottore nell'art. 1. così: „ La sentenza del Giudice è una legge particolare in qualche fatto particolare, e quindi siccome la legge generale aver deve la forza coattiva, così pure forza coattiva deve avere la sentenza del Giudice, per cui possano costringersi ambe le parti ad effettuare la sentenza del Giudice; altrimenti il giudizio non sarebbe efficace. Ora non ha nelle cose umane coattiva podestà se non se quegli, il quale è fornito di pubblica autorità: e que' che ne sono forniti reputansi superiori rispetto a quelle persone, su di cui come sovra sudditi ricevono podestà, o l'abbiano ordinaria, o l'abbiano per commissione. Conseguentemente è cosa manifesta, che niuno può giudicare chi non è in qualche maniera suo suddito o per commissione, o per ordinaria podestà “. Alle quali due maniere di sudditanza due altre debbon aggiugnarsi, come consta dalle di lui risposte agli argomenti, cioè e per cagion del delitto, o di contratto, *ratione delicti vel contractus*; e per consenso delle parti, *ex partium consensu*, quando cioè le parti convengono in

Obbligazione del Giudice.

1. Podestà di giudicare.

arbitri, ed impegnansi di stare al lor giudizio con l'aggiunta d'una pena per chi volesse poscia tergiversare.

Come
peccchi
per questo
capo il
Giudice.

III. Pecca quindi 1. chiunque nel giudicare si usurpa l'altrui giurisdizione. 2. Pecca il Giudice civile, il quale s'incromette a giudicare nelle cose spirituali; come pure il Giudice ecclesiastico, il quale presume di dar giudizio nelle temporali spettanti ai Giudici secolari. 3. Chiunque si costituisce giudice con finto diploma; perchè il falso titolo si ha per nullo. Così pure chi si finge giudice, mentre non lo è. Dicasi lo stesso di chi inganna il Principe col mentito grado il Dottorato, e quindi viene da esso costituito giudice; perchè in tal caso si usurpa il giudizio, mentre non è giudice. Egli è però vero, che i giudizi fatti da chi ha titolo colorato, quando non intervenga altro impedimento di gius naturale o divino, si hanno per validi, come viene stabilito nella *Leg. Barbatus ff. de officio Prætoris.*

3. Scien-
za suffi-
ciente.

IV. Ricercasi 2. nel Giudice una scienza sufficiente delle cose, che spettano al di lui uffizio; perchè secondo a tutti nota regola di S. Tommaso, *ognuno è tenuto a sapere quelle cose, che riguardano il proprio stato ed uffizio.* E' tenuto quindi il Giudice ad avere la scienza delle leggi, secondo le quali nel suo tribunale si deve giudicare. Saper deve altresì come abbiano ad applicarsi le leggi ai casi particolari, che sogliono avvenire; ponderare prudentemente le ragioni, che militano per l'una parte e per l'altra; e bilanciarle seriamente ed esaminarle diligentemente sull'esempio di Giobbe, che asseriva nel capit. 29. *Causam, quam nesciebam, diligentissime investigabam.* Deve il Giudice dar sentenza di cose per lo più assai imbrogliate, difficili, ed involute, ossia di lor natura e per se stesse, ossia per parte dei litiganti, e degli Avvocati, i quali imbrogliono e rendono oscure anche talvolta le cose da sè assai chiare, e in guisa le imbrogliono, che a mala pena possono discernersi le cose certe dall'incerte, e le non dubbiose dalle dubbiose. Deve pertanto il Giudice per non errare riflettere a tutte le circostanze di gius e di fatto, ed applicare i principj generali ai casi tutti particolari; il che certamente non può egli fare senza la conveniente scienza, cognizioni, e discernimento, come non può camminare chi non ha piedi.

Come pec-
chi il Giu-
dice per
questo ca-
po.

V. Da ciò è facile il raccogliere, che peccano gravemente e tenuti sono al risarcimento del danno que' Giudici che per ignoranza proferiscano una sentenza.

ingiusta: perchè di tale danno sono essi medesimi la cagione. E non solo pecca il Giudice ignorante gravissimamente quando pronuncia una ingiusta sentenza, ma eziandio quando conscio di sua imperizia accetta l'ufficio di Giudice o accettato non lo dimette, od almeno non ne sospende l'esercizio o le funzioni fino a tanto che non acquisti quelle cognizioni, che gli mancano. Quindi non può mai essere assolto se prima non fa l'una o l'altra di queste due cose; cioè che nemmenò basta il proponimento di dimetterlo in seguito, ma è necessario lo dimetta sul fatto; nè deve assolvervi, se realmente o non l'abbia già lasciato (che è cosa più sicura), o almeno non abbia un proposito fermo di lasciarlo costamente dalla stessa Confessione, o sospenderne l'esercizio; giacchè nè in un momento, nè in un giorno può acquistarsi una scienza sufficiente.

VI. Fra l'altre cose, cui deve sapere un Giudice, una delle principali si è, che quando le prove non sono chiare nè per l'una parte nè per l'altra dei due litiganti, ma lasciano qualche ambiguità, egli nelle cause civili deve giudicare secondo la parte più verisimile e più probabile; e nelle criminali secondo la regola del gius, *favere potius reo quam aëtori*. Della prima parte di questa proposizione non può dubitarsi poichè l'opposta dottrina è stata condannata da Innocenzo XI. nella proposizione n. 1., che diceva: *Probabiliter existimo, judicem posse judicare juxta opinionem minus probabilem*. Quindi onninamente falsa deve giudicarsi la dottrina del Busembao, il quale insegna, che può un Giudice inferiore giudicare secondo la sentenza ricevuta nel tribunale superiore quantunque meno probabile per questa bella ragione, cioè perchè prevede, che se giudicherà secondo la più probabile, la sua sentenza sarà con iscapito del suo onore rievocata nel tribunale superiore: „ Quia videt, „ probabiliorem cum honoris sui præjudicio revocant, „ dam in superiori tribunali “. Ci vuol poco per vedere che questa opinione si contiene nella dannata proposizione. Imperciocchè se è falso e dannato, che il Giudice possa giudicare secondo l'opinione meno probabile, è parimenti falso e dannato ciocchè afferma il Busembao, cioè che il Giudice inferiore, giudicar possa secondo l'opinione, cui egli ha per meno probabile; poichè è ancor egli un vero Giudice. La ragione poi, ch'egli ne adduce, a dire poco, è troppo umana; poichè in ciò non può nè deve aver riguardo al mandano onor suo, ma seguir deve il dettame di sua coscienza.

Come debba giudicare il Giudice, quando le prove sono ambigue.

Quando sono ugualmente probabili le ragioni come abbia a regolarsi nelle cause civili.

VII. Ma che dovrà fare, e come regolarsi il Giudice nel caso, in cui uguali, o ugualmente probabili sieno le ragioni dell'una parte e dell'altra? Potrà egli seguire l'opinione che vuole a suo piacimento, e secondo essa giudicare, e quindi dar vinta la causa alla parte amica? Così ha pensato ed insegnato il Valenza sovra la 2. 2. di S. Tommaso Disp. 5. quæst. 7. part. 4. *Si Judex, dice, reputaret utramque sententiam esse probabilem, licite potest propter amicum secundum illam judicare, quæ amico magis favet.* E la sentonza così anche il Sanchez, il Filliucio, ed altri Probabilisti, e taluno aggiugne, che quando non ci sia scandalo, può il Giudice giudicare ora secondo un'opinione, ora secondo l'altra a quella opposta. Salta negli occhi la falsità e perversità di tal dottrina. Non è egli vero, che il Giudice, posta l'uguaglianza delle ragioni per l'una parte e per l'altra, per gius di natura è obbligato a non recar pregiudizio all'una delle parti, la quale in forza de' fondamenti d'uguale peso gode un gius onninamente uguale al diritto dell'altra? Adunque non può dar ragione a chi gli piace, nè ad una parte piuttosto che all'altra. Componga dunque fra di loro i litiganti, o divida la roba secondo l'uguaglianza del gius. Nel caso poi in cui le ragioni bensì sieno eguali, ma da una parte ci sia il possesso, deve giudicare a favore del possessore; perchè in allora le cose non van del pari, mentre *de jure divino & humano melior est conditio possidentis*, cap. 6. de Præscript. E nella Leg. *In pari 170. de Reg. juris* chiaramente si diffinisce: *In pari causa possessor potior haberi debet.* Che se accada, che e l'uno e l'altro litigante sostenga la persona di possessore, come sarebbe se due litigassero del diritto di uccellare o di cacciare, ed entrambi adducessero il lor possesso; il Giudice deve preferire quegli, la cui possessione è più antica, o è assistita da miglior titolo. Nel caso poi finalmente che d'ambe le parti la cosa vada del pari, deve il Giudice attribuirne il possesso sì all'una parte, che all'altra o in comune o divisamente, secondo quel trito assioma: *Uti possidetis, ita possideatis.* Oppure esorti le parti a venire ad un amichevole componimento, il che e in questo e in altri simili casi di uguaglianza di diritto e di ragioni è cosa ottima, desiderevole, e prudentissima. Così ha a regolarsi il Giudice nelle cause civili; ma quanto spetta alle cause criminali, se il delitto del reo è ambiguo, è oscuro, nè provato abbastanza, il Giudice deve propen-

Come nelle cause criminali.

dere e giudicare a favore del reo; e ciò per disposizione del gius si canonico come civile: del canonico per la regola xi. in 6. *Quum sunt partium jure obscura, reo favendum est potius, quam actori.* Del civile poi, perchè nella Leg. *Favorabiliores* 167. de Reg. jur. si dice che *Favorabiliores Rei potius quam Actores habeantur.* Ma passiamo alla terza obbligazione del Giudice.

VIII. Aver deve il Giudice *una volontà costante di attribuire il suo a ciascheduno*, ossia *ciocchè gli deve*: oppure, che è poi lo stesso, *che dia un giudizio giusto.* Quest'è la terza sua obbligazione, la quale è intrinseca sovra tutte le altre ed essenziale all'uffizio di Giudice, prescritto dalla legge stessa di natura, e comandata dalla divina legge, come consta fra gli altri testi, che potrebbéro addursi, dal cap. 1. del Deut. *Quod justum est judicate, sive civis sit ille, sive peregrinus; nulla erit distantia personarum. Ita parvum audietis ut magnum. Nec accipietis cujusdam personam: quia judicium Dei est.* Pecca quindi il Giudice, che corrotto o dall'odio, o dall'amore, o dal timore, o dalle preghiere non giudica secondo la giustizia, o secondo il prescritto dalle leggi: o la ingiustizia riguardi la sostanza della cosa, oppur anche il modo di procedere. È così pecca chi condanna un innocente, o assolve un reo mosso da falsa pietà. È chi pure giudicando fra il povero ed il ricco, attribuisce al povero ciocchè è del ricco, per una irragionevole misericordia e torta compassione. Imperciocchè nel giudicare è necessario attribuire ugualmente il suo non meno al ricco che al povero.

3. Costante volontà di dar il suo a ciascheduno.

Come peccati il Giudice per questo capo.

IX. È reo di peccato altresì quel Giudice, il quale o perdona ai rei doviziosi, o non difende il povero contro l'oppressione del ricco. È nell'Ecclesiast. c. 7. si dinuncia ai Giudici espressamente, che astengasi dall'assumere l'uffizio di Giudice, se non ha tanta fermezza d'animo e tale costanza; onde nel giudicare non temano nè i ricchi, nè i potenti: *Noli velle fieri judex, nisi valeas virtute perrumpere iniquitatem.* Quindi peccano per questo capo que' Giudici, i quali per timore o per secondare la vendetta o la volontà delle persone potenti iniquamente condannano l'innocente, come fece Pilato, allorchè condannò a morte Cristo innocente, sentendo dire: *Si hunc dimittis, non es amicus Cæsaris.* È que' pure, i quali per far servizio ai Magnati ricusano d'ascoltare le cause de' poveri, o non badano, oppur anche

Altri casi, in cui pecca per lo stesso capo il Giudice.

disprezzano i loro titoli e ragioni. Riprende Isaia di questo delitto i Giudici del suo tempo, dicendo nel cap. 1. *Pupillo non judicant: & caussa vidue non ingreditur ad illos.*

X. Peccano pure que' Giudici, i quali non rendono la giustizia secondo le forme dal gius prescritte: o Pecca se non fa giustizia secondo le forme del gius. facciamo ciò per favorire i malfattori, o lo facciamo per non prestar tutela agl'innocenti. E' così pure se non osservano nel fare i processi per indagare la verità le forme del gius; v. g. se giudicano senza le necessarie delazioni; se rigettan le giuste eccezioni, o ammettono le inette: se interrogano intorno a cose, su di cui non possono, nè debbono interrogare, o se trascurano le interrogazioni necessarie; se differiscono più del dovere a pronunziare la sentenza, o dopo averla pronunziata, ricusano di comunicarla alle parti, poichè in tutti questi casi non osservano la forma dal gius prescritta.

XI. Ma può egli mai il giudice condonare lecitamente al reo la pena? Ecco ciocchè qui cercasi dai Teologi. Esamina questo punto S. Tommaso nella 2. 2. q. 67. art. 4. e risolve la quistione così: „ Per „ quello spetta a tal proposito due cose intorno al „ Giudice hanno a considerarsi. L' una si è che il „ Giudice ha a giudicare trà l'accusatore ed il reo; „ l'altra, che egli non dà sentenza in virtù di propria, ma bensì di pubblica podestà. Per due ragioni „ adunque al Giudice è vietato d'assolvere dalla „ pena il reo. Primamente per parte dell'accusatore, „ al cui diritto spetta talvolta che il reo venga punito, a cagione di esempio per qualche ingiuria ad „ esso dal reo recata, la cui condonazione non istà „ in arbitrio di qualsivoglia Giudice, perchè il Giudice è tenuto rendere a chiunque ciocchè il diritto gli conviene. Secondamente gli è ciò vietato „ per parte del Governo, di cui esercita la podestà, al cui bene spetta, che puniscansi i malfattori. V'ha nondimeno su tal punto gran differenza fra i giudici inferiori ed il giudice supremo, cioè il Principe, al quale è commessa plenariamente la pubblica podestà. Perciocchè il Giudice inferiore non ha podestà di assolvere il reo dalla pena contro le leggi dal Superiore a sè imposte Ma il Principe, il quale ha una plenaria podestà nel Governo, se quegli a cui è stata recata l'ingiuria vuole rimetterla, potrà lecitamente assolverlo, quando vegga ciò non esser nocevole alla pubblica utilità “.

XII. La quarta ed ultima obbligazione del Giudice si è, che tenga da sè lontana qualsivoglia *venalità*. *Non accipietis* (dice il Signore nel cap. 16. del Deuteronomio) *personam, nec munera: quia munera excæcant oculos sapientium, & mutant verba iustorum*: la qual ragione viene anche addotta nel cap. 20. dell'Ecclesiastico: *Xenia & donaria excæcant oculos iudicum*. E' dunque questa obbligazione del Giudice prescritta dal gius divino; e stassene altresì fondata per la ragione indicata nel gius naturale; e finalmente per la ragione medesima è comunemente comandata eziandio nel gius positivo umano. Quindi il Clero Gallicano nell'anno 1700. condannò la seguente proposizione: *Possunt Iudices accipere munera a litigantibus, nec tenentur restituere quæ acceperint ad pronuntiandam sententiam*. S. Agost. nell'Ep. 54. ad Macedonium, scrive: *Non debet iudex vendere iustum iudicium; nec testis verum testimonium*.

4. Obbligazione. Fuga d'ogni venalità.

XIII. Pecca pertanto il Giudice ognorachè riceve o regali o altra qualsivoglia cosa prezzo stimabile ossia per pronunziare sentenza, ossia per favorire l'una delle parti, ossia per lasciare qualche delitto impunito. E così pure peccano gravemente que' Giudici sì delle Curie superiori, sì delle inferiori, i quali ricevono dai Magnati pensioni; sì perchè ciò è vietato dagli editti de' Principi, e sì ancora perchè siffatte pensioni sogliono dai ricchi e dai Magnati conferirsi, affinchè occorrendo, favoriscano le loro cause: e per altro sono dessi dalla Repubblica per la loro fatica bastevolmente provveduti e compensati. Rei altresì sono di grave peccato, se per danaro tralasciano di punire qualche delitto; sì perchè lo ricevono per non rendere la giustizia, cui a rendere tenuti sono secondo le leggi; e sì perchè sonocagione che i delitti non puniscansi colle pene dovute. E finalmente peccano mortalmente, se con fallacie, cabale, e raggiri introdotti pur troppo da una prava consuetudine, o piuttosto dall'avidità del lucro, protraggono le liti di giorno in giorno, onde espongono i miseri litiganti a spese superflue ed eccedenti, le quali poi ridondar fanno in loro profitto; in guisa che, sebbene non ricevano regali, riportino alla fin fine tali utilità e vantaggi, che equivalgono, oppur anche superino i regali. Ne nasce quindi un gravissimo assurdo, ed è che alcuni, i quali hanno una giusta causa, appena ardiscono di litigare: e per lo contrario altri, che ne hanno una ingiusta ed iniqua, coraggiosamente espongonsi a trattarla ed a sostenerla.

Quando peccano i Giudici per questo capo.

Altro caso, in cui peccano.

XIV. Non solo peccano i Giudici quando fanno tali cose per proprio interesse e per avidità del lucro, ma altresì quando le fanno per parzialità o per riguardo delle persone. Quindi chi è Giudice non ha ad essere accettator di persone: o sieno picciole, o sieno povere o ricche. Non può per verun modo attribuire al povero ciocchè è del ricco, né al ricco ciocchè è del povero; Sebbene, dice San Tommaso 2. 2. q. 63. art. 4. al 5. il Giudice „ debba sovvenire, per quanto può, il povero; deve però ciò „ fare senza lesione della giustizia, altramente ha „ in ciò luogo quello dell' Esodo 23. *Pauperes quosque non misereberis* “. Nè al Grande ed al ricco ciocchè è del povero; mentre il Signore punirà severamente que' Giudici, i quali per timore o per riguardo delle persone grandi, ricche o potenti *causam viduæ non judicaverunt: causam pupilli non direxerunt, & judicium pauperum non judicaverunt*, come si dice in Gerem. al cap. 5. Quindi dice S. Raimondo nel lib. 2. della Summa tit. 3. §. 36. se un Giudice schiavo de' riguardi umani o dell'uman favore „ non ha voluto pronunziare sentenza, e per „ ciò qualche povero, od altra persona perde il suo, „ egli, lo stesso Giudice, deve restituire il danno, „ che ne risente la persona lesa “.

C A P I T O L O III.

Dei doveri degli Avvocati.

Chi s' intenda sotto nome di Avvocato.

Quante e quali doti in esso necessarie.

1. La scienza.

I. Sotto nome d'Avvocati comprendiamo qui tutt' i Causidici e persone di foro, mentre per tutte corrono a proporzione le stesse obbligazioni, o almeno certamente le principali. Appellansi Avvocati que', che fan professione di difendere e patrocinare le cause de' litiganti. Quindi l' Avvocato dai latini si dice *Causæ patronus*, e la di lui azione, *Patrocinium*. Cinque cose ricercansi nell' Avvocato per bene e rettamente esercitare il suo ministero, cioè scienza ossia perizia delle leggi; fedeltà verso il cliente; giustizia della causa, cui imprende a patrocinare; studio e diligenza; e finalmente moderazione e carità.

II. Ricercasi adunque primamente nell' Avvocato una conveniente scienza e perizia delle leggi, da cui dipende la risoluzione della causa: „ E' necessaria (dice S. Tommaso nella 2. 2. q. 71. art. 2.) nell' Avvocato la perizia interiore, per cui possa convenientemente dimostrare la giustizia della causa as-

„ sunta “. Deve pertanto l'Avvocato avere una sufficiente cognizione del gius comune e delle leggi particolari del paese ; delle consuetudini soventemente varie ; e delle quasi innumerevoli formalità del gius, cui fu necessario istituire per chiuder l' adito ai cavilli ed alla frode . Quindi pecca gravemente quell' Avvocato , che privo di conveniente scienza si espone a difendere le cause altrui ; ed è tenuto a risarcire il cliente per tutto il danno , che gli ha cagionato perdendo la causa per effetto della sua ignoranza ed imperizia .

z. La fedeltà.
Come peccchi l'Avvocato per questo capo, e tenuto sia a restituire.

III. La fedeltà ricercasi onninamente nell' Avvocato , onde non tradisca la causa del suo cliente per giovare alla parte contraria , onde non riveli all'altra parte i segreti della sua causa , ed onde non faccia verun' altra cosa , che pregiudizio possa apportare alla causa , cui ha preso a patrocinare . Sotto nome di fedeltà intendesi qui parimenti una sincera ingenuità , per cui l' Avvocato è tenuto ad esporre al suo cliente le cose nudamente , e come sono ; indicargli la equità o ingiustizia della sua causa , la probabilità di vincerla , ed il pericolo di perderla ; affinché non ispenda superflualmente ed inutilmente nel proseguirla . Quindi pecca non meno l' Avvocato che il Procuratore , ossia Interveniante , se si prestano e dan consiglio a due insieme , che litigano fra di loro ; perchè quest' è una maniera di operare , che è onninamente contraria a quella fedeltà , cui debbono a ciascuno dei litiganti .

z. La fedeltà.

IV. Non è meno necessaria la giustizia della causa , cui l' Avvocato imprende a patrocinare . Quindi egli è tenuto a conoscerla prima di assumere la difesa . Ascoltiamo S. Tommaso , il quale nell' art. 3. del luogo citato ricerca , se peccchi l' Avvocato , che difende una causa ingiusta . E risponde così : „ E' illecito a chic- „ chesia il cooperare al male ossia consigliando , os- „ sia ajutando , ossia in qualsivoglia maniera accon- „ sentendo ; perchè il consigliere , e l' ajutante è in „ certa maniera l' operante . E l' Apostolo dice i . „ Rom. 1. che *digni sunt morte non solum qui faciunt peccatum, sed etiam qui consentiunt facientibus* . E quindi più sopra si è detto , che tutti questi tali tenuti sono alla restituzione . Ma è cosa manifesta , che l' Avvocato presta ajuto e consiglio a colui , del quale la causa difende . Adunque se scientemente difende una causa ingiusta , pecca senza dubbio gravemente , ed è tenuto al risarcimento di quel danno , cui soffre contro giustizia per suo mezzo l' altra parte . Se poi difende una causa ingiusta

3. La giustizia della causa.

„ ignorantemente, credendola giusta, è scusato a mi-
 „ sura che può scusarsi la di lui ignoranza. Così egli
 „ sapientissimamente “

Deve l' Avvocato abbandonare la causa, cui in progresso rileva essere ingiusta.

Ma che deve fare l'Avvocato, se dopo d'aver preso a patrocinare una causa, cui da principio ha creduto giusta, nel progresso la scuopre e gli apparisce ingiusta? Deve (risponde S. Tommaso ivi al 2.) abbandonare la causa, o indurre il suo cliente a cedere o a comporsi coll' avversario: *Debet causam deserere, vel eum, cujus causam agit, ad cedendum inducere, sive, ad componendum sine adversarii damno.* Ove altresì avverte, che non può l'Avvocato palesare ciò all' altra parte, ma è tenuto ad osservare il segreto; il che però debb' intendersi, purchè dal tal segreto non sovrasti all' altra parte un grave danno o nel corpo, o nell' onore, o negli altri beni, poichè se dall' osservanza del segreto un grave danno ne sovrastasse, ei tenuto sarebbe a palesare la cosa o al Giudice o all' altra parte, onde impedirlo nella possibile miglior maniera.

Se possa patrocinare una causa dubbia. Si decide pel sì.

V. Qui si disputa dai Teologi, se possa lecitamente un Avvocato patrocinare una causa onninamente dubbiosa per esserci ragioni e difficoltà di ugual peso per l' una parte e per l' altra. A me con molti dotti e gravi Autori sembra che sì; purchè però avverta previamente il suo cliente essere veramente dubbiosa la sua causa, e quindi incerta la vittoria; poichè se al cliente desse la causa per sicura, ed il cliente fosse disposto in guisa, che conosciutane la dubbiezza, asterrebbe dal litigare, già l' Avvocato stesso cagion sarebbe e della lite, e delle spese, e dei danni, che indi ne seguirebbero. La ragion mia è questa, perchè il cliente non è tenuto ad abbandonare ad un altro la roba, che tanto può esser sua, quanto dell' altro: adunque, se tra di loro non possono convenire è loro lecito presentarsi al Giudice, affinchè egli decida: adunque possono a favor loro presso il Giudice prestare il loro ministero i Causidici, e patrocinare il loro cliente col mettere in vista sotto l'occhio del Giudice le di lui ragioni. Aggiungo, che se agli Avvocati non fosse lecito il patrocinare una causa dubbiosa, potrebbero quasi chiudersi tutti i tribunali del mondo, mentre le liti per lo più versano intorno a cause dubbiose ed incerte.

Si eccettuano due casi.

Si avverta però, che ciò non ha luogo nelle cause capitali, perchè siccome pecca gravemente l' Attore, che vuole la morte di un uomo, la cui innocenza e reità sono in uguale dubbiezza, così pecca pa-

rimenti l'Avvocato che in ciò presta la sua opera all' Attore. E nemmeno quando si litiga contro una persona, che trovasi in possesso dei beni, su di cui versa la lite; mentre in caso di dubbio, è secondo le leggi di miglior condizione il possessore, *melior est conditio possidentis*. Se però le ragioni ed i fondamenti dell' Attore rendessero dubbiosa eziandio la validità medesima del possedimento, allora sembrerebbero e l'una e l'altra parte della stessa condizione.

VI. Quando pure v' ha qualche differenza di probabilità in una causa, ma picciola e leggiera, può lecitamente l'Avvocato patrocinare anche la parte meno probabile; perchè questa tenue maggiore e minore probabilità non è sufficiente a trarla fuori dello stato di dubbiezza, com'è manifesto, perchè *parum pro nihilo reputatur*. Adunque siffatta causa è per ancor nella classe delle cause dubbie, nelle quali, come si è detto, può lecitamente l'Avvocato patrocinare non meno l'una che l'altra delle parti litiganti.

VII. Ma e se l'eccesso della probabilità dell'una sopra dell'altra è notabile, e preponderante, e però atto a trar fuori la causa dallo stato di dubbiezza? In tal caso a mio giudizio convien pur distinguere. O egli, l'Avvocato, è moralmente certo (e più ancora se n' ha una specie d'evidenza), essere l'opposta parte notabilmente più probabile, o non è certo, e dubita con fondamento poter ad altri, e massimamente al Giudice, a cui spetta il sentenziare e diffinire, apparire meno gravi le ragioni dell'opposta parte, che a lui sembrano notabilmente più forti, ed a vicenda più gravi i motivi della parte, che ad esso lui più deboli appariscono. Nel primo caso dico col Fagnano nel Cap. *Ne innitaris* de Constit. n. 387, Col Tornell nel *Trat. De obligationibus* p. 4. c. 1., coll'Antoine *Trat. de Obligat.* c. 5. §. 5. e con molti altri, non esser lecito all'Avvocato il patrocinare la parte meno probabile. La ragione, che mi persuade e sembrano evidente, si è, perchè niuno può ajutare un altro o prestargli l'opra sua, il suo ministero, in un'azione, cui questi non può fare senza peccato: il cliente non può esigere senza peccato, che gli sia attribuita una cosa, cui giudica più probabilmente non appartenergli, ed essere altrui e non sua, nè poterglisi in conseguenza dal Giudice senza ingiustizia attribuire: adunque non può l'Avvocato cooperare ad una siffatta illecita azione col patrocinare una tal causa senza peccare contro la giustizia.

In fatti ella è cosa indubitata essere tenuto il Giu-

Una picciola differenza di probabilità non rende illecita la difesa.

Ma la rende illecita la differenza notabile e preponderante, quando sia moralmente certa.

dice a giudicare secondo la più probabile, come ha distinto Innocenzo XI. condannando la Tesi n. 2., per cui si asseriva poter il Giudice secondo la meno probabile giudicare: *Probabiliter existimo, judicem posse judicare juxta opinionem minus probabilem*. Certo è parimenti, che il cliente vuole istituire la causa affine di riportarne dal Giudice una favorevole sentenza, colla cui scorta trarre a sé la roba, che più probabilmente all'avversario appartiene. Certo è finalmente, che l'Avvocato, difensore della causa, coopera efficacemente a questa illecita intenzion del cliente; e, quant'è dal canto suo, nell'atto stesso di patrocinarla innanzi al Giudice procura di trar il Giudice medesimo a sentenziare a favore del suo cliente. Ma la causa è meno notabilmente probabile, come si suppone, della contraria. Adunque egli coopera ad un'azione illecita del cliente; e procura, che il Giudice faccia ciò che non può in coscienza, cioè che giudichi secondo la meno probabile, anzi meno notabilmente. Adunque gli è illecito il patrocinarla, Che si può rispondere a ragioni sì chiare e convincenti?

L'Avvocato, dice il Billuart difensore dell'opposta opinione, non pronunzia sentenza, nè sforza il Giudice a profferirla a suo favore: propone soltanto le ragioni ec. Ma rispondo, essere verissimo, che l'Avvocato nè pronunzia sentenza, nè sforza il Giudice a darla a suo favore; ma è anche altrettanto vero, che coopera ad un'azione illecita del suo cliente, e se non isforza il Giudice, almeno col suo perorare dal canto suo lo spigne a dar sentenza favorevole al suo cliente, ed a giudicare conseguentemente secondo la meno notabilmente probabile; il che non può fare senza peccato. Pregiudica eziandio manifestamente alla parte avversaria, cui costringe a soffrire molestie e spese per una cosa già abbatanza sua.

Questa dottrina ha luogo anche nelle picciole cose; e non meno in principio che in progresso della causa. Questa dottrina non ha luogo soltanto quando trattasi di morte o mutilazione d'un reo, oppure allorchè la lite si aggira intorno a beni temporali di grandissima importanza; ma in quelle cose altresì, che sono di poco momento, poichè niuno può ripetere come suo ciò che con probabilità notabilmente maggiore giudica essere d'altrui. Nè ha essa luogo solamente nel principio o prima della trattazion della causa, ma pur anco nel suo progresso; cosicchè se la causa, che nell'incominciamento parve all'Avvocato o equa o dubbia, nel progresso gli appari-

sce notabilmente meno probabile, egli è tenuto ad abbandonarla.

VIII. Ma, per venire all'altro membro della distinzione; che dovrà dirsi nel caso che l'Avvocato medesimo non sia certo di questa probabilità notabilmente maggiore dell'opposta parte: nel caso che dubiti egli stesso della sua opinione medesima; e nel caso, in cui creda poter ad altri, e massimamente al Giudice, a cui spetta il diffinire, apparir più probabile ciocchè a lui sembra notabilmente meno probabile? Potrà egli almeno in tali casi assumere e patrocinare siffatta causa? Io dico che sì. La ragione mia si è, perchè in tale ipotesi non è chiara nella mente dell'Avvocato, a chi la roba, che è il soggetto del litigio, appartenga. La cosa è per anco nello stato di dubbiezza. Adunque, siccome nel dubbio il cliente ha diritto di ricorrere al Giudice, affinchè diffinisca la quistione col suo giudizio; così può pure licitamente l'Avvocato assisterlo coll' esporre le di lui ragioni avanti il Giudice. Dovrà egli però prima di tutto avvertire il suo cliente e del proprio sentimento intorno la minore probabilità della causa; e del pericolo di perderla, a cui si espone; col lasciarlo pur anco in piena libertà di ricorrere ad altri, che opinino altramente di quello egli ne sente.

Nel caso d'incertezza e di dubbio della maggior probabilità è lecito patrocinare la causa.

IX. La quarta obbligazione dell'Avvocato si è la diligenza e lo studio. La cosa parla da se. All'Avvocato per ben rispondere e dire rettamente il suo parere, e per trattare la causa come si conviene, è onninamente necessario, che e tutte conosca della causa non di rado intralciatissima le circostanze; e che la difenda con tutte quelle ragioni, cui può moralmente rinvenire, e non già solo con quelle che sono perentorie, ma pur anco con quelle che forse a lui sembrano più deboli e più minute; mentre queste appunto, come confessano i periti dell'arte, ben maneggiate e con vivi colori esposte piegano rade volte più fortemente l'animo di certi Giudici di quelle che credonsi avere in se stesse naturalmente più di forza e di vigore. Ora come può egli mai l'Avvocato senza studio e sollecita diligenza tali cose adoperare? Adunque è nell'Avvocato questo studio e diligenza del tutto necessaria; tanto più che deve ciò alle parti per ufficio e stipendio. E' necessaria anche per altra ragione la diligenza nell'Avvocato; cioè perchè non deve nulla tentare, e nulla omettere per isbrigare quan-

4. Obbligazione di studio e diligenza.

to più presto moralmente sia possibile, terminare e conchiudere i negozj de' suoi clienti. La diligenza, la lunghezza, la morosità e aumenta le spese dei miseri litiganti, e gli costringe non di rado a transazioni inique, ed è cagione che periscano le prove, e finalmente manda talvolta eziandio famiglie nobili allo spedale.

5. Ed ultima obbligazione. Moderazione e carità.

X. Finalmente nell'Avvocato richiedesi moderazione, cioè nell'esigere il prezzo da chi può pagarlo, e carità nel patrocinarlo gratuitamente le cause de' poveri, che non possono pagarlo. Può, dice nella qu. cit. art. 4. San Tommaso, esigere l'Avvocato non meno che il Medico, senza punto d'ingiustizia, la mercede di sue fatiche e del suo patrocinio; purchè però ciò sia moderatamente secondo la condizione delle persone, de' negozj, della fatica, e della consuetudine del paese. E se si esige smoderatamente e più del dovere, pecca contro la giustizia non meno il Medico che l'Avvocato: *Si per improbitatem aliquid immoderate extorqueatur, peccat contra justitiam.* E qui è necessario avvertire, che non è lecito all'Avvocato il patteggiare col cliente d'una data porzione della roba, su di cui versa la lite, da darglisi in luogo di mercede; poichè ciò è dalle leggi vietato, onde non si dia occasione di vincere la lite per via di frodi e di maniere o mezzi iniqui. Anzi nemmeno gli è lecito il pattuire, che se vince la lite, gli sia dato tanto di stipendio. Può però convenire col cliente, che o vinca o perda, gli sia data per la sua fatica una certa e giusta mercede.

Quando l'Avvocato sia tenuto a patrocinarlo il povero gratuitamente.

XI. Ma sebbene possa l'Avvocato per la sua fatica ricevere ed anche esigere una giusta mercede, è tenuto nondimeno talvolta per titolo di carità a patrocinarlo gratuitamente le cause de' poveri. Ma quando sarà egli a ciò tenuto? Quando il povero trovasi in necessità per una parte, e per l'altra non v'ha altri, che lo assista; in necessità, io dissi, o estrema o grave. La necessità del povero è estrema, quando; se non viene difeso e patrocinato, o sta per essere punito colla morte, o spogliato di tutto, e ridotto all'ultima miseria. E' grave poi, ognora che, se gratuitamente non viene patrocinato, perderà la lite, per la cui perdita sarà spogliato de' suoi beni, e dovrà menare una vita assai travagliosa. Nell'una e nell'altra di queste due necessità è tenuto l'Avvocato per precetto di carità a patrocinarlo. Talvolta è tenuto a patrocinarlo per carità anche nella necessità comune; cioè quando tali cir-

costanze occorrono per parte del povero, che la carità detti e prescriva di ajutarlo . Se l'Avvocato sarà, come debb' esserlo, caritatevole col suo prossimo, non assottiglierà tanto per sapere, se sia o no strettamente tenuto a patrocinar i poveri e gl' infelici. La vera cristiana carità lo spignerà ad assumere di buon grado e patrocinar le cause de' poveri, delle vedove, e dei pupilli. Lo spignerà altresì a guardarsi nelle sue aringhe dal lacerare, come pur troppo suol avvenire, la fama del prossimo, dal rompere in maldicenze, in parole contumeliose, che punto non fanno a proposito della causa; ed a trattare le sue cause, come viene prescritto nella Leg. 6. §. 1. Cod. de postulando, ove si legge: „ Ante „ omnia universi Advocati ita præbeant patrocinia „ jurgantibus, ut non ultra quam litium poscit uti- „ litas, in licentiam conviciandi & maledicendi „ temeritatem prorumpant. Agant (badino bene i Si- „ gnori Avvocati a queste parole) quod causa desi- „ derat, temperent se ab injuria “.

XII. Da tutte queste cose è facile il raccogliere se non tutti, almeno certamente i principali capi, ne quali sogliono peccare gli Avvocati nell'esercitare il loro ufficio, ora contro la carità, ora contro eziandio la giustizia. 1. Se l'Avvocato assume tale ufficio senza una sufficiente perizia e capacità per bene esercitarlo. 2. Se assume una causa, che conosce ingiusta. 3. Se imprende a patrocinar ogni fatta di cause indifferentemente senza punto considerarne il merito e la giustizia. 4. Se nel progresso della lite, venendo in cognizione della iniquità della causa, non ne avvisa il cliente, affinchè desista dal continuarla, nè egli la dimette. 5. Se per la sua imperizia, negligenza o malizia perde la causa del suo cliente, nel qual caso non solo pecca, ma è altresì tenuto alla restituzione; come pure se lo costringe a fare spese indebite, o a patire altri danni. 6. Se in una causa dubbia non manifesta il pericolo di perdere la lite al suo cliente. 7. Se protrae la spedizione della causa con danno del suo cliente. 8. Se rivela alla parte contraria i segreti della causa. 9. Se nel difendere la causa produce scritte false, testimonj mendaci, leggi abrogate; oppur vere e sussistenti, ma con cabale, artifizj, e cavili tutte e distorte in falsi sensi. 10. Se impone alla parte contraria delitti falsi, oppur veri ma occulti, o alla causa non ispettanti; o fa uso nelle aringhe di contumelie e maldicenze. 11. Se assume insieme troppe cause, alle quali

Quando
peccano
gli Avvo-
cati.

non può attendere a dovere. 12. Se esige una mercede eccedente e più del giusto. 13. Se vessa la parte avversaria con ingiuste dilazioni. 14. Finalmente se allunga ed estende soverchiamente le scritture necessarie per la trattazion della causa: e le empie di vane ed inutili parole per ritrarne un lucro maggiore.

XIII. I Notaj ancor essi peccar possono in più maniere. 1. Se senza una sufficiente scienza o perizia intraprendono tale ufficio. Consiste questa perizia, dovendo eglio scrivere come pubblici testimoni o ministri le volontà de' contraenti, nel sapere le formule solenni de' contratti, cui devono osservare. 2. Se non fanno gl' istromenti nella debita maniera e colle prescritte solennità. 3. Se violano il giuramento o trasgrediscono il segreto. 4. Se detraggono o aggiungono alcuna cosa alle deposizioni dei testimoni. 5. Se non iscrivono sinceramente le cose tutte come sono o intorno al giorno, o intorno alle cose, che sono del contratto la materia, come v. g. se riferiscano un istromento fatto in un dato giorno, mese, o anno come fatto in giorno, mese o anno anteriori, o posteriori: o scrivono essere presenti i contraenti, mentre non lo sono; o se attestano essere stato contato il danaro, mentre realmente non è stato numerato. Son tutte orride menzogne, anzi spergiuri; poichè i Notaj giurano di non dire mai il falso ne' loro pubblici stromenti. 6. Se custodiscono negligenientemente gli atti ed i protocoll. 7. Se differiscono la spedizione delle cause per un maggior guadagno. 8. Se scrivono il testamento d' un uomo privo dell' uso di ragione. 9. Se ammettono testimoni falsi. 10. Se a bello studio fan uso di parole equivoche suscettibili di vario senso o per ingannare i contraenti, o per far servizio e compiacere un amico. 11. Se fanno uno stromento usurajo in danno altrui; o prestano la loro opra o la loro penna a persone, che fanno contratti ingiusti. 12. Se ricusano di mostrare o dare copia de' pubblici stromenti alle persone, dalle quali ne sono giustamente richiesti, come i testamenti agli eredi, ed ai legatarj i legati. 13. Finalmente se perduto l'autentico istromento o testamento, ne fingono un altro simile e lo sostituiscono.

Come peccano i Notaj.

CAPITOLO IV.

Degli obblighi dell' Accusatore, e dei testimoni.

I. Accusa, dihunzia, e testimonianza sono cose tra sè diverse. L'accusa, come la definiscono i Ca-

nonisti, è una delazione in iscritto fatta al Giudice d'un commesso delitto per una pubblica punizione coll'obbligo di provarlo sotto pena del taglione. La denunzia poi è parimenti una delazione men solenne d'un altrui delitto presso al Superiore piuttosto come a Padre, che come a Giudice. Finalmente il testimonio, o testimonianza è un'asserzione, per cui taluno attesta d'aver veduto e udito la tal cosa; v. g. d'aver veduto Tizio ad assalir Berta col pugnale alla mano. Dell'accusatore tratta S. Tommaso nella 2. 2. q. 68. art. 1. e dice consistere in questo „ la differenza fra la denunzia e l'accusa, che nella denunzia si ha per iscopo l'emenda del fratello, e nell'accusa la punizion del delitto; e ciò in ordine al bene della Repubblica, alla cui tranquillità si provvede, quando puniscono delinquenti colla pena da essi meritata“. Ciò posto

II. Ciascun uomo regolarmente è tenuto ad accusare un altro d'un delitto pubblico, cioè di quello, che in danno ridonda della Repubblica e della Comunità. La ragion'è, perchè ciascuno è tenuto ad allontanare per quanto può il male corporale e spirituale dal corpo, di cui è membro. Quest'obbligo di accusare un reo di pubblico delitto talvolta è per giustizia, come lo è in quelle persone, alle quali per uffizio compete il denunziare, v. g. ai custodi dei boschi; le quali conseguentemente, se non accusano, tenute sono a restituire. Gli altri poi, i quali non accusando violano soltanto la carità, sebbene sieno immuni dall'obbligo di restituire, peccano però gravemente, se taceano.

Dissi regolarmente, perchè dall'obbligo di accusare sono esenti quelle persone, delle quali è vietato di ricevere l'accusa, come sono gl'infami d'infamia di gius, gli scomunicati, i sospetti di calunnia, come i Pagani, gli Eretici, i Giudei, gl'inimici capitali, i figliuoli relativamente ai loro genitori, ed altri a cagione o dello stato come lo schiavo; o del sesso, come la donna; o dell'età, come il pupillo. Tutti però ancor questi sono ammessi a denunziare e ad accusare, quando trattasi di una ingiuria o loro propria, o de'suoi.

III. Nella definizione dell'accusa si dice, che è una delazione fatta in iscritto. Insegna su tal punto S. Tommaso nell'art. 2. della cit. quistione essere necessario, che l'accusa sia in iscritto, non già perchè ciò venga prescritto dal gius divino, ma perchè così è stato stabilito dal gius umano; e fa vedere ciò

Differenza fra l'accusa e la denunzia.

Qual delitto si debba accusare.

Persone esenti dall'obbligo di accusare.

L'accusa debb'essere fatta in iscritto.

essere stato fatto *ragionevolmente* : „ Perchè, dice,
 „ quando nei delitti si procede per modo di accusa,
 „ l'accusatore si costituisce parte : cosiechè il Giu-
 „ dice è nel mezzo fra l'accusatore e l'accusato in
 „ ordine a far giustizia, nel che è necessario, per
 „ quanto è possibile, di procedere con certezza.
 „ Ma essendo cosa facile, che ciocchè dicesi colla
 „ bocca svanisca dalla memoria, non potrebbe il
 „ Giudice esser certo cosa ed in qual maniera sia
 „ stato detto, allorchè devè dar sentenza, se la co-
 „ sa non fosse stata ridotta in iscritto. E quindi è
 „ stato ragionevolmente istituito, che l'accusa, e
 „ quelle cose, che trattansi in giudizio, sieno poste
 „ in iscritto “ E in questo, oltre ad altre cose, di-
 „ stinguasi la denunzia dall'accusa, la quale non è ne-
 „ cessario che facciasi in iscritto ; perchè il denunzia-
 „ tore, come soggiugne il S. Dottore nella risp. al 3.,
 „ non si obbliga a provare : e però nemmeno viene
 „ punito, se non può provare. Avverto solamente non
 „ essere necessario, che l'accusa sia posta in iscritto
 „ dallo stesso accusatore : ma basta, e questo anzi è l'
 „ uso più frequente, che ricevasi e pongasi in iscritto
 „ dal Notajo ciocchè gli dicit di propria bocca il pre-
 „ sente accusatore.

L'accu-
 satore
 mancante
 di prove
 è sottopo-
 sto alla
 pena del
 taglione.

IV. L'accusatore per lo contrario si obbliga a pro-
 vare ; e perciò nella definizione si aggiungono quelle
 parole : *con obbligo di provare il delitto sotto pena
 del taglione*. Parla di questa pena il S. Dottore nell'
 art. 4. e dimostra, che l'accusatore, il quale manca
 nelle prove del delitto, di cui ha accusato alcuno, è
 tenuto alla pena del taglione ; il che egli prova pri-
 ma coll'autorità di Adriano Papa I. che dice : *Qui
 non probaverit quod objecit, pœnam, quam intulit,
 ipse patiatur*. E 2. perchè „ la uguaglianza della giu-
 „ stizia ricerca, che il nocumento, che taluno vuol
 „ far soffrire ad un altro, lo risenta egli medesimo,
 „ secondo quel dell'Esodo 21. *Oculum pro oculo,
 „ dentem pro dente* “. Per altro non mancano Autori,
 i quali pensano essere bensì il Giudice tenuto a puni-
 re il falso e iniquo accusatore ; ma essere di presente
 già ito in disuso di punire colla pena del taglione : nè
 ciò deve recar maraviglia ; mentre la pena del taglio-
 ne è stata stabilita per legge umana, che può essere
 abrogata ; e la pena del taglione, che leggesi coman-
 data nel Vecchio Testamento apparteneva alla legge
 giudiziale, che fu annullata dal divin Redentore.

V. Quindi è, che chi non ha sufficienti prove da
 produrre, non è tenuto ad accusare. La ragione nè

è chiara, perchè niuno è tenuto ad un atto, che per una parte è inutile, e per l'altra lo espone al pericolo d'incorrere la nota di falsario, e di subire la pena del taglione, od altra, come falso accusatore. San Tommaso nell'art. 1. della citat. quest. dice così: „ Si sufficientem probationem adhibere non possit, non tenetur ad intentandam accusationem; quia ad hoc nullus tenetur, quod non potest debito modo perficere “. In questo caso però per allontanare l'imminente male comune o altrui, se basta e può giovare la semplice dinunzia, non ha ad omettersi per verun modo.

Chi non può provare non è tenuto ad accusare.

VI. Può, anzi debb'anche talvolta l'accusatore desistere dall'accusa. Il caso di doverla abbandonare si è, se nel progresso dubbia gli apparisce o ingiusta l'accusa, cui nell'incominciamento ha creduto equa e certa: ed altresì quando abbandonato dai testimoni, o ingannato dall'Avvocato, si accorge di non poter provare ciò che da principio credeva poter con certezza provare. Anche in questo caso è cosa equa, che desista: perchè niuno è tenuto ad un atto inutile, e molto meno ad un atto nocivo nel tempo stesso a se medesimo. Ma è poi illecito il desistere per prezzo, oppur anche gratuitamente da una giusta accusa o fatta per obbligo dell'ufficio, o pel ben pubblico, o per il bene d'un innocente. Chi finalmente ha accusato il suo prossimo iniquamente, è tenuto a compensare tutto il danno che gli ha coll'ingiusta sua accusa recato; altrimenti sussisterebbe la inuguaglianza, cui per altro è necessario toglier di mezzo. Se però taluno ha accusato con buona fede, o per aver incolpevolmente creduto vero il delitto, o persuaso di poter provarlo, sembra non sia tenuto nel foro interno a restituire; perchè nè perciò è divenuto più ricco, nè ha pregiudicato il suo prossimo con un'azione formalmente ingiusta. Ma passiamo alle obbligazioni dei Testimonj.

Quando possa o debba l'accusatore desistere dall'accusa.

Chi ha accusato falsamente è tenuto al risarcimento de' danni.

VII. Dal Giudice spesse fiate si fa uso de' Testimoni, e sono dessi talvolta necessarij per pronunziare una giusta sentenza. E' egli obbligato l'uomo alcuna fiata a fare testimonianza; e quando ciò sarà? Questa si è la prima ricerca, che fa S. Tommaso nella 2. 2. qu. 70., ove tratta di questa materia, nell'art. 1. e risponde così. „ Se viene ricercata la di lui testimonianza da un legittimo Superiore, a cui è tenuto ubbidire, non v'ha dubbio, che è obbligato a renderla in quelle cose, nelle quali secondo l'ordine del giudicio viene ricercata, come nelle cose man-

Come e quando ci sia obbligo di far testimonianza.

,, feste, ed in quelle pure, intorno alle quali è pre-
 ,, ceduta l'infamia. Ma se si esige la di lui testimo-
 ,, nianza nelle cose, che sono occulte, ed intorno a
 ,, cui non è preceduta l'infamia, non è tenuto a fa-
 ,, re testimonianza. Se poi (siegue a dire) ricer-
 ,, casi la di lui testimonianza non già da un Supe-
 ,, riore, a cui sia tenuto ubbidire, ma da qualsi-
 ,, voglia altra persona, se tale testimonianza viene
 ,, ricercata ed è necessaria per liberare altra perso-
 ,, na o da una morte ingiusta, o da altra pena, o da
 ,, una falsa infamia, o da un qualche danno, in allo-
 ,, ra ognuno è tenuto a far testimonianza: Anzi quand'
 ,, anco la di lui testimonianza non venga ricercata,
 ,, è nondimeno in tal caso tenuto ognuno a fare quant'
 ,, è dal canto suo per manifestare la verità ad altra
 ,, persona, che possa giovare in tal affare. Impercioc-
 ,, ché si dice nel Salmo 81. *Eripite inopem; & ege-
 ,, num de manu peccatoris liberate* “.

Passa quindi innanzi il S. Dottore, e soggiugne;
 ,, che trattandosi della condanna di alcuno, nessuno
 ,, è tenuto a far testimonianza se non se obbligato a
 ,, ciò fare da un legittimo Superiore secondo l'ordi-
 ,, ne del gius; perchè se intorno ciò occultisi la ve-
 ,, rità, verun danno non ne ridonda a chicchessia “.
 Dalle quali ultime parole è facile il capire, che que-
 sta terza di lui asserzione patisce eccezione nel ca-
 so, in cui dal non attestare ciocchè taluno sa, an-
 chè non ricercato, oppure non ricercato giuridica-
 mente, ne nasce un grave nocumento alla moltitudi-
 ne, oppure ad una terza persona. Eccezione ell' è
 questa, che consta eziandio dalla di lui risposta al 2.
 ove dice esserci delitti di tal natura, cui ognuno è
 tenuto manifestare o testificando; o denunziando co-
 me sono *quæ pertinent ad corruptionem multitudinis
 sive spirituales sive corporales, vel in grave da-
 mnium vergunt alicujus personæ*. Così egli. Anzi sog-
 giugne, che niuno può essere disobbligato dall'adem-
 pimento di questo dovere dal segreto a lui commesso.

Di qual
 peccato
 sia reo
 chi testi-
 fica il fal-
 so.

VIII. Ma di qual peccato sarà reo chi in luogo di
 testimoniare il vero testifica il falso? Esamina anche
 questo punto l'Angelico Maestro nella cit. qu. all'
 art. 4., ed insegna, che il far testimonianza del fal-
 so in giudizio è sempre peccato mortale; e fuori di
 giudizio non lo è sempre; ma è uopo esaminare qua-
 le e di qual peso sia la menzogna in essa testimonian-
 za falsa contenuta. Dice adunque: ,, La falsa testi-
 ,, monianza porta seco una triplice deformità. Viene
 ,, la prima dallo spergiuo, mentre i testimoni non

„ ammettonsi se non se giurati : e per questo capo
 „ la falsa testimonianza è sempre peccato mortale .
 „ La seconda nasce dalla violazione della giustizia :
 „ e per questo titolo la falsa testimonianza è pec-
 „ cato mortale di suo genere, come lo è qualsivo-
 „ glia ingiustizia ... Deriva la terza dalla falsità stes-
 „ sa, per cui ogni menzogna è peccato ; e per que-
 „ sto capo la falsa testimonianza non è sempre pec-
 „ cato mortale “

Dalla qual dottrina si raccoglie 1. Che chi proferisce una falsa testimonianza in giudizio, pecca sempre mortalmente, ognorachè aggiugne, com'è solito, il giuramento di dire ciocchè è vero. 2. E' reo di peccato mortale, sebbene non presti il giuramento chi in danno grave del prossimo testimifica il falso ; poichè ciò è direttamente vietato nell'ottavo precetto del Decalogo con quelle parole : *Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.* 3. Se poi nè alla testimonianza si aggiugne il giuramento, nè si viola la giustizia nel testificare il falso, non sarà la falsa testimonianza peccato mortale, ma avrà in sè unicamente la malizia e la reità della semplice bugia.

Osservo poi anche nella risposta al 1., che non dice falsa testimonianza soltanto chi attesta per vero il falso, ma eziandio chi testimifica come certa una cosa dubbiosa : „ In testimonio ferendo non debet homo pro certo asserere, quasi sciens, id de quo certus non est; sed dubium debet pro dubio proferre, & id, de quo certus est, pro certo asserere “. E pecca eziandio quegli, il quale senza usare la dovuta diligenza di ricercare la verità dice il falso credendo di dire il vero ; poichè in tal caso la falsità stessa gli è volontaria nella sua colpevole negligenza nell'indagare la verità. Se poi ha usato in ciò la dovuta diligenza, e nondimeno s'inganna pur anco ed erra, sarà scusato dalla colpa almeno grave : „ Si alius quis (dice ivi il Santo Dottore) cum debita sollicitudine recogitans, æstimet se certum esse de eo, quod falsum est; non peccat mortaliter hoc asserens, quia non dicit falsum testimonium per se & ex intentione, sed per accidens contra id, quod intendit “

E' altresì reo di falsa testimonianza chi a favore d'un reo, affine di liberarlo dalla morte o da altra pena, mentisce in giudizio. Pecca egli primamente a cagione del falso giuramento, e pecca per questo capo mortalmente : perchè chiama Dio in testimonio della falsità. E pecca altresì mortalmente, anche

prescindendo dallo spergiuro; perchè viola la giustizia legale, inganna il Giudice, e lo impedisce dal pronunziare una retta e giusta sentenza.

Chi ha testificato il falso anche con buona fede, è tenuto a ritrattarsi.

IX. Che sia tenuto a ritrattarsi sotto gravissimo peccato chi scientemente, e quindi iniquamente ha testificato il falso in giudizio, è cosa per se stessa troppo chiara, e niuno ne può dubitare. Ma lo sarà egli eziandio chi il falso ha attestato incolpevolmente e con buona fede credendo di dire la verità? Sarà egli pure, allorchè si avvede d'aver testificato il falso, tenuto a ritrattarsi? Dico col Molina, Lugo, Silvio, e con quasi tutti gli altri Teologi, che a ciò anch'egli è tenuto non solo per carità, ma eziandio per giustizia; purchè e la ritrattazione si creda utile, e possa effettuarsi senza grave danno. La ragione è, perchè il non ritrattare la profferita falsa testimonianza è un perseverare virtualmente nella prima fatta deposizione, e conseguentemente un costituire virtualmente se medesimo autore del danno altrui; il che certamente ognuno è tenuto ad evitare e per carità e per giustizia, ognorachè può farlo utilmente e senza suo grave danno. Non è egli vero, che chi ha appiccato inavvertentemente il fuoco in una casa altrui, è tenuto ad estinguerlo, se lo può fare senza suo grave pericolo; perchè è tenuto ciascuno a far sì, che dalla sua azione non ne avvenga danno al prossimo? Sì certamente. E perchè adunque per parità di ragione non sarà tenuto il testimonia a distruggere col ritrattarsi la sua falsa testimonianza al prossimo dannosa, quando può farlo senza suo grave pericolo e utilmente? La cosa parla da sè.

Dissi, *se può farlo senza suo grave pericolo*; perchè siccome chi per inavvertenza onninamente incolpevole ha dato fuoco all'altrui casa, non è tenuto ad estinguerne il fuoco con certo pericolo della sua vita, così pure nè con pericolo della sua vita, nè con altro grave suo danno è obbligato il Testimonio a ritrattare la falsa sua testimonianza con buona fede e senza colpa pronunziata. E questa n'è la ragione, perchè sebbene l'obbligo di non inferire scientemente danno al prossimo sia assoluto; l'obbligo però di riparare il danno da noi incolpevolmente altrui recato per comun senso degli uomini è soltanto condizionato; e stringe allora solamente, quando ciò può farsi senza grave scapito.

Persone, che non ammettonsi a fare testimonianza.

X. Per gius naturale o umano certe persone non vengono ammesse a testificare, cioè quelle, la cui testimonianza per qualche difetto o motivo rendesi in-

efficace ed incerta. Quindi rigettansi dal fare testimonianza dieci classi di persone. 1. I deliranti e semifatui per difetto d'uso intero di ragione. 2. Le persone vili e miserabili, delle quali può sospettarsi, che possano facilmente esser corrotte; non già però se sono oneste. 3. Gli schiavi. 4. Le femmine, le quali benchè ammettansi nel gius civile, non ammettonsi però nel gius canonico, se si eccettuino alcuni casi. 5. I minori dell'età di venti anni nelle cause criminali; e nelle civili gl'impubi. 6. Gl'infami. 7. Gli spergiuri, e gl'infedeli. 8. Gl'inimici. 9. I consanguinei e domestici dell'Attore, eccettuati però alcuni casi. 10. E finalmente i compagni del delitto. Fra questi però que' che per solo gius umano sono inabili a testimoniare possono e sogliono ammettersi nei delitti eccettuati, come nell'eresia, nel delitto di lesa maestà, di moneta falsa, di malefizio, furto famoso ec. come pure ogni qual volta il delitto è stato commesso in tempo ed in luogo, ove non possono avervi sufficienti testimoni, come nel campo, in un bosco, in una camera, in tempo di notte ec.

XI. Tutti poi gli altri, che non vengono esclusi dal rendere testimonianza per diritto naturale o umano si laici che chierici, si secolari che regolari, possono costringersi a far testimonianza non solo nelle cause civili, ma pur anco nelle criminali; purchè per qualche giusto titolo non sieno scusati. Imperciocchè se non potessero essere a ciò costretti, o gl'innocenti ingiustamente accusati per mancanza di testimonj, che la loro innocenza manifestassero, sarebbero condannati; o i rei giustamente accusati parimenti per difetto di testimonj attestanti il lor delitto, ingiustamente verrebbero assolti; il che non può non ridondare in grave nocumento della Repubblica.

Tutti gli altri possono costringersi a testimoniare.

C A P I T O L O V.

Del reo e delle di lui obbligazioni.

I. Per ultimo restaci a parlare del reo e delle di lui obbligazioni. Cercasi primamente se il Reo tenuto sia a rispondere al Giudice, che lo interroga. Al che con S. Tommaso 2. 2. q. 69. art. 1. tutt' i Teologi rispondono, che è a ciò tenuto, quando viene interrogato giuridicamente, e non già se venga interrogato contro l'ordine del gius. La ragione della prima parte si è, perchè ciascuno è obbligato ad ubbidire al supe-

Se il Reo sia tenuto a rispondere al Giudice interrogante.

riore precipiente legittimamente: legittimamente comanda il Giudice, quando interroga secondo l'ordine del gius, anzi comanda egli in allora non solamente ciocchè può, ma eziandio ciocchè deve per uffizio comandare: adunque ciascuno in tal caso è tenuto ad ubbidire ed a rispondere. Dal che è chiara anche la ragione della seconda parte; poichè nulla può il Giudice se non secondo l'ordine del gius: adunque se non osserva quest'ordine, non è tenuto il Reo ad ubbidire più a lui che a qualsivoglia altra privata persona.

Cota si
ricerchi,
affinchè il
Giudice
interro-
ghi se-
condo l'
ordine del
gius.

II. Una di queste tre cose per S. Tommaso art. 2. richiedesi, affinchè il Giudice interroghi il Reo secondo l'ordine del gius, cioè o *l'infamia precedente*, o *alcuni espressi indizj del delitto*, o finalmente la *prova semipiena* già avuta del di lui delitto. C'è l'infamia, quando del delitto di taluno è opinione di molti, i quali a comune giudizio tenuti sono per uomini onesti e dabbene, non malevoli e maledici, e di ciò il Giudice sia informato. Quindi non basta il rumore sparso fra pochi; perchè, come si dice nel Cap. *Inquisitionis* 2. tit. de Accusat. *Propter dicta paucorum nemo debet reputari infamis, si apud bonos et graves laesa non existit ejus opinio.* Gl'indizj poi sono circostanze, e segni; dai quali può prudentemente giudicarsi delle azioni altrui. Se questi segni sono perfetti, v. g. se taluno viene sorpreso presso un uomo recentemente ucciso con ispada sguainata e di fresco sangue intrisa, bastano, onde possa il reo essere dal Giudice giuridicamente interrogato. Finalmente la prova semipiena è la testimonianza giurata d'un testimonia maggiore d'ogni eccezione. Se adunque un uomo probo, onesto, e grave, che non ha difetto, per cui possa essere rigettata la di lui testimonianza, afferma con giuramento d'aver veduto o udito alcuna cosa, che meriti la punizione, ciò basta, affinchè il Giudice possa legittimamente interrogare il reo. Si richiede pertanto una di queste tre cose, alle quali riduconsi e la notorietà di fatto, e la prova piena. Deve quindi il Giudice manifestare al reo lo stato della causa, le prove, gl'indizj, le testimonianze, affinchè sappia d'essere giuridicamente interrogato, e se ha alcuna cosa in contrario, possa produrla. Così almeno si raccoglie dal cap. 21. e 24. de Accusat.

Il reo giu-
ridica-
mente in-
terrogato
deve dire
la verità.

III. Non basta però, che il reo risponda al Giudice legittimamente interrogante, ma deve nel rispondere onninamente confessare la verità; cosicchè pecca mortalmente, se giuridicamente interrogato nega il delitto, che ha commesso, sebbene ciò faccia per

ischifare la morte. Così la più comune dei Teologi con San Tommaso nell'art. 1. La ragion'è, perchè, come molto bene dice ivi il S. Dottore, *chiunque opera contro il dover di giustizia*, massimamente in cosa di grandissima importanza, *pecca mortalmente*: il reo, che nega il commesso delitto, o risponde fuor di proposito, opera contro il dover di giustizia in cosa gravissima; adunque pecca mortalmente. Così difatti è necessario affinchè egli operi contro il debito di giustizia? Basta che il Giudice abbia diritto d'interrogarlo; poichè a questo diritto dal canto del Giudice corrisponde l'obbligo dal canto del Reo di rispondere al proposito ed al tenore della domanda. Nel caso nostro il Giudice, come si suppone, è legittimo, ed osserva l'ordine del gius, e quindi ha diritto d'interrogare, come è manifesto dal consenso di tutte le genti. Egli adunque, il Reo, ha debito di rispondere a tuono, e di confessare la verità; e se non lo fa, pecca mortalmente. Trattasi poi anche di una cosa di grandissima importanza, perchè da ciò dipende la salute de' cittadini, ed il ben comune, che perirebbero, se i perturbatori della Repubblica potessero eludere i giudizj colla menzogna, colle frodi, colle anfibologie, cogli equivoci, colle restrizioni mentali. A tuttociò si aggiugne, come osserva S. Tommaso, che chi mentisce in giudizio e non confessa la verità, fa contro la carità di Dio, *cujus est judicium*: e contro la carità del prossimo, cioè dell'accusatore, *qui punitur, si in probatione deficiat*.

Se dice il falso pecca mortalmente.

IV. Questa intorno ad un reo legittimamente interrogato si è la vera, pura ed illibata dottrina di San Tommaso, cui egli ha attinto dai Ss. Padri, e cui con esso lui hanno insegnato tutti gli antichi Teologi, ed insegnano pur anco tutt' i migliori fra i moderni. Sembra anzi, che tal dottrina sia stata già diffinita dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. nella Bolla, che incomincia: *Paterna caritas*, e trovasi nel Bollario Tom. III. num. 24. ove dice, *teneri graviter reum in judicio criminali veritatem manifestare*. Al reo adunque, il quale legittimamente interrogato ricusa di confessare il delitto da se commesso, deve il Confessore negare l'assoluzione Sagramentale: perchè non confessandolo pecca mortalmente, e trovasi in istato di peccato mortale fino a tanto che seriamente non propone di confessarlo.

Conferma della esposta dottrina.

Al reo, che ciò ricusa, deve il Confessore negare l'assoluzione.

V. Così, se il reo viene legittimamente interrogato. Ma se non viene interrogato giuridicamente, cioè

Tomo IV.

L

Il reo non legittimamente interrogato non è tenuto a confessare la verità. non secondo l'ordine del gius, secondo S. Tommaso; e secondo tutti non è obbligato a confessare il suo delitto, ed a manifestare la verità. Ma come dunque dovrà in tal caso il reo contenersi, come e in qual maniera sbrigarsi e trarsi d'impaccio? Se tace, il di lui silenzio, dopo una, e due, e altre continuate interrogazioni, sarà computato per una tacita confessione, e sarà condannato come muto volontario, od almeno verrà sottoposto alla tortura. Se risponde, non gli è lecito il mentire. Cosa dunque avrà a fare? Potrà egli servirsi di anfibologie e restrizioni mentali, ed anche giurare, se a ciò fare venga dal Giudice obbligato, ma giurare non secondo la mente del Giudice, che procede ingiustamente, come suggerisce certo Autore? Comodo suggerimento, e comoda maniera di sbrigarsi; ma illecita e riprovata, perchè non sono unquemaì lecite le restituzioni mentali, che sono una specie di vere bugie. Come adunque ha a contenersi per ischermirsi, onde occultare in maniere lecite la verità, cui non è tenuto manifestare? Dico, che può esimersi o col dire al Giudice di non essere tenuto a rispondere, o coll'appellare dal suo giudizio. In tal caso, in cui il Giudice non procede *secundum ordinem juris*, insegna San Tommaso, che è lecita l'appellazione, cioè è lecito appellare dal giudizio d'un Giudice inferiore a quello di un Giudice superiore.

Chi per esimersi dalla tortura confessa un delitto falso, pecca mortalmente.

VI. Pecca mortalmente chi per liberarsi dal crudele tormento della tortura confessa in giudizio un delitto, che non ha commesso, per cui si espone al pericolo d'essere condannato alla morte. La ragion'è, sì perchè si costituisce reo d'una bugia perniziosa, per cui inganna la giustizia pubblica in cosa grave, e sì ancora perchè direttamente e positivamente è mortale causa della sua morte, mentre con questa falsa sua deposizione non muove meno il Giudice a condannarlo a morte di quello lo moverebbe a far morire un altro, contro di cui un falso delitto deponesse. Nè si dica, che siccome niuno è tenuto a conservare la propria vita mediante il taglio acerbissimo d'una gamba, così nemmeno chicchessia sarà tenuto a conservarla a spese del tormento dolorosissimo della tortura. Imperciocchè altro è non conservare la vita, ed altro il cagionarne la perdita e la distruzione moralmente e positivamente. Fa la prima cosa chi ricusa di sottoporsi agli acerbi dolori dell'incisione della gamba, ma è reo della seconda chi coll'iniqua infamazione di se medesimo muove moralmente

i Giudici a dargli la morte come reo di delitto capitale.

VII. Non è lecito al reo imporre all' accusatore o al testimonio un falso delitto per render vana e senza forza la di lui testimonianza. Ciò è manifesto dalla condanna della seguente proposizione fra le prescritte da Innocenzo XI. num. 43. *Quidni non nisi veniale sit detrahentis auctoritatem magnam sibi noxiam falso crimine elidere? E della seguente parimenti in ordine 44. Probabile est non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alteri, ut suam justitiam & honorem defendat. Et si hoc non sit probabile, vix erit opinio probabilis in Theologia.* Se pecca mortalmente chi impone un delitto falso fuori di giudizio al suo detrattore, come non peccherà mortalmente chi lo impone in giudizio al suo accusatore; mentre questi oltre all' infamare il suo prossimo, che è un grave peccato contro la carità e contro la giustizia, inganna il Giudice, e lo inganna negli atti giudiziari; che appartengono alla retta amministrazione della Repubblica; e lo espone al pericolo di condannare il testimonio, o l' accusatore come reo di un delitto; cui non ha commesso?

Non è lecito imporre all' accusatore un falso delitto.

VIII. Può però lecitamente manifestare al Giudice gli occulti delitti dell' uno e dell' altro: se con tal mezzo può isfuggir la condanna, e non altrimenti. La ragion' è, ciascuno ha gius di preferire il ben suo perchè maggiore o uguale a quello del prossimo: la vita, cui taluno è in pericolo di perdere, è un ben maggiore della fama del prossimo; adunque per provvedere a se stesso può disperderla, o piuttosto non conservarla. Nè quegli, la cui colpa tu manifesti, può giustamente di ciò lagnarsi; perchè commettendo la colpa, s' è esposto al pericolo di vederla scoperta, quando lo esigesse l' imminente grave danno altrui. Ma non è poi lecito il manifestare l' occulto delitto dell' accusatore o del testimonio, quando tale manifestazione è impertinente o inetta alla propria difesa, com' è manifesto. Anzi nemmeno è ciò lecito, se il reo ha altra maniera e mezzo meno nocivo, onde difendersi e render vana l' altrui accusa o testimonianza; perchè non può infamare il suo prossimo se non se quant' è necessario alla giusta sua difesa.

Ma è lecito manifestare il di lui delitto occulto.

IX. Il reo condannato a morte può lecitamente fuggire dalla prigione, in cui viene custodito, se può farlo in maniera conveniente e senza veruna positiva resistenza contro la giustizia o i ministri della giustizia; perchè da niuna podestà umana gli può esser

Il reo condannato a morte può fuggire dalla prigione.

tolto il diritto tanto a lui connaturale della conservazione della propria vita: e niuno mai viene posto in carcere, affinchè ivi se ne stia e vi rimanga spontaneamente. Così la comune de' Teologi con S. Tommaso art. 4. al 2. Quindi chi è condannato a morir di fame, può prendere il cibo, che occultamente gli viene dato; se n' ha l' opportunità, può fuggirsene dalla prigione. Niuno però è tenuto, sebbene condannato a morte, a ciò fare, quantunque possa farlo comodamente, e senza torto o ingiuria a chicchessia. Han ciò fatto lodevolmente i Ss. Martiri tenuti in prigione, da cui talvolta potevano comodamente fuggirsene. Chi non fugge, non si dà la morte; ma soltanto non difende la sua vita; il che può farsi per un motivo giusto e sufficiente; che può esserci anche nel caso nostro, come quello di dar soddisfazione a Dio de' peccati, e di edificare il prossimo.

Ma non è tenuto a farlo.

Si propongono alcuni quesiti.

X. Giacchè il reo condannato alla morte può fuggirsene, potrà egli pur anco far uso di que' mezzi, che a tale uopo crede necessari; cioè potrà egli rompere le catene, forare della carcere le pareti; potrà da altri essere alla fuga consigliato, aiutato, provveduto di stromenti, istruito della maniera più facile, e più sicura? Ecco i punti, che restanci ad esaminare per compimento di questa materia.

Non è lecito al reo ingannare i custodi per fuggirsene.

Prima di sciogliere le proposte quistioni due cose sono certe. L' una si è che al reo carcerato non è lecito per agevolarsi la fuga non solo l' uccidere o ferire i custodi, ma nemmeno il corromperli coll' oro, l' ubbriacarli, addormentarli profondamente con qualche soporifero liquore, o con altra ingannevole maniera eludere dolosamente la loro vigilanza. Quindi è del tutto falsa l' opinione di Ermano Busembao, il quale nell. 4. c. 3. art. 2. scrive: *Licet etiam, saltem in foro conscientiae, custodes decipere* (cosicchè l' ingannare il prossimo non fosse vietato dalla legge di natura) *tradendo v. g. cibum & potum, ut sopiantur; vel procurando ut absint &c.* L' altra si è, che ai ministri della giustizia non è lecito nè consigliare al reo la fuga, nè aiutarlo a fuggire; perchè dessi sono tenuti per uffizio ad aiutare il Giudice, e quindi ad ostare anzi per quanto possono alla fuga de' carcerati, cosicchè non solo se gli aiutano a fuggire, ma pur anco se dissimulano soltanto vengono considerati come traditori della Repubblica.

Nè ai ministri di giustizia il consigliarlo o aiutarlo a fuggire.

Se possa lecitamente il reo rompere le prigioni per fuggirsene.

XI. Venendo ora ai propositi quesiti, la più comune opinione de' Teologi si è, che possa lecitamente il reo per ischifare la morte, a cui è condannato,

rompere le catene e la prigione. La ragion'è, perchè essendogli in tal caso, come tutti accordano, lecita la fuga, gli è lecito parimenti il mezzo a ciò necessario. A me però sembra, che questa loro ragione non conchiuda. E' lecito al reo condannato il fuggirsene dalla prigione, non in qualsivoglia maniera, ma soltanto quando possa farlo nelle convenienti maniere, e senza veruna positiva resistenza alla giustizia. Così noi poc' anzi, cioè al n. 1x. abbiamo detto con S. Tommaso, il quale nella 2. 2. q. 69. art. 4. al 3. insegna chiaramente, a niuno esser lecito *contra justitiam resistendo*. liberarsi dalla morte. Ora, per quanto a me ne pare, il rompimento della carcere non si può intendere, nè concepire senza una positiva resistenza alla giustizia, ed alla pubblica podestà. Ma, dicono, la podestà pubblica non istà riposta nei sassi e nelle pareti. Sia pure così. Ma chi potrà mai negare, che le carceri non appartengano alla pubblica podestà, la quale le ha costituite, e le riguarda come stromenti e mezzi necessarij per l'esercizio della giustizia, e per la punizione e custodia de' rei? Se le carceri non ispettano alla pubblica podestà, se chi le rompe per aprirsi l'adito alla fuga punto non la offende, e perchè mai la podestà pubblica ha vietato sotto gravissime pene, ed anche sotto pena capitale, Leg. 1. *de effract.*, il rompere le prigioni? Queste leggi e queste pene sussistono pur di presente; poichè non son mai state abolite, ed hanno quindi anche in adesso tutto quel vigore ed autorità, che hanno tutte l'altre umane leggi. Quindi io son di parere, che non sia lecito al reo frangere le prigioni, pertugiare le pareti per aprirsi l'adito alla fuga.

XII. Che se non è lecito al reo per fuggirsene il rompere le prigioni, molto meno sarà lecito ai parenti, agli amici, ed a chicchessia il somministrargli gl' istromenti a tale uopo necessarij, e meno ancora il concorrere col reo stesso a rompere o pertugiare i muri della prigione, oppur anco a consigliarne a lui la fuga per un tal mezzo. Quegli Autori, i quali fanno lecito al reo il frangere le prigioni, coerentemente affermano, esser lecito ai consanguinei ed a qualsivoglia persona il provvederlo di stromenti, e l'ajutarlo a tal opra; e ciò per quella ragione ovvia e naturale, che non è peccato il cooperare ad un'azione lecita altrui. Ma siccome è falso il lor principio, così n'è falsa senza meno la illazione. Tutti però non sono in ciò concordi, mentre

Se altri possono somministrargli i necessarij stromenti.

alcuni fra essi, che danno per lecito al reo il rompere la carcere, non accordano poi come lecito a chiunque altro o l'ajutarlo all' infrangimento o somministrargliene i necessarj stromenti. Con qual coerenza lo veggan essi.

È ciò sia detto delle obbligazioni particolari di certi stati ed uffizj; poichè degli altri, che restano, o s'è già parlato, o si parlerà ne' proprj luoghi.

T R A T T A T O VIII.

DELLA GIUSTIZIA.

Non v' ha forse nell' uomo passione più violenta e più sfrenata della cupidigia de' beni, che il tutto turba e sconvolge, che arma contro i Principi i sudditi, contro i padroni i servi, i figliuoli contro de' genitori, i fratelli contro i fratelli, ed i cittadini contro de' cittadini. La Giustizia si è quella virtù, che modera questa passione, che rende l' uomo padrone della sua cupidigia, ed equo verso il prossimo col far sì, che risarcisca i danni recati, le cose tolte restituisca, custodisca i patti, e le convenzioni, sia contento di ciò che è suo, e dia ad ognuno ciò che gli appartiene. *Arpinatibus*, dice M. Tullio nel lib. 1. de Offic. 6., *agrum Arpinatem, Tusculanis Tusculanum, Sabinis Sabinum, Romanis Romanum vindicat*, la giustizia, *& quæ natura communia erant, prout cuique obtigere, possidenda jubet*. La giustizia pertanto, questa non meno eccellente che necessaria virtù, sarà la materia di questo nostro ottavo Trattato, e dopo aver parlato degli obblighi di certi particolari stati, parleremo del dover di giustizia, che ha luogo ed è comune ad ogni stato, e necessario ad ogni genere di persone pel conseguimento della salute. Sarà diviso in tre parti: la prima sarà della giustizia e del dominio: la seconda della restituzione, il cui obbligo nasce dalla ingiustizia, e per cui il leso altrui gius viene risarcito: e la terza finalmente dei contratti, nei quali o si acquista il dominio, o in altri si trasferisce, ed in cui commettonsi per lo più le ingiustizie, e si viola l' altrui gius. Quant' è necessaria ed utile questa materia, altrettanto è difficile ed intralciata. Affidato nondimeno alla divina assistenza, cui umilmente imploro, metto mano all' opra.

P A R T E I.

DELLA GIUSTIZIA, E DEL DOMINIO,

C A P I T O L O I.

Della essenza della Giustizia, e sua divisione.

I. **L**a Giustizia è di due sorta, altra cioè universale, o generale, ed altra particolare. La prima si è quella giustizia, per cui gli uomini diconsi giusti innanzi a Dio, e consiste nel complesso di tutte le virtù. In questo senso dice il Divino Maestro in San Matteo cap. 5. *Beati, qui esuriunt & sitiunt justitiam.* E nel Salm. 33. *Clamaverunt justi, & Dominus exaudivit eos.* E nel cap. 1. di S. Marco S. Giuseppe Sposo di Maria si chiama giusto. Quindi la giustizia in questo senso è lo stesso che la santità. Ma di questa giustizia, che non è una virtù particolare, e tutte le comprende, qui non parliamo.

Due sorta di giustizia, generale e particolare.

Idea della giustizia generale.

La giustizia poi particolare, di cui qui si tratta, viene definita da S. Tommaso seguitato comunemente dai Teologi, *una perpetua e costante volontà di dare a tutti il suo gius.* Ove sotto il nome di volontà intender si dee non un semplice atto di volere, ma bensì un fermo ed abituale proposito di non mai violare il gius altrui. E quindi può più chiaramente definirsi, *un abito o virtù morale, per cui l' uomo con costante e perpetua volontà dà a tutti il suo gius.* A tale miglior forma viene appunto ridotta da S. Tommaso medesimo nella 2. 2. q. 58, artic. 1. la predetta definizione: „ Si quis vellet, dic' „ egli, eam in debitam formam definitionis reduce- „ re, posset sic dicere, quod justitia est habitus, se- „ cundum quem aliquis constanti & perpetua volun- „ tate jus suum unicuique tribuit “. Quando si dice *abito*, si dice ciò che la giustizia ha di comune con tutte le altre virtù. Le altre particole importano ed esprimono ciò, in cui dall'altre tutte si distinguono; perchè è proprio e particolare della giustizia, nè ad altra virtù conviene l'attribuire a tutti il suo gius.

Idea della giustizia particolare.

II. Questa giustizia si divide in commutativa, distributiva, e legale; e ciò per la diversa relazione, che può avere, ed ha difatti, di parte a parte, di tutto

Divisione della giustizia.

a parte, e di parte al tutto. La commutativa pertanto è di parte a parte, cioè fra due persone fra sè uguali per quello riguarda il contrattare, sebbene quanto alle personali prerogative sieno affatto ineguali, come se uno de' contraenti fosse Principe e l'altro suddito. La giustizia commutativa fra queste due parti, che fanno fra di loro contratti di vendita, di compra, di permuta, di locazione ec. stabilisce l'uguaglianza perfetta. La distributiva poi è del tutto alle parti, cioè del Principe ai sudditi, e distribuisce a ciascuno i premj, le dignità, ed i beni comuni a misura dei meriti e della condizione delle persone. La legale finalmente è della parte al tutto, cioè de' sudditi al Principe, in quanto tutti a ciascuno debbono contribuire ciocchè al Principe o alla Comunità è dovuto e ad essa sottoposti mediante l'osservanza delle leggi.

Cosa sia la giustizia legale, e perchè si chiami generale.

III. Quest'ultima, cioè la legale, può diffinirsi una virtù, che ferma la volontà dei sudditi, o dei privati a dare alla comunità ciocchè le è dovuto. Si dice legale, sì perchè è ordinata al bene della moltitudine, come la legge; e sì perchè è uffizio suo il procurare che le leggi da tutti si osservino, ed impedire, che vadano in disuso. Appellasi poi anche giustizia generale dal fine, a cui è ordinata, che è di promuovere e conservare il ben comune, e di dirigere tutte le altre virtù a questo comune bene: „ Siccome la carità (dice S. Tommaso nella q. cit. art. 6.) può dirsi virtù generale, in quanto ordina gli atti di tutte le virtù al ben divino; così pure la giustizia legale, in quanto ordina gli atti di tutte le virtù al ben comune “.

La giustizia legale non è perfetta in ragion di giustizia.

IV. La giustizia legale non è così perfetta e piena in ragion di giustizia, come lo è la giustizia particolare, e massimamente la commutativa. Eccone il perchè. Alla giustizia pienamente e perfettamente tale si ricercansi per S. Tommaso q. 80. art. 1. tre condizioni, primamente il debito stretto e rigoroso, cioè che la violazione d'essa giustizia seco porti l'obbligo di restituire. Non è di tal fatta il debito della giustizia legale, mentre dalla di lei violazione precisamente non nasce l'obbligo di restituire: una persona privata v. g. che non ha impedito un incendio, o altro danno della Repubblica, cui poteva impedire, quantunque abbia gravemente peccato, non è però tenuto a risarcirne il danno; poichè quegli solo è obbligato alla restituzione, che è tenuto per uffizio ad ostare, ed impedire, come insegna S. Tommaso q. 62.

La di lei violazione non porta seco l'obbligo di restituire.

art. 7. Adunque per questo capo la giustizia legale non è giustizia piena e perfetta,

Casi però non mancano, in cui la giustizia legale più si accosta alla perfetta giustizia, versando intorno ad un debito più strettamente tale. Imperciocchè egli è certo, che il Principe o chi presiede e rappresenta la Comunità ha un vero gius di esigere dai sudditi anche renitenti ed inviti ciocchè al bene della Repubblica, al decente suo stato, ed alla tranquillità pubblica è necessario, cosicchè può essere dai sudditi estorto anche contro volontà e colla violenza. E' certo adunque, che i sudditi in coscienza tenuti sono a somministrarlo; e lo insegna S. Paolo ai Rom. 23. v. 7. dicendo: *Cui vectigal, vectigal, cui tributum, tributum*. Il *Vectigal* secondo gl' Interpreti appunto significa le gabelle, e le gravezze. Quindi è, che l'anno 1700. il Clero Gallicano condannò come sediziosa, e contraria alla dottrina Apostolica questa proposizione: *Subditi possunt justa tributa nonolvere*. E da ciò ne raccolgono con grandissimo fondamento e con ogni ragione i più gravi e dotti Teologi, che quelle private persone, le quali non pagano le gabelle, e le gravezze pubbliche, non solo peccano, ma tenute pur anche sono a restituire.

Casi, in cui seco porta questa obbligazione.

V. Venendo ora all'altra condizione necessaria alla rigorosa e perfetta giustizia, questa è la perfetta uguaglianza fra il debito d'una parte ed il gius dall'altra: pel cui difetto dalla vera e stretta giustizia si allontanano la religione, la pietà, e l'osservanza: perchè a Dio, da cui ricevuto abbiamo il nostro essere, ai Genitori, dai quali abbiamo la vita, ed ai Maestri, dai quali ricevevmo la disciplina, non possiamo rendere cosa uguale. Trovasi veramente la uguaglianza nella giustizia legale, ma non già tanta quanta ne richiederebbe la indigenza e dignità del ben comune: e piuttosto che l'uguale dà ciascuno ciocchè può dare, quasi come la religione, la pietà, e l'osservanza. Ed ecco, che nemmeno per questo capo la legale è giustizia piena e perfetta.

Nella giustizia legale l'uguaglianza non è piena.

VI. Finalmente la terza condizione si è la distinzione perfetta dei diritti, o come l'appellano i Teologi, *l'alterità del gius*: per difetto della quale fra padre e figliuolo non emancipato non c'è vera giustizia. Nemmeno questa è piena e perfetta nella giustizia legale, come lo è nella commutativa, che trovasi fra due particolari cittadini totalmente distinti e quanto alla persona, e quanto al gius, laddove la legale ha luogo fra Cittadino e Comunità, di cui par-

E neppure la distinzione del gius.

te, e inquanto n'è parte, e però ove non c'è, nè può esserci un'adequata e perfetta distinzione. Ma passiamo alla distributiva.

Cosa sia
giustizia
distribu-
tiva.

VII. La giustizia distributiva si è quella, che regola le distinzioni, e può diffinirsi *una virtù, che inclina con fermezza la Comunità, o chi la rappresenta ad osservare la debita proporzione fra le cose da distribuirsi, e la condizione delle persone, alle quali debbon essere distribuite.* Benchè sia dessa una vera giustizia, trovandosi in essa sufficientemente i caratteri, che alla giustizia convengono, cioè è un vero debito nel Principe di distribuire a proporzione della dignità, merito, e stato delle persone; e nei Cittadini un vero diritto a siffatta distribuzione, e una sufficiente uguaglianza proporzionale: finalmente una sufficiente distinzione di gius, perchè prese le persone separatamente sono distinte dal tutto; non è però nemmeno essa piena e perfetta, come lo è la commutativa: poichè è cosa chiara, che non ci sono in essa i descritti caratteri sì perfettamente come nella commutativa. E quindi è che nemmeno la violazione della giustizia distributiva induce l'obbligo della restituzione, come lo induce la lesione della commutativa.

Cosa sia
la giusti-
zia com-
mutativa.

VIII. La giustizia commutativa finalmente si è quella, che dirige i contratti di compra, di vendita, di permuta, ed altri di tal fatta, affinchè in essi venga osservata la perfetta uguaglianza, v. g. fra la merce ed il prezzo. E quindi può diffinirsi, *una virtù, che ferma la volontà del privato a dare all'altro privato ciòchè gli è dovuto in forza di contratto, di patto, d'azione ec.* Questa si è poi quella giustizia, che è strettamente, propriamente, rigorosamente, e pienamente tale; perchè in essa ritrovansi con esattezza, rigore, e pienezza tutte le condizioni e caratteri già indicati, cioè una perfetta distinzione o *alterità* di gius, un vero e rigoroso debito, e finalmente una totalissima uguaglianza. Quindi dalla violazione di essa siegue l'obbligo di restituire.

La com-
mutativa
osserva la
propor-
zione a-
ritmetica;
la distri-
butiva la
geometri-
ca.

In che
consistano
l'una e l'
altra.

La giustizia commutativa osserva negli atti suoi la proporzione aritmetica, che è l'uguaglianza di cosa a cosa, v. g. del dato al ricevuto, della cosa restituita alla rubata, del prezzo al valore della merce. All'opposto la distributiva osserva la geometrica proporzione, che è un adeguamento proporzionale delle cose da distribuirsi colla proporzione della condizione delle persone, alle quali siffatte cose ha a distribuirsi, cioè tanto più diasi all' uno che

all' altro, quant' è maggiore la dignità o il merito dell' uno sovra dell' altro, qualora si tratti della distribuzione de' beni comuni. Quindi se v. g. riceve sei zecchini chi ha merito come due, deve riceverne dodici chi ha merito come quattro.

IX. Alla giustizia commutatrice si riduce la giustizia vendicativa, che può definirsi, *un abito o virtù, che inclina il Giudice a dare al malfattore la pena alla di lui colpa dovuta ed adeguata.* Così insegna San Tommasò nella 2. 2. q. 80. art. unic. al 1. *Vindicta*, dice, *quæ fit auctoritate publicæ potestatis secundum sententiam Judicis, pertinet ad justitiam commutativam.* E ciò sì perchè certamente è *ad alterum*; mentre è manifesto, che il Giudice è una cosa affatto distinta e diversa dalla persona lesa, a cui rende giustizia col punir l' offensore. Sì perchè nella vendicativa giustizia si osserva la uguaglianza di cosa a cosa, cioè la proporzione della pena alla colpa; la quale proporzione è non geometrica, ma aritmetica; poichè tanto di pena o di soddisfazione deve il Giudice al delinquente imporre, quanto secondo le leggi, e le patrie consuetudini corrisponde al reato ed ingiuria altrui recata. E sì finalmente perchè ha qui luogo altresì il vero e stretto debito; perchè il Giudice a cagione del suo uffizio non solo è tenuto provvedere al ben comune, che sta in pericolo quando si dissimulano e non puniscono le ingiurie; ma pur anco a dar soddisfazione ai Cittadini offesi col punire i malfattori imponendo loro la meritata pena. E questo debito nasce o *ex re*, se il Giudice è a ciò con istipendio condotto; o *ex officio*, e pubblico patto, che v' ha fra il Principe o Giudice e la Repubblica. Ed ecco il perchè anche dalla violazione della giustizia vendicativa segue non di rado l' obbligo di restituire ossia alle private persone, le quali per lo più non possono ricuperare ciocchè han perduto, se il Principe, il Giudice, il Magistrato non condanna i malfattori; ossia a tutta la comunità, la quale può risentirne danni gravi, per la negligenza del Giudice nel punire i rei.

Giustizia vendicativa. Cosa sia. Se appartenga alla commutativa.

CAPITOLO II.

Del Dominio: sua natura, indole, e divisione.

I. Il dominio è in certa maniera il fondamento e la radice della giustizia o piuttosto una condizione necessariamente prèrequisita dal canto della persona, alla quale alcuna cosa attribuisce. Quindi dopo aver detto nel precedente capitolo quanto basta di essa

giustizia, vuole il retto ordine, che si tratti del dominio. Ma siccome non è possibile lo spiegare la natura e l' indole del dominio senza dire alcuna cosa del gius, atteso che il dominio consiste appunto nel gius, ossia facoltà, e podestà ad avere, tenere, permutare, conservare alcuna cosa, ed a cui necessariamente nell' altro corrisponde e si riferisce il debito di giustizia; così daremo prima un po' di nozione del gius. Ed innanzi a tutto deve osservarsi, che sebbene il dominio consista in un gius o facoltà, questo gius però o facoltà non è una cosa stessa col dominio, nè ha con esso a confondersi; perciocchè il gius ha un' ampiezza assai maggiore del dominio, cosicchè ogni dominio è un certo gius, ma non ogni gius è un dominio. Ne abbiám l'esempio nel fittajuolo, il quale ha bensì gius di servirsi della casa, cui ha preso in affitto, ma non ne ha dominio.

Il gius non è una cosa stessa col dominio.

Cosa sia il gius. Si diffinisce, e si dichiara.

II. Cos'è adunque il gius? *Il gius, ossia diritto è una podestà o facoltà legittima ad una cosa, ad una funzione, o quasi funzione, a cui chi contravviene reca ingiuria all' avente tal facoltà.* Vien detto primamente una podestà o facoltà, per cui taluno si dice potere alcuna cosa. *Legittima*, cioè non violenta, quale si è quella, di cui fan uso i ladroni per rubare ed ispogliare i viaggiatori: e nemmeno naturale, quale si è quella, che può convenire anche alle belve per procacciarsi il pascolo; ma podestà tale, che convenga ai soli esseri dotati di ragione, e questa non qualunque, ma legittima, cioè dalle leggi conceduta. Questa facoltà legittima è di più specie secondo la varietà delle leggi, dalle quali viene questo gius o podestà conferita. Quindi altra è facoltà naturale, altra positiva, la quale è poi o divina o umana. A sostentare la vita col mangiare e bere, a contrarre il matrimonio, a ripulsare la forza colla forza ognuno ha gius, ossia facoltà naturale: al ricevimento de' Sacramenti abbiám diritto dalla legge positiva divina; alla successione nell' eredità, a prescrivere certe cose dopo un dato tempo, e ad altre più cose di simil fatta, per solo gius umano siam resi capaci.

Si soggiugne *ad una cosa*, cioè o da ottenersi, se vantaggiosa e giovevole, o da impedirsi, se nociva. *Ad una funzione, o quasi funzione.* Per nome di funzione ciò comprendesi, che all' uso libero appartiene de' membri e cose proprie; e la quasi funzione indica il possesso naturale o civile, per cui si ritiene il dominio, lo stato, la condizione, in cui chicchessia esiste e si trova.

Per ultimo si dice: *a cui chi contravviene, reca ingiuria all'avente tal facoltà.* Perchè a vero dire altro non è la ingiuria che la violazione dell'altrui gius. Questa violazione però è un'ingiuria soltanto allorquando avviene senza causa legittima: perocchè non fa punto d'ingiuria chi nega la spada al padrone, che la domanda per farne uso a danno suo o altrui; nè il Principe qualora vieta sotto certe pene ai cittadini l'uso di tali vesti, o le spese smoderate; poichè ciò fa con ogni ragione e saltevolmente, e perchè così richiede il retto ordine e il ben comune.

III. Questo gius preso genericamente per una podestà o facoltà viene dai Teologi diviso in *gius nella cosa*, ed in *gius alla cosa*. Questo secondo è il diritto, che ha taluno, che la cosa divenga sua. Di tal fatta si è il gius di colui, a cui è stata alcuna cosa promessa, o venduta, ma non per anco consegnata, e questo gius dà azione non già nella cosa stessa o promessa o venduta, ma bensì nella persona, che ha promesso o venduto; e perciò appellasi anche gius personale. Cajo ti ha venduto il suo vino, e poscia lo ha venduto, ed anche consegnato a Tizio, tu non hai azione contro di Tizio per farti da esso lui restituire il vino, ma hai azione contro la persona del venditore, il quale ti ha defraudato di una cosa, a cui avevi gius e diritto. Tenuto pertanto sarà il venditore o a darti il vino col mezzo di qualche accommodamento col secondo compratore, o almeno a dare a te congruo compenso per l'ingiuria a te recata. Il gius nella cosa si è quello, che ha taluno in una cosa già sua ed ottenuta; e questo gius dicesi reale, perchè dà azione contro la cosa stessa, cosicchè ovunque passi, può ripetersi da chi ha su di essa siffatto gius; e senza ingiuria non può negarsi. Appartiene al primo il gius che si acquista per l'elezione, la postulazione, e presentazione al beneficio. Il del secondo genere il dominio d'una cosa, l'uso-frutto ec.

Differenza del gius nella cosa, dal gius alla cosa.

Da ciò è chiaro, che il gius preso per una podestà ha maggiore ampiezza del dominio, e che questo contiensi sotto di lui come una specie, poichè non solo non è dominio il gius *ad rem*, com'è manifesto dal testè detto, ma pur anche molti altri gius reali trovansi senza dominio, com'è v. g. il gius nel pegno ed ipoteca, il gius ancora dell'usurajo alla casa da sè per un dato tempo presa ad affitto, e finalmente quasi tutt' i gius, che sono per modo di podestà passiva, com'è il gius de' figliuoli d'essere alimentati dai

Il gius ha maggiore ampiezza del dominio.

parenti, quello della moglie, che le sieno dal marito somministrate le cose necessarie, il gius de' Cristiani di ricevere i Sacramenti e d'essere istruiti da' lor Pastori. Premesse tali cose quanto al gius, passiamo a dire del dominio.

IV. Talvolta la parola dominio prendesi pel gius di governare i sudditi, ed in tal caso è lo stesso che la giurisdizione. Ma di tal fatta di dominio qui non parliamo. Trattasi soltanto del dominio di proprietà. Per togliere di mezzo ogni equivoco e confusione, prima di darne la diffinizione lo divideremo in dominio pieno e perfetto, ed in dominio non pieno e imperfetto; divisione approvata dal consenso universale; tanto più che nè i Giuristi, nè i Teologi non han mai ritrovato una diffinizione che l'uno insieme e l'altro comprendesse. Adunque il dominio pieno e perfetto viene dai Teologi diffinito *un gius nella cosa, che si estende ad ogni di lei uso, e disposizione non vietata dalla legge*. Si dice primieramente un gius nella cosa, *jus in re*; il che tiene il luogo di genere, perchè, come già abbiain notato, più ampio è il gius *in re* che il dominio, cosicchè ogni dominio è gius *in re*, ma non ogni gius *in re* è dominio, come è chiaro nell'ipoteca, nel pegno ec. ove c'è benissimo il gius *in re*, ma non già il dominio. Si soggiugne, che questo gius *si estende ad ogni uso e disposizione della cosa*, con che si dichiara la differenza del dominio pieno e perfetto dall'imperfetto e non pieno: perciocchè è proprio del dominio perfetto dare la facoltà al padrone d'una cosa di servirsene a suo arbitrio o tenendola o donandola o vendendola, o distraendola ec. il che non conviene ai dominj imperfetti e non pieni. L'ultime parole, *dalla legge non vietata*, importano limitazione nell'esercizio di tale facoltà; poichè talvolta le leggi vietano di ridurre all'atto tale facoltà, sospendendo così non già il gius *in re*, ma soltanto alcun atto o esercizio di esso: così il pupillo per divieto delle leggi non può fino ad un certo tempo trasferire in altri la roba sua, sebbene sia vero padrone de' suoi beni.

Il dominio non pieno si è quello che non contiene nè conferisce una piena podestà su d'una cosa, vale a dire o soltanto la di lei proprietà, o solamente l'uso, o l'usufrutto. E quindi il dominio non pieno si divide in dominio diretto, e in dominio utile. E' diretto, quando taluno ha la sola proprietà della cosa; e per tal fatta di dominio ch'lo ha appellasi proprietario; e tale appunto è il dominio, che ha un fi-

Dominio pieno e non pieno.

Diffinizione del dominio pieno.

Diffinizione e divisione del dominio non pieno.

gliuol di famiglia, de' beni, che diconsi avventizj, ed il padrone d'un potere, che ha dato in enfiteusi. Per lo contrario il dominio utile si è quello, che non conferisce se non l'uso ed il comodo della cosa, e non già la sostanza della cosa stessa. Di tal fatta è il dominio, cui godono il feudatario, l'enfiteuta, e l'usufruttuario.

V. Il dominio utile appellasi con nome suo proprio *usufrutto*. Quest'usufrutto viene da Giustiniano tit. *de usufructu*, e tit. *de rerum divisione* difinito *gius di servirsi e di godere delle cose altrui, salva la lor sostanza*. Si chiama *gius*, per cui conviene col dominio genericamente, e per cui distinguesi dal semplice uso d'una cosa consumibile con un unico atto; cui i Giuristi appellano *uso di fatto*, di cui diremo più innanzi. S'aggiugne *di servirsi*, colla qual parola si assegna la differenza dell'usufrutto dal *gius*, che hanno il creditore nel pegno o ipoteca, e il depositario nel deposito, i quali non possono servirsi di tali cose contro la volontà del padrone: e se servonsene, tenuti sono a pagarne il valore. *Il godere di tali cose*, che viene in seguito, dimostra la differenza dell'usufrutto dal nudo *gius di servirsi di una cosa*, il quale non si estende a percepirne e goderne i frutti; laddove chi ha l'usufrutto di una cosa non solo può farne uso, ma anche godere dei frutti della cosa, di cui è usufruttuario, e disporne a suo piacimento. Questi frutti nella greggia sono la lana, il latte, ed i parti; nel campo il feno, le biade, le piante ec. nei boschi i salici, e tutti gli alberi da tagliare, ma non già fruttiferi, che non vengono annoverati fra i frutti de' boschi, cui conseguentemente non è lecito all'usufruttuario, lo tagliare, lo schiantare, il distruggere. Quindi è, che quelle cose, che consumansi coll'uso, come il vino, l'olio, il frumento, il danaro ec. non posson essere materia di usufrutto: Quando tali cose concedonsi ad un altro, in esso lui si trasferisce necessariamente il dominio, e chi le riceve ad altro non può obbligarsi salvochè a dare cauzione dell'impegno; che si prende, di restituirne dopo un prefisso tempo il valore.

Usufrutto
cosa sia.

VI. Specie di dominio utile sono l'enfiteusi ed il feudo, i quali spettano all'usufrutto in qualche parte, e da esso distinguonsi in altra. Comunicano coll'usufrutto, perchè escludono il dominio di proprietà; differiscono poi, perchè hanno le loro particolari leggi. L'enfiteusi è un *gius di godere d'una co-*

Cosa sia
enfiteusi.

sa immobile col debito di pagare al padrone una pensione . Quegli, a cui la cosa viene data in enfiteusi , chiamasi *enfiteuta*; e quegli, che la dà, *proprietario* ; la cosa poi data, *enfiteotica* . Si dà la cosa talvolta in perpetuo , talvolta in vita di taluno, oppur anche per un tempo determinato, che però non debb' essere più breve d'un decennio ; perchè se non arriva ad un decennio, trasferito non s' intende il dominio utile: e quindi non è un' enfiteusi, ma una mera locazione ; della quale ne parleremo di proposito a suo luogo.

Cosa sia
la superficic.

VII. Anche il feudo viene noverato fra i dominj utili, e si diffinisce *un gius di far uso e di godere d' una cosa altrui immobile, o che si ha per immobile, per la fedeltà e servizio personale*. Convieni il feudo coll' usufrutto in quanto importa il gius di far uso e godere la cosa altrui ; e si distingue dall' enfiteusi , perchè in questa s' impone per pagamento una pensione reale ; mentre nel feudo al proprietario è dovuta la sola fedeltà e l' ossequio , oppure il servizio personale : e se a ciò si aggiunga la pensione, il feudo diviene impuro, e degenera in enfiteusi . Anche di questo parleremo a suo luogo.

VIII. Finalmente viene annoverata fra i dominj utili anche la superficie , la quale è un gius , per cui taluno possiede la superficie d' un suolo nel fondo altrui , come avviene nelle fiere , e mercati , ne' quali suol concedersi ad alcuni la superficie del suolo per la costruzione di baracche, di botteghe , di casette , ove in tempo di fiera tengonsi e vendonsi le merci , ed i Mercanti si difendono dalle ingiurie delle stagioni . Chi ha questo gius , appellasi *superficiario*, ed ha il dominio utile della casa o bottega posta nella superficie , la cui proprietà sta presso il padrone del luogo . Può questo gius concedersi in perpetuo, e può accordarsi per un tempo determinato . Se la superficie, o il gius di costruire tali cose su di essa viene concesso in perpetuo , col pagarne tutto il prezzo in una volta, il contratto sarà di vendita . Se si concede per minor tempo d' un decennio , o paghisi il prezzo tutto in una volta, o un tanto all' anno , al mese, al giorno, sarà un' *affittanza* o locazione . Se per un intero decennio o più, oppur anche in perpetuo, ma con obbligo di pagare un' annua pensione, si accosta all' enfiteusi , e debbonsi osservare le leggi per l' enfiteusi , dal gius prescritte .

Cosa sia
Uso. Uso
di fatto,
e di gius.

IX. Restaci a dire di que' gius , che non giungono nè al dominio diretto, nè al dominio utile, e che anzi possono essere senza verun dominio . Di tal fatta

sono l'Uso, l'Abitazione, la Servitù, ed il Possesso. Ne diremo con brevità. La parola di Uso può significar due cose, cioè o l'atto di servirsi di qualche cosa, come il cavalcare è l'uso del cavallo, l'abitazione è l'uso della casa, lo scaldarsi è l'uso del fuoco; o il gius di far uso di una cosa per tal modo, cioè di cavalcare, di abitare ec. il che significa la facoltà di fare uso di tali cose anche senza verun atto. Il primo dicesi uso di fatto, il secondo uso di gius, che vien difinito *un gius di far uso di cosa altrui, salva la di lei sostanza*. Quest'ultime parole escludono il gius a quell'uso della cosa, per cui la cosa stessa si consuma, o si aliena. Si distingue dall'usofrutto per questo solo che l'usofrutto seco non porta il gius di godere de'frutti, e disporne ad arbitrio. Quindi per gius Romano e quasi comune, all'Usurario si concede soltanto, che v. g. da un fondo altrui, di cui ha l'uso, possa servirsi di quelle cose unicamente, di cui abbisogna per uso suo cotidiano, come pomi, erbe, frutta, fieno, ec. legna ed in esso starsene e passeggiare in guisa, che non rechi molestia al padrone del fondo, e non impedisca que', che ivi esercitano opere rusticane; ma gli è vietato il vendere o donar nulla, ed il concedere a chicchessia il gius di far uso di tali cose; le quali cose tutte per altro sono permesse all'usofruttuario, eccettuata soltanto l'alienazione dell'usofrutto. Chi poi ha l'uso d'una casa, può egli solo in essa abitar colla moglie, figliuoli, servi, ed ancelle; e la moglie pure usuaria d'una casa può abitarvi colla famiglia del marito e ricevere anche gli ospiti, ma parcamente, come si raccoglie dalle Istituzioni di Giustiniano lib. 2. tit. 3. ff. *statuat*. Non potrà mai trasferire in altra persona il suo gius nè in tutto, nè in parte concedendole la casa ad abitare. Così pure chi ha ottenuto l'uso del servo, del cavallo, del giumento, potrà egli solo servirsene, e non mai ad altri accordarlo. E se taluno ha impetrato l'uso delle pecore o d'altri animali per lo fine d'ingrassare i campi non potrà questi prevalersi nè del latte, nè della lana, nè dei parti; e potrà soltanto far uso de' loro escrementi per ingrassare i proprj campi, e non già gli altrui. Così viene stabilito nel luogo citato della Istituzione.

X. Sotto il nome di Abitazione per le Romane leg- Abitazione
 gi viene significato un certo gius, che, come si leg- cosa sia.
 ge nelle Istitut. di Giustiniano lib. 2. tit. *de usu et*
habit., è una cosa di mezzo fra l'uso e l'usofrutto:
 è un gius, che si distingue dal semplice uso, perchè

l'usuario v. g. di una casa non può affittarla, laddove quegli, a cui è conceduta l'abitazione, può e affittarla, e conseguire per se stesso il prezzo dell'affittanza. Si distingue poi anche dall'usufrutto, perchè questo può cessare in più maniere, mentre l'abitazione termina solamente colla morte dell'abitante. Se però l'abitazione è stata conceduta solamente quanto ad una parte della casa, chi la gode, non può dilatarsi ad altre parti, quantunque la parte accordata non basti per la famiglia: perchè il gius non ha ad estendersi oltre la volontà del concedente.

La servitù
cosa sia.)

XI. La servitù significa soggezione ed obbligazione esistente in cosa altrui, onde servir debba in certo modo alla persona, a cui per gius di servitù è obbligata, cosicchè in utilità e comodo d'essa persona nella cosa obbligata debba questo o quello farsi o non farsi: alla quale servitù si suppone corrispondere nell'altro il gius di fare o impedire questo o quello, salva sempre la sostanza della cosa. Il gius di servitù non è mai relativamente a cosa propria, ma all'altrui. È di tre sorta, cioè reale, personale, e mista. La servitù personale si è quella, che è dovuta da persona a persona. Se tu hai concesso a mio uso il tuo servo o a un dato tempo o in vita, quest'è servitù personale. In certi luoghi i Giurisdicenti hanno annesso alla loro dignità eziandio il gius di servitù, in quanto i loro sudditi tenuti sono prestar loro certi servigi o gratuitamente o con picciola mercede. La reale si è quella, che è dovuta alla persona per cagione della cosa. Eccone l'esempio. Se al mio campo è annesso il gius, che il mio carro, il mio giumento possa passare pel campo tuo per condurlo nel mio, il campo tuo è aggravato dalla servitù rispetto al mio, la quale passa insieme col gius, che indi ne nasce, a qualsivoglia possessore di tali campi. La mista finalmente quell'è, che è dovuta da una cosa immediatamente a qualche persona; la qual servitù perciò si estingue colla morte della persona, a cui è dovuta. Nella servitù reale il passaggio v. gr. pel campo di Paolo è dovuto a Pietro non per ragione della persona di Pietro, ma del campo posseduto da Pietro, che ha annesso questo genere di servitù. Ma se tal passaggio viene concesso da Paolo a Pietro sua vita durante o gratuitamente o per prezzo, la servitù è mista, e non reale; e si estingue colla morte di Pietro, cosicchè il gius del passaggio non passa col campo agli eredi. Molte cose sono soggette a varie specie di servitù presso i Giuristi, come gli stil-

licidj, gli acqidotti ec. da vedersi da un Teologo presso i medesimi nelle occorrenze.

XII. Finalmente il possesso è il gius di tenere una cosa come sua e di difendersi contro chi la pretendesse o co' mezzi dalle leggi stabiliti, oppur anche *vim vi repellendo*, cioè uso facendo della forza contro la forza altrui. Tre condizioni al possesso ricercano i Giuristi. La prima si è, che la cosa si prenda in qualche maniera corporalmente; come colle mani, co' piedi, cogli occhi, o in altro simile modo o in sè, o in altra cosa, in cui s'intenda contenuta; come col ricevimento della chiave si prende il possesso della casa, o dello scrigno. La seconda poi, che ciò facciasi con animo di prenderne il possesso; e per difetto di tal condizione il depositario non si dice possessor del deposito, perchè non lo riceve con animo di acquistarlo e possederlo; e nemmeno il tutore può dirsi possessore de' beni del pupillo, perchè non gli ha ricevuti con animo di possederli, nè gli amministra come suoi. La terza finalmente, che al possesso di tai beni non si opponga la disposizione delle leggi; e quindi è, che l'occupazione di cosa sagra fatta da un laico non può mai partorire un legittimo possesso, perchè ciò è espressamente vietato dalla legge *Qui universas*. I vantaggi poi, che dalle leggi vengono conceduti ai possessori massimamente di buona fede, sono 1. che tal possesso partorisca la prescrizione: 2. che nel dubbio del dominio della cosa sempre migliore venga considerata la condizione del possidente: 3. che nel giudicare del dominio e proprietà fondi presunzione a favore del possidente, cosicchè all'invasore spetti l'addur le prove contro del possessore.

Cosa sia Possesso.

C A P I T O L O III.

Del soggetto del dominio.

I. Soggetto del dominio appellasi ed è quegli, a cui compete aver dominio. Ed è certo in primo luogo, che a Dio Ottimo Massimo compete un totale, assoluto, e perfettissimo dominio delle cose tutte dell'universo; e ciò per titolo di creazione e di conservazione. Dichiara egregiamente questo dominio dell'Ente supremo il Reale Salmista con quelle parole: *Domini est terra, et plenitudo ejus*. Quindi ne viene quella suprema podestà di Dio, per cui dispone di tutto a suo beneplacito. Certo è pure, che il

Compete a Dio un perfettissimo dominio su tutte le cose.

Non può convenire che alla creatura intellettuale.

dominio non può convenire se non se alla creatura intellettuale; perocchè a questa sola può competere il disporre ad arbitrio di certe cose. Gli Angeli nondimeno o buoni o cattivi non hanno verun dominio delle cose temporali, poichè nè sono state create per utilità loro, nè hanno di esse que' spiriti celesti verun bisogno.

L'uomo infedele o peccatore non è incapace di dominio.

II. L'uomo adunque, ed il solo uom fra le creature intellettuali è capace di dominio. Ma qual uomo? il solo giusto e fedele, oppure anche l'uomo, che giace nella infedeltà, o trovasi in peccato? Negarono all'uomo esistente in tale stato il dominio Vicleffo e Giovanni Hus. Ma questo loro errore concepito nell'art. 15. colle seguenti parole, *Nullus est Dominus civilis, nullus Prælatas, nullus Episcopus, dum est in peccato mortali*, è stato condannato dal Concilio di Costanza nella sess. 8. Erano peccatori ed empj e Faraone e Nabucco, e Saulle dopo essere stato da Dio riprovato, eppure avevano un vero dominio nel loro impero. E la ragione di ciò manifesta si è, perchè il fondamento del dominio non è già la grazia o la fede; ma bensì i giusti titoli, l'umane leggi e convenzioni, che comuni sono ai buoni ed ai cattivi, ai fedeli ed agli infedeli. Quindi Santo Agostino dice egregiamente nel lib. 5. *de Civit. Dei* cap. 21. *Deus dat felicitatem in regno cælorum solis piis: regnum vero terrenum est piis et impiis, sicut ei placet, cui nihil injuste placet.*

Capaci sono di dominio anche i fanciulli ed i mentecatti.

III. Sono di dominio capaci anche i fanciulli, ed i perpetui mentecatti. S. Paolo riconosce diffatti scrivendo ai Gal. 4. v. 1. il dominio in un figliuolo privo dell'uso di ragione dicendo: *Quanto tempore hæres parvulus est, nihil differt a servo.* La ragion' è perchè al dominio basta la volontà capace di far uso della cosa come propria; la quale punto non manca nelle persone, che hanno soltanto impedito l'uso di ragione; e se dar non possono il consenso, che al dominio sembra necessario, suppliscono a ciò i Tutori, ed i Curatori dalla Repubblica loro assegnati. Dispongono i Tutori della roba de' pupilli, non già a proprio nome, ma bensì a nome de' medesimi lor pupilli; il che certamente è un segno evidente del dominio de' pupilli. Quindi è, che chi usurpa la roba de' fanciulli e de' mentecatti fa loro ingiuria, viola la giustizia, ed è tenuto alla restituzione. E quindi è altresì, che nel gius civile e canonico vengono dichiarati padroni de' loro beni non solo gl'infanti, ma pur anco le persone perpetuamente prive dell'uso di ragione, i quali seb-

bene sieno considerati incapaci di acquistare alcuna cosa col mezzo di contratti onerosi, possono però acquistar dominio delle cose per via di contratti gratuiti, come per eredità, dono, o legato.

IV. I servi propriamente detti, cui i latini appellano *mancipia*, e noi *schiaivi*, sono que', che presi in guerra e destinati alla morte per grazia de' vincitori erano conservati in vita, e que' pure, che in qualsivoglia altra maniera per ischiavi comprati o acquistati vengono considerati come cose proprie de' loro padroni. E' presso de' Cristiani, e certamente in questi nostri paesi del tutto abolita questa servitù: e quindi ne diremo poche cose. Gli schiavi assolutamente sono privi di dominio; ed è celebre quel proverbio, *ciocchè il servo acquista, lo acquista al padrone*. Ed a dir vero, essendo le lor persone come una possessione del padrone, già ne viene che l'opre loro, che sono come i frutti di tal possessione, passino onninamente sotto il dominio del padrone. Non sono nondimeno affatto incapaci di dominio. Ciochè al servo il padrone ha liberamente ed irrevocabilmente donato, e ciocchè a lui ha dato per risarcimento d'un'ingiuria recatagli, in tutto rigore è proprio del servo. Ciò pure, che da altri al servo viene donato o lasciato in testamento a condizione, che non passi mai in poter del padrone, è del servo e sotto il di lui vero ed assoluto dominio. Quindi col danaro o altri beni del servo posseduti con questi titoli può egli e redimersi, e acquistarsi altri beni, i quali debbon considerarsi come posti totalmente fuori del dominio del padrone, di cui è servo. Cose tutte son queste e conformi all'equità naturale, e stabilite dalle leggi civili. Alla vita poi de'servi non si estende il dominio de' padroni; onde non possono dar loro la morte per qualunque delitto; e non possono nemmeno privarli de' loro membri. Neppure si estende la loro podestà ad esigere da loro cose turpi e disoneste. Finalmente per gius canonico è lecito ai padroni l'impedire o vietare ai loro servi il contraere matrimonio; e la Chiesa protegge e difende i matrimoni de'servi contratti contro la volontà de' padroni.

Neppure gli schiavi sono incapaci d'ogni dominio.

V. I figliuoli anche sottoposti alla patria podestà han dominio su certi beni talvolta pieno e tal volta non pieno. Relativamente ad essi quattro generi di beni hanno a distinguersi, cioè castrensi, quasi castrensi, avventizj e profettizj. I beni castrensi sono que', che il figliuolo acquista nella milizia o per occa-

De' beni castrensi i figliuoli di famiglia hanno un dominio pieno.

sione della milizia ossia marittima ossia terrestre, come sono gli stipendj, le prede fatte sovra i nemici, i donativi dei Generali, o degli Uffiziali e soldati suoi compagni; anzi anche il danaro ed altre cose loro date dai parenti e propinqui in riguardo alla malizia; come pure ciocchè i figliuoli ottengono servendo nella corte del Principe, o nella custodia de' Castelli e delle Fortezze anche in tempo di pace; e tutte quelle cose pure, che loro provengono da tali beni, o in ragione di frutti, o di contratti. Di tutti questi beni i figliuoli anche soggetti alla patria podestà hanno dominio non solo diretto, ma anche utile, e quindi pieno; purchè però giunti sieno alla pubertà, mentre innanzi al tempo hanno bensì il dominio diretto e l'usufrutto, ma essendo la loro amministrazione affidata ai tutori, o parenti, senza il loro consenso n'è vietata a' figliuoli l'alienazione.

E così pure de' quasi castrensi.

VI. Diconsi poi quasi castrensi que' beni, che godono de' castrensi il privilegio; e si acquistano a cagione della professione d'arti liberali, e di uffizj pubblici non meccanici, come di Giudice, di Notajo, di Medico, di Avvocato, di Consigliero, di Pretore: ai quali si aggiungono le cose, che ai figliuoli vengono donate dagli Imperadori, dai Re, dalle Regine, e dai Principi sovrani. In questa classe vengono altresì annoverati que' beni, cui conseguiscono i Chierici pe' beneficj, ed uffizj di Chiesa. Hanno i figliuoli di tali doni e dominio, e usufrutto, come dei castrensi si è detto.

Degli avventizj hanno il dominio, ma non l'usufrutto, nè l'amministrazione.

VII. La cosa non va così quanto ai beni de' figliuoli di famiglia avventizj e profettizj. Sono gli avventizj que' beni che loro pervengono per eredità materna, o per benevolenza de' congiunti, o che acquistano colla loro industria, negoziazione, arte meccanica, ed invenzione. Il dominio pertanto diretto di tali beni è così presso de' figliuoli medesimi, ma l'usufrutto, e l'amministrazione spetta ai genitori fino a tanto che i figliuoli sono sotto la patria podestà, cioè fino a tanto vengano emancipati. Si eccettua però il caso, in cui vengano per legato al figliuolo lasciati beni di qualsivoglia genere colla condizione, che il loro usufrutto ed amministrazione non passi al padre: ed altresì il caso, in cui i parenti stessi cedano al figliuolo l'usufrutto, e l'amministrazione: ed anche finalmente quello, in cui contro il volere del padre, che si oppone, donata viene al figliuolo alcuna cosa.

Profettizj poi finalmente diconsi que' beni, che

vengono dai figliuoli acquistati co'beni del padre, o dai congiunti ed amici loro vengono dati o conceduti a riguardo del padre. E di questi beni il dominio totale, come pure l'usufrutto, appartiene al solo padre fino a tanto che sono sotto la podestà del padre; emancipati poi che sieno, tali beni non hanno più ad annoverarsi fra i profettizj. Que'beni, che un padre dà al figliuolo o a titolo di patrimonio in ordine al ricevimento degli Ordini sagri, o in dote alla figliuola, o al figliuolo per le nozze o per gli studj, non sono profettizj se non se a questo solo effetto, che debbono computarsi cogli altri fratelli in porzione dell'eredità.

De' profettizj nè il dominio, nè l'usufrutto.

VIII. Le donne maritate hanno il dominio della loro dote, come pure de'beni parafernali, e talvolta eziandio de'beni comuni, ma per un diritto totalmente diverso. Spiegheremo il tutto. Beni dotali diconsi quei, che dalla moglie ossia dal di lei padre, o da altri si danno al marito, onde sostener possa i pesi del matrimonio. Que'beni poi chiamansi parafernali, che pervengono alla moglie fuori della dote, cioè o per eredità, o per legato, o per donazione, e quelli pure cui la moglie stessa nel celebrare il matrimonio ha a sè riserbati. Comuni diconsi finalmente que'beni, che acquistansi durante il matrimonio col mezzo dei beni comuni, i quali perciò appellansi sovralucrati. Ora de'primi il dominio e la proprietà spetta sì strettamente alla moglie, che tutt' i beni del marito sono alla moglie per tal titolo obbligati fino a tanto le vengano restituiti; e quindi sciolto il matrimonio per la morte del marito, la moglie nel ripetere la dote viene preferita a tutti gli altri creditori. Ma nondimeno l'usufrutto di tali beni, fino a tanto sussiste il matrimonio, appartiene al marito; perchè debb' egli sostenere i pesi del matrimonio: ragione, che viene allegata nella Leg. 7. ff. *de jure dotium*. Dei secondi poi, cioè dei parafernali ha la moglie non solo il dominio e la proprietà, ma pur anco l'amministrazione e l'usufrutto; cosicchè il marito senza il di lei assenso non può meschiarsi in tal fatta di beni. Degli ultimi finalmente, cioè de'comuni, l'uso, e l'amministrazione è sempre presso del marito. Ma quanto al dominio in alcune Provincie, Regni, ed anche Città c'è il costume di dividersi fra marito e moglie; ed in tal caso il dominio di essi quanto alla metà è presso la moglie; in altri paesi poi tutto il dominio spetta al marito, cosicchè dopo la di lui

Qual dominio convenga alle maritate,

Dei beni dotali il dominio spetta alla moglie; e l'usufrutto al marito.

Dei parafernali e il dominio e l'usufrutto.

Dei comuni l'usufrutto è del marito, e la proprietà secondo l'uso de' paesi,

morte, pagata la dote, passano agli eredi. Circa tal punto adunque debbono osservarsi le leggi de' paesi. Dei beni poi, che talvolta assegnansi dal marito alla moglie per contraddote, tanto il dominio quanto l'usofrutto e l'amministrazione totale appartiene al marito, la cui proprietà conseguentemente non viene conseguita dalla moglie se non se dopo la di lui morte.

Il marito non può consumare i beni parafernali della moglie contro la di lei volontà.

IX. Dalle dottrine fin qui stabilite è facile il raccogliere lo scioglimento di parecchi casi pratici. E primamente, che pecca quel marito, il quale contro la volontà della moglie, o senza sua saputa ed assenso si prevale de' beni di essa parafernali, e quindi è tenuto alla restituzione. Anzi pecca altresì gravemente; se avendone da essa ottenuta l'amministrazione, li consuma contro il di lei volere in giuochi, in impudicizie, in crapule, in passatempi. Ove poi è in uso la comunione de' beni comuni, e marito e moglie peccano, se contro la volontà d'una parte dissipano, distruggono, consumano i beni comuni; poichè posta tale comunione e società, niuna delle parti può disporre liberamente e senza l'assenso dell'altra de' beni della società, e molto meno disperderli o malamente consumarli.

Se lo possa la moglie senza l'assenso del marito quanto ai guadagni suoi particolari.

X. Ma se una moglie industriosa fa dei guadagni co' lavori delle sue mani, e gli fa senza punto de' fraudare la famiglia dei servigi, che le deve prestare e senza sottrar nulla del tempo, che per essa deve impiegare; non sarà dessa padrona almeno de' lucri di tal fatta, e non dovranno almeno questi essere computati fra i beni suoi parafernali? Sì, rispondono i Teologi. Ma il male si è, che non ci dicono poi su qual fondamento o qual legge appoggino questa loro sentenza. Ed io all'opposto trovo, che nella Leg. 24. de Oper. libert. così si dispone: *Qui libertæ nuptiis consentit, operarum exactionem amittit.* Perché? Eccone la gran ragione: *Nam hæc cujus matrimonio consentit, in officio mariti esse debet.* Quindi col Giuvenino t. 1. tr. 2. cap. 5. q. 7. io penso, che anche questi guadagni esser debbano annoverati fra i beni comuni; perchè la moglie per gius matrimoniale deve al marito ed alla famiglia ogni sua industria, perizia, e diligenza. Non può quindi disporre a suo piacimento e senza l'assenso del marito de' suoi guadagni.

Il figliuolo di famiglia non può prevalersi del danaro.

XI. Pecca altresì quel figliuolo di famiglia, il quale prende clandestinamente il danaro tenuto in ozio dal padre per negoziarlo o trarne lucro, ed è

tenuto a restituirne al padre tutto il guadagno. Ch'ei peccchi contro la riverenza ed ubbidienza, lo accordan tutti. Ma non tutti poi concedono, che peccchi anche contro la giustizia, e che tenuto sia a rimetterne al padre i lucri. Se, dicono alcuni, questo figliuolo ha beni suoi castrensi o quasi castrensi, con cui rendere sicuro il capitale del padre nel caso pericolasse nel negoziare, e se nel tempo stesso non manca il figliuolo all'altre incombenze dal padre a sè commesse, egli non pecca contro la giustizia, e andando prosperamente i suoi negozj, il lucro trattone è suo come provengono dalla sola sua industria. Così dessi la discorrono. Ma io dico, che pecca eziandio contro la giustizia, ed è tenuto a restituirne al padre i guadagni. Eccone la ragione; che mi sembra affatto chiara e convincente. Quel danaro, o frumento, o vino, od altro, cui prende *clandestinamente* il figliuolo per negoziare, certamente è del padre, su di cui il figliuolo non ha nè dominio, nè amministrazione, nè usufrutto. Adunque il figliuolo, che se lo prende *clandestinamente*, cioè inscio ed invitto il padre, pecca contro la giustizia, perchè toglie l'altrui, *invito domino*. Ma il denaro, cui prende, è nelle mani del padre *ozioso e morto*. Che importa? E' però del padre: e se valesse questa ragione, non peccherebbe contro la giustizia quegli, che prendesse danaro ad un avarone, che lo tiene in uno scrigno morto ed ozioso per negoziare a suo talento, e poscia restituirlo. Nè diminuisce punto la di lui colpa l'intenzione ed il potere di risarcire il padre co' beni castrensi nel caso di disdetta nella negoziatura: perocchè non iscusar mai il furto la podestà e nè anche la volontà di risarcire i danni reati; mentre ciascuno, che toglie l'altrui *invito domino*, è tenuto alla restituzione. Pecca adunque certamente questo figliuolo anche contro la giustizia; e non solo contro la pietà e l'ubbidienza.

Che sia poi anche tenuto a rimetterne al padre tutto il lucro, lo asserisco, perchè così trovò stabilito dalle leggi *Sancitum a nobis est* (scrive Giustiniano lib. 2. tit. 9. ff. 1.), *ut si quid ex re patris filio obveniat, hoc, secundum antiquam observationem, totum parenti acquiratur*. E ciò con ogni ragione; perchè è cosa non solo congrua ma anche giusta, che quando un figliuolo consegue dei lucri dai beni paterni, benchè per conseguirli usi particolare diligenza ed industria, il lucro sia profettizio, il cui do-

Se lo fa
è tenuto a
rimetterne
il lucro
al padre.

minio ed usufrutto spetta al solo padre: perchè venendo dal padre alimentato, vestito, e provveduto di tutte le cose necessarie, ogni sua diligenza ed industria nel trar profitto e guadagno dai beni paterni deve ridondare in utilità del padre. Ma questi lucri, dirà taluno, sono frutti meramente industriali, cui nemmeno un ladro o un possessore di mala fede è tenuto a restituire. E perchè dunque dovrà restituirli un figliuol di famiglia? Appunto, io rispondo, deve restituirli, perchè è un figliuolo di famiglia. Il ladro, il possessore di mala fede non è mantenuto e provveduto delle cose alla vita necessarie dalla persona, a cui ha rubato, e però non ha altro debito verso di lui che di restituire le cose rubate, e risarcirne i danni, e non già di procurarne i vantaggi colla sua industria. Il figliuolo all'opposto ha questo debito verso il padre per l'anzidette ragioni; cosicchè ogni sua diligenza ed industria nel lucrare co' beni paterni deve ridondare in di lui vantaggio. Debbono adunque tali lucri annoverarsi fra i beni profettizj, de' quali spetta al padre e la proprietà, e l'usufrutto.

Quando
pecchi il
padre
consumando i
beni del
figliuolo.

XII. Pecca finalmente anche il padre, se si usurpa del figliuolo i beni castrensi o quasi castrensi, o ne distrae e consuma l'usufrutto contro la di lui volontà. Pecca, dissi, contro la giustizia, ed è tenuto alla restituzione; perchè siffatti beni di pien diritto spettano al figliuolo. Lo stesso si deve dire de' beni avventizj, se fa cosa intorno ad essi, che pregiudichi alla proprietà del figliuolo, a cui dessa appartiene, lasciandogli dolosamente o colpevolmente perire o deteriorare. Ma non pecca poi contro la giustizia, se dispone liberamente, anche contro la volontà del figliuolo de' di lui beni profettizj; poichè di questi appartiene al padre sì la proprietà che l'usufrutto: nè sovra i beni patrimoniali e proprj del padre altro utile al figliuolo apportano i beni profettizj, come lo dimostra il Silvestro alla parola *Peculium* q. 3., salvochè nel caso di qualche delitto, se vengano pubblicati i beni del padre, non intendansi compresi in essa pubblicazione i beni profettizj del figliuolo.

C A P I T O L O IV.

Quali beni
sieno sottoposti
all'umano
dominio.

Della materia del dominio, e di alcuni titoli o maniere di acquistarlo. Della occupazione.

I. I beni sottoposti al dominio dell'uomo sono tutte le cose sublanari, quelle tutte cioè, che posson

esser gli di comodo, e di utile, come sono i fiumi, i monti, i prati, i campi, le piante, le selve, le bestie, ed altre siffatte cose. Sebbene però tutte per gius naturale sieno al dominio umano soggette; affinché nondimeno divengano di pien dominio del tale o tale uomo, per gius delle genti, e civile molte ricercansi condizioni, delle quali diremo più sotto. Dei cieli e degli astri, quantunque creati a beneficio dell'uomo, egli non ne ha il dominio, perchè non può servirsene a suo piacimento. Nemmeno per gius di natura ha il dominio d'altro uomo, poichè per gius di natura tutti gli uomini sono liberi e padroni di se medesimi, tutti venendo da uno stesso padre, e tutti avendo la stessa natura. Iddio, come leggiamo nell' Eccl. 15. *Hominem fecit rectum, & posuit eum in manu consilii sui.* Quindi S. Agostino nel lib. 19. de Civ. Dei cap. 15. dice: „ Rationalem factum ad imaginem suam noluit nisi irrationabilibus „ dominari, non hominem homini, sed hominem pe- „ cori “.

II. Può nondimeno l'uomo per gius delle genti e civile acquistare lecitamente il dominio su di un altro uomo. L'uomo è assoluto padrone della sua libertà e condizione, E perchè dunque non potrà cangiarla, venderla, e darsi sotto la podestà d'altr'uomo? E se quegli può vendere ad altr'uomo la sua libertà, perchè non potrà questi acquistare da esso lui a giusto titolo ciocchè quegli gli può vendere. Massimamente se ciò facciasi per un ben maggiore, come sarebbe o per conservare la vita, o per esercitare un atto eccellente di carità verso il prossimo, come ha fatto San Paolino di Nola, ed altri Santi; il che ci si renderà anche più manifesto, se osserveremo con S. Agostino nel luogo già citato, essere cioè stata la servitù originalmente introdotta a vantaggio degli uomini presi in guerra, vale a dire, di quei, che *jure belli* potevano giustamente esser messi a morte, onde con pena più mite rimanessero addetti alla servitù del vincitore: cosicchè debban dirsi servi piuttosto *a servando che a serviendo*. E questo appunto si è il primo titolo del dominio di un uomo sovra un altro uomo, cioè *jure belli justi*. Il secondo è la nascita: poichè chi nasce da una schiava, è schiavo, come stabiliscono le leggi. Il terzo, per giusta condanna; perchè i Giudici possono condannare alla servitù i rei. Ed il quarto finalmente la vendita; perchè, come s'è detto, può l'uomo, padrone di sua libertà, vender se stesso, e divenirne padro-

Come possa l'uomo acquistare il dominio d'un altro uomo.

Titoli per tale acquisto.

ne il compratore. L' uomo poi divenuto schiavo per compra o per altro titolo giusto fra gli accennati, non può fuggirsene, quand'anco fosse schiavo degl' infedeli; perchè anco ad essi per gius di natura debb' osservarsi la fede. Ma entro quei limiti sia ristretto il dominio de' padroni sovra de' servi, detto lo abbiamo nell' antecedente capitolo III. al n. 4.

III. Non solo della sua libertà, ma eziandio del proprio onore e fama l'uomo ha il dominio; cosicchè sta in suo arbitrio, dice S. Tommaso 2. 2. qu. 73. art. 4. al 1., il soffrire pregiudizio nella sua fama, purchè ciò non ridondi in danno altrui: „ In cuius, „ cunque arbitrio est pati detrimentum suæ famæ, „ nisi hoc vergat in detrimentum aliorum“. La ragione'è, perchè il buon nome, la stima, la fama viene computata fra i beni esteriori avventizj, e si acquista e s' aumenta colla industria, cogli arti liberi, e coll' opere del possidente. Più. L' uomo siccome può ripetere il risarcimento della propria fama anche con atti giudiziarij, così può anche liberamente ed onninamente condonarlo. Adunque egli è padrone, ed ha dominio della sua fama.

IV. La cosa non va così quanto alla sua vita e membra. L' uomo siccome non acquista, nè può acquistare la sua vita; e membri colla sua industria, così non può disporne a suo talento; non può ad altri farne un dono, e tolti non può risarcirli. Quindi nè della vita, nè de' membri compete all' uomo il dominio, di cui non ha che la sola custodia, l' amministrazione, e l' uso. Iddio solo ne ha il dominio: *Videte*, dice il Signore nel Deuter. 32., *quod ego sim solus, et non sit alius Deus præter me: ego occidam, et ego vivere faciam*. Se l' uomo avesse dominio sulla propria vita, o membri, chi uccidesse o mutilasse un uom consenziente o postulante non potrebbe dirsi reo di azione malvagia ed ingiuriosa, eppure chi uccide una persona che cerca da lui la morte, è un omicida iniquo: e quindi anche Davide punì l' Amalecita, il quale a di lui istanza trafisse Saule. Quando poi lecita sia la mutilazione, e pur anco la permissione della propria morte, lo abbiamo detto parlando del quinto precetto del Decalogo. Anzi nemmeno alla Repubblica, ed a que' Superiori o Rettori, che la rappresentano, sulla vita de' sudditi compete il pien dominio. Imperocchè questo dominio non l' hanno certamente da Dio, il quale, come ne fan fede cento passi della Scrittura, lo ha a se medesimo riservato. Non l' hanno dai cittadini privati, i quali son-

L' uomo
ha domi-
nio della
sua fama.

Non lo ha
della sua
vita e
membra.

do privi essi medesimi di tal dominio, non lo possono cedere, nè conferire a chicchessia, perchè *nemo dat quod non habet*. Può forse la Repubblica o il Principe uccidere a suo talento i cittadini innocenti? No certamente. Eppure potrebbe farlo senza ingiuria, se avesse il dominio sulla vita loro. Quindi quando il Principe o il magistrato punisce colla morte i rei, non esercita il dominio di proprietà, di cui parliamo, ma bensì quello soltanto di giurisdizione.

V. Per venire in adesso ai titoli e maniere di acquistare il dominio de' beni temporali, il primo titolo e maniera si è l'occupazione. Molte cose per anco sono indivise, e però non sono sotto il dominio particolare di alcuno; ed altre poi han perduto il padrone, che avevano. Riguarda l'occupazione siffatte cose; e quindi può definirsi *il prendimento di una cosa, che o non è mai stata, o non è di nessuno o se è stata di alcuno, è stata da esso abbandonata, o si ha per abbandonata*. Le cose di questo genere passar possono sotto il dominio particolare d'una persona per questo titolo di occupazione, divenendo del primo occupante. Fra queste cose vengono annoverati principalmente gli animali. Gli animali, io dico, non già domestici e mansueti, come sono le galline, le pecore, le oche, le anitre, i buoi, i cavalli, ed altri di simil genere; perocchè questi sono in guisa sotto il dominio de' lor padroni, che sebbene lungi sieno dalla casa, anzi quantunque uccisi vengono dalle fiere, o periscano in altra maniera, sempre appartengono al lor padrone, a cui debbono rendersi o gli animali medesimi, o i lor cadaveri e carni. Così dalle Istit. lib. 2. tit. 1. *de rerum divisione* tit. 1. §. 16., ove si dice, che è reo di furto colui, il quale si ritiene le oche e le galline, che si sono allontanate dal cospetto del lor padrone. Quindi tenuti sono alla restituzione que', che di tali animali si appropriano la lana, le penne, le uova; e quegli altresì, che traesse dalle fauci del lupo una porzione di pecora, tenuto sarebbe a restituirla, perchè, fino a tanto sussiste o nella sua interezza, o in alcuna sua parte, è sempre del suo padrone.

VI. Dicasi lo stesso delle fiere e bestie selvagge addomesticate, e rese mansuete coll'arte, e coll'industria. Ancor queste sono in guisa al privato dominio soggette, che non possono da altri occuparsi fino a tanto sono in altrui possesso, e fino a tanto non hanno ricuperato la libertà nativa. E s'intendono poi

Nemmeno la Repubblica ha dominio sulla vita e membra de' sudditi.

Cosa sia quella maniera di acquistare dominio che chiamasi occupazione.

Le bestie selvagge addomesticate spettano al padrone.

sotto il dominio del possessore fino a tanto ottengono: si racchiusi in qualche custodia, o, se lasciansi vagare, sogliono ritornar alla stalla, alla casa, alla custodia. Ma quando han cessato di far ritorno, nè più si spera che ritornino, hanno recuperato la lor libertà. Quando ciò sia non può diffinarsi, ma si deve rimettere la cosa al giudizio de' prudenti. Quello v'ha di certo si è, che se le bestie o gli uccelli, rotti, e superati gl' impedimenti, ritornano alle selve, o volano al monte, han acquistato la lor primiera libertà, e sono del primo occupante. Eccettuano da questa regola alcuni Teologi i Falconi, lo Sparviero, ed il Nibbio, che sempre s'intendono appartenere al padrone, massimamente se sieno contraddistinti con qualche segno: il che estendono anche agli uccelli canori di gran valore ammaestrati dal padrone nel canto; cui dicono doversi restituire, ricevendo però qualche premio della occupazione. Quindi ne siegue, che chi mette nella propria colombaja allettamenti affine di trattenere ed acquistare con tal mezzo l'altrui colombe, è tenuto alla restituzione.

Le altre non addomesticare sono del primo occupante.

VII. Ma quanto alle bestie non mansuete, e non addomesticate, tutte sono del primo occupante. Sono in questo numero non solo le bestie feroci, come i Leoni, gli Orsi, le Tigri, le Pantere, ma pur anco quegli animali, i quali vagar sogliono liberamente come i Lepri, o liberamente volare, come gli uccelli, o liberamente nuotare, come i pesci. Questi tutti sono liberi in guisa, che non son sottoposti al dominio di veruna persona particolare, e quindi sono del primo occupante. Così appunto viene stabilito nella già citata Istit: al n. 12. colle seguenti parole: „ Feræ bestiæ, et „ volucres et pisces, et omnia animalia, quæ mari, „ cœlo, et terra nascuntur, simul atque ab alio capta „ sunt, statim illius esse incipiunt: quod enim ante „ nullius est, naturali ratione occupari conceditur“. Sono di questo genere anche le api, che non trovansi negli alvei di veruna persona particolare, ma o negli alberi o ne' forami delle pietre. Sono ancor esse del primo occupante, o le occupi nel suo fondo o nell'altrui; perchè le api, che nel tuo fondo o albero si sono fermate, non sono perciò più tue di quello lo sieno gli uccelli che nel tuo albero han fatto il nido. Se sono negli alvei tuoi sono tue: e se lo sciame serà parte dal tuo alveo, egli è tuo fino a tanto trovansi al tuo cospetto, e non ti è difficile il recuperarlo; ma in caso diverso è di chi lo occupa. Così Giustiniano nel luogo citato: „ Examen apum, quod ex alveo tuo

3, evolaverit, eousque intellige esse tuum, donec in
3, conspectu tuo est, nec difficilis ejus prosecutio
3, est; alioquin occupantis fit “.

VIII. E' conceduta a tutti per gius comune la caccia, la pesca, l'uccellazione: *Sæpissime est rescriptum*, così Leg. 13. 2. ff. de injur., *non posse quem piscari prohiberi, nec aucupari*. Sono però vietate in certi tempi le pesche e le caccie, cioè o in tempo di neve, o quando le bestie, i pesci, e gli uccelli dan opera alla generazione della prole, affinchè non distruggansi le specie e non vengano meno gli animali. E' pure proibito per la stessa ragione il far uso nella pesca e nella uccellazione di reti troppo spesse o troppo ampie: e molto più è vietato il gittare negli stagni e nelle acque esche avvelenate, che facciano morire i pesci, o li danneggino ed infertino. Ai Principi è lecito il riservarsi la caccia o di certi determinati luoghi, o di certi animali. Anzi anche l'accordare questo privilegio ad altre persone benemerite della Repubblica; e non è lecito a chicchessia il violare siffatte leggi e concessioni.

È lecita la caccia, la pesca e l'uccellazione.

IX. Ai Chierici ed ai Religiosi è vietata la caccia a cagione del loro stato. Non però ogni sorta di caccia è loro proibita; ma soltanto la strepitosa, la clamorosa, cioè quella che suol farsi con cani ed armi, con falconi, sparvieri, ed altri uccelli di rapina. Nel Gius canonico Cap. *Omnibus* 5. Decretal. così si legge: *Omnibus servis Dei* (cioè ai Chierici, come spiega la Glossa) *venationes, & sylvaticas vagationes & falcones interdiciamus*. E nel Cap. *Episcopum* si dice: *Episcopis, Presbyteris, aut Diaconibus canes aut accipitres, aut hujusmodi ad venandum habere non licet*. E' nelle Clementine. §. *Porro* de statu Monachor. la stessa cosa viene anche ai Religiosi proibita. I quali divieti sono stati poscia confermati dal Concilio di Trento sess. 24. c. 12. ove comanda a tutt' i Chierici e Religiosi, *ut ab illicitis venationibus & aucupiiis abstineant*. E con ogni ragione; perchè tal fatta di caccie punto non convien allo stato ecclesiastico e religioso, ed è anzi del tutto opposta alla di lui onestà, modestia, e gravità; e dissipa di troppo la mente, e l'animo allontana dallo spirito di orazione, di raccoglimento, e del culto divino.

È vietata ai Chierici e Religiosi la caccia strepitosa.

X. La caccia poi quieta, e la modesta uccellazione non son per gius comune ai Chierici vietate, purchè non sieno troppo frequenti, e smoderate. Così nella Glossa al Cap. *Episcopum*, ove si legge: *Salebrosa*

Ma non già la quieta, e moderata.

Et clamosa venatio licita est laicis . . . sed Clericis omnibus non licet talis venatio; sed quieta, ut dictum est, causa necessitatis, vel recreationis. Osserva però sapientemente il Pontefice Benedetto XIV. de Synodo lib. 11. cap. 10. n. 10. „ Poter i Vescovi „ proibire ai Chierici ogni genere di caccia, nè potersi dare la taccia di troppo rigore ad una Sinodale Costituzione che vietasse ai Chierici massimamente degli Ordini Maggiori, o possessori d' ecclesiastico Benefizio l' esercizio della caccia “. La pescagione moderata sembra non essere vietata a chicchessia; mentre gli Apostoli pure, anche dopo la sequela di Cristo, non se n' astennero, ma continuarono ad esercitarla.

Peccano gravemente i Chierici, che esercitano la caccia, loro vietata.

XI. Da ciò è chiaro, che peccano gravemente quegli Ecclesiastici, i quali si prendono la libertà di esercitare la caccia indecente al loro stato e vietata. La gravità della pena loro imposta dimostra la gravità della loro colpa. Nel Capo *Episcopum* già citato si stabilisce, che se l' ecclesiastico cacciatore è Vescovo, si sospenda *tribus mensibus a Communionem*; se è Prete, *duobus a Communionem se absteineat*; e se è Diacono, *ab omni Officio, vel Communionem cesset*. Pene al certo molto gravi, che inferiscono nel trasgressore colpa mortale. Nè si dica, che in adesso siffatti Canoni non sono più in vigore: sì perchè i Vescovi quasi tutti rinnovano gli antichi decreti dei Concilj su questo punto, ed all' occasione non mancano anche di presente di comandarne l' osservanza; e sì ancora perchè sussistono anche in oggi i motivi, che indussero i Padri ad interdire ai Chierici la caccia. E non è egli forse vero, che anche a' giorni nostri, come sempre, *modestia clericali indignum est, per servirmi dell' espressioni del Concilio Aquilejese, eum, qui paulo ante Breviarium manibus tractabat, Et sacræ lectioni intendebat, inter canum latratus versari, Et incomptis obstrepere vocibus?*

Come peccano, se ciò fanno una sola o due volte.

Penso nondimeno, che se un Ecclesiastico dà opera alla caccia anche strepitosa per una sola o due volte, purchè ciò sia senza scandalo, non peccano mortalmente. Imperciocchè i Canoni, che vietano ai Chierici tal genere di caccia sotto sì gravi pene, parlano di que' che spesse fiate in essa si esercitano: quindi nel Cap. *Episcopum* si dice: *Quod si quis talium personarum (di Chiesa) in his sæpius detentus fuerit, si Episcopus &c.* Ai Monaci e Regolari, se hanno boschi e selve proprie, o gius alla caccia nelle selve altrui, è lecito il cacciare per opera al-

Cosa sia conceduto ai Regolari.

trui sotto due condizioni, cioè che non tengano cani da caccia nei Monasterj, e che non sieno ad essa presenti. Così nella Clement. 1. *De statu Monach.* ove si dice: *Ne infra Monasterium seu domos, quas inhabitant, aut eorum clausuras venaticos canes teneant; 2. ne venationi presentiam exhibeant.*

XII. Nelle caccie nasce talvolta il caso, che una bestia ferita da uno sen fugge, e vien presa da un altro, da cui non è stata ferita, e quindi cercasi qui dai Teologi, a chi dessa appartenga, se al feritore o al prenditore. Io in poche parole rispondo, che la decisione dipende dalla qualità della ferita. Se la bestia è stata ferita mortalmente, la bestia deve considerarsi già passata sotto il dominio del feritore, benchè non per anco l'abbia presa colle mani. Se poi la ferita non è mortale, la bestia non ha perduta la sua libertà, e quindi è di chi primo la occupa e la prende. Se poi la cosa è dubbiosa, ha a dividersi fra il feritore ed il prenditore. Parimenti la fiera presa col laccio, da cui non può liberarsi, è di chi le ha teso il laccio, e non dell'occupante. Se un uccello è nella gabbia, e tu vedi, che rompe i ferri, e sta già per volarsene via, puoi tu prenderlo ed appropriartelo? Non già; perchè sta per anco sotto il dominio del padrone, che lo ha chiuso in gabbia, ed è suo fino a tanto che non ha in guisa ricuperato la sua libertà, che il padrone non abbia più speranza di ricuperarlo.

Di chi sia la bestia da uno ferita, e da un altro presa.

XIII. Que', che cacciano, o pescano nelle altrui peschiere e ne' luoghi di caccie riserbate, vale a dire nelle acque o campi chiusi da muro, da siepi o da altri ripari d'onde i pesci o gli animali non possono uscire, sono rei di furto, e tenuti sono alla restituzione, perchè que' pesci e quegli animali, che ivi tengonsi racchiusi sono sotto il dominio e proprietà del padrone del fondo o delle acque. Non è lo stesso di chi pesca o caccia ne' luoghi, ne' quali è bensì vietato il pescare, cacciare, ma che però non sono chiusi. Pecca bensì nel trasgredire la legge del principe, il quale o le ha a sè riserbate, o le ha ad altri con suo privilegio concedute, ma non ha a tenersi come ladro, nè è quindi obbligato a restituire i pesci e le fiere ivi occupate. La ragion' è, perchè nè il Principe, nè que' privati, che hanno il gius privato d'ivi pescare o cacciare, sono padroni di que' pesci ed animali, i quali, non trovandosi in luogo chiuso, conservano per anco la lor libertà. Può nondimeno in pena della trasgression della legge da chi

De' pesci, e degli animali presi ne' luoghi di pesche o caccie riserbate.

n'ha l'autorità essere condannato a perdere que'pe-
sci, e quegli animali, ma prima della sentenza del
giudice può ritenerli. Que'Signori poi, che hanno
luoghi di caccie riserbate, sono tenuti ad impedire,
che ivi non si moltiplichino di troppo le fiere e gli
animali con danno di quelle persone, che ivi posse-
gono campi, vigne, e simili cose, che dalle fiere ven-
gono devastate, e o non partoriscono frutto, o nato
prima che giunga alla maturità, viene dalle bestie
divorato. Peccano altresì, se facendo uso del lor di-
ritto, recano pregiudizio alle semine, agli alberi ed
ai frutti de'campi altrui colla loro troppo frequente
e perniziosa caccia; e tenuti sono alla restituzione.
E' però tutti quei, ch'esercitano cacciagione debbono
guardarsi di far danno al loro prossimo, prevalendo-
si del loro gius senza detrimento di chicchessia.

C A P I T O L O V.

Della Invenzione.

L' inven-
zione può
essere di
tre classi
di cose
diverse.

I. Un altro titolo o modo d'acquistar dominio si è
l'Invenzione. Quindi il ritrovamento delle cose può
essere, e lo è difatti non rade volte, un giusto tito-
lo d'acquistar dominio. Dissi, *non rade volte*, e non
già sempre; perchè le cose, che possono rinvenirsi
son di tre classi, come osserva S. Tommaso nella 2.
2. qu. 66. art. 5. al 2. Altre, che non furon mai di
nessuno. Altre, che furon poco prima di taluno, ma
da esso perdute, e da un altro ritrovate. Ed altre
finalmente, che dal padrone medesimo sono state gi-
tate via ed abbandonate. Ora non di tutte queste tre
classi l'inventore acquista il Dominio. Diremo quin-
di di quale lo acquisti, e di quale non lo acquisti.

Quali co-
se sieno
del primo
occupan-
te o in-
ventore.

II. Sono della prima classe le gemme, le pietruc-
ce, che trovansi nel lido del mare, i pezzetti o pol-
vere d'oro, che trovansi nelle arene de'fiumi, e dei
torrenti, le margherite, le perle ed i coralli, che
giacciono nel fondo de'fiumi, o stanno attaccati agli
scogli; e le miniere pure d'oro, e di argento, e dei
metalli; e finalmente le pietraje, le carbonaje, e le
cretaje. Tutti i Teologi convengono, che sono del
primo occupante, ossia inventore le cose primamen-
te indicate, cioè le gemme, le pietre preziose, i
frammenti d'oro e d'argento, le perle, le margherite
ed i coralli; perchè son cose, che non han padrone;
purchè però, aggiungono, non ci sieno leggi, che
alcuna cosa stabiliscano intorno alla pesca delle per-

le, delle margherite, e del corallo: mentre in tal caso debbon osservarsi religiosamente, ed hanno a pagarsi al Principe i tributi ad esso decretati.

Quali più probabilmente sieno del padrone del fondo:

III. Alcuni Teologi al primo inventore accordano anche le miniere e vene metalliche ritrovate nel fondo altrui; perchè sembra loro non esser giusto, che le cose preziose sieno accessorie d'un fondo vilissimo. Ma a me pare più probabile la sentenza di altri Autori, i quali le attribuiscono al padrone del fondo. La ragion' è, perchè a dir vero non è già la sola superficie della terra, che costituisca il fondo, nè il padrone può quella soltanto convertire in proprio uso ed utilità; ma il fondo viene costituito dalle parti interiori, di cui pure può il padrone servirsi. Diffatti chi mai potrà vietare al padrone di scavare nel suo campo un pozzo profondo, di fare in esso un canale, o una piscina pel passaggio, o scolo delle acque? Di fare delle buche profonde, e delle cantine sotterranee per conservare in esse o il grano, o il vino? Egli adunque è il padrone non della sola superficie, ma pur anco del fondo del suo campo, e lo è fin dove può giugnere l'industria umana. E penso, che lo stesso debba dirsi a più forte ragione delle cave di pietre, di carboni, e di creta, le quali certamente e costituiscono lo stesso fondo, e sono come frutti del medesimo. Così per quello riguarda il gius delle Genti. Ma debbonsi diligentemente consultare su tal punto le leggi de' Principi: In alcune regioni per diritto civile le vene de' metalli, e massimamente d'oro e d'argento sono di gius regio; e quindi possono i Principi concedere ai privati il gius di ricercarle in qualunque luogo ed altresì di scavarle nei fondi altrui, e ovtunque vengano ritrovate, applicarle al fisco, indennizzandone però il padrone del fondo. In altri poi per gius civile viene stabilito, che tali miniere sieno in parte dell'inventore, in parte del padrone del fondo, ed in parte del Principe. A tenore di tali leggi ha a stabilirsi il gius del dominio.

IV. Che dovrà dirsi dei tesori? Il tesoro nella Leg. *Numquam*, 31. ff. *De acquirendo rer. dom.* viene definito un antico deposito di danaro, di cui non c'è memoria, e che perciò non ha padrone. Si dice antico per escludere i depositi recenti di danaro o d'altra cosa, i quali hanno padrone, cioè la persona, che tali cose ha riposte, o gli eredi della medesima: e si dice di danaro, sotto il cui nome intendonsi gli altri mobili, come catene d'oro o d'argen-

Dei tesori che debba dirsi.

to, gemme, pietre preziose, vasi d'oro ec. Ora di chi sono i tesori di tal fatta? Dice S. Tommaso nella 2. 2. q. 66. art. 5. al 2. che sono per gius naturale e delle genti del primo occupante ossia dell'inventore; perchè non han padrone, nè sono sotto il dominio di chicchessia; ma aggiugne, che per gius civile debbon dividersi fra il padrone del campo, in cui vengono ritrovati, e l'inventore. I Teologi appoggiati alle leggi civili stabiliscono comunemente su tal punto le seguenti regole. 1. Se il tesoro viene da taluno ritrovato nel proprio fondo, è dell'inventore, o lo trovi a caso, o colla sua industria. 2. Chi poi lo trova a caso nel fondo altrui per disposizione delle leggi deve dividerlo, e darne la metà al padrone del fondo, ritenendo per se medesimo l'altra metà: e questa divisione ha luogo e deve effettuarsi prima della sentenza del Giudice, perchè è fondata nell'equità naturale. 3. Se non a caso, ma industriosamente è stato ritrovato nel fondo altrui con saputa e consenso del padrone del fondo, o ha a dividersi; o debbon osservarsi i patti, che per tal invenzione si fossero fra il padrone e l'inventore stipulati. 4. Ma se senza saputa o contro la volontà del padrone viene ricercato e ritrovato, stabiliscono le leggi, che in pena del gius altrui violato debba tutt'intero darsi al padrone. 5. Se viene ritrovato per arte magica, in pena è tutto del fisco, come lo abbiamo dalla Leg. un. cap. de *Thesauris*, e Leg. *Nemo Cap. de Malef.* 4. — 6. Chi, sapendo di certo, lo cerca col consenso del padrone senza però nulla a lui della sua notizia certa manifestare, ha proceduto con mala fede, e quindi viene condannato a dare tutto il tesoro al padrone del fondo. Se poi appoggiato a semplici congetture chiede licenza di ricercare, sembra, che non sia tenuto a dividerlo col padrone; mentre le leggi comandano tal divisione soltanto quando il tesoro viene ritrovato a caso. Nella nostra ipotesi è stato ritrovato non a caso, ma per la sola industria dell'inventore; il quale inoltre non ha recato veruna ingiuria al padrone, il quale ha già ad esso lui accordata la facoltà di ricercare, e di scavare. Sono però rarissimi questi casi, e quando avvengono conviene regolarsi e decidere secondo le circostanze. 7. Se viene ritrovato in luogo pubblico come in istrada, o nella piazza, le leggi dispongono che la metà sia dell'inventore, e l'altra del fisco, o della città. 8. Se in luogo sagro, che non sia di alcuno, deve dividersi al modo stesso. Ma se il luogo

Regola intorno ai tesori.

tesoro è d' una Comunità, o d' una Chiesa, come lo è più comunemente, il tesoro ivi ritrovato ha a dividersi fra l' inventore e la Chiesa, o Comunità: se poi è stato ricercato industriosamente, o contro la volontà della Chiesa, o col di lei consenso, si deve stare alle leggi già addotte, che qui ricorrono. 9. Se il tesoro è stato ritrovato in un fondo, di cui una persona ha il dominio diretto ed un'altra il dominio utile, la metà del tesoro è dell' inventore, e l'altra metà ha a dividersi fra la persona avente il dominio diretto e la persona avente il dominio utile; come avviene nel Feudo e nell' Enfiteusi. Ma non così se l'uno è padrone diretto, e l'altro solamente usufruttuario; mentre in tal caso questi del tesoro non deve aver nulla, quando non sia l' inventore; perchè il tesoro non viene computato fra i frutti del fondo o del campo. Quindi il tesoro ritrovato nel fondo dotale, di cui il marito gode l'usufrutto, non ispetta al marito, ma alla moglie. Così le leggi dispongono. Finalmente se ci sono leggi o della Patria o del Principato sul punto dell' invenzione dei tesori, debbono osservarsi.

V. Qui cercasi dai Teologi, se una persona, che sa esserci in un campo un tesoro nascosto, e lo compra, acquisti dominio di esso tesoro, cosicchè tutto sia suo. Sembra che S. Tommaso tenga chiaramente su tal punto la sentenza affermativa, appoggiato sulla parabola del Redentore del compratore d'un campo, in cui sta riposto il tesoro. Imperciocchè dopo aver detto, che i tesori, come le altre cose, che non han padrone, sono dell' inventore, soggiugne: „ Propter quod in parabola Evangelii dicitur Matth. 13. „ de inventore thesauri absconditi in agro, quod emit agrum quasi ut haberet jus possidendi totum thesaurum “. Non piace questa ragione ad alcuni Teologi; i quali la rigettano come inetta a fondare la giustizia di tale acquisto. E ciò per due ragioni. Primamente perchè non può da questa parabola raccogliersi la giustizia di tale procedura più che dalla parabola del Castaldo che condona ai debitori i diritti e crediti del suo padrone, la giustizia d' un tal procedere, perchè viene costui lodato nel Vangelo, *laudavit Dominus villicum*. Ma c'è fra l'una e l'altra parabola un gran divario. Nella seconda lodato viene il Castaldo, non già perchè abbia onestamente adoperato, ma perchè si è diportato scaltramente ed astutamente: e per altra il di lui procedere riprovato viene come iniquo, mentre vien chiamato Castal-

Se chi compra il campo acquisti il tesoro ivi nascosto.

do d'iniquità: *Laudavit Dominus Villicum INIQUITATIS, quia prudenter* (secondo la carne, o astutamente) *egisset*. Ma nella prima non c'è parola o cenno nel Vangelo per cui venga riprovata siffatta compra.

La seconda loro ragione si è, perchè, dicono, l'argomento proverebbe troppo, mentre ne seguirebbe, che comprato il campo, potrebbe l'inventore ritenersi il tesoro tutto intero; eppure, come insegna lo stesso S. Dottore, è tenuto a darne una metà al padrone. Così fra gli altri il Delugo. Rispondono a questa difficoltà il Tornelli, il Continuatore della Moral Patuziana con molti altri, che Cristo in quella parabola, e quindi anche il S. Dottore, non parla se non se secondo il gius delle genti e naturale, secondo cui, anche per confessione del Delugo, tutto il tesoro è dell'inventore, e la divisione non ha a farsi che in forza del gius civile. Ma io rispondo, che la difficoltà dal Delugo obbiettata è del tutto insussistente ed inetta, perchè non è vero, che l'argomento provi troppo. Prova, che l'inventore, comprato il campo, può ritenersi tutto il tesoro; il che non solo non è falso, ma è verissimo. La divisione non ha a farsi, se non se quando l'inventore non è il padrone del campo, in cui giace il tesoro; ma quando n'è egli stesso il padrone, il tesoro, che in esso ritrova, è tutto suo. Così noi con tutt' i Teologi abbiam stabilito nella prima fra le regole nel num. IV. stabilite. Ora, dico io, comprato il campo nella posta ipotesi, chi di esso n'è il padrone? Non più certamente il venditore, ma bensì il compratore. Questi adunque è padrone anche del tesoro, e trovandolo non è tenuto a dividerlo con chicchessia, ma è tutto suo, e può ritenerselo tutto intero. Se il Delugo avesse meglio considerato lo stato della quistione, si sarebbe astenuto certamente dall'obbiettare questa difficoltà contro la dottrina del S. Dottore; e stupisco pur anco che i citati Teologi non abbian veduto una risposta sì ovvia, sì chiara, e sì naturale.

Ma sarà poi lecito il comprare col prezzo ordinario e senza accrescimento un campo, in cui sta riposto un tesoro? Sì, rispondono Teologi dottissimi. Bannez, Soto, Navarro, Vasquez, Lessio, e fra moderni Tornelli, e Cuniliati con altri. La ragion'è, perchè il prezzo d'un campo e di qualunque altra cosa non si desume dalla notizia privata e singolare della loro perfezione, ma bensì dalla comune esti-

mazione degli uomini; nè la particolare notizia d'una privata persona può accrescere il valore. Ciò è manifesto in un compratore d'un fascio d'erbaggi, in cui trovasi un'erba d'una virtù singolarissima nota al solo compratore; come pure in un mercante, il quale sollecitamente vende le merci d'una data specie, di cui sa doverne fra poco giugnere una gran quantità, e quindi doverne restar grandemente diminuito il prezzo; e in cent'altri simili esempi.

VI. Il danaro occultato in qualche casa, la cui deposizione non è antica, non è dell'inventore. La ragione è, perchè questo danaro ivi riposto non è tesoro, il quale, come abbiám detto, è un deposito antico; nè v'ha legge, che lo attribuisca al ritrovatore. Ma a chi dunque appartiene, e deve darsi? Convien distinguere. Se persone della stessa famiglia hanno in essa casa abitato continuamente e per lungo tempo, appartiene e deve darsi agli eredi di tal famiglia; perchè presumesi prudentemente, essere stato ivi riposto ed occultato da alcuno di essa famiglia. Ma se molti fittajuoli l'han successivamente abitata, nè può per verun modo risapersi, a qual famiglia il ritrovato deposito appartenga, debb'essere distribuito ai poveri, o impiegato in altre opere pie; perchè egli è un bene altrui incerto; e le cose altrui ritrovate, di cui s'ignora il padrone, così debbono impiegarsi. Lo stesso deve dirsi delle gemme, dell'oro, del danaro, cui talvolta ritrovano nelle vesti usate, ne' vecchi mobili, nelle arche, nelle casse, negli scrigni o di legno o di ferro i compratori di tali cose, come sono per professione i rigattieri. Tali cose non possono computarsi nè fra i tesori, mentre la deposizione non può credersi antica; nè fra le cose abbandonate, mentre debbon supporsi poste ivi in salvo e in luogo di custodia. Debbon adunque i compratori ricercare a chi que' mobili abbiano appartenuto, da quale casa o famiglia sieno stati comprati. E se sussiste la famiglia o in sè o ne' suoi eredi, darè ad essa il danaro ed altre cose, in tali mobili ritrovate. Se poi o non sussiste più, o non può sapersi a chi sieno appartenuti, distribuire il tutto ai poveri o in altre opere pie. Deve dirsi lo stesso, se nella demolizione, o riparazione d'una casa venga ritrovato un deposito di danaro in qualche segreta parte della medesima; se però dalla qualità delle monete si rilevi, che è un deposito antico: in tal caso egli ha i caratteri di tesoro, e deve distribuirsi secondo le regole nel num. iv. stabilite.

A chi appartenga un deposito di danaro non antico occultato in una casa.

VII. Dobbiam parlare in adesso del ritrovamento di quelle cose, che tutto giorno perdonsi per obblivione, per negligenza, per disattenzione. Cos'ha a fare chi le ha ritrovate? Ecco su tal punto la dottrina di San Tommaso 2. 2. qu. 66. art. 5. al 2. ove dopo aver parlato dei tesori, passando al ritrovamento di quelle cose, le quali fuerunt de propinquo in *alicujus bonis*, dice così: „ Se taluno se le prende non „ già con animo di ritenersele, ma con volontà di re- „ stituirle al padrone, il quale non le ha per dere- „ litte, non commette furto. . . . Altrimenti è reo „ di peccato di furto. E quindi Sant' Agostino in cer- „ ta Omelia (cioè nel Serm. 19.) *de verbis Domini* „ ni dice: *Si quid invenisti, & non reddidisti, ra- „ puisti*“. Chi pertanto ritrova alcuna cosa altrui deve prenderla con animo di restituirla, deve con premura custodirla, e deve usare ogni conveniente diligenza per iscoprirne il padrone o con farla dinunziare dal pulpito, o col mezzo di fogli o cartelli affissi in luogo pubblico, o in altra miglior maniera a tenore delle circostanze, e secondo il minore o maggior valore e preziosità della cosa. Pecca se omette tali cose. Ritrovato poi il padrone, deve restituire la roba nella sua interezza senza nulla esigere per sua mercede. Se però fatto avesse delle spese nel ricuperarla, o avesse dovuto sottostare ad incomodi prezzo stimabili, potrebbe esigerne il risarcimento. Che se il padrone gli offre spontaneamente alcuna cosa, può riceverla in buona coscienza: e quegli, che all' inventore della roba sua ha promesso qualche somma di danaro, è tenuto ad attendere la promessa e a darla per titolo di fedeltà, e non già per giustizia; mentre sono sempre promesse liberali, e da adempirsi per liberalità; poichè i padroni, che desiderano ricuperare le cose perdute dichiarano, che daranno al ritrovatore tanta somma per cortesia, o per mancia, che è lo stesso che dire per dono liberale. Quindi è, che il ritrovatore è tenuto a dare al padrone la cosa ritrovata o egli mantenga la promessa, o manchi e non la eseguisca.

Del ritrovamento delle cose perdute.

A chiesa tenuto il ritrovatore.

Cosa debba fare, se il padrone non può scoprirsi.

VIII. Ma cos'ha a fare il ritrovatore, se dopo aver usato tutte le diligenze convenienti e moralmente possibili, il padrone rimane ignoto? Rispondo, che deve distribuire la cosa ai poveri, o impiegarla in opere pie. Così San Carlo Borromeo nel IV. Concilio di Milano, ove comanda, che *res inventa pauperibus, vel piis locis erogetur, si dominus diu requisitus non appareat*. Lo stesso stabilisce il Gate-

chismo Romano p. 3. num. 7. E lo stesso finalmente insegna S. Tommaso nella 2. 2. qu. 62. art. 5. al 3. ove scrive: „ Se quegli, a cui deve farsi la restituzione, è onninamente ignoto, deve l'uomo restituire nella miglior maniera possibile, cioè dando la cosa in limosina per la di lui salute, o morto egli sia, o vivo, premessa però una diligente ricerca della persona, a cui ha a farsi la restituzione “. E così la pensano i miglior Teologi. Ed a vero dire questa sentenza sembra dettata dal gius naturale medesimo: Imperciocchè per gius naturale siamo tenuti a fare di una cosa altrui quell'uso, che è secondo la volontà presunta del padrone della medesima. Ora la volontà ragionevolmente e legittimamente presunta del padrone d'una cosa ritrovata si è, che quando non si possa restituirla, almeno venga impiegata nella miglior maniera a suo vantaggio e comodo; il che si fa appunto dandola in limosina a' poverelli, o impiegandola in opere pie pel bene della di lui anima.

IX. Ma dirà taluno: e non è egli piuttosto da presumersi, essere la volontà del padrone che resti nelle mani del ritrovatore? Sembra che sì; poichè ciò è di maggior comodo del padrone, il quale potrà più facilmente ricuperare la roba sua dalle mani dell'inventore che da quelle dei poverelli. Al che io rispondo, che il comodo, ossia il bene della ricupera delle cose perdute è incerto, laddove il bene spirituale, che ne viene al perditore dalla pia distribuzione della cosa sua è affatto certo. Ed oltracciò può darsi, io nol negherò, che ci sia taluno, poco però saggio certamente, il quale voglia, che la cosa perduta non venga in usi pii impiegata, ma se ne stia in mano dell'inventore. Ma convien osservare, che nelle cose morali non si ha ad argomentare dalla disposizione di animo di una o due persone, ma bensì dall'uso e pratica comune de'saggi. Ora appena potrà ritrovarsi un uomo saggio e sensato, il quale voglia piuttosto che resti la sua roba nelle mani d'un uomo forse ingordo e dissipatore, che presso de'poveri e della Chiesa.

X. Per altro io dico; che chi ha ritrovato alcuna cosa non deve aver troppa fretta di darla ai poveri o impiegarla in usi pii; ma deve indugiare per un tempo non solo congruo, ma anche largo e spazioso, e tenerla nelle sue mani fino a quel punto, in cui ha perduto moralmente ogni speranza di venire in cognizione del perditore. La ragion'è, perchè parmi, nè credo d'ingannarmi, che questa sia e debba presumersi

Obbietto
e risposta:

Avvertimento:

la volontà del padrone, cioè che il ritrovatore tenga presso di sé la cosa ritrovata per un ben largo spazio di tempo, e non la impieghi in usi pii se non se quando non apparisce più speranza di rinvenire il perditore: perchè egli ben sa, che uscita una volta dalle di lui mani, e passata in quelle de'poveri, gli sarebbe difficilissimo il ricuperarla. Penso, che questo sia un utile e necessario avvertimento pe' Confessori, i quali se per una parte debbono inculcare ai penitenti di non appropriarsi le cose ritrovate, ma impiegarle in usi pii, se non può scoprirsi il padrone, con negare anche l'assoluzione a chi ricusa di ciò eseguire; debbono per l'altra avvertirli a non darsi troppa fretta di adempiere questo loro dovere, lasciando scorrere buono spazio di tempo, e non adempiendolo prima che abbiano perduta ogni speranza di scuoprirne il padrone. Faranno così l'interesse del perditore, ed eseguiranno la di lui presunta volontà; anzi faranno ciocchè in pari caso e circostanze vorrebbero, che altri facessero per essi loro.

Come possa il povero applicare la cosa ritrovata a se stesso, e con qual condizione.

XI. Se il ritrovatore è povero, può egli applicare la cosa ritrovata a se medesimo? Dico, che deve esporre la cosa al suo Confessore, e starsene al di lui giudizio, perchè nessuno è buon giudice in causa propria. Può ognuno facilmente credersi indigente, e lasciarsi ingannare dall'amor proprio. Consulti adunque il suo Confessore, e se egli così giudica, l'applichi a se stesso. Siccome però quest'applicazione o fatta a se stesso o ad altri poveri sempre racchiude questa condizione, *se il padrone non comparisca*, altrimenti non si provvederebbe sufficientemente al bene del padrone, od alla equità a lui dovuta; così comparando egli, deve a lui darsi o la cosa stessa, se esiste, o il prezzo della medesima. Ma e se la cosa è stata già consumata? In tal caso, se l'inventore ciò ha fatto dopo aver usato le competenti diligenze per ritrovare il padrone, e dopo aver perduta la speranza di rinvenirlo, a nulla è tenuto; perchè sarebbe cosa ingiusta il condannare a soffrir danno chi per quanto gli fu possibile ha fatto l'interesse del suo prossimo. Se poi l'inventore è di mala fede, perchè senza aspettare un tempo congruo, e senza usare le dovute diligenze nel cercar il padrone, e molto più se senza punto aspettare o cercar del padrone ha consumato la cosa; in tal caso, quand'anco pentito del suo fallo, e cercato inutilmente il padrone, dato avesse ai poveri il prezzo della cosa ritrovata, non sarebbe dispensato dal risarcire il padrone, quando questi

comparisce. La ragion' è perchè sembra che la condizione di costui sia quella stessa del ladro, il quale se ha distribuito ai poveri la cosa o il prezzo della cosa rubata, è nondimeno tenuto restituirla al padrone. Quindi in tal caso il miglior partito si è quello suggerito da S. Tommaso nell'Opuscul, 73. cap. 16. cioè che „ quando s' ignora la persona, cui ha a farsi „ la restituzione, si faccia alla Chiesa, ma obbliga „ gandola a promettere, che farà la restituzione, „ se fia necessario il farla nel tempo avvenire per l' „ inaspettata comparsa delle persone, alle quali di „ diritto doveva farsi“. Questo ripiego è certamente per qualunque evento il più equo e più sicuro,

CAPITOLO VI.

D'altre maniere di acqulstar dominio, cioè per allagamento, per accesso, per confusione, per mistione, per ispecificazione, inedificazione, ed impiantazione .

I. Parecchie altre maniere ci sono oltre alle già accennate, per cui può il dominio delle cose acquistarsi. Tali sono l'allagamento, l'accesso, la confusione; la mistione, specificazione, inedificazione, e impiantazione. Diremo di tutte con ogni brevità. Adunque l'allagamento, *Alluvio*, secondo Giustiniano è un accrescimento latente, ossia insensibile, *incrementum latens*, fatto in forza delle acque d'un fiume o torrente, le quali levano del terreno ad un campo, e ne danno ad un altro. Si dice un accrescimento *latente*; perchè può in due maniere avvenire, cioè e tutt' in un tempo e repentinamente, e poco a poco ed insensibilmente. Se avviene in questa seconda maniera, l'accrescimento spetta a colui, al cui fondo si aggiunge: *Fundus enim fundo accrescit, sicut portio portioni*; dice Giustiniano Leg. 2. tit. 1. n. 22. Se poi nella prima, cioè se una notevole porzione dell'altrui fondo viene dall' impeto delle acque trasportato in luogo contiguo al tuo campo, non è tuo, ma del primo padrone: „ Si repentina vi fluminis de „ tuo prædio partem aliquam detraxerit, & vicini „ prædio attulerit (nel qual caso è un accrescimento „ *patente*) palam est eam tuam permanere “. Se in forza dell' impeto delle acque formisi nel fiume un' isola, questa se giace in mezzo all'alveo del fiume, appartiene a que', che dall'una parte e dall'altra del fiume, rimpetto all' isola posseggono campi o terreno,

Dell' allagamento.

metà al possidente di un lato, e metà al possidente dell'altro lato. Se poi è più vicina ad una riva che all'altra, è del padrone della riva più vicina. Così nella *Leg. Adeo quidem* §. 3. E se il fiume, lasciato il suo letto, se ne apre un nuovo, il terreno dell'alveo abbandonato passa sotto il dominio di que'padroni, che avevano campi d'ambe le parti del vecchio letto, da dividersi fra di loro. Che se finalmente per opera umana venga il fiume divertito dal suo letto, tenuti sòno gli autori di tal diversione a compensare tutt' i danni cagionati dal fiume, che si apre un nuovo letto, a que' padroni, ne'cui poderi viene a fissare il nuovo suo alveo, ai quali dovrebbe altresì cederli l'alveo antico, se ciò fosse necessario a compensarli ad uguaglianza.

Dell' ac-
cesso.

II. L'accesso avviene, quando da taluno alla cosa altrui alcun'altra cosa viene aggiunta per proprio genio e volontà, non già per ordine del padrone. Quindi se taluno alle pareti della casa, cui ha in affitto, aggiugne pitture, stucchi, od altri ornamenti anche costosi, tali cose passan tosto sotto il dominio del padron della casa. Lo stesso dicasi di ciocchè s'aggiugne a qualsivoglia altra cosa altrui, come del piede fatto ad un'altrui statua; perchè secondo la regola del gius in sexto reg. 28. *Accessorium sequi congruit naturam principalis*. Qui però convien osservare, che se ciocchè è stato aggiunto alla cosa altrui può separarsi, salva la cosa, deve separarsi, e deve darsi a ciascuno ciocchè è suo. Quindi se ad un mio anello o vaso hai tu inserito una tua gemma, debb' essere la gemma dal vaso separata ed a te deve darsi la tua gemma, e a me il mio vaso. Se poi non può separarsi, salva la cosa, in allora ha a considerarsi ciocchè è principale, e l'aggiunto ornamento deve aggiudicarsi al padrone di esso principale. Alla mia casa, alla mia tavola, al mio vaso hai aggiunto la pittura, dessa è mia; perchè è un ornamento accessorio d'una cosa mia. Se però la cosa è stata fatta con buona fede senza ingiuria, ed è utile al padrone, sembra debba egli pagarne il prezzo. Non ha però a dirsi lo stesso d'una pittura, massimamente se preziosa, formata sulla tela altrui; poichè in tal caso la tela, come cosa meno principale, la cede alla pittura come più eccellente: il che per la stessa ragione penso debba pure intendersi della scrittura. E certamente sarebbe cosa affatto ridicola, che uno scritto pregevole o pel materiale della qualità de' caratteri, o pel formale della cosa scritta dovesse computarsi come un accessorio d'una cosa vilissima, qual

Ridiculum est, dice Giustiniano, pittura. Apellis in accessionem vilissima tabula cedere.

è la carta, su cui si scrive. Egli è ben vero però, che chi ha dipinto sull'altrui tela, e chi ha scritto sull'altrui carta, è tenuto a pagare il prezzo della tela della carta.

III. Si può acquistar dominio anche per via di mescolanza, e di confusione. Alcuni prendono promiscuamente queste due cose; ma meno accuratamente, imperciocchè v'ha fra l'una e l'altra cosa questa differenza, che nella seconda le materie meschiate restano tali quali erano prima, sebbene a cagione della loro grandissima somiglianza non possano discernersi, come quando il tuo frumento viene meschiato col mio. All'opposto nella prima le materie meschiansi, o piuttosto confondonsi in guisa, che niuna ritiene l'essere suo primiero, e niuna parte rimane che non abbia alcuna cosa d'ambe le materie confuse, come quando al mio vino hai mischiato il tuo. Ecco le regole per l'una e per l'altra di queste due cose. La prima si è, che se le materie meschiate possono distinguersi e separarsi, si separino. Hai meschiate le tue pecore colle mie; ma se le mie si distinguono dalle tue, debbono separarsi; e tu devi prendere le tue, ed io le mie. La seconda, che se non possono separarsi, come il tuo vino meschiato col mio, (o sieno state confuse col consenso de'due padroni, oppur a caso) il corpo, che ne risulta è comune ai due padroni da dividersi a proporzione fra di loro. La terza, che se le cose sono state meschiate e confuse dall'uno senza saputa o contro il volere dell'altro, in tal caso convien vedere, se quegli, che ha meschiato abbia avuto intenzione o espressa o presunta d'acquistare di tutto il dominio. Se veramente l'ha avuta, e l'una cosa non può dall'altra separarsi, l'intero cumulo passa in di lui proprietà, col debito però di compensare l'altro, e per la cosa e per i danni indì a lui avvenuti. Se poi ciò ha fatto senz'animo di conseguirne il dominio, in allora il corpo, ossia cumulo è comune ad ambedue; ed ha a dividersi a proporzione.

Della mis-
stione e
confusio-
ne.

IV. Quindi nella mescolanza, che fa taluno del danaro altrui col suo, è necessario vedere, se l'ha meschiato con animo di acquistarne dominio, oppure a semplice custodia. Se nella prima maniera acquista egli il dominio di tutto il danaro, ed a lui perisce, se perisce; ma se lo ha meschiato per semplice custodia, non essendo passato sotto il suo dominio (mentre chi non vuole, non acquista dominio) appartiene all'altro. E però se dal cumulo del suo ed altrui dana-

Nelle me-
scolanze
di danaro
qual rego-
la abbia
a seguirsi.

ro viene dal ladro alcuna cosa rubata senza di lui colpa, il danno ha a dividersi a proporzione. E se hai venduto alcuna cosa ad un ladro, il quale ti ha pagato con danaro rubato, ed hai questo danaro meschiato e confuso col tuo con animo, com'è giusto, d'acquistarne dominio, desso è divenuto in guisa tuo, che non sei tenuto restituirlo al padrone, che lo domanda. Così vien stabilito nelle Leg. 78. *Si alieni nummi*; de solut. Ciò però debb' intendersi stabilito in favore del possessore di buona fede, e non mai dei ladri e dei truffatori, nelle cui mani il danaro involato sempre è dovuto al suo padrone. E quando nelle leggi a costoro è aggiudicato qualche sorta di dominio, ciò è stato fatto in favore dell'innocente; cioè affinché, se viene il danaro rubato a perire in mano del ladro anche senza sua colpa, sia egli nondimeno sempre tenuto a restituirlo.

Della specificazione.

V. Per specificazione altresì può dall'uno all'altro passare il dominio d'una cosa; cioè allora quando in una materia altrui s'introduce una nuova forma, per cui ne risulta una specie moralmente nuova, e diversa; come quando del legname si fanno tavolini, arche, scrigni, e simili cose; dell'uve vino; delle lane panni; del lino tela; dell'argento ed oro vasi. Per questa specificazione trasportante dall'uno all'altro il dominio non basta, com'è chiaro dagli esposti esempi; qualsivoglia novella forma; ma tale ricercasi; onde la cosa cangi moralmente specie. Quindi una forma puramente accidentale; che venga in essa introdotta, come se la lana si faccia divenir nera o d'altro colore colla tinta; non c'è specificazione. Le leggi per tali cose cangianti forma hanno stabilito le seguenti regole. Se la cosa può ridursi al suo essere o forma primiera; come un vaso d'argento, che può ridursi in massa d'argento; il padrone della materia divien padrone del vaso, il quale però è tenuto pagarne il prezzo dell'opra artificiale alla persona, che lo ha già all'artefice sborsato; posto che questa abbia in ciò proceduto con buona fede; perchè se ha ciò fatto con mala fede; cioè ben sapendo, che la materia era altrui; deve prenderne il prezzo. Se poi la materia non può più ridursi all'esser primiero, come il vino non può ritornare in uva; nè l'olio in olive; in allora chi n'ha fatto o fatto fare il cangiamento, se ha proceduto con buona fede; acquista il dominio della cosa, v. g. del vino, o dell'olio; e soltanto è tenuto a pagare il prezzo della materia. Se poi ha operato con mala fede, perde e il

prezzo dell'opera e la materia. Aggiugnerò qui una riflessione. Non è facile il capire, come mai chi ha fatto vino dell'uve altrui divenga padrone del vino indi espresso; poichè sembra cosa affatto equa, che di colui sia la cosa; il quale ha sovra di essa un maggior gius, e par certamente, che lo abbia maggior quegli; che più del suo conferisce. Chi è questi nel caso nostro? E' certamente quegli, che mette del suo le uve, e non già quegli, che dall'uve sprema il vino. Generalmente parlando la cosa va così. Direi adunque, che allora quando la specificazione n'è facile, e quasi senza veruna arte, cosicchè la materia supera nel valore l'artificio e la fatica; debba la cosa appartenere alla persona; di cui è la materia; e non già quando il prezzo dell'opera supera il valore della materia: Il vino adunque resti al padrone dell'uve, pagando il prezzo dell'opra a chi delle sue uve ha fatto il vino.

VI. L'inedificazione può avvenire in due maniere; cioè o fabbricando nel proprio suolo coll'altrui materia; o fabbricando colla materia propria nel suolo altrui. Se fassi nella prima maniera, l'edifizio è sempre di colui; di cui è il suolo, *ædificium semper solo cedit*. Se però taluno ha fatto uso, per fabbricare; dell'altrui materia con buona fede, credendo-la cioè sua propria, non è tenuto se non se a pagarne il prezzo; se poi ha ciò fatto con mala fede, è inoltre tenuto d'ogni interesse; lucro cessante; e danno emergente. Se la cosa accade nella seconda maniera; o chi ha fabbricato non ignorava di fabbricare nel suolo altrui, ed in tal caso il padrone della materia ne perde il dominio e la proprietà; e quindi se cade l'edifizio, non può pretenderne la materia; se poi ignorava di edificare nel suolo altrui; in allora e ha diritto sulla materia; e ha gius di ripetere il prezzo sborsato nel fabbricare l'edifizio. Così dalla Leg. 38. ff. *De rei vind.* In qualche paese però è stata raddolcita la severità del Gius Romano quanto a colui, che con mala fede ha fabbricato nel fondo altrui; ed è stato abilitato a poter esigere il prezzo della materia e delle spese fatte nella costruzione dell'edifizio; eccettuato però il caso; in cui per giusta cagione voglia il padrone, che il suolo venga restituito nel suo primiero stato.

Dell'inedificazione.

VII. Si può pure acquistare dominio col mezzo della impiantagione. Giustiniano Leg. 2. tit. 1. n. 31. parla su tal punto così: „ Se Tizio ha posto „ una pianta tua nel suo terreno, la pianta sarà sua.

Dell'impiantagione.

„ Per lo contrario, se Tizio ha posto una pianta nel
 „ fondo di Mevio, la pianta sarà di Mevio; purchè
 „ però nell'uno e nell'altro caso la pianta abbia git-
 „ tato nel terreno le radici: poichè prima che ne
 „ gitti le radici, resta la pianta a colui, di cui era
 „ prima “. E soggiugne al n. 32. „ Per la ragione,
 „ per cui le piante cedono al fondo (cioè passano sot-
 „ to il dominio del padrone del fondo), per la stes-
 „ sa parimenti i grani, che sono stati seminati, in-
 „ tendonsi cedere al fondo “. Il padrone adunque
 del fondo diviene padrone anche delle cose piantate
 o seminate nel fondo suo; nè altro debito gli rimane
 che di pagarne il grano e le spese al seminatore,
 posto che questi abbia operato con buona fede .

C A P I T O L O V M.

Della Prescrizione.

I. Uno de' maggiori titoli di acquistare il dominio
 d' una cosa si è la prescrizione. Presa strettamente ,
 e come suol prendersi dai Dottori dell' uno e l' altro
 Gius, la prescrizione può diffinirsi *un conseguimento
 di dominio che per autorità delle leggi compete a colui,
 il quale ha avuto il possesso continuato di una
 cosa per un tempo legittimo, e con buona fede.* Al-
 cuni distinguono l' usocapione dalla prescrizione non
 già quanto alla cosa in se stessa, ma soltanto quanto
 agli oggetti, intorno a cui versano l' una e l' altra ;
 e quindi ne assegnano questa differenza, che l' usocapione
 è delle cose mobili, il cui dominio pel lungo
 possesso appartenga al possidente, mentre la prescri-
 zione è delle immobili, che ne partorisce lo stesso
 effetto. Altri le confondono, e prendono promiscua-
 mente l' una per l' altra . Per mio sentimento convien
 distinguere l' una dall' altra, e non già riguardo agli
 oggetti, ma in ordine alla loro stessa natura . Anzi
 gli oggetti dell' una e dell' altra sono i medesimi, in
 guisa che tanto ne' beni mobili, quanto negl' immobili
 è necessario con accuratezza distinguere l' usocapione
 dalla prescrizione . Cos' è adunque l' usocapione ?
 E' la via alla prescrizione, cosicchè l' usocapione pre-
 cede la prescrizione per tutto il tempo, che alla pre-
 scrizione è necessario . In corto dire, l' usocapione
 rispetto alla prescrizione è come la via al termine ,
 e come il mezzo al fine . Ma si osservi e si rifletta
 attentamente che non è però un mezzo di tal natu-
 ra, che per intenzione dell' operante venga ordinato

Idea della
prescri-
zione.

Differenza
fra l'uso-
capione e
la prescri-
zione.

Condizio-
ne per la
legittima
usocapio-
ne.

al fine, non già; poichè se taluno coll' usocapione intendesse di giugnere alla prescrizione, già col fatto stesso si renderebbe incapace di prescrizione, perchè mancherebbe in esso lui la buona fede, la quale come vedremo è una delle condizioni necessarie alla legittima prescrizione. Ma sebbene non mai per intenzione dell' operante, per volontà però e disposizione delle leggi l' usocapione l' effetto partorisce della prescrizione. Affinchè poi s' incominci legittimamente questa via o mezzo, che appellasi usocapione, e che a suo tempo partorisce la prescrizione, oltre la buona fede, ricercasi onnipamente e principalmente l' assistenza, od almeno la presunzione del titolo colorato, di cui direm fra poco.

II. Per comun sentimento de' Dottori cinque sono le condizioni necessarie alla legittima prescrizione, cioè il possesso, il giusto titolo, la buona fede, il tempo legittimo, e la cosa di prescrizione capace. Incominciando dalla prima, il possesso altro non è che la detenzione d' una cosa; e questo possesso è in guisa necessario, che senza di esso non si dà prescrizione. Così viene difinito dalla Regola 3. del gius in 6. *Sine possessione prescriptio non procedit.* Del che la ragione è chiara: perocchè la prescrizione è un beneficio dalle leggi istituito a favore de' possidenti, cioè affinchè non sieno costretti con grandissimo turbamento, e gravi sconcerti a perdere le cose da gran tempo tranquillamente possedute. Ma basterà per lo fine della prescrizione qualsivoglia sorta di possesso? Non già. Adunque ricercasi primamente, che il possesso sia a proprio nome; e quindi il curatore, il tutore, ed il procuratore del Monastero, non possedendo per se medesimi ma per altri, non prescrivono per se stessi, ma per altri. 2. Non basta un possesso precario; perchè ciocchè si possiede precariamente, non si possiede come proprio. 3. Non basta il possesso naturale, ma è necessario il giuridico e civile. Quindi il depositario, il Castaldo o Fattore, il comodatario, il pignoratario, anzi anche il ladro posseggono naturalmente, ma nondimeno non prescrivono; perchè non posseggono giuridicamente e civilmente. 4. Ricercasi un possesso continuato per tutto il tempo dalla legge fissato. Imperciocchè la prescrizione, la quale acquistasi per solo gius positivo, non può conseguirsi che colle condizioni nel gius medesimo espresse; ed una fra queste si è, che la cosa da prescrivarsi venga per un dato tempo continuato posseduta. Quindi se taluno, dopo aver posseduto una

1. Condi-
zione alla
prescri-
zione nec-
cessaria,
il posses-
so.

cosa per qualche tempo, ne venisse giustamente spogliato, e tornasse poi a possederla nuovamente, non potrebbe computare gli anni del primo possedimento, e congiugnerli cogli anni del secondo, perchè il possesso non sarebbe continuato. Non è però necessario, che il possesso venga dalla persona medesima continuato, perchè può il secondo possessore congiugnere gli anni del suo possedimento cogli anni, ne' quali l' ha posseduta v. g. il padre suo, o altro suo antecessore.

2. Condizione, il titolo.

III. La seconda condizione, che ricercasi alla legittima prescrizione si è il titolo. Cos' è questo titolo? È il fondamento, la causa, la ragione, che è per se stessa sufficiente a conferire il dominio di quella data cosa, e che se sussistesse veramente, ne trasferirebbe difatti il dominio. Tale è v. g. il testamento rispetto alla eredità, e legato, la vendita e compra relativamente alle cose vendibili, la donazione riguardo alle cose, che possono donarsi, ed alla persona capace di donare, l' occupazione delle cose, che non han padrone ec. Ricercasi poi alla prescrizione una causa, ossia titolo valido e vero? Non già; poichè se il titolo è valido e vero, basta egli solo anche senza prescrizione a generare il dominio. Adunque quando i Teologi ed i Giuristi dicono, che alla prescrizione è necessario il titolo, parlano d' un titolo prudentemente creduto, o com' essi lo appellano, *colorato*. Ma qui conviene ben guardarsi da un equivoco. Altro è l' opinione dell' esistenza del titolo ed altro l' opinione della validità del titolo. L' opinione dell' esistenza del titolo, checchè ne dicano alcuni, non basta a stabilire qualsivoglia prescrizione: e basta per opposto l' opinione della validità del titolo esistente. Spiegherò il tutto con un esempio. Pietro possiede un campo, e crede gli sia stato venduto, e d' averlo egli comprato; ma in realtà non c' è stato nè vendita, nè compra. Nulla giova a Pietro in tal caso il possesso di esso campo rapporto alla prescrizione del medesimo. Se poi ci è stata veramente la vendita e compra del campo, o qualunque altro contratto valevole a fondare un giusto titolo, ma però invalido per qualsivoglia cagione, cui Pietro crede valido con buona fede, in allora c' è il titolo colorato tale, quale richiedesi dai Dottori per seconda condizione.

Così stabiliscono le Leggi chiaramente ed apertamente; poichè nell' Istit. lib. 2. tit. 4. §. 4. si dice: „Si heres rem defuncto commodatam, aut locatam, vel apud eum depositam, existimans hære-

„ ditariam esse bona fide usucipienti vendiderit aut
 „ donaverit, aut dotis nomine dederit, quin is qui
 „ acceperit usucapere possit, dubium non est, qui-
 „ pe cum ea res in furti vitium non ceciderit, quum
 „ utique hæres, qui bona fide tamquam suam aliena-
 „ verit, furtum non committat“. Egli è chiaro, che
 in questo statuto ricercasi nell'usocapiente in ordine
 alla prescrizione l'esistenza di un titolo o di vendi-
 ta, o di donazione, o di dote, il quale sebbene sia
 invalido in se stesso, perchè è vendita o donazione di
 cosa altrui, congiunto però colla buona fede, cioè
 coll'opinione della di lui validità, genera la prescri-
 zione. Per lo contrario chi prende a prestito una co-
 sa, sebbene per errore pensa d'averla comprata, mai
 non la prescrive, perchè qui non c'è titolo neppure
 colorato; e quindi si soggiugne: „ Error falsæ cau-
 „ sæ usucapionem non capit, velut si quis quum non
 „ emerit, emisse se extimans, possederit“.

IV. Ciò però, che abbiamo detto della necessità
 dell'esistenza del titolo colorato, debb' intendersi del-
 le prescrizioni ordinarie; poichè quanto alle prescri-
 zioni straordinarie, cioè di lunghissimo tempo, basta
 il titolo presunto. E questo titolo presunto si ha per
 appunto, ognorachè si avvera il lunghissimo possedi-
 mento d'una cosa; poichè il possesso della me-
 desima per sì lungo spazio di tempo dà fondamento
 di presumere essere preceduto il titolo, che poi è
 svanito dalla memoria, e in adesso s'ignora. Quindi
 è, che nelle prescrizioni ordinarie entro lo spazio
 dalle leggi ricercato v. g. di dieci, venti, o trent'
 anni chi vuol prescrivere, deve provare il titolo co-
 lorato di compra, di donazione ec.; e se non lo pro-
 va, non viene ammessa la prescrizione. All'opposto
 in quelle di tempo lunghissimo, come centenarie e
 maggiori, il titolo non si prova, ma si presume. Adun-
 que debb' esserci sempre il titolo colorato, che o pos-
 sa provarsi, come nelle prescrizioni ordinarie di die-
 ci, venti, o trent'anni, o debba presumersi, come
 nei possedimenti di lunghissimo tempo, senza che ci
 sia bisogno di provarlo, per esser cosa troppo facile,
 che in sì lungo tratto di tempo la memoria del titolo
 si scancelli e vada in obblivione. Ad onta però di
 ciò, quando l'antico padrone produce un titolo vero
 e chiaro del suo dominio ed antico possedimento d'
 un dato fondo, viene aggiudicato all'antico padrone,
 che lo produce. Del che parecchi esempi ci sommi-
 nistrano i sapientissimi Veneti tribunali.

Nelle pre-
 scrizioni
 di lun-
 ghissimo
 tempo qual
 titolo ba-
 sti.

3. Condi-
 zione, la
 buona fe-
 de.

V. La terza condizione alla legittima prescrizione

si è la buona fede. La Regola 3. del gius in 6. dice: *Possessor male fidei nullo unquam tempore præscribit.* Adunque la buona fede del possessore è onninamente necessaria alla prescrizione. Nel che è stato sapientemente e giustamente dalle leggi canoniche corretto il gius civile, nel quale accordasi la prescrizione ai possedimenti di tempo lunghissimo, come centenarj, ed anche quadragenarj, quantunque manchi la buona fede. Ascoltiamo il Concilio IV. Lateranese sotto Innocenzo III. dell'anno 1213. „ *Quoniam quod ex fide non est, peccatum est, Synodali iudicio definimus, ut nulla valeat absque bona fide præscriptio tam canonica quam civilis; quum generaliter sit omni constitutioni atque consuetudini derogandum, quæ absque peccato mortali non potest observari. Unde oportet, ut qui præscribit, in nulla temporis parte rei habeat conscientiam alienæ*“. Pecca dunque mortalmente chi privo della buona fede vuol far valere la prescrizione.

! In che
consista
questa
buona fe-
de.

Ma cos'è poi questa buona fede necessaria alla prescrizione? Ell'è una persuasione o credulità, per cui taluno prudentemente tiene appartenere a se medesimo ciocchè possiede, od almeno invincibilmente ignora, che la cosa sia di diritto altrui. Ma intorno alla ignoranza si badi bene, che quantunque venga creduta invincibile, se però è crassa, e più ancora se è affettata, punto non suffraga nè ad incominciare l'usocapione, nè continuarla, e quindi non può mai generare la prescrizione: perciocchè per ciò stesso che taluno dubita se la cosa sia o non sia sua alorchè non per anco n'è al possesso, e trascura di cercare la verità, già trovasi nella mala fede. Se poi il dubbio nasce dopo già incominciato con buona fede il possesso, in tal caso se dopo un diligente esame non può rilevarsi a chi la cosa posseduta appartenga, non nuoce al continuamento della usocapione, e però nemmeno alla prescrizione da prodursi a suo tempo. No, non nuoce questo dubbio, e non interrompe la buona fede, come insegnano molti Teologi di gran nome ed autorità. Eccone la ragione, che a me sembra efficacissima. Chi è entrato con buona fede in possesso di una cosa, e poscia dubita del legittimo possedimento, se affine di sciogliere il suo dubbio e di ritrovare la verità fa le dovute diligenze e ad onta di ciò non la ritrova, questi certamente non sa, che la cosa sia altrui. Ora alla buona fede basta il non sapere di possedere roba altrui. Così insegna espressamente S. Agostino nel lib. *de Fide &*

Qual dub-
bio non
distrugga
la buona
fede.

operibus, ove scrive: *In jure prædicitur; tamdiu*
 „ *quisque bonæ fidei possessor rectissime dicitur,*
 „ *quandiu se possidere ignorat alienum; quum vero*
 „ *sciverit, nec ab aliena possessione recesserit, tunc*
 „ *malæ fidei possessor perhibetur; tunc iste injustus*
 „ *possessor vocabitur* “. Ed a qual fine infatti è stata nel Gius stabilita quella regola, che *in pari causa melior sit conditio possidentis*? Non è egli vero, che ciò fu per togliere di mezzo le dubbiezze, le inquietudini, i fluttuamenti, le agitazioni? Imperciocchè quando non ho dubbio, ma sono certo, che posseggo con giusto titolo, già non abbisogno di cercar sussidio dal possesso, poichè nel titolo medesimo ho la mia quiete e sicurezza. Forse, perchè dubito del legittimo possesso di una cosa, sarò io tenuto a privarmene, e a darla ad un altro; mentre dopo aver usato ogni prudente diligenza, non iscopro la verità, e non rilevo, che sia più di un altro che mia? Niuno lo dirà mai. Giustamente adunque potrò continuare il mio possesso; ed in esso chetamente riposare. Dovrò però sempre aver l'animo disposto a dare la cosa a chi scoprirò di certo appartenere, purchè col beneficio della prescrizione non n'abbia io conseguito il pien dominio.

Ma il dubbio, che previene o accompagna lo stesso incominciamento del possesso, quest'è quel dubbio, che non può in conto alcuno unirsi colla buona fede; perchè la buona fede richiede, che tu non dubiti punto di acquistare ingiustamente la cosa; mentre se dubiti v. g. se un dato campo sia o no compreso nel legato a te lasciato, non puoi nè occuparlo, nè possederlo, se prima non deponi giustamente e prudentemente il tuo dubbio, altramente lo occupi e possiedi con mala fede. Questo dubbio però debb'esser prudente e grave; perchè se è leggiero, cioè appoggiato a meschini fondamenti e congetture, essendo questo piuttosto uno scrupolo che un vero dubbio, ha a rigettarsi e disprezzarsi; nè può impedire la buona fede nell'incominciamento del possesso, nè dopo il possesso può corromperla o distruggerla. E' qui è da osservare, che quantunque sia vero, che per la contestazione d'una lite s'interrompe l'usocapione; ciò però non avviene, perchè la sopravveniente dubitazione generi la mala fede: perocchè può benissimo accadere, come pur troppo tutto di avviene, che taluno avente una piena evidenza e certezza della validità e fermezza del suo gius, pur nondimeno veggasi costretto a litigare o per la malizia altrui,

Quale la
distrugge.

Come la
lite inter-
rompa l'
usocapio-
ne.

o perchè alla parte contraria sembra tutto l'opposto. Ma con sapientissime leggi è stato stabilito, che durante la lite non proceda l'usocapione. Imperciocchè se procedesse, potrebbe senza meno l'Avvocato del possessore con maliziosa scaltrezza tirare innanzi la lite e prolungarla fino a quel punto, in cui terminato l'usocapione, ossia il tempo alla prescrizione stabilito, il possessore acquistasse per via appunto di prescrizione il pien dominio della cosa; il che nuocerebbe sommamente, com'è manifesto, all'Attore: e a prevenire questo assurdo anche il Giudice sarebbe costretto ad acceierar di troppo il suo giudizio. Adunque per chiuder l'adito a siffatti sconcerti fu determinato, che durante la lite non proceda l'usocapione.

4. Condizione, il legittimo tempo.

VI. La quarta condizione si è la duratazione dell'usocapione per tutto il tempo dalle leggi per la prescrizione stabilito. Vario è questo tempo nelle romane leggi secondo la diversità delle cose. Per le cose mobili, come sono gli animali e le vestimenta, fra le persone presenti è stabilito un triennio; e fra le assenti un quadriennio: e ciocchè si dice delle cose mobili vale anche pei diritti, obblighi, e debiti, che le riguardano. E' necessario però eccettuare da questa regola la sola Chiesa Romana, riguardo a cui, come lo abbiamo nell'Autentica *Quas actiones Codic. de Sacrosan. Eccles. Cap. Quum a nobis caus. 14. de Prescrip.*, e Cap. ult. can. 16. q. 3. viene stabilito il tempo di cent'anni: „Usucapione triennii, vel quadriennii præscriptione in suo robore durantibus, so- „ la Romana Ecclesia gaudente centum annorum spatii vel privilegio“. Per le cose poi immobili, come sono i campi e le case, le stesse leggi romane stabiliscono un decennio fra le persone presenti, e fra le assenti il doppio di questo tempo: eccettuati però i beni immobili delle Chiese, in grazia delle quali il termine dell'usocapione per prescrivere contro d'esse Chiese viene prolungato ai quarant'anni, ed in grazia della Chiesa Romana, come s'è già detto, fino ai cento. Alle cose immobili riduconsi poi anco quelle, che nel gius appellansi *incorporali*, come le servitù, i diritti ed azioni sulle cose immobili, e così pure i benefizj, i censi, le rendite, i giuspadronati, e gli usufrutti.

Come dorma, e come resti interrotta l'usocapione.

E' qui è da notare una cosa molto importante. L'usocapione non sempre siegue dal principio al fine il suo corso. Dorme talvolta, e tal'altra interrotta rimane. Dorme allorquando già incominciata si ferma, e non

corre , in guisa che però finito o cessato il motivo, per cui dormiva , torna di bel nuovo a correre in modo che gli anni posteriori uniscono co' primi , benchè non si contino e si ommettano gli anni , in cui ha dormito. Interrotta poi rimane ognorachè dopo incominciata cessa in guisa, che se riceve di bel nuovo, gli anni posteriori nè debbono nè possono co' primi unirsi e continuarsi. Ma quando sarà che dorma, e quando che resti interrotta? Dorme in tempo di guerra o di peste, quando o sono chiusi i tribunali di giustizia, o le persone sen fuggono in altro territorio. 2. Quando la Chiesa è priva di Rettore, cessa l'usocapione contro la Chiesa . 3. Quando quegli , contro di cui si prescrive, non può agire , com' è il pupillo durante l'età pupillare ; o quando trovasi assente per negozj pubblici , come un Legato , e così pure uno schiavo ec. Interrotta poi rimane o naturalmente, cioè, quando il possessore scacciato anche colla forza dal suo possedimento entro l'anno non chiede d'essere in esso restituito : o civilmente, cioè per atto giuridico, come per contestazione di lite . Se però l'Attore perde la causa , o non prosiegue la lite o si ritira , non rimane interrotta ; perchè chi abbandona spontaneamente la lite dimostra d'aver conosciuto l'ingiustizia della sua causa .

VII. La quinta ed ultima condizione alla prescrizione necessaria si è la cosa di prescrizione capace. Imperciocchè non tutte le cose ne sono capaci, essendocene di quelle, che punto non sono alla prescrizione soggette, ed essendoci anche delle persone privilegiate , alle quali è concesso, che le cose loro sottoposte non sieno soggette alla prescrizione , e che contro di esse non abbia luogo la prescrizione . Ma quali sono le cose non capaci o non soggette alla prescrizione ossia per se stesse , ossia a cagione delle persone, a cui appartengono? Sono primamente i beni comuni ; perocchè le leggi stabiliscono, che siffatti beni, i quali per gius delle genti non sono in particolare di veruno quanto alla proprietà, e che quanto al semplice uso sono del primo occupante, cessando l'occupamento ed uso, ritornino alla loro primiera forma e condizione ; come avviene nell'uso delle piazze, del foro, dei ponti, delle strade pubbliche, e d'altre cose di simil fatta; le quali concedonsi bensì ad alcuni quanto all'uso , ma quanto alla proprietà non possono mai esser prescritte. 2. Per disposizione delle stesse leggi le giurisdizioni supreme non possono mai in verun tempo essere prescritte ; come nep-

5. Condizione , la cosa di prescrizione capace.

Quali cose non sieno soggette a prescrizione.

pure i tributi, le gabelle e le funzioni pubbliche al Principe dovute: le giurisdizioni poi ordinarie, e l'impero mero e misto ricercano alla prescrizione un'usocapione di quarant'anni. 3. Soggette pure non sono alla prescrizione le cose immobili al divin culto destinate, come i Templi, i Cimiterj, gli Oratorj, e simili cose; i beni però immobili delle Chiese e dei Monasterj, siccome possono essere alienati, almeno per cause gravissime e colle debite licenze, così pur anco prescritti: e lo stesso dicasi dei vasi sagri, e degli altri mobili di Chiesa. 4. Non possono prescriversi dai laici i diritti delle decime, delle primizie, ed altre simili cose spirituali, perchè non possono tali cose dai laici possedersi. Così nel Cap. *Causam 7. de præscript.* Può nondimeno una Chiesa prescrivere contro un'altra Chiesa per un possesso di quarant'anni. E quantunque contro le decime non si dia prescrizione, si dà però prescrizione contro la loro quantità e maniera di pagarle; al che però ricercasi pure lo spazio di quarant'anni. Le decime, che appellansi *infeudate*, possedute dai secolari prima del Concilio Lateranese III. vengono da essi legittimamente ritenute. 5. La libertà degli uomini non è sottoposta a prescrizione: perocchè sempre l'uomo si suppone libero fino a tanto che non consti con certezza del titolo di schiavitù; lo schiavo però, tale per giusto titolo, se fugge dal padrone, non prescrive contro di lui; perchè fuggendo commette furto, rubando se medesimo al padrone: e quindi nemmeno prescrivonsi mai le cose furtive e colla violenza possedute. 6. Sono eccettuate anche altre cose da vedersi presso i Giuristi.

Del beneficio della restituzione *in integrum.*

VIII. Successivamente ad una legittima prescrizione viene dalle leggi a certe persone conceduto il beneficio della restituzione *in integrum*. Imperciocchè siccome per gius delle genti e per le leggi civili è stato stabilito che debba valere la prescrizione pel pubblico bene, affine cioè di togliere di mezzo l'incertezza dei dominj; così per le stesse leggi è stato decretato, che non abbia luogo contro di quelle persone, cui i Legislatori han giudicato giusto e conveniente munire con siffatto privilegio. Ora godono di questo privilegio i Minori per lo spazio d'un intero quadriennio dopo il ventesimo quinto anno compiuto, passato il quale non è loro conceduta veruna azione contro i prescriventi. Estendono moltissimi Autori questo privilegio per un quadriennio alle Chiese, ed ai luoghi pii, ai quali non meno che ai

Minori pensano aver voluto, per esser cosa molto consentanea, i Legislatori far questa grazia. Anzi viene in qualche caso ciò concesso anche ai Maggiori; quando concorrono giuste ragioni, purchè provino essersi indotta la prescrizione onninamente senza loro negligenza, o con loro probabile ignoranza, e purchè la prescrizione sia ordinaria, cioè di dieci o vent'anni, e non già straordinaria di trenta e più. E le ragioni sono, se nel tempo della prescrizione sono stati condotti in ischiavitù, ed in essa tenuti; se sono stati assenti per servizio del Principe e della Repubblica; se hanno ignorato che la roba loro fosse da altri posseduta. Questo privilegio però non si estende oltre al quadriennio dopo tolti di mezzo gli impedimenti.

XI. Cercasi ora, se poste tutte le descritte condizioni, la prescrizione, che in tal caso è legittima, sia un vero titolo sì nel foro della coscienza come nel foro esteriore, di possedere una cosa, onde se ne acquisti il dominio in guisa, che non debba più restituire al padron comparente. Io rispondo che sì. La ragion'è, perchè il dominio delle cose in siffatta guisa acquistato tutte le leggi lo approvano come legittimo e rettamente conseguito. Delle leggi civili e canoniche non si può dubitare. Il gius civile come legittimo lo approva nella Leg. 1. ff. de usucapionibus; e nella Istit. sotto lo stesso titolo. Ed il canonico nella causa 16. q. 3. de prescriptionib. ed in molti altri luoghi. Veggasi massimamente il cap. Ad aures 6. de prescript. , ove interrogato Alessandro III. dal Vescovo di Mauritania intorno certe decime, cui una Parrocchia sovra l'altra possedeva, risponde: „ Tuæ fraternitati innotescat, quod de jure divino & „ humano melior est conditio possidentis, quia quæ „ dragenalis præscriptio omnem prorsus actionem „ excludit “. Il gius poi naturale non solo punto non si oppone, ma anzi favorisce il dominio acquistato per via di legittima prescrizione. Imperciocchè siccome approva la division delle cose, ed il dominio per via di prima occupazione, e lo approva per stabilire e fomentare la pace e tranquillità fra gli uomini; così per lo stesso motivo approva pure il dominio per via di legittima prescrizione, la quale fu dalle umane leggi stabilita appunto affinchè ciascuno viva quieto e sicuro nel possedimento di que' beni, cui già da lungo tempo ha acquistato e ritiene. Quindi Marco Tullio nel libr. 2. degli Uffizj cap. 16. dice molto bene: „ Come mai può essere cosa equa che

Se la prescrizione sia un titolo legittimo di dominio anche in coscienza.

Si risponde che sì.

„ un campo posseduto da uno per molti anni, lo ab-
 „ bia un altro, che non lo aveva, e lo perda chi lo
 „ aveva? Lo approva eziandio il gius delle genti ;
 „ poichè , come osserva egregiamente il Pufendorffio
 „ nel lib. 4. c. 11. §. 9. , la prescrizione è come un'
 „ appendice e conseguenza del dominio dal gius delle
 „ genti introdotto. „ Nella divisione, ei dice, delle co-
 „ se, e nel tempo stesso, in cui introducevansi i do-
 „ minj delle cose, si stabilì altresì pel ben della pa-
 „ ce che colui, il quale senza veruna violenza e sen-
 „ za frode, non clandestinamente, non prevariamen-
 „ te, alcuna cosa possedesse a proprio nome, si do-
 „ vesse presumere padrone fino a tanto non fosse pro-
 „ vato il contrario ; e che quegli, il quale per lungo
 „ spazio di tempo, durante il quale nessuno, che sia
 „ mediocrementemente diligente , si crede trascurare le
 „ cose sue, ha posseduto una cosa, possa ripulsare il
 „ tardo postulatore per non aver lui rivendicata più
 „ presto la cosa sua. “

Posta diffatti la divisione ed i dominj particolari delle cose indotti dal gius delle genti pel bene della pace e tranquillità delle famiglie, ne viene per conseguenza, che debba ammettersi come un giusto titolo di dominio la legittima prescrizione , senza di cui sussistere non potrebbe in mille casi la pace de' cittadini. Senza di ciò potrebbero non rade volte i legittimi possessori essere disturbati e molestati, anzi anche spogliati de' loro beni ; perchè non di rado avviene, che quanto più legittimamente taluno possiede una cosa, tanto meno possa provare del suo dominio la validità, attesochè gl' istrumenti degli antichi contratti e convenzioni spesse fiate si perdono e periscono, e nulla è più facile quanto l' inventare e supporre istrumenti falsi. Se adunque non avesse luogo il titolo della prescrizione, e se quindi fosse lecito a chicchessia occupare le cose da lungo tempo da altri possedute, quale incertezza di dominj, quali disturbi, sconvolgimenti, e sconcerti non ne nascerebbero? I padroni de' beni star dovrebbero sempre nell' ansietà, sempre nella incertezza, sempre esposti a liti, ed assalimenti, ed a mille pericoli di perdere i loro averi. Le leggi adunque e civili e canoniche, che dichiarano legittimo il dominio acquistato per titolo di prescrizione essendo fondate e nella equità e nel gius naturale, e delle genti, e stabilite pel ben comune, e per la pace della repubblica, hanno vigore non solo ne' civili tribunali, e nel foro esterno, ma anche nel foro della coscienza .

E' vero, che non mancano Teologi e Canonisti, i quali la sentono diversamente, cioè pensano, che la prescrizione non abbia valore salvochè nel foro esteriore. Ma il fatto sta, che ad eccezione di questi, che per altro sono ben pochi, tutti gli altri e Teologi e Canonisti francamente asseriscono, che vale anche nel foro della coscienza, nel che seguono San Tommaso, il quale nel Quodl. 12. art. 24. dice così: „ Se taluno prescrive possedendo con buona fede, „ non è tenuto alla restituzione, quand'anco venga a „ sapere dopo la prescrizione, che la cosa era altrui; perchè la legge può punir l'uomo pel peccato „ e per la sua negligenza nella cosa sua, e darla ad „ un altro “. Nè a ciò punto osta quel naturale principio, *iniquum est aliquem cum alterius injuria & detrimento fieri locupletioverem*. Imperciocchè è verissimo, che niuno può arricchirsi con ingiuria altrui, ma lo può molto bene prevalendosi del beneficio della legge: legge fondata nel gius comune, e delle genti. Che se per la divisione de' beni è avvenuto, che l'uno sia più ricco dell'altro senza ingiuria di chicchessia, lo stesso pure avviene per la prescrizione, cioè che l'uno facciasi più ricco dell'altro senza far onta a nessuno, sebbene indi per accidente ne siegua, che l'altro ne risenta detrimento. E perchè? Perchè così richiede e il ben comune, e la pubblica e privata tranquillità; ed anche perchè così resta punita la negligenza di coloro, che trascurano di conservare o ricuperare a tempo opportuno le cose loro.

X. Per compimento di questa materia restano da esaminarsi e diffinirsi due coserelle. L'una si è, se la ignoranza nuoccia alla prescrizione. La seconda, se impedisca la prescrizione non solo, come s'è già detto, la mala fede dell'attual possessore, ma pur anco quella dei possessori anteriori. E quanto alla prima convien distinguere due sorta d'ignoranza, cioè di gius e di fatto. Avviene l'ignoranza di gius, quando taluno ignora la legge, che vieta un contratto, com'è quegli, che non sa non potere il pupillo vendere senza il consenso del tutore, o il figliuolo di famiglia senza la licenza del padre. Questa ignoranza, massimamente se sia di gius chiaro e manifesto, anche invincibile, impedisce con certezza la prescrizione; perchè le leggi stesse, che accordano il beneficio della prescrizione, appongono questa eccezione. Nella Leg. *juris ff. 22. tit. 6. lib. 4.* si dice: *Juris ignorantia in usucapione negatur prodesset*. E

L'ignoranza di gius impedisce la prescrizione.

nella Leg. *Nunquam* ff. de usucapione: *Nunquam in usucapionibus juris error possessoribus prodest*. Vale ciò anche nel foro della coscienza; poichè se sono leggi giuste, come lo sono certamente, obbligano in coscienza e quando favoriscono la prescrizione, e quando la impediscono o la restringono.

Non la impedisce la ignoranza di fatto, se è incolpevole.

La ignoranza poi di fatto ha luogo allora quando taluno crede sia vero, padrone chi vende o dona, mentre per verità è un ladro. Se questa ignoranza è incolpevole, punto non impedisce la prescrizione.

Ma se colpevole la impedisce.

La cosa parla da sè; poichè la prescrizione stessa sta fondata nell'errore, e lo presuppone: perocchè se non v'ha errore, nè ignoranza, già non è più necessaria la prescrizione al legittimo possedimento della cosa. Se poi questa ignoranza è colpevole, come lo è la crassa e supina, non può comporsi colla buona fede necessaria alla prescrizione; anzi è, e debb'essere necessariamente congiunta colla mala fede, mentre chi ignora in questa maniera, poteva facilmente, se avesse voluto, scoprire la verità. Eccone un esempio. Compra taluno a vilissimo prezzo una cosa preziosa, mentre poteva e dalla tenuità del prezzo richiesto e dalla qualità del venditore conoscere, ch'egli è un ladro, e l'ha rubata. Colpevole è l'ignoranza di questo compratore. Egli ignora, perchè vuole ignorare per non perdere il guadagno. Egli quindi trovasi nella mala fede, e non può unquam prescrivere.

Chi è in mala fede per ignoranza non prescrive.

Ma che dovrà dirsi di chi trovasi in mala fede, ma soltanto a cagione della sua ignoranza? perchè crede non essergli lecito il prescrivere ciocchè possiede, mentre in verità gli è ciò lecito? Si deve dire, che ciò nulla ostante, purchè concorrano tutte le altre condizioni, egli prescrivà? Non già, ei non prescrive. E la ragion'è, perchè le leggi vogliono, che la prescrizione in tal caso sia nulla. Così nella Leg. 51. *Si fur* ff. de usurpation., ove si legge: „ Si quis id, quod possidet, non putat sibi „ per leges licere usucapere, dicendum est, etiam „ si erret, non procedere ejus usucapionem; vel „ quia non bona fide videatur possidere, vel quia in „ jure erranti non procedat usucapio“.

Nuocet talvolta anche la mala fede degli anteriori possessori.

XI. Venendo ora all'altra ricerca, dico, che talvolta eziandio la mala fede degli anteriori possessori impedisce la legittima prescrizione. Imperciocchè siccome il tempo dalle leggi ricercato a compiere la prescrizione non risulta soltanto dall'usucapione dell'attual possessore, ma eziandio da quella de'suoi mag-

giori; cosicchè se dal possesso dell' uno insieme e degli altri compiuto rimane il tempo dalle leggi ricercato, basti ugualmente come se fosse trascorso, nel possedimento del solo erede o actual possessore, così deve dirsi della buona fede, che incomincia dal primo possessore, e passa poi ne' posteri. Quindi ne viene, che se il primo possessore, v. g. mio padre ha posseduto con mala fede, io, che ne sono l' erede, non posso prescrivere. Ma e perchè? Perchè le leggi così vogliono, così comandano; quelle leggi cioè medesime, sulle quali stassene appoggiata la prescrizione. Eccone una chiarissima, e che non ammette replica, nel Cod. de acquir. & retinen. possessionibus: *Vitia possessionum a majoribus contracta perdurant, & successorem auctoris sui culpa comitatur*. Si osservi però, che ciò debb' intendersi di erede prossimo ed immediato; poichè quanto agli eredi mediati, può in essi incominciare il possesso di buona fede, che dia luogo alla prescrizione. Che se poi la cosa dal possessore di mala fede passa ad altra persona, e non già a titolo di eredità, ma bensì o di legato, o di donazione, e ciò sia con buona fede dell'acquistante, può questa prescrivere anche nel giro del tempo ordinario dalle leggi stabilito; purchè però non si tratti di cosa o furtiva, o immobile, e per violenza posseduta: perocchè in tal caso ricercasi alla prescrizione il tempo straordinario di trent'anni, o immemorabile. E' se finalmente taluno riceve legato o donazione da chi ei sa avere tutte le cose sue con mala fede possedute, perchè v. g. acquistate tutte colle usure e con illeciti contratti; il legatario o donatario non può nè tenere, nè molto meno prescrivere la cosa avuta per donazione o per legato, ma è tenuto restituirla al padrone, o, se con buona fede l'ha consumata, dargli ciò, in cui è divenuto più ricco.

CAPITOLO VIII.

Della mercatanzia, ossia negoziazione.

I. Sa ognuno essere la mercatanzia, ossia la negoziazione, non meno un mezzo che un titolo giusto di acquistare il dominio de' beni, che per lo innanzi non si possedevano, in guisa che molti arricchiscono per tale via. Io quindi ho pensato di parlar qui di tal materia, di cui per altro più comunemente i Teologi si riservano a parlare nel Trattato dei con-

Di quante maniere sia la mercatanzia.

tratti. Il nome pertanto di mercatanzia o negoziazione può prendersi in tre sensi, cioè in senso larghissimo, in senso largo, e in senso proprio e rigoroso. Preso in senso larghissimo altro non è che la compra del necessario, e la vendita del superfluo in ordine al sostentamento della propria famiglia. Ma dice San Tommaso nella 3. 2. q. 77. art. 4., che *talis commutatio non proprie pertinet ad negotiatores, sed magis ad æconomicos vel politicos, qui habent providere vel domui vel civitati de necessariis ad vitam*. Presa poi in senso largo è la compra di una cosa con disegno di cangiarla coll'arte e coll'industria per quindi venderla a più caro prezzo, come fa chi compra ferro per farne chiodi, od argento per farne vasi, e simili cose. Ma nemmen questa è negoziazione propriamente tale; ma piuttosto un'arte, un mestiere, che dà a chi lo esercita il nome di artefice o di artista, e non già quello di mercatante, o negoziatore. Adunque la vera, propriamente detta, e rigorosa negoziazione, che dà a chi la esercita il nome di mercatante o negoziatore, si è quella, per cui comprasi una cosa per lucrare col venderla tale qual'è, e senza verun cangiamento; come fa chi compra vino, frumento, tele, panni, sete, cavalli, e poi vende tali cose come sono a più caro prezzo, e ciò affine di lucrare. Questi è propriamente mercatante, ossia negoziatore. *Qui comparat rem, così dichiarasi nel Cap. Ricciens. dist. 88., ut illam ipsam integram & immutatam dando lucretur, ille est mercator*.

Se la negoziazione strettamente tale sia lecita.

II. Che sia lecita e buona la prima e seconda maniera di negoziare, niuno ne dubita. E chi ne può mai dubitare? la prima altro non è che la vendita delle derrate superflue alla propria famiglia: e la seconda null' altro che l'esercizio di qualche arte o mestiere. Che adunque ci può essere di male, quando la derrata e la manifattura vendansi a prezzo giusto? Lungi dall'essere cose illecite, sono anzi cose lodevoli, come necessarie al sostentamento proprio e della famiglia. Tutta dunque la difficoltà consiste nella mercatanzia o negoziazione strettamente tale, che consiste in comprare e vendere le cose stesse senza cangiamento a motivo di lucro, da cui ha sortito il nome di negoziazione *lucrativa*. E' ella lecita? dico, che non è in sè mala; ma aggiungo, che è piena di pericoli, e che in pratica appena può esercitarsi senza peccato. La prima parte provasi così. Se fosse in sè mala, non sarebbe mai

Non è in sè mala.

lecita; eppure talvolta lo è; poichè S. Agostino riferito nel Cap. 10. dist. 88. dice: *Fornicari nunquam licet, negotiari vero aliquando licet.* E sopra il Salmo 70. *Negotiatio hominem non facit malum, sed iniquitas & mendacium.* Ma veniamo alla ragione. Se la mercatanzia fosse una cosa di sua natura mala, ciò sarebbe a cagione del fine, che è il lucro, al quale non è in se stesso nè onesto, nè necessario. Ma neppure per questo capo è in se mala: perchè, come sapientemente osserva S. Tommaso nella 2. 2. q. 77. art. 4., il lucro (son sue parole), che è il fine della negoziazione, sebbene non contenga in se cosa, che sia onesta o necessaria; nemmeno però contiene di sua natura cosa viziosa, o alla virtù contraria: e quindi nulla vieta, che codesto lucro venga ordinato a qualche fine necessario, o pur anche onesto. E così la negoziazione sarebbe lecita; come lo è appunto quando ordina il lucro moderato, cui cerca col negoziare, al sostentamento di sua famiglia, o al sollievo degli indigenti.

III. Che poi sia cosa piena di pericoli; e che in pratica possa appena esercitarsi senza peccato, consta chiaramente dagli oracoli delle Sante Scritture. In Ezechiello c. 28. leggiamo: *In multitudo negotiationis tuae repleta sunt interiora tua iniquitate, & peccato.* E nell' Ecclesiast. 27. *Sicut in medio compaginis lapidum palus figitur, sic & inter medium venditionis & emptionis angustabitur peccatum.* E nel cap. 26. *Difficile exiit negotians a negligentia;* oppure com' altri leggono, *a delicto.* E perchè? Perchè la cupidigia del lucro non mai basta, *terminum nescit,* dice S. Tommaso poco innanzi alle parole già riferite, *sed in infinitum tendit.* E quindi con somma facilità ritira i negozianti dalla cura di loro salute. I Ss. Padri poi han creduto la negoziazione sì e per tal modo pericolosa, che appena l'han creduta lecita ai Cristiani. Ascoltiamone per brevità un solo, e questi sia S. Gregorio Magno, il quale nel lib. 7. epist. 10. parla così: *Si quis in homicidium, adulterium, perjurium, vel hujusmodi aliquid lapsus, in aliquo talium criminum permanserit, vel negotiationi, QUAE VIX AGI SINE PECCATO POTEST, operam dederit ... verae penitentiae fructum facere nullatenus potest.* Quindi tutt' i Teologi confessano essere la negoziazione sì piena di pericoli, che non è cosa da consigliarsi da alcuno. Diffatti cosa intendono per lo più i negozianti, cosa prefiggonsi? Intendono e si prefiggono di fare de' grossi guadagni, e con tal mez-

In pratica appena può esercitarsi senza peccato.

zo divenir ricchi . Ecco la finale , a cui mirano . Ora ecco cosa dice di costoro l'Apostolo S. Paolo nella 1. ad Timoth. 9. *Qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem & in laqueum diaboli, & desideria multa inutilia & nociva, quae mergunt homines in interitum, & perditionem. Radix enim omnium malorum est cupiditas.*

I Confessori de' Mercatanti cosa debbono avvertire.

IV. Ma, dirà qui taluno , non sarà dunque mai lecito l'attendere alla mercatanzia, e non potrà mai un Confessore ciò accordare ai suoi penitenti? No, io non dico questo. Dico anzi, che è lecito il negoziare, quando si faccia nelle debite maniere; ma dico poi, che il Confessore prima di ciò permettere ad un suo penitente deve esaminare e vedere 1. Con qual fine egli negozj o voglia negoziare, cioè se per l'onesto fine di alimentare se medesimo e la sua famiglia, oppure per arricchirsi coi lucri, che ne ritrae; nel qual caso per insegnamento dell' Apostolo nelle testè riferite parole diviene il mercatante al sommo pericoloso. 2. Se riponga nel lucro il fine ultimo, nel qual caso sarebbe il negoziare non solo peccaminoso, ma del tutto esecrabile, quand'anco ciò fosse senza veruna ingiustizia. Ma quando sarà, che il mercatante riponga il fine suo ultimo nel lucro? Quando più di Dio ama il lucro, quando cioè è disposto a trasgredire i precetti di Dio e della Chiesa piuttosto che perdere un'occasione propizia di conseguire il lucro, che desidera. 3. Se la materia de' negozj sia illecita o dal Principe vietata; com'è talvolta il trasporto del frumento o d'altri grani fuori del regno, provincia, o territorio, o il vendere agl' infedeli armi, ferro e simili cose; come pure se la negoziazione sia di quelle cose, le quali a null' altro servono che a fomentare il lusso, ed a promuovere la vanità delle femmine; poichè questa al ben pubblico non giova, nuoce alle famiglie, cui manda in rovina, e uccide le anime spiritualmente. 4. Se si trattino i negozj con frodi, bugie, inganni, spergiuiri, e pur anche con giuramenti. 5. Se si occultino le merci, se si formino monopolj per accrescerne i prezzi. Considerate tali e simili cose, permetta il saggio Confessore, o vieti al suo penitente il negoziare. E se glielo permette, non manchi mai di avvertirlo seriamente dei pericoli quasi inseparabili da tal professione, a cui stassene esposto, e di esortarlo a guardarsene; e che perciò frequenti i Sacramenti, e vegli sovra se stesso, affinchè la cupidigia del lucro non lo tradisca, l'avarizia non lo sorprenda, non lo do-

mini l'ingiustizia; e che faccia parte ai poveri de' suoi guadagni.

V. Un commercio pien di pericoli, quale si è la mercatanzia propriamente tale, ossia la lucrativa, che immerge l'uomo in negozj secolari, e da Dio e dal di lui culto lo distrae, e lo aliena, ai Chierici ed ai Religiosi, i quali si sono consecrati al divino servizio ed al Vangelo, non debb' essere permesso; mentre, come s'è detto, appena è lecito alle laiche persone. *Nemo*, dice l'Apostolo nella 2. ad Timoth. 2., *militans Deo implicat se negotiis secularibus, ut ei placeat, cui se probavit*. Quindi i sagri Canonici, ed i Concilj loro lo vietano strettamente. Nel gius canonico al cap. 10. si legge: „ Fornicari semper & „ omnibus non licet; negotiari vero aliquando licet, e „ aliquando non licet. Antequam enim Ecclesiasticus „ quis sit, licet ei negotiari; facto, jam non licet “. E nel cap. 2. *Ne Clerici vel Monachi* si dice: „ Sub „ interminatione anathematis prohibemus, ne Mona- „ chi vel Clerici causa lucri negotientur “. E nella Clementina *De vita & honestate Clericorum* ai Chierici negoziatori s'impone la pena di scomunica e di sospensione. Il Concilio di Arles dell'anno 452. can. 14. stabilisce: „ Si quis Clericus pecuniam dederit „ ad usuram, aut conductor alienæ rei voluerit esse, „ aut turpis lucri gratia aliquid negotiationis exercue- „ rit, depositus a communione alienus fiat “. E finalmente, per ometterne tant' altri, il Concilio di Trento nella sess. 22. *de reform.* cap. 1. così parla: „ Statuit S. Synodus, ut quæ alias a Summis Ponti- „ ficibus, & a sacris Conciliis de Clericorum vita, „ honestate, cultu, doctrinaque retinenda, ac simul „ de luxu, comessationibus, choreis, aleis, lusi- „ bus . . . necnon *secularibus negotiis* fugiendis co- „ piose ac salubriter sancita fuerint, eadem imposte- „ rum iisdem pœnis, vel majoribus arbitrio Ordina- „ rii imponendis, observentur “. Ometto qui per istudio di brevità le molte Costituzioni de' Pontefici che vietano sotto le stesse pene agli Ecclesiastici la negoziazione, e dirò solamente, che Benedetto XIV. nella sua Bolla *Apostolicæ servitutis* dell'anno 1741. ha confermato tutte e singole le leggi contenute si ne' sagri Canonici come nelle Costituzioni Pontificie vietanti agli Ecclesiastici il negoziare, ha loro data una nuova forza, ha rinnovato le pene in esse stabilite, ed ha aggiunto altresì alcune cose, per cui ha ampliato i Decreti su tal punto emanati.

È vietato agli Ecclesiastici il negoziare.

Divieti de' sagri Canonici, Concilj, e Pontefici.

VI. San Tommaso, e con esso tutti comunemente

Tomo IV.

P

Autorità
di S. Tom-
maso, e
de' Teo-
logi.

i Teologi anche più benigni la sentono ed insegnano così. Nella 2. 2. qu. 77. art. 4. al 3. il Santo Dotto-
re così la discorre: „I Chierici non hanno ad aste-
nersi soltanto da quelle cose, che sono di sua na-
tura cattive, ma eziandio da quelle che hanno ap-
parenza di male. Il che appunto avviene nella ne-
goziazione; sì perchè è ordinata al lucro terreno,
di cui i Chierici debbon essere dispregiatori; e sì
ancora a cagione de' vizj frequenti del negoziare,
perchè *difficiliter exiuitur negotiator a peccatis la-
biorum*, come si dice nell' Ecclesiastico 26. C' è
anche un'altra ragione, cioè perchè il negoziare
immerge troppo l'animo nelle cure secolaresche,
e lo ritrae conseguentemente dalle cose spirituali,
quindi anche l'Apostolo nella 2. a Timoteo 11. dice:
*Nemo militans Deo implicat se negotiis seculari-
bus*“. Dello stesso sentimento sono e San Rai-
mondo nella Somma lib. 2. tit. *de Negotiat.* §. 1. e
S. Antonino part. 2. tit. 1. cap. 16. ove dice: „Ne-
gotiatio ex mala ratione personæ, quum scilicet
aliquibus personis specialiter prohibetur, quod fit
cunctis Clericis, & multo magis Religiosis.“

Non è ai
Chierici
vietata la
prima spe-
cie di ne-
goziazio-
ne.

VII. Ma qual genere di negoziazione è agli Eccle-
siastici vietata? Tutti i Teologi accordano, non esse-
re loro proibita la negoziazione della prima specie,
che appellasi economia. Perchè questa non è pro-
piamente mercatanzia, o negoziazione, consistendo
essa non in altro che nella vendita de' beni superflui
al proprio uso, onde provvedersi col danaro ritratto-
ne di que', che mancano; e se fatti in essi qualche
cangiamento, come di uve in vino, così richiede la
condizione de' beni, che in altra maniera non potreb-
bero esitarsi. E' quindi lecito ai Chierici il coltivar
col mezzo de' laici e migliorare le terre o patrimo-
niali o benefiziali: e per lo necessario uso della cul-
tura comprar buoi ed altri animali, e venderne i fe-
ti ed i frutti: e ingrassare alcesi e vendere gli ani-
mali, che hanno o per successione o per decime: e
far vino dell'uve ed olio delle olive, poi vendere ta-
li cose o al minuto, quando nol vieti veruna legge
particolare, o all'ingrosso: e comprare anche anima-
li da nutrire, pascere, e ingrassare ne' proprj parti,
poi venderli, ciò essendo un vendere i proprj frutti:
e alimentare colle foglie de' proprj mori i vermi da
seta per venderne poi le gallette, o per trarne la se-
ta. Il tutto però debb'intendersi, purchè ciò non si
faccia da essi per lo fine del lucro, ma per lo soste-
ntamento proprio e della famiglia.

Cose le-
cite ai
Chierici.

VIII. Adunque ai Chierici è vietata non solo la negoziazione pura, che si fa col comprare e vendere più cara la stessa cosa senza verun cangiamento; ma pur anco la mista, per cui cioè la cosa comprata poi cangiata e fatta migliore vendesi più cara per lo fine del lucro. E ciò per identità di ragione: perocchè se ben si consideri, dell'una e dell'altra la condizione è la stessa; il fine è il medesimo. In amendue le cose compransi a vil prezzo, e vendonsi più caro; d'ambidue il fine è il lucro. Le ragioni di S. Tommaso militan ugualmente per l'una e per l'altra. Occupa forse meno nelle cure secolaresche, distrae forse meno dalle cose spirituali e divine? E' ella forse meno ordinata questa mercatanzia al lucro terreno, di cui gli Ecclesiastici debbon essere dispregiatori? E' ella forse meno opposta a quella sentenza dell'Apostolo: *Nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus*? Per questi stessi motivi vietato sono agli Ecclesiastici quelle azioni che non possono esercitarsi senza negoziazione mista, come sono le condotte, le procure, e le amministrazioni de' beni altrui. Nel gius canonico cap. 26 dist. 86. si vieta a tutti coloro, *qui in Clero connumerantur, conducere possessiones aut misceri secularibus procurationibus*. Quindi nelle decisioni della Sacra Congregazion del Concilio, che possono leggersi presso il Passerino *de stat. Hom. com.* 2. qu. 187. art. 2. n. 189. è stato dichiarato, „ Non „ posse Clericos pauperes ad suam suæque familiæ „ sustentationem bona laicorum conducere absque rea- „ tu illicitæ negotiationis; sicut nec oves, boves, „ aliaque hujusmodi animalia emere, eaque locatio- „ nis, aut societatis titulo conductori aut socio tra- „ dere, ac lucrum ex hujusmodi locatione sive socie- „ tate percipere.“

È ai Chierici vietata non solo la negoziazione pura, ma anche la mista.

XI. Ma sarà almeno lecito agli Ecclesiastici il negoziare per opera altrui? Potranno v. g. dare il lor danaro ad un mercatante, il quale in unione col suo lo metta a negozio, e divida poi con essi loro il guadagno? Sembra ad alcuni che sì, perchè, dicono, i sagri Canoni vietano al Chierico il negoziare da sè (mentre quest'è appunto, che porta seco e la indecenza, e la distrazione della mente); ma non già il negoziare col mezzo altrui, cioè quando il Chierico ne lascia ad un altro tutta la cura, ed esercita col ministero altrui la mercatanzia. Così eglino. Ma io dico, che questo altro non è che un eludere e circonvenire la legge. Vietano i Canoni assolutamente ai Chierici la negoziazione: e la distinzione altro non è che un ar-

Se loro sia lecito il negoziare per opera altrui.

bitrario comento inventato per eludere la legge. E' poi falso, che nel negoziare coll' opera de' socj cessino que' motivi, per cui la mercatanzia è ai Chierici vietata. La prima causa, come insegna espressamente San Tommaso nel luogo citato, si è il lucro, che per essa cercasi. Ora il Chierico posto in tale società certamente altro non cerca che il lucro: poichè non v' ha dubbio, che se nulla sperasse di lucro, non entrerebbe in società, e non negozierebbe. Quanto poi al rimanente, sebbene negoziando i Chierici coll' opera altrui non sieno sottoposti a tutte quelle cure e sollecitudini, cui provano que' che negoziano da sè, non vanno però esenti da molte e molte, poichè sono angustiati da continue perplessità, pensieri, e sospetti. Ogni momento han l' animo agitato e conturbato ora dal timore di perdere, ora dalla speranza di guadagnare, ora dal sospetto d'esser defraudati dal socio del lucro a sè dovuto, in corto dire; sono talvolta in maggiore agitazione di que', che negoziano per se stessi. Ma oltracciò Benedetto XIV. nella lodata Bolla *Apostolica servitutis* ha tolto ogni probabilità alla opposta opinione dichiarando; non solo doversi noverare fra' Chierici negoziatori e soggetti alle pene *qui per alios, aut alieno nomine, etiam per suos cohæredes ac socios negotium exercent*; ma quei pure i quali *negotia exercent a laicis inchoata, deinde ad Clericos devoluta, sive hæreditario jure, sive quocunque alio titulo, sive conjunctim cum aliis bonis, cohæredibus, vel sociis laicis existentibus*.

Nel caso di
necessità
è lecito ai
Chierici
il nego-
ziare.

X. Non essendo però la negoziazione una di quelle cose, che sono di sua natura male, nel caso di necessità è lecito ai Chierici il negoziare onde abbiano con che vivere; nè le leggi canoniche, e gli ecclesiastici precetti obbligano con tanto peso. In tal caso la necessità di sostenere la propria vita rende anche nelle persone di Chiesa onesto il lucro, a cui è ordinata la mercatanzia, perocchè, come dice S. Tommaso nel luogo citato q. 77. art. 4., Codesto lucro „ nulla contiene di sua natura vizioso o contrario „ alla virtù; e quindi nulla vieta, che cotal lucro „ venga ordinato ad un fine necessario o anche onesto“. Così insegnano comunemente i Canonisti ed i Teologi: e così deve onninamente dirsi, presa la cosa in se stessa e specolativamente. Ma in pratica poi non può essere che raro; anzi rarissimo il caso, in cui la necessità preme in guisa gli Ecclesiastici o secolari o regolari, che gli costringa a negocia-

fe per campare la vita . Affinchè ciò fosse, bisognerebbe, che non solo mancassero loro le cose al vitto necessarie, ma che oltracciò non potessero esercitare verun'arte onesta, onde procacciarsele col lavoro delle loro mani, e col guadagno indi acquistato. Quindi i Sagri Canon non solo concedono, ma pur anche comandano ai Chierici indigenti, che col lavoro delle loro mani si procaccino il vitto; perchè così appunto fece l'Apostolo, il quale non col negoziare, ma bensì col lavorare procurava a se medesimo il vitto necessario, come scrive egli stesso nella 1. ai Tessal. 2. *Memores enim estis fratres laboris nostri & fatigationis, nocte ac die laborantes, ne quem vestrum gravaremus.* E nella 2. cap. 3. *Neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore & fatigatione nocte & die operantes, ne quem vestrum gravaremus.*

XI. È adunque permesso ai Chierici bisognosi l'esercizio di qualche arte, non già per avidità di guadagno, ma per avere onde vivere. Ci sono però alcune arti e mestieri meritamente vietati dalla Chiesa ai Chierici ed ai Religiosi. Generalmente nel gius canonico Cap. *Per latum* dist. 88. è loro proibita qualsivoglia arte, che gli avvillisce, e distrugge la riverenza loro dovuta. Singolarmente poi è loro vietata l'arte medica e più ancora la chirurgia nel Cap. *Ne Clerici vel Monachi* 3. e 9. Giovanni XXII. ha interdetto l'Alchimia a tutti, ma più particolarmente ai Chierici. E nel Capo de vita & honest. Cleric. cap. 25. loro si vieta il fabbricar armi, carte da giuoco, e l'esercitare l'arte di Cuciniere; come pure quella di Macellajo, e di Taverniere. Il tenere spezieria e far medicamenti viene concesso dai Canonisti e dai Teologi ai Chierici ed ai Religiosi quando ciò sia per uso proprio e dei poveri. Ma è loro vietato il tenere e vendere tali cose, come fanno gli altri Spezieri, ad uso de' laici, come lo prova diffusamente il Pignatelli tem. 2. Consult. 84. ove attesta aver così dichiarato la S. Congregazione de' Vescovi e Regolari sotto il dì 9. Gennajo 1602. e si pure in Barchinonen. 21. Novembre 1635. Finalmente quanto all'ufficio di Avvocato ecco ciò che viene stabilito nel Cap. Clerici 1. *de postulando*, Clerici in Subdiaconatu & „ supra, & in Ordinibus quoque minoribus, si st- „ pendiis ecclesiasticis sustententur, coram seculari „ Judica Advocati in negotiis secularibus fieri non „ præsumant, nisi propriam causam vel Ecclesiæ „ fuerint prosecuti, aut pro miserabilibus forte per-

Arti agli Ecclesiastici vietate.

„ sonis “. Avvilisce poi grandemente il loro sagro carattere, e perciò è loro vietato, e massimamente ai Sacerdoti, il servire i Laici ne' bassi domestici uffizj, ed il prestare alle nobili Signore que' servigi, che sogliono prestarsi dai Camerieri.

È vietato agli Ecclesiastici il servire i Laici, e le Signore.

XII. Che ciò sia vero veggasi Il Cap. *Sacerdotibus*
 2. Ne Clerici vel Monachi, in cui, ciò viene espressamente vietato. E questa proibizione fu rinnovata, e confermata per espresso comandamento del Sommo Pontefice dalla sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari l'anno 1697. ai 16. Marzo con Lettera Enciclica, che contiene queste precise parole: „ Fra le „ più assidue sollecitudini; che occupano la mente „ zelantissima di N. Signore per il bene spirituale „ della Chiesa, una si è di conservare e ravvivare „ nel suo vero decoro la santità e dignità del Sacer- „ dozio; poichè dipendendo ec. Quindi è, che coll' „ oracolo della sua viva voce ha sua Beatitudine ordi- „ nato, che si scriva a tutt' i Pastori delle Dioce- „ si la presente Lettera circolare, affine di eccitare „ una più esatta vigilanza di procurare l'adempimen- „ to ed osservanza dell' ordinazione de' sagri Concilj „ Ecumenici, e specialmente di quello di Trento in „ ordine all'onestà della vita del Clero, e singolar- „ mente in non permettere ed onniamente impedi- „ re, che i Sacerdoti non s'impieghino in uffizj ser- „ vili del secolo; e de' Laici, e specialmente di „ donne, improprij a' Ministri dell' Altare, ed al ca- „ rattere sagrosanto ec. “

E non è ella diffatti una assai vituperevole corruttela quella che suole praticarsi a giorni nostri da certi Sacerdoti, i quali sotto titolo d'educare la prole; d'istruirla nelle lettere, o di celebrare cotidianamente la Messa nella domestica Cappella, facendo loro abituale dimora ne' palagi de' Grandi, si frammischiano in tutti i negozj della famiglia, facendo quasi l'uffizio di Fattore; servono le Signore, porgendo loro l'adjutrice mano, sostenendole quando passeggiano o camminano, scherzando con esse loro; non è ella questa; io dissi, una corruttela al sommo vituperevole e mostruosa? Non deturpano forse questi con siffatti ed altri simili ministerj, o, a meglio dire, con viltà sì patenti la dignità sacerdotale, il sagrosanto carattere? Quindi molto bene S. Carlo Borromeo fra l'altre cose; che vieta rigorosissimamente a qualunque Ecclesiastico nel suo primo Concilio di Milano al cap. 26. una si è questa num. 9. „ Ne parum memor „ Ordinis ac dignitatis suæ sit in famulatu Laicorum

„ etiam Principum , eorumque quibusvis aliis obse-
 „ quiis ; nisi ex causa , & officium sit Sacerdotali
 „ munere non indignum , Episcopus hujus rei pote-
 „ statem scripto ante fecerit “. Poi num. 9. soggiu-
 „ gne tosto : „ Neve præcursor aut assecla Fœmina-
 „ rum, aut his discumbentibus assistat , aut ancil-
 „ letur. “

XIII. Le pene di scomunica e di sospensione con-
 tenute nei sagri Canoni contro i Chierici negoziatori non sono *latæ*, ma bensì *ferendæ sententiæ*; perchè vengono espresse con parole che non significano *sententiam latam*, ma solamente *ferendam*. I Canoni dicono; *Correctioni Ecclesiasticæ subiaceant : ab Ecclesiasticis Officiis abstinere cogantur : priventur officio Clericorum &c.* Ma sono poi *latæ sententiæ* quelle, che contengono nelle Bolle di Urbano VII, e di Clemente IX., nelle quali con ispecialità si vieta la negoziazione ai Chierici esistenti a cagione delle Missioni nell' Indie orientali ed occidentali ; vale a dire la scomunica, la privazione di voce attiva e passiva, degli uffizj, delle dignità, di qualsivoglia grado, e dell' inabilità alle medesime come lo indicano espressamente le stesse Bolle, che parlano così : „ Sub excommunicatione latæ sententiæ, privationis vocis activæ & passivæ, & officiorum, dignitatum, ac graduum & inhabilitatio-
 „ nis ad illa &c. “

Fene contro i Chierici negoziatori.

Fine del Quarta Tomo.

I N D I C E

Dei Trattati, e Capitoli in questo quarto Tomo contenuti.

<p style="text-align: center;">TRATTATO VI. <i>Dei Comandamenti della Chiesa.</i> PARTE I. <i>Del primo Comandamento, che è di ascoltare la Messa ne' giorni di festa.</i> Cap. I. Della obbligazione di questo precetto, e delle persone, che ad esso son sottoposte. Pag. 3 Cap. II. Della conveniente maniera di ascoltare la Messa per soddisfare al precetto. Cap. III. Del luogo e tempo di ascoltare la Messa. 14 Cap. IV. Delle cagioni e motivi, che possono scusare dall' adempimento di questo precetto. 20 TRATTATO VI. <i>Dei Comandamenti della Chiesa.</i> PARTE II. <i>Del secondo Comandamento, che è del digiuno.</i> Cap. I. Della origine e natura di questo precetto; delle parti del digiuno; e de' tempi, in cui obbliga. Cap. II. Dell'astinenza dalla carne e dai latticini; e delle cause, che scusano dall'osservarla. 32 Cap. III. Dell'unica refezione. 46 Cap. IV. Dell'ora della refezione; e del tempo, in cui incomincia, o termina il digiuno. 53 Cap. V. Della Colazion della sera. 59 Cap. VI. Delle persone sottoposte, o non sottoposte alla legge del digiuno. 65 Cap. VII. Delle cause che scusar possono dal digiuno. 73 TRATTATO VI. <i>Dei Comandamenti della Chiesa.</i> PARTE III. <i>Del terzo e quarto Comandamento della Chiesa, cioè dell'annua Confessione, e Comunione Pasquale.</i> 83 Cap. I. Del precetto dell'annua Confessione. ivi §. I. Esistenza e qualità di questo precetto; quali persone riguardi; e quali peccati. ivi §. II. A chi debba farsi l'annua confessione: in qual modo: in qual tempo dell'anno: motivi, che scusano dal farla. 88 Cap. II. Del precetto della Comunione Pasquale. 96 §. I. Esistenza di questo precetto:</p>	<p>persone ad esso sottoposte: e tempo di adempierlo. ivi §. II. In quale Chiesa debba riceverci la Comunione Pasquale: in qual modo abbia a riceverci: chi sia scusato dall'adempiere questo precetto: pene contro i violatori. 101 TRATTATO VI. <i>Dei Comandamenti della Chiesa.</i> PARTE IV. <i>Del quinto Comandamento, che è di pagar le decime secondo l'usanza.</i> 112 Cap. I. Cosa sieno le decime, e loro divisione: di qual sorta sia l'obbligo di pagarle: a quali persone di diritto debbano pagarsi. 113 Cap. II. Quando, e in qual luogo, in quale stato, e da quali persone debbano pagarsi le decime. 120 Cap. III. Di quali cose, ed in qual maniera debbano pagarsi le decime. 125 TRATTATO VII. <i>Dei Particolari doveri di certi stati di persone.</i> 129 Cap. I. Degli obblighi dei Medici, dei Chirurghi, e degli Speciali. ivi Cap. II. Degli obblighi dei Giudici. 136 Cap. III. Dei doveri degli Avvocati. 144 Cap. IV. Degli obblighi dell'accusatore, e dei testimoni. 152 Cap. V. Del reo, e delle di lui obbligazioni. 159 TRATTATO VIII. <i>Della Giustizia.</i> PARTE I. <i>Della Giustizia e del Dominio.</i> Cap. I. Dell'essenza della Giustizia, e sua divisione. 167 Cap. II. Del Dominio: sua natura, indole, e divisione. 171 Cap. III. Del soggetto del dominio. 179 Cap. IV. Della materia del dominio; e di alcuni titoli e maniere di acquistarlo. Dell'occupazione. 186 Cap. V. Della Invenzione. 194 Cap. VI. D'altre maniere di acquistare dominio, cioè per allagamento, per accesso, per confusione, per mistione, per ispecificazione, in edificazione, ed impiantazione. 203 Cap. VII. Della Prescrizione. 208 Cap. VIII. Della mercatanzia, ossia negoziazione. 221</p>
<p><i>Fine dell'Indice del Tomo II.</i></p>	

